

Mediterranea

ricerche storiche





Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta. Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, Alfredo Cucco. *Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macrì, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, 2009, pp. 288
11. Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di Marcello Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, *Introduzione agli "Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820"* di Michele Amari, 2010, pp. 360
15. Michele Amari, *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, 2010, pp. 800
16. *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo, 2011, pp. XVIII, 1620
17. *Scritti per Laura Sciascia*, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 2011, pp. 912
18. Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, 2011, pp. 288
19. *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, a cura di Aurelio Musi e Maria Anna Noto, 2011, pp. 445
20. Mario Monaldi, *Il tempo avaro ogni cosa fracassa*, a cura di R. Staccini, 2012, pp. 209

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione Quaderni del nostro sito (www.mediterranearicerchestoriche.it).



- Amelia Crisantino, *Vita esemplare di Antonino Rappa comandante dei Militi a cavallo in Sicilia*



Testi a stampa e manoscritti in edizione online
sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

- Bruno Anatra, *L'India piena d'oro. Mediterraneo e Atlantico agli occhi degli ambasciatori veneti*
- *Centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia*
- *Difesa del Risorgimento* (testi di Ivan Lo Bello, Salvatore Lupo, Guido Pescosolido, Francesco Renda)
- Giuseppe Giarrizzo, *Il carteggio di Michele Amari. Indice dell'edito*
- Alberico Lo Faso di Serradifalco (dai documenti dell'Archivio di Stato di Torino),
1. *La numerazione delle anime di Palermo nel 1713*; 2. *Sicilia 1718*; 3. *Il terremoto di Messina del 1783*; 4. *Diario siciliano (1807-1849)*; 5. *Nelle Due Sicilie dal maggio 1859 al marzo 1861*
- Antonino Marrone, *Repertori del Regno di Sicilia dal 1282 al 1377*
- Francesco Muscolino, *Taormina, 1713-1720: la «Relazione istorica» di Vincenzo Cartella e altre testimonianze inedite*
- *Storici e intellettuali contro le dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Lombardo su Garibaldi e l'Unità d'Italia*



n. 24

Aprile 2012
Anno IX

Direttore: Orazio Cancila

Responsabile: Antonino Giuffrida

Comitato scientifico:

Franco Benigno, Henri Bresc, Rossella Cancila, Federico Cresti,
Antonino De Francesco, Gérard Delille, Salvatore Fodale,
Enrico Iachello, Salvatore Lupo, Guido Pescosolido, Paolo Preto,
Luis Ribot Garcia, Marcello Verga, Bartolomé Yun Casalilla

Segreteria di Redazione:

Fabrizio D'Avenia, Matteo Di Figlia, Daniele Palermo, Roberto Rossi

Direzione, Redazione e Amministrazione:

Cattedra di Storia Moderna

c/o Facoltà di Lettere e Filosofia

Dipartimento di Studi culturali Arti Storia Comunicazione

Viale delle Scienze, ed. 12 - 90128 Palermo

Tel. 091 23899308

mediterraneanaricerchestoriche@gmail.com

on line sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it

Mediterranea - ricerche storiche

ISSN: 1824-3010 (stampa) ISSN: 1828-230X (online)

Registrazione n. 37, 2/12/2003, della Cancelleria del Tribunale di Palermo

Iscrizione n. 15707 del Registro degli Operatori di Comunicazione

Copyright © Associazione no profit "Mediterranea" - Palermo

Il presente numero è a cura di Lavinia Pinzarrone

I testi sono sottoposti a referaggio in doppio cieco. Nel 2011 hanno fatto da referee per "Mediterranea - ricerche storiche" Rita Chiacchella (Università di Perugia), Pietro Corrao (Università di Palermo), Antonino De Francesco (Università di Milano), Piero Del Negro (Università di Padova), Francesco Gaudio (Università del Salento), Miguel F. Gómez Vozmediano (Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Toledo), Juan Hernandez Franco (Universidad de Murcia), Domenico Ligresti (Università di Catania), Nunzio Marsiglia (Università di Palermo), Giuseppe Agostino Poli (Università di Bari), Ilaria Romeo (Università del Salento), Gerardo Sangermano (Università di Salerno), Salvatore Tramontana (Università di Messina), Corrado Vivanti (Sapienza), Maria Antonietta Visceglia (Sapienza), Giovanni Zalin (Università di Verona)

Mediterranea - ricerche storiche è presente in ISI Web of Science (Art & Humanities Citation Index), Scopus Bibliographic Database, ERIH (European Reference Index for the Humanities), DOAJ, Ulrich's web, Bibliografia Storica Nazionale, Catalogo italiano dei periodici (ACNP), Google Scholar, Intute, Base - Bielefeld Academic Search Engine, Scirus, Ebscohost EJS

Impaginazione: Giuseppe Massaro e Roberto Filippi

Stampa: Fotograf

1. SAGGI E RICERCHE

Aurelio Musi	
Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere	9
Antonino Marrone	
Sovvenzioni regie, riveli, demografia in Sicilia dal 1277 al 1398	23
Lucia Craxi	
Dalla periferia al centro: i Notarbartolo duchi di Villarosa (secoli XVII-XVIII)	57
Paolo Calcagno	
Occupare una città in antico regime: Savona nelle carte dei funzionari sabaudi durante la guerra di successione austriaca	81
Laura Luzi	
«Tamquam capsari nostri» Il ruolo del giurista di diritto comune nei confronti degli ebrei	111
Christos Desyllas	
Microcredit culture and money trade in Corfu island (17 th -19 th cent.)	143

2. APPUNTI E NOTE

Orazio Cancila	
Vincenzo Errante: uno sconosciuto commediografo d'inizio Seicento	163

3. LETTURE

Rita Chiacchella	
Feudalesimo, modernità e recente storiografia	175

4. RECENSIONI E SCHEDE

Leïla Maziane Salé et ses corsaires (1666-1727) Un port de course marocain au XVII ^e siècle (Salvatore Bono)	179
José Miguel Delgado Barrado, María Amparo López Arandia Poderosos y privilegiados. Los caballeros de Santiago de Jaén (siglos XVI-XVIII) (Ofelia Rey Castelao)	181
Isidoro da Chiari Adhortatio ad concordiam (Daniele Santarelli)	182
Antonino G. Marchese Giovanni Filippo Ingrassia (Daniela Santoro)	183
Elena Papagna La corte di Carlo di Borbone, il re «proprio e nazionale» (Fabio D'Angelo)	184
Luciano Canfora Liberté et Inquisition. Une aventure éditoriale au temps de la Contre-Réforme (Thierry Couzin)	186
Pierre-Yves Beaurepaire Le mythe de l'Europe française au XVIII ^e siècle. Diplomatie, culture et sociabilités au temps des Lumières (Thierry Couzin)	188
Pasquale Hamel Breve storia della società siciliana 1780-1990 (Thierry Couzin)	190

5. LIBRI RICEVUTI

6. SOMMARI /ABSTRACT

7. GLI AUTORI

SAGGI RICERCHE &



Aurelio Musi

FEUDALESIMO MEDITERRANEO E EUROPA MODERNA: UN PROBLEMA DI STORIA SOCIALE DEL POTERE

Il concetto di feudalesimo mediterraneo nasce nella storiografia medievistica e sta a indicare, soprattutto, i caratteri comuni a un sistema di produzione. Obiettivo di questo contributo è la verifica dell'applicabilità di quel concetto ai secoli dell'Europa moderna, i suoi valori e i suoi limiti per definire non tanto un sistema di produzione quanto i tratti distintivi di una storia sociale del potere che, nella lunga durata della giurisdizione feudale, nonostante le sue profonde trasformazioni rispetto ai secoli del Medioevo, ha avuto una variabile importantissima e fortemente condizionante le vie della modernità di una parte consistente del nostro continente.

1. Feudalesimo mediterraneo: un concetto per il Medioevo

È stato il medievista Toubert a proporre, in alcuni suoi contributi e, soprattutto, nel volume sul Lazio medievale tra il IX e il XII secolo, la categoria di *feudalesimo mediterraneo*¹. Il tempo storico di riferimento è quello dei secoli centrali del Medioevo. Lo spazio, assai ampio, comprende il mondo iberico, la Francia meridionale, l'Italia, gli stati latini d'Oriente. Cinque sono i caratteri del feudalesimo mediterraneo, indicati da Toubert²:

1. la predominanza di habitat addensati;
2. la predominanza di villaggi nucleati, complessi, fragili e discontinui;
3. il lavoro saltuario, la dispersione eccessiva nei tempi di spostamento, il sovraconsumo di energia nei sistemi di coltura intensiva fondati sul lavoro manuale;
4. la struttura familiare più vulnerabile al frazionamento rispetto ad altri sistemi agrari;
5. la notevole autonomia della comunità capace di rivendicare diritti, di rappresentarsi e di resistere (fueros iberici, carte di franchigia delle comunità meridionali francesi, statuti comunali italiani sono alcuni degli esempi più ricorrenti).

Sono, come è facile osservare, elementi tutti che fanno riferimento soprattutto ai sistemi agricoli, fondiari e al loro rapporto con le forme dell'in-

¹ Faccio riferimento ai seguenti lavori di P. Toubert: *Les féodalités méditerranéenne: un problème d'histoire comparée*, introduzione a P. Toubert (ed.), *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident Méditerranéenne (Xème-XIIIème siècles). Bilan et perspectives*, Rome, 1980, pp. 1-13; *Feudalesimo mediterraneo. Il caso del Lazio medievale*, Milano, 1989. Per la discussione delle tesi di Toubert, cfr.: B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo modello?*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 1981, pp. 161 ss; S. Gasparri, *Il feudalesimo nell'Occidente mediterraneo*, «Studi Storici», 1981, pp. 631-645; P. Delogu, *L'Italia nel feudalesimo mediterraneo*, «Quaderni Medievali», 1982, pp. 249 ss; A. Musi, *La storia debole. Critica della "Nuova Storia"*, Napoli, 1991.

² P. Toubert, *Les féodalités* cit., pp. 7-8.

sedimento. Anche C.T. Smith³, nella sua *Geografia storica d'Europa*, analizzando le regioni mediterranee, ne ha identificato lo sviluppo dell'arativo, dell'irriguo, della transumanza, gli insediamenti addensati e i villaggi nucleati, la minore integrazione delle forme dell'habitat coi sistemi agrari. Ma Smith ha anche indicato la flessibilità, per così dire, delle condizioni mediterranee: «Le limitazioni imposte dall'agricoltura all'insediamento sembrano essere state minori e dalle esistenti coltivazioni a campi aperti fu più facile arrivare alla recinzione e all'insediamento sparso»⁴.

Non sono pochi i rilievi critici mossi a Toubert. Il primo riguarda la dilatazione degli spazi e dei tempi. Il concetto di *feudalesimo mediterraneo* – è stato scritto da Bruno Figliuolo –

nel tentativo di individuare, quanto alle strutture della vita sociale medievale, una sostanziale omogeneità tra tutti i paesi del bacino mediterraneo, presuppone da un lato un allargamento cronologico rispetto ai tempi del feudalesimo classico – con il conseguente rifiuto della distinzione blochiana tra prima e seconda età feudale – onde comprendere situazioni feudali sviluppatesi molto tardi (come quella dell'Impero latino) e, dall'altro lato, un parallelo allargamento dello spazio geografico da studiare, che permetta il recupero in una visione organica delle vicende di tutti quei paesi mediterranei che conobbero le istituzioni feudo-vassallatiche ed ai quali già Bloch e, ancora più, Boutruche avevano rivolto la loro attenzione, pur limitandosi a considerarli come più o meno imperfette appendici del modello classico.⁵

Cinzio Violante ha poi avanzato un'altra riserva, per così dire, lessicale⁶. Toubert distingue *féodalité*, cioè l'insieme di fatti e istituzioni che si riferiscono al rapporto feudo-vassallatico, da *féodalisme*, che è il sistema di produzione. Violante ha osservato che la parola italiana *feudalità* indica non le istituzioni feudali, ma l'insieme dei vassalli feudali. Invece è la parola *feudalesimo* a unire i livelli separati da Toubert, le istituzioni e il sistema di produzione. Ed è esattamente in questo senso che l'autore del presente contributo utilizzerà il concetto di *feudalesimo* anche per l'età moderna.

Toubert ha cercato di individuare le caratteristiche propriamente mediterranee del modo di produzione feudale, «inteso qui non in senso marxiano, ma come quel complesso di problemi relativi all'occupazione del suolo che rappresenta una sorta di sistema dei sistemi, di struttura delle strutture»⁷.

Il saggio di Toubert sul Lazio medievale è un modello di *storia strutturale*. Pomian, presentando il modello Toubert del Lazio medievale, ne sottolinea in particolare tre caratteri. «Basta che un elemento di

³ C.T. Smith, *Geografia storica d'Europa*, Roma-Bari, 1974, p. 340.

⁴ Ibidem.

⁵ B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo modello?* cit., pp. 169-170.

⁶ L'intervento di Violante è in P. Toubert (ed.), *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident Méditerranéenne (Xème-XIIème siècles). Bilan et perspectives* cit., p. 14.

⁷ B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo modello?* cit., p. 170.

questo insieme cambi, e gli altri perdono la loro ragion d'essere»⁸: è il primo carattere. La struttura agraria appare nel X secolo e sussiste molto tempo dopo: è il secondo carattere, la lunga durata. Terzo elemento: la rigidità. L'habitat impedisce la riconversione dell'economia del villaggio e orienta capitali signorili e "borghesi" verso il profitto pastorale: a partire dal Rinascimento il Lazio si radica nel sottosviluppo meridionale. E le trasformazioni? Ci sono evidentemente, ma sono tutte interne alla struttura: il passaggio dall'organizzazione del suolo per centri signorili, circondati da case coloniche sparse, all'incastellamento; la trasformazione dei rapporti tra contadini e signori. Questa storia privilegia il banale, il ripetitivo presente nella vita quotidiana, più che il cambiamento.

La descrizione di una struttura – continua Pomian – sfocia nella sua storia. Una storia che si potrebbe definire interna e che, a causa della stabilità della struttura stessa, è caratterizzata da una grande inerzia, da una semi-immobilità. Tuttavia non è questa la sola storia che si legge nel libro di Toubert; vi si trova anche quella di numerose altre strutture dall'evoluzione più rapida; ciascuna di esse ha, d'altronde, il proprio ritmo perché, in ogni caso, sono altri i fattori che entrano in gioco. Ma il punto di partenza di tutte queste storie è nella comparsa della struttura agraria appena descritta e nel riassetto che essa provoca nelle strutture economiche (di sussistenza e di scambio) e nelle strutture sociali (familiari, religiose, pubbliche)⁹.

Strano destino quello della storia strutturale: l'accezione precisa del termine *struttura* si disperde di continuo, non si fa mai afferrare, è sfuggente come Proteo. Struttura agraria, struttura di sussistenza, di scambio, familiare, religiosa, pubblica, ecc, tutto è struttura. Tuttavia la visione dello storico resta inchiodata al palo dell'immobilità, dell'inerzia, oppure frammentata in tante microanalisi che non riescono mai ad integrarsi in una macroanalisi.

2. Feudalesimo mediterraneo: un concetto per l'età moderna

Il modello del *feudalesimo mediterraneo* nell'accezione tubertiana ha incontrato consensi e dissensi. Per il Medioevo è stato anche notato che quel modello «suggerisce in effetti – anche per l'attenzione rivolta alla ricerca degli elementi prefeudali – l'idea di uno sviluppo lineare che unisce i fenomeni di incastellamento, signoria rurale o castrale, dissoluzione dei poteri centrali, allodialità del potere ed infine di feudalesimo vero e proprio»¹⁰. Visto nella sua applicabilità di lunga durata il modello tubertiano appare troppo omogeneo, chiuso. L'immobilità o la semi immobilità in esso rappresentate non rispondono alla realtà storica di un Mediterraneo complesso e

⁸ K. Pomian, *Storia delle strutture*, in J. Le Goff (a cura di), *La nuova storia. Orientamenti della storiografia francese contemporanea*, Milano, 1980, p.86.

⁹ Ivi, p. 87.

¹⁰ B. Figliuolo, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo modello?* cit., p. 173.

differenziato al suo interno: insomma l'idea di una "struttura di strutture", cioè di una struttura agraria originaria e dei suoi contraccolpi sulle strutture economiche e sociali, può forse spiegare la storia del Lazio medievale, ma non può dar conto degli svolgimenti nello spazio più ampio, cui ambisce Toubert.

Non per questo la categoria di *feudalesimo mediterraneo* diventa inutilizzabile. Forse, riconsiderata da profili diversi da quelli messi a fuoco da Toubert, può tornare utile. Sicuramente è utile per la storia dell'Europa moderna.

Fernand Braudel, nella sua monumentale opera, non ha mai usato l'espressione *feudalesimo mediterraneo*, né quella di *feudalità* o *nobiltà mediterranea*. Ha parlato invece di "borghesie mediterranee"¹¹ al plurale: e già questo è indicativo di una sua vigile attenzione al pluralismo e alla complessità del mondo che descrive. Tuttavia la categoria, pur non essendo mai evocata, è prepotentemente, anche se implicitamente, presente. Così in Spagna, nel corso del Cinquecento, «la borghesia è accerchiata, corrosa su tutte le sue frontiere da questa nobiltà proliferante»¹². La borghesia si volge verso la terra come un valore sicuro; «e ciò rafforzò un ordine sociale che si sviluppava su base signorile»¹³. E ancora: «la nobiltà non deve lottare contro il Terzo Stato. È quest'ultimo che va da lei e s'impoverisce a suo vantaggio»¹⁴. E per tutti questi motivi che il secolo XVII sarà il secolo di un «singolare riflusso di vita»¹⁵.

Incrociando la società con l'ambiente, applicando cioè il metodo da lui elaborato della "dialettica della durata", Braudel disegna le possibili coordinate di un *feudalesimo mediterraneo*. Così nella sezione prima, dedicata all'ambiente, scrive: «La pianura appartiene al signore. La pianura feudo dei ricchi?»¹⁶. Emerge immediatamente dopo un Mediterraneo del maggiorasco: «La grande proprietà è la regola. Il regime signorile – che ne è spesso la facciata – vi ha trovato condizioni naturali di sopravvivenza. In Sicilia, a Napoli o nell'Andalusia, i maggioraschi signorili furono trasmessi senza smembramenti sino all'epoca contemporanea»¹⁷. Che è affermazione non solo importante per la segnalazione della lunga durata del maggiorasco, ma anche per la configurazione di uno spazio mediterraneo più ristretto, ma relativamente più omogeneo rispetto a quello configurato da Toubert, destinato a vivere la storia parallela delle sue componenti fino a tempi più recenti e a fortemente condizionare i processi di unificazione statale e nazionale. Certo il Mediterraneo del maggiorasco è solo una parte del più ampio bacino in cui la grande proprietà è la regola: le grandi pianure orientali

¹¹ F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, 1976, p. 767.

¹² Ivi, p. 768.

¹³ Ivi, p. 773.

¹⁴ Ivi, p. 775.

¹⁵ Ivi, p. 799.

¹⁶ Ivi, p. 63.

¹⁷ Ivi, p. 64.

dei Balcani, la Bulgaria, la Rumelia, la Tracia, le regioni produttrici di grano e riso, persino il regime turco disegnano un Mediterraneo della pianura assolutamente diverso da quello dell'Ovest montagnoso. Nel Mediterraneo convivono i mutamenti a breve termine della Terraferma veneziana con i suoi sforzi di bonifica e la paludosa campagna romana in cui l'agricoltura non cessa di regredire fino all'alba del secolo XIX. Dunque il *feudalesimo mediterraneo* è parte di quelle "spiegazioni duttili"¹⁸ sulla proprietà terriera, rivendicate da Braudel.

Ma c'è una congiuntura in cui questo feudalesimo appare più pervasivo. La sua storia è ricostruita nella seconda sezione dell'opera di Braudel, dedicata alle società. Tra il Cinquecento e il Seicento lo Stato moderno «non riesce a compiere la sua missione e a realizzarsi come rivoluzione sociale (si accontenta di compromessi, gioca alla coesistenza); una borghesia che continua a tradire – ma si riconosce forse come patria sociale? – infine un popolo inquieto, scontento, agitato e tuttavia privo di una vera coscienza rivoluzionaria»¹⁹. «Le nobiltà vivono della linfa e delle vigorose radici feudali». Lo Stato deve lottare contro i possessori di feudi, «lottare, e cioè venire a patti con essi, dividerli, e anche proteggerli, perché è impossibile tenere in pugno una società senza la complicità di una classe dominante»²⁰.

Dunque il ragionamento di Braudel scorre sul filo dell'osservazione di un rapporto speculare tra la feudalità, titolare della forza delle consuetudini e delle posizioni tenute da tempo, e gli Stati relativamente deboli, anche se la loro forza di pressione è in aumento. Ma «per lunghi anni, e non soltanto a Napoli, la nobiltà ha vinto la sua partita»²¹.

Per una parte della storiografia ormai classica del secondo Novecento, l'Europa mediterranea della prima età moderna può essere correttamente rappresentata nell'endiadi reazione signorile-tradimento della borghesia. Non solo Braudel si ritrova entro questo orizzonte: vi entra anche un altro classico del secondo Novecento, José Antonio Maravall²².

Quale può essere dunque il contributo di Braudel alla costruzione della categoria di *feudalesimo mediterraneo*?

In primo luogo lo storico francese è stato il primo a stabilire un confronto tra Mediterraneo europeo e turco: due mondi fatti di somiglianze e differenze. I *timar* non sono dei feudi comuni nonostante le apparenti somiglianze con quelli europei, sono piuttosto "feudi condizionali"²³, signorie revocabili. Benefici in senso carolingio, rivelano la tendenza all'ereditarietà. E, grazie ad essa, anche nel mondo ottomano viene formandosi una "grande nobiltà". In una seconda fase storica, questa nobiltà costituisce una minaccia per il sultano che tende ad accentrare il sistema. In quella che Braudel

¹⁸ Ivi, p.65.

¹⁹ Ivi, p. 743.

²⁰ Ivi, p. 744.

²¹ Ivi, p. 758.

²² Cfr. A. Musi, *L'Europa moderna fra Imperi e Stati*, Milano, 2006, pp. 177 ss.

²³ F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II* cit., p. 761.

chiama la “terza età delle nobiltà turche”, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, un vero e proprio processo di commercializzazione della terra si mette in moto attraverso compravendite e appalti: è questo processo che prepara la “quarta età”, quella dei *ciflik*, cioè l’affermazione della proprietà moderna della terra.

Dunque nel feudalesimo mediterraneo, per Braudel, sono entrambe le sponde che, con le analogie e le differenze di sviluppo, a pieno titolo entrano in un mondo di scambi e confronti.

La radice feudale costituisce il fondamento di una parte consistente della nobiltà: è il secondo elemento messo in evidenza da Braudel.

Nel rapporto tra Stato moderno e feudalità – e siamo al terzo elemento – Braudel considera il primo sulla difensiva, incapace di attuare una “rivoluzione sociale”: vedremo come proprio su questo terreno le cose si presentino in maniera più complessa rispetto allo schema somma zero (forza della feudalità/debolezza degli Stati), proposto dal direttore delle *Annales*.

Come può essere dunque utilizzata la categoria di *feudalesimo mediterraneo* nell’Europa moderna alla luce delle ricerche più recenti? Ha scritto Boutrouche:

I regimi feudali impiantati nei paesi mediterranei, ritenuti bastardi dagli austeri padri della storia feudale, non furono un semplice calco delle subordinazioni occidentali. Giustapposti agli ambienti indigeni e privi degli ostacoli che da noi avevano intralciato le dipendenze, conferendo un carattere di classe all’aristocrazia guerriera e organizzando con vigore il diritto privato del feudo, assunsero forme sistematiche a cui non giunsero mai i paesi di feudalesimo spontaneo²⁴.

Quella che chiamo “Europa mediterranea” comprende sia aree di feudalesimo “spontaneo” sia aree di feudalesimo “impiantato” secondo la formula usata da Boutrouche. Mi riferisco in particolare alla Spagna, a parti dell’Italia e a parti della Francia. Si tratta sia di territori che dopo il Mille avevano visto una diffusione “forte”, per riprendere sempre un attributo di Boutrouche, del regime feudale (zona della Loira, lo spazio carolingio dalla Catalogna all’Italia settentrionale), sia territori a diffusione “fragile” come la Bretagna, la Francia e l’Italia centrale e meridionale²⁵. Tra Medioevo ed Età moderna nei territori suindicati ma, più in generale, nell’intera Spagna, in Francia e Italia, si ebbe un radicamento feudale a vari livelli di profondità. È un Mediterraneo non compatto quello che qui si prende in considerazione, assai differenziato, che smentisce il modello astratto, lo stereotipo del blocco unico di civiltà contrapposto ad altri blocchi europei.

Una pur superficiale analisi lessicologica dei termini usati lungo l’età moderna per indicare il feudatario nei territori europei sopra identificati consente di poter trarne un carattere comune: è il binomio possesso terriero-giurisdizione a formare la fisionomia “moderna” del *feudalesimo me-*

²⁴ R. Boutrouche, *Signoria e feudalesimo*, Bologna, 1971, vol. II, p. 308.

²⁵ Ivi, p. 275.

diterraneo. È questo il significato che tiene insieme il *señorio* spagnolo, i baroni o *signori di vassalli* dei Regni di Napoli e di Sicilia, la signoria rurale francese. In questi territori il regime signorile può anche non corrispondere al regime feudale “stricto sensu”, ma l’insieme di “diritti”, quantitativamente e qualitativamente assai diverso in tutta l’Europa mediterranea, di cui i signori godono sul territorio, configura uno “status” che, per tutta l’età moderna, assegna loro un valore aggiunto rilevantissimo rispetto allo “status” di semplice proprietario terriero. In molte delle aree suindicate il feudalesimo si afferma come un vero e proprio regime delle terre e degli uomini, con una diffusione straordinaria del *merum et mixtum imperium*, un insieme di funzioni delegate da parte del sovrano e di funzioni di natura amministrativa e fiscale svolte dai baroni all’interno di veri e propri *stati feudali*, una particolare formazione economico-sociale che svolge un ruolo di primo piano nel territorio.

La categoria di *feudalesimo mediterraneo* non può essere utilizzata come uno schema costrittivo della realtà storica, anche se resta utile per l’identificazione di alcuni caratteri distintivi nel confronto sulla scala europea. Quella categoria è anche utile se assunta non per rappresentare un blocco compatto ma per definire uno spazio di riferimento in cui la comparazione tra aree diverse appare più legittima: non tanto per l’analogia dei percorsi storici, a volte riscontrabile, altre volte no, quanto per gli incontri e gli intrecci che la vicenda storica di quelle regioni e di quei paesi ha contribuito a creare. All’interno del *feudalesimo mediterraneo* è identificabile uno spazio più omogeneo e compatto: quello che comprende il Mezzogiorno peninsulare e insulare italiano e alcune regioni della Spagna. Ed è inutile ricordare i tanti incontri e intrecci fra Spagna e Mezzogiorno d’Italia. In questo spazio è possibile meglio cogliere i caratteri sociologici del feudalesimo: la periodizzazione dei processi di formazione, sviluppo, crisi e/o ripresa dei grandi patrimoni; l’origine, la composizione e le dinamiche di baroni e signori; il funzionamento degli *stati* feudali come centri di potere.

Continuità e novità sociologiche furono convergenti in Spagna verso l’intensificazione del feudalesimo come incremento del processo di “señorilización” della società e come egemonia della nobiltà nella sfera del potere²⁶. Anche nei regni di Napoli e di Sicilia l’ampliamento della sfera giurisdizionale della feudalità, l’intreccio e la confusione fra usi e abusi, l’aumento della conflittualità fra baroni e comunità, la tendenza di parte feudale alla sottrazione di prerogative e poteri ai comuni, alla difesa di interessi privativi e di monopoli, all’usurpazione di beni demaniali configurarono,

²⁶ Cfr. I. Atienza Hernandez, “Rifeudalización” en Castilla durante el siglo XVII: un topico?, «Anuario de Historia del Derecho Español», LVI (1986), pp. 889-920; P. Saavedra, *Contribución al estudio del régimen señorial gallego*, «Anuario de Historia del Derecho Español», LIX (1990), pp. 103-184. Si vedano pure: A. García Sanz, *Desarrollo y crisis del antiguo régimen en Castilla la vieja. Economía y sociedad en tierra de Segovia (1500-1814)*, Madrid, 1977; B. Yun Casalilla, *Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830)*, Valladolid, 1987.

soprattutto tra XVI e XVII secolo, un nuovo equilibrio assai più favorevole a *señorios* e baronaggi rispetto ai decenni precedenti. Il compromesso fra monarchia e feudalità, fondato sul riconoscimento della sovranità da parte del baronaggio in cambio dell'ampliamento della giurisdizione feudale strappato al sovrano, si realizzò nella sua versione più conservatrice. Una comparazione storica dei più diffusi abusi feudali praticati nelle tre aree suindicate sarebbe sufficiente a confermarlo²⁷.

Nella Spagna e nell'Italia spagnola lo *stato* signorile si configurò sempre più e meglio come centro di potere e di gestione amministrativa. Le magistrature giudiziarie e finanziarie delle corti feudali, fino all'eversione, furono insieme organi delegati del potere pubblico, che perciò ne ripetevano e riproducevano i moduli, e centri di potere autonomo dotati di dinamiche loro proprie. Nel Regno di Napoli sia la corte della *bagliva*, la magistratura feudale preposta alle cause civili, sia le *matrodattie* furono interessate alla commercializzazione, alla concessione in fitto o in gestione: la prima fu quasi sempre occupata da avvocati di provincia, la seconda da notai. Stessa sorte toccò a passi, mulini, portolanie, ecc. I poteri che conferivano non solo le magistrature, ma anche quelle di natura più squisitamente finanziarie, erano amplissimi. Un esempio fra tanti: all' "affittatore" della portolania di Avellino, centro del principato dei Caracciolo, fu concessa nel 1588 la licenza di compiere esecuzioni penali anche capitali contro cittadini proprietari di stabili nella città campana. Ricerche su contratti di affitto di gabelle e funzioni finanziarie in alcuni feudi di Calabria hanno fornito risultati interessanti sul lungo periodo anche per quanto riguarda la dinamica sociale. Nel secolo XVII è ancora allo stato nascente la formazione di quel ceto dei *magnifici* che costituirà la spina dorsale delle province meridionali nei decenni di crisi dell'antico regime.

È legittimo dunque usare la categoria di "*feudalesimo mediterraneo*"? Se circoscritta allo spazio qui definito, essa può indicare alcuni caratteri comuni fra Basso Medioevo e prima Età Moderna. Essi riguardarono soprattutto la sociologia della feudalità: la genesi e la formazione delle grandi signorie fra il Trecento e il Quattrocento; la progressiva estensione della giurisdizione; la pratica dell'abusivismo; l'equilibrio fra continuità e ricambio sociale; la fondamentale omogeneità nei comportamenti economici e nei rapporti tra signori e comunità, riscontrabile sia nel nucleo storico sia nei nuovi arrivati al titolo; il feudo come obiettivo, aspirazione e culmine esistenziale sia per i ceti di origine nobile sia per quelli di origine non nobile; l'essenza dello *stato* signorile come centro di potere, sede di funzioni amministrative dirette e indirette, dotato di un articolato indotto economico e sociale. Un'altra caratteristica comune ai paesi di *feudalesimo mediterraneo* fu la strategia adottata dalla monarchia nei confronti del baronaggio: quel-

²⁷ Cfr. G.M. Novario, *De vassallorum gravaminibus tractatus*, per cui vedi A. Musi, *Momenti del dibattito politico a Napoli nella prima metà del Seicento*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 1973.

la strategia fondata su un sistema di compromessi, su cui mi soffermerò successivamente. Questa strategia comportò vantaggi e costi per entrambi i contraenti. In Spagna la feudalità fu integrata nel progetto di espansione mediterranea aragonese e nella “reconquista”.

Meccanismi di integrazione furono attivati dalla monarchia spagnola anche nei reinos italiani: ma qui la funzione “nazionale” fu interpretata dalle aristocrazie regnicole secondo significati alquanto diversi, quasi sempre legati alla gelosa difesa dell'autonomia per la conservazione e l'estensione della sfera dei privilegi²⁸.

3. Stato e feudalità: la via del compromesso

Si può identificare durante l'età di Carlo V un “modello mediterraneo” nel rapporto tra Stato, politica e amministrazione e, più precisamente, nelle forme del potere, nelle formazioni politiche, nelle istituzioni e negli organi di governo del territorio, nel rapporto tra potere politico e poteri territoriali? Analizziamo distintamente i quattro profili.

1) *Le forme del potere*. Il potere è disciplina, cioè reciprocità fra capacità di comando e disponibilità all'obbedienza. Il Mediterraneo è stato il teatro dell'incontro-scontro tra due forme di potere assai diverse fra loro: l'assolutismo e il dispotismo. La diversità non stava solo nel peso e nel ruolo della giustizia, che limitava verso l'alto persino i poteri dell'*imperator mundi*. La diversità stava soprattutto nel primato del patto tra sovrano e sudditi, nello scambio tra protezione da parte del re e fedeltà alla dinastia asburgica, che fu il vero collante del sentimento di appartenenza imperiale. Tutti i fondamenti interni del dispotismo turco – la base del potere collocata nella proprietà sovrana delle fonti di ricchezza dell'intero regno; l'unificazione di Chiesa e Stato; l'assenza del feudalesimo; l'indifferenza a porre in essere un sistema di governo centralizzato dell'impero ottomano – escludevano alla radice un rapporto di potere tra sovrano e sudditi quale quello costruito proprio nei domini carolini.

2) *Le formazioni politiche*. Nella politica mediterranea, nella doppia posta in gioco dell'equilibrio europeo e della difesa contro il pericolo turco, non solo si proiettò il grande impero carolino, ma si formarono e si consolidarono anche gli Stati monarchici nazionali e poterono ancora svolgere un loro ruolo Stati cittadini evoluti in Stati regionali. Da questo punto di vista, l'Italia spagnola della prima metà del Cinquecento, il cuore del Mediterraneo, continuò a costituire un vero laboratorio politico: Stati indipendenti sovrani e Stati non indipendenti integrati in un complesso politico più vasto come la Corona spagnola; Stati regionali e Stati monarchici con una forte impronta feudale; repubbliche e principati, formavano un microcosmo

²⁸ Ho affrontato questo tema in A. Musi, *Il Sud nello Stato unitario*, in S. Bertelli (a cura di), *La chioma della vittoria. Scritti sull'identità degli Italiani dall'Unità alla seconda Repubblica*, Firenze, 1997, pp.85-99.

unico di tutte le possibili varianti degli ordinamenti politico-amministrativi, della tipologia dei rapporti tra città e contado, capitale e territorio, dei sistemi di governo e del peso differente della sovranità, ecc.

3) *Le istituzioni*. Il «modello mediterraneo» delle istituzioni di governo nell'età carolina è fortemente caratterizzato dall'evoluzione di una struttura di origine medievale, il *Consilium*, *Conseil*, *Consejo*, ecc. Francia, Spagna e Italia, da questo punto di vista, costituiscono un osservatorio privilegiato, ma l'istituzione può essere individuata e analizzata in tutto il continente europeo, dallo *stato per ceti* (*Staendetum*) germanico fino al sistema statale russo. La specificità «mediterranea» sta nel fatto che il Consiglio, pur non perdendo la sua funzione di organo di rappresentanza dei ceti e di camera di compensazione degli interessi, assume sempre di più funzioni politico-amministrative. Il caso, citato a modello da questo punto di vista, è quello del francese Consiglio del Re al tempo di Francesco I, articolato in una sezione di stato, in una di giustizia, in una finanziaria e in un consiglio degli affari segreti, ristretto e formato da pochi consiglieri intimi del sovrano. Una pietra miliare nello sviluppo dell'amministrazione francese è la creazione nel 1547 di quattro segretari del re. Le classiche opere di Roland Mousnier e della sua scuola sono ancora un riferimento obbligato per queste tematiche²⁹.

La complessità del sistema consiliare spagnolo è ormai oggetto di moltissimi studi che qui non posso nemmeno sommariamente ricordare. Rispetto ai pionieristici studi di Vives sulla «polisinodia»³⁰, di Lalinde Abadia³¹ sulle radici medievali dei Consigli, di Batista i Roca sul processo di ristrutturazione amministrativa a partire dagli anni Venti del Cinquecento³², molte sono le variabili oggetto di analisi che hanno sensibilmente complicato il quadro dell'età di Carlo V. Ovviamente il problema centrale resta quello del rapporto complesso tra la funzione consultiva dei Consigli, la funzione direttiva del sovrano e i segretari del re, anelli di mediazione tra Consigli e sovrano; un problema posto nella biografia, dedicata dai Keniston nel 1960 a Los Cobos³³, e nell'opera di Escudero del 1969 dedicata ai Segretari di Stato³⁴.

Ancor più articolate appaiono la tipologia e la struttura dei Consigli italiani: la loro articolazione e le differenze nella natura, nella composizione e nelle funzioni, derivano proprio dalla ricchezza delle formazioni politiche e

²⁹ Cfr. in particolare R. Mousnier et ses collaborateurs, *Le Conseil du Roi de Louis XIII à la Revolution*, Paris 1970.

³⁰ Per un'analisi degli scritti di Vives dedicati a questo tema cfr. A. Musi, *La storiografia politico-amministrativa sull'età moderna: tendenze e metodi degli ultimi trent'anni*, in Id. (a cura di), *Stato e pubblica amministrazione nell'ancien Régime*, Napoli 1979, pp. 103 ss.

³¹ J. L. Abadia, *El vicecanciller y la Presidencia del Concejo Supremo de Aragón*, «Anuario de Historia del Derecho español», XXX (1960), pp. 175-248.

³² J. M. Batista i Roca, *Prologo* a H.G. Koenigsberger, *La Practica del Imperio*, Madrid, 1975.

³³ H. Keniston, *Francisco de los Cobos Secretary of the Emperor Charles V*, Pittsburg, 1960.

³⁴ J.A. Escudero, *Los Secretarias del Estado y del Despacho* (1474-1724), 4 volumi, Madrid, 1969.

delle forme di governo, di cui ho parlato in precedenza. I Consigli ristretti, che durante la prima metà del Cinquecento governano le repubbliche italiane di Genova, Venezia, Lucca, Siena e che ormai hanno sostituito il “governo largo”, sono cosa ben diversa dal sistema consiliare dell’Italia spagnola: un esempio notevolissimo, quest’ultimo, di intreccio tra ordinamenti indigeni e ordinamenti ispano-asburgici³⁵.

4) *Potere politico e poteri territoriali*. Se il potere è rapporto biunivoco tra capacità di comando e disponibilità all’obbedienza, fondamentale per chi governa è la realizzazione del consenso, attraverso una politica di alleanze sociali e compromessi territoriali. Il modello politico dell’Europa mediterranea, che si affermò nel tempo storico di Carlo V, si differenziò notevolmente sia dal modello dello Stato per ceti germanico sia dalla “via polacca” allo Stato moderno. Lo sviluppo statale germanico ebbe luogo su tre piani diversi, tutti e tre strutturati in ordinamenti: quello dell’Impero, quello degli Stati territoriali, quello dei ceti. La “via polacca” allo Stato moderno fu caratterizzata da un centro debolissimo: una monarchia elettiva dopo il 1572 e la potenza dell’aristocrazia feudale titolare del «liberum veto» fecero della Polonia il regno dell’anarchia. La “via europea mediterranea” fu caratterizzata dall’affermazione del principio della legittimazione dinastica, che conferì più forza ai sovrani e maggiori risorse per il governo del territorio. Proprio Carlo V e i suoi ministri inaugurarono quella “politica dei compromessi” tra monarchia e ceti indigeni, che consentì di gestire senza traumi e crisi laceranti rapporti difficili come quello con la feudalità, con le città-capitali, con la Chiesa, e di governare materie delicatissime, come quelle fiscali, giudiziaria, militare.

Se sono condivisibili i passaggi del ragionamento proposto, forse vanno ridimensionati il senso e la portata di una tesi, che assumiamo troppo spesso come “communis opinio”. Mi riferisco alla perduta centralità del Mediterraneo dalla fine del Cinquecento e alla famosa espressione di Braudel dell’“ora favorevole agli Stati mediani”³⁶. Le motivazioni a favore di questa tesi sono certo tante, soprattutto se il concetto di “Stato mediano” si utilizza in tutta la sua polisemia. Voglio dire che esso non va solo inteso come ordine di grandezza in relazione alle dimensioni degli imperi, ma anche come nozione geopolitica che implica un rapporto stretto tra lo spazio occupato e la capacità di gestione delle risorse economiche. Gli Stati mediani che fanno fortuna nel XVII secolo non sono solo paesi di medie dimensioni dell’area centro-settentrionale dell’Europa, ma anche paesi che si distinguono per una sapiente utilizzazione del rapporto tra spazio e risorse. Ma c’è di più: sia l’Inghilterra che l’Olanda saranno destinati a diventare miti e modelli politici di larghissima risonanza.

³⁵ Manca uno studio d’insieme sulla struttura consiliare italiana nell’età moderna. Indicazioni, interpretazioni specifiche e complessivi riferimenti alla letteratura sul tema in G. Galasso, *Potere e istituzioni in Italia*, Torino, 1973; E. Fasano Guarini (a cura di), *Potere e società negli stati regionali italiani del ‘500 e del ‘600*, nuova ediz. Bologna, 1995.

³⁶ F. Braudel, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo II* cit, p. 739.

Tuttavia il Mediterraneo come spazio politico, quale è andato costruendosi nella prima metà del Cinquecento, sarà ancora vivo ed operante ben oltre il tempo storico di Carlo V e di Filippo II.

4. La cultura giuridica del feudalesimo mediterraneo

Quale cultura giuridica intorno al feudo espressero i paesi del *feudalesimo mediterraneo*?

In un convegno dedicato anni fa a suppliche e “gravamina” nell’Europa fra tardo Medioevo ed età moderna³⁷ è stato rilevato il carattere flessibile, eterogeneo del “sistema delle suppliche” e la loro funzione anche come strumento di comunicazione politica. Sono state altresì identificate alcune tipologie più ricorrenti. I “gravamina” possono essere petizioni promosse dagli istituti della rappresentanza corporata: parlamenti, diete, stati generali, ecc. Oppure si può trattare di reclami e richieste avanzate in occasione di rivolte. La terza categoria è quella delle suppliche non istituzionalizzate, che possono, ma non necessariamente devono, dare avvio a un procedimento penale. Le prime due tipologie hanno a che fare con la sfera del diritto, l’ultima con quella della concessione di natura personale. «Una delle possibili linee che raccordano suppliche e *gravamina*, in ambito amministrativo, giudiziario e politico, è il principio del negoziare e del pattuire»³⁸. Un altro elemento comune all’autocoscienza dei “supplicants”, rivendicato in quasi tutte le fonti delle tre tipologie suindicate, è il valore di suppliche e “gravamina”: non privilegi revocabili, ma “dovere fondamentale di giustizia”³⁹.

Si tratta dunque di forme dell’agire politico in comunità che caratterizzano i comportamenti sia di gruppi rappresentati a livello istituzionale sia di gruppi non formalmente rappresentati. In entrambi i casi suppliche e “gravamina” sono parte integrante di quella fenomenologia della *resistenza* che ha segnato l’intera evoluzione del sistema di rapporti socio-politici dal Basso Medioevo alla prima età moderna e che ne ha caratterizzato la complessa dinamica, dalle forme della mediazione a quelle del conflitto. E i “gravamina” sono anche il fondamento di legittimità di quel “diritto di resistenza”, ampiamente e approfonditamente studiato in ricerche recenti⁴⁰.

Naturalmente il significato di “gravamen” e la sua complessità sono in diretta relazione con i caratteri e l’articolazione delle società d’antico regime. Nel Regno di Napoli dei secoli XVI e XVII, dove il “feudalesimo moderno” ha ancora la funzione di strutturare l’intero sistema dei rapporti economico-sociali⁴¹, “gravamen” come “aggravamento” ha un significato ben definito: esso è essenzialmente l’abuso feudale. La cultura giuridica

³⁷ C. Nubola, A. Wurgler (a cura di), *Suppliche e “gravamina”. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, 2002.

³⁸ Ivi, *Introduzione*, p. 13.

³⁹ Ivi, p. 14.

⁴⁰ Mi riferisco, in particolare, ai numerosi saggi di Angela De Benedictis.

⁴¹ Cfr. A. Musi, *Il feudalesimo nell’Europa moderna*, Bologna 2007.

napoletana dei primi decenni del Seicento formalizza quel significato entro una visione precisa del ruolo della feudalità.

Così Capobianco, nel suo trattato del 1614, articola in quattro passaggi logici il contesto semantico del termine “gravamen”. La funzione del barone è «imperandi, regendi et iustitiam ministrandi»⁴². Dunque – ed è il secondo passaggio – essa ha a che fare con tutte le forme del diritto: dal diritto naturale, lo *ius gentium*, a quello consuetudinario fino al diritto positivo. L’abuso feudale tocca tutte queste sfere. Infine la notazione storica contemporanea che attualizza il problema: l’intensificazione degli abusi nel primo Seicento. «Dico quod hodie sunt maiores reclamaciones vassallorum, plusquam aliis temporibus et tot tantoque capita gravaminum proponuntur»⁴³: laddove è chiaro il nesso tra “reclamatio” e “gravamen” che configura un vero e proprio sistema di *resistenza* delle popolazioni vassalle agli abusi feudali.

Ma la sistematica trattazione dei “gravamina feudalia” è nel trattato di Novario⁴⁴, pubblicato esattamente venti anni dopo quello di Capobianco, dal quale Novario desume la stessa sequenza logica: i poteri sono stati affidati al barone dal sovrano; obiettivo del sovrano è la giustizia; se perciò si può sostenere che «gravamen esse omne, dictum, factum et commissum praeter iustitiae tramites, gravare dicitur iniuste faciens»⁴⁵. Ma Novario si spinge oltre, fino cioè a negare la qualifica di “potente” a chi opera contro la giustizia. Laddove il concetto giuridico di “potentia”, evidentemente, si costruisce nel rispetto dei limiti del diritto, quello di “forza” appartiene all’universo della sopraffazione, attraverso il ricorso all’abuso: «iustum est quod ex lege est, quod vero contra legem id violentum»⁴⁶. Certo l’alone paternalistico che avvolge il feudatario nelle parole usate da Novario può anche apparire un espediente retorico: ma i baroni «uti vassallorum patres»⁴⁷ sono vincolati al diritto divino, umano e naturale⁴⁸. E il vassallo può chiedere di essere liberato dalla giurisdizione del suo feudatario come il figlio maltrattato può costringere il padre a liberarlo dalla sua potestà. Così il “gravamen de facto” viene a configurarsi immediatamente, prima di tutte le altre specificazioni e qualificazioni ulteriori, come una vera e propria spoliazione di beni dei vassalli «in quibus domini nullum ius habent»⁴⁹. L’immediata specificazione ulteriore si verifica allorché «gravamen infertur ubi fit aliquid contra iuris dispositionem vel contra formam statuti(...)», quando «deviatur a solito consueto» e «ubi geritur aliquid contra privilegium vel contra pac-

⁴² G.F. Capobianco, *Tractatus de iure et auctoritate Baronum erga Vassallos burgenses*, Napoli 1614, p. 13.

⁴³ Ivi, p. 110.

⁴⁴ G.M. Novario, *De vassallorum gravaminibus tractatus*, Napoli 1634.

⁴⁵ Ivi, vol. I, p. 3.

⁴⁶ Ivi, p. 7.

⁴⁷ Ivi, p. 4.

⁴⁸ Ivi, p. 5.

⁴⁹ Ivi, p. 4.

tum aut contractum»⁵⁰. Qui, dopo il riferimento prioritario alla «iuris dispositio», si conferma il dovere del rispetto sia del diritto consuetudinario sia del pattismo⁵¹. È importante anche l'affermazione della continuità ben oltre il primo promotore della capitolazione: infatti «successor tenetur serbare capitulationes initas inter Baronem praedecessorem»⁵².

Nel trattato di Novario il feudo viene rappresentato come “servitium publicum”: «barones faciunt contra mentem legislatorum, si imponunt servitium subditis pro privatis operibus non concernentibus servitium publicum»⁵³. Ed è di straordinaria importanza la distinzione tra “vassallus”, come titolare di diritti inalienabili e come esponente di una comunità, e “servus”⁵⁴: quando il “gravamen” feudale colpisce non solo l'interesse del singolo ma quello generale, interviene l'*universitas civium*.

La logica del diritto feudale, espressa da un Capobianco o da un Novario, tende a circoscrivere il feudo come strumento della giustizia sovrana, a esaltarne la funzione di “servizio pubblico”, a considerare il “gravamen” come una lesione ai “tramites iustitiae”.

Anche in ambito spagnolo furono espresse idee simili. Quella via del compromesso fra Stato e feudalità fu dunque ben tradotta anche nelle logiche giuridiche e contribuì a definire i caratteri del *feudalesimo mediterraneo*.

⁵⁰ Ivi p. 7

⁵¹ Ibidem.

⁵² Ibidem.

⁵³ Ivi, p. 128.

⁵⁴ Ivi, p. 148.

Antonino Marrone

SOVVENZIONI REGIE, RIVELI, DEMOGRAFIA IN SICILIA DAL 1277 AL 1398*

La colletta, o *subvencio generalis*, costituiva nel Regno di Sicilia una forma di tassazione diretta che, imposta dal sovrano o votata come donativo dal Parlamento, risulta già in uso nel XII secolo e durò con denominazione e modalità di riscossione diverse fino all'inizio del XIX secolo. Dapprima riscossa saltuariamente e per ben precisi motivi, dal quarto decennio del Duecento diventò pressoché annuale e così gravosa da costituire uno dei principali motivi di disaffezione dei regnicoli nei confronti della monarchia angioina.

Sotto gli Svevi, almeno fino agli anni quaranta, la quota di donativo imposta alla Sicilia non superò il 20% dell'intero ammontare della colletta del Regno, che comprendeva anche l'Italia meridionale, mentre nell'ambito delle due grandi circoscrizioni siciliane, la Sicilia occidentale ultra *Salsum* e la Sicilia orientale *citra Salsum*, quest'ultima risultò gravata più pesantemente; sotto gli Angioini la quota pertinente all'Isola si attestò al 25% mentre le due grandi circoscrizioni isolane vennero gravate dal medesimo carico fiscale (cfr. tab. I)¹. Il diverso impatto sulla Sicilia della fiscalità angioina dei primi anni settanta rispetto a quella sveva degli anni quaranta fa pensare a una numerazione dei fuochi e delle facoltà del Regno effettuata nel ventennio intercorrente.

Sappiamo per certo, invece, di un nuovo censimento di beni, e quindi anche di famiglie, effettuato nel 1273: il 4 maggio di quell'anno il re Carlo d'Angiò, nell'indirizzare ad Ade Morerio, vicario in Sicilia, una lettera per annunciare una nuova generale sovvenzione, gli dava incarico di riscuotere per ognuno dei due Giustizierati di Sicilia 7.500 onze, e di stabilire le aliquote spettanti a ciascuna Università, dopo essersi consultato coi due giustizieri e con persone che fossero a conoscenza delle facoltà di ogni terra e luogo, poiché i Maestri Razionali non avevano «plenaria certitudo» «de facultatibus et conditionibus terrarum insule Sicilie propter adversitates et pressuras illicitas ex preterita guerra in terris ipsis»², ed anche in conseguenza delle rivolte antiangioine che si erano susseguite nell'Isola dal 1267 al 1270. Essendo del tutto improbabile che negli anni immediatamente successivi

* Abbreviazioni delle fonti utilizzate: Acfup: Acta curie felicis urbis Panormi, Palermo voll. 12; Asp: Archivio di Stato di Palermo; Bcp: Biblioteca Comunale di Palermo; Bcs: Biblioteca Comunale di Siracusa; C: Regia Cancelleria (segue il numero del registro e il numero delle carte); P: Protonotaro del Regno (segue il numero del registro e il numero delle carte). Altre abbreviazioni: c. o cc.: carta o carte; cp: capitolo; ind.: indizione; lb: libro; ms: manoscritto; p. o pp.: pagina o pagine; perg.: pergamena; reg.: registro; tabul.: tabulario.

¹ I. Peri, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Laterza, Roma-Bari, 1978, pp. 140; 156-159; 244-245.

² *Registri della Cancelleria Angioina* (a cura di R. Filangeri), ed. Presso l'Accademia, Napoli, 1957, reg. X, p. 68, n.254.

al 1273 sia stato effettuato nell'Isola un ulteriore accertamento del numero delle famiglie e delle loro facoltà, possiamo ritenere a buon diritto che la ripartizione del carico fiscale delle singole Università siciliane dal 1273 al 1279 fu effettuata sulla base del rilevamento del 1273, tenendo anche conto del fatto che nelle collette imposte dal 1276 al 1279 i centri siciliani risultano tassati secondo parametri proporzionali costanti³

Tab. I – Importo delle collette riscosse nel periodo svevo-angioino

Anno	Causale	Totale Regno onze	Totale Sicilia onze	% Sicilia/ Regno	Sicilia citra onze	Sicilia ultra onze
1238	colletta e adoa	102.000	20.000	20		
1239	colletta	c.s.				
1241	colletta	60800	12.200	20,06		
1248	colletta	130.000	23000	17,7	18000	5000
1270.05	matrimonio Isabella	98049.18.15	25000	25,49		
1271-72	milizia di Carlo		30000		15000	15.000
1273.05			15.000		7500	7500
1276	nozze Beatrice		25.000	12,45	12500	12500
1276	subventio generalis	60880.28.12	15.000	24,63	7500	7.500
1277.12				24,92	8655.3.10	8625
1278.12			17764.10.11		8897.13.13	8865.15.18
1280.01					8897.13.13	8885.23.15
1281.08	pagamento milizie	107891.09				

Durante il periodo angioino e nei primi anni del periodo aragonese la consistente variabilità dell'importo della colletta nell'arco di pochi anni sta a indicare che l'importo era fissato a priori e non calcolato sulla base di un focatico che rimaneva fisso negli anni. Per tale motivo col variare dell'importo della colletta variava anche il focatico, di cui si può venire a conoscenza rapportando il numero dei fuochi con la quota di colletta imposta al rispettivo centro abitato. Utilizzando l'aliquota focularia⁴ e conoscendo l'ammontare complessivo della relativa colletta per la Sicilia è possibile risalire al complessivo numero dei fuochi dell'Isola. Questo procedimento,

³ C. Minieri Ricci, *Notizie storiche tratte da sessantadue registri angioini*, Tip. R. Rinaldi e G. Sellitto, Napoli, 1877, p. 218. Le quote delle singole Università della colletta del 1277, descritta in questo documento, risultano proporzionali a quelle di una colletta riscossa nella IV ind. 1276 (*Registri della Cancelleria Angioina* cit., Napoli, 1959, reg. XIII, pp. 309) e a quelle della «Cedula distributionis nove denariorum monete...» dell'agosto 1279 (M. Amari, *La guerra del Vespro Siciliano*, Flaccovio, Palermo, 1969, vol. 2, pp. 250-251). Ciò comporta che almeno dal 1276 al 1279 non venne eseguito alcun censimento di persone e di beni dalle autorità angioine.

⁴ L'individuazione della quota del focatico vigente allora in Sicilia ha sempre suscitato l'interesse degli studiosi proprio per le implicazioni che ha sulla demografia dell'Isola. Gli autori che se ne sono occupati hanno sostanzialmente prospettato due soluzioni diverse: K. J. Beloch (K. J. Beloch, *Bevoelkerungsgeschichte italiens, I: Grundlagen. Die Bevoelkerung Siziliens und des Koenigsreich Neapel*, Walter de Gruyter, Berlin-Leipzig, 1917, p. 92) e H. Bresc (*Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, Accademia di Scienze, lettere ed arti di Palermo, Palermo, 1986, p. 60) ipotizzano un focatico di 6 tari in considerazione del fatto che «le somme versate dalle università siciliane risultano multipli di 6 tari, ad eccezione di due tassi che risultano multipli di 3 o di 5 tari», mentre I. Peri (*Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo* cit., pp. 245-247) e S. R. Epstein, (*Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, G. Einaudi edit., Torino, 1996, p. 38) ipotizzano una quota focularia di circa 3 tari.

che è stato brillantemente sviluppato da Peri⁵, porta alla conclusione di attestare negli anni settanta del XIII secolo in Sicilia circa 162.000-165.000 fuochi fiscalmente solvibili i quali, con l'aggiunta di un 10% in più per comprendere i miserabili e gli esenti e attribuendo quattro componenti per fuoco, comportano una popolazione di circa 700.000 abitanti.

Poiché il focatico calcolato da Peri per le collette angioine di 15.000 onze del 1276-77 e di 17.764 onze del 1278-79 risulta rispettivamente di tari 2.15½ e di tari 3.5½, e quindi oscillante intorno ai 3 tari per fuoco, appare infondata l'ipotesi avanzata da alcuni studiosi di un focatico di 6 tari per la colletta angioina del 1276-77⁶. Costituisce un'ulteriore conferma dell'applicazione di un'aliquota di circa 3 tari per fuoco nelle collette di fine Duecento il fatto che nei decenni successivi, quando la quota focularia venne portata a tari 3.15 (mezzo augustale), il carico fiscale di quei pochi centri di cui ci rimane la documentazione risulta congruente con i carichi fiscali attribuiti agli stessi centri nei donativi del 1277 e del 1282 solo facendo riferimento a un focatico di 3 tari circa, e non a quello di 6 tari.

La constatazione che le quote di colletta caricate a ciascuna università risultano quasi sempre arrotondate (alle onze per i piccoli centri, alle decine e centinaia di onze per i centri medi e grandi), fa ritenere che la ripartizione fra i diversi centri abitati veniva effettuata tenendo conto non solo del numero delle famiglie fiscalmente solvibili ma, in certa misura, anche della rilevanza economica dei singoli centri, riproponendo il criterio con cui nell'ambito di ciascuna università si procedeva nella ripartizione della colletta fra le singole famiglie, che risultavano gravate in ragione dei beni posseduti. Per questo motivo i dati demografici ricavabili dagli elenchi fiscali sono da interpretare come orientativi della popolazione dei singoli centri, e che, dunque, come sottolinea Peri, «la enumerazione numerica precisa peccerebbe proprio di faciltistica presunzione di esattezza»⁷.

Del decennio 1277-1286, durante il quale si verificò il passaggio dalla dominazione angioina a quella aragonese, ci rimangono tre ruoli fiscali, con diverso grado di completezza, che risultano fondamentali per valutare il modo di ripartizione delle collette regie (più spesso denominate sovvenzioni regie) fra le diverse università (cfr. tab. II).

La prima di queste tre collette è quella riscossa da Carlo I d'Angiò nel 1277: il ruolo è completo e riporta le quote caricate a ciascuna università dell'Isola; l'importo, stabilito in 15.000 onze, fu ripartito tra il giustizierato

⁵ I. Peri, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo* cit., pp. 245-247.

⁶ Appare inverosimile l'ipotesi di un'aliquota di 6 tari per fuoco per la colletta angioina del 1276-77 (H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450* cit., p. 60, nota 3), poiché su questa base la popolazione siciliana non risulterebbe penalizzata dall'epidemia di peste del 1347-48, e infatti, se pure ci fu un incremento di popolazione durante il regno di Giacomo I, a partire almeno dal 1311 e fino al 1347 le cattive annate si succedettero in maniera pressoché continua tanto da annullare gli effetti demografici positivi del trentennio precedente, senza contare le perdite dovute alle campagne militari.

⁷ I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro, Uomini, città e campagne 1282/1376*, Laterza, Bari 1982, p. 242.

della Sicilia occidentale (ultra Salsum) e quello della Sicilia Orientale (citra Salsum) in ragione di 7.500 onze ciascuno⁸. In realtà furono riscosse 14952.24 onze con un aggravio, rispetto a quanto disposto dal sovrano, per la Sicilia ultra (che corrispose onze 7601.12) rispetto alla Sicilia citra (che corrispose onze 7342.6). Una successiva cedola emanata nel 1279 per la distribuzione della nuova moneta⁹ riproduce in proporzione le quote assegnate a ciascuna università nella cedola della colletta del 1277.

Tab. II - Ammontare delle somme riscosse nelle collette del 1277, del 1282 e del 1286.

giustizierato	Colletta 1277 onze	Colletta 1282 onze	Rapporto fra la quota del 1282 e quella del 1279	1286	Rapporto fra la quota del 1286 e quella del 1282	Rapporto fra la quota del 1286 e quella del 1277
Val Agrigento	2636.18	3140	1,19	2619	0,83	0,99
Val Mazara	2710.06	2421	0,89	1957	0,80	0,72
Palermo	2263.18	2340	1,03	1000	0,42	0,44
Totale Sicilia Occidentale	7610.12	7901	1,04	5576	0,70	0,73
Val di Noto	2130.18			3180		1,49
Val Castrogiovanni, Demine, Milazzo	3531.18			3150		0,89
Messina	1330.00			500		0,37
Malta	350.00			non segnata		
Tot. Sicilia Orientale	7342.06	12000 (?)		6830	0,57	0,93
Totale Generale	14952.18	20.000		12406	0,62	0,83

Dopo lo sbarco in Sicilia del re Pietro d'Aragona, i sindaci delle università siciliane riuniti il 15 novembre 1282 in Parlamento a Catania promisero al sovrano un donativo di 20.000 onze che, conformemente alla tradizione sveva, fu ripartito in maniera diseguale fra la Sicilia occidentale (8000 onze) e la Sicilia Orientale (12.000 onze)¹⁰, suscitando le proteste delle università della Sicilia orientale¹¹. Non conosciamo l'intero ammontare delle somme riscosse per questo donativo, ma anche in questo caso dovette essere leggermente inferiore alle 20.000 onze dato che nella Sicilia *ultra Salsum*, l'unica circoscrizione di cui ci rimangono le quote assegnate ad ogni sin-

⁸ C. Minieri Ricci, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, 1877, pp. 218-220. Alcuni dati risultano corretti in K. J. Beloch, *Bevoelkerungsgeschichte italiens, I: Grundlagen. Die Bevoelkerung Siziliens und des Koenigsreich Neapel* cit., p. 159.

⁹ M. Amari, *La guerra del Vespro Siciliano* cit., vol. 2, pp. 250-251.

¹⁰ *De Rebus Regni Siciliae* (a cura di I. Carini), Città di Palermo, Assess. ai Beni Culturali - Società Siciliana per la Storia Patria, rist. anastatica, Palermo 1982, vol. I, pp. 293-295.

¹¹ *De Rebus Regni Siciliae* (a cura di I. Carini) cit., vol. II, Appendice pp. 44-46, lettera del 15.11.1282.

golo centro, esse ammontano a 7.901 onze invece delle 8.000 onze fissate. Nel ripartire il donativo del 1282 i funzionari dell'apparato fiscale del Regno cercarono di operare con dati demografici ed economici più recenti, tenendo nel debito conto non solo le significative variazioni sopravvenute nei lustri precedenti, per la mobilità interna, l'espulsione dei provenzali, il ritorno dei fuoriusciti siciliani, il consistente insediamento nell'Isola di Catalani, Aragonesi e Ghibellini dell'Italia centrosettentrionale, ma anche la mutata rilevanza fiscale di alcuni abitati minori per cui i casali che avevano avuto una crescita demografica significativa divennero centri fiscali autonomi mentre altri scomparvero dai ruoli fiscali.

Nonostante nel gennaio 1283 Pietro d'Aragona avesse decretato l'abolizione della riscossione annuale della colletta¹², le necessità finanziarie dovute al protrarsi della guerra contro gli Angioini resero inapplicabile questa disposizione e lo stesso sovrano tornò a imporre collette, almeno nel 1283-84 e nel 1284-85, non solo in Sicilia ma anche nei centri calabresi che erano stati occupati dall'esercito aragonese¹³. Alla morte di Pietro I avvenuta nel novembre 1285, il figlio Giacomo I nel giorno della sua incoronazione, il 5 febbraio 1286, emanò dei Capitoli con cui, oltre a stabilire la non cumulabilità delle collette nello stesso anno, fissò dei limiti alla imposizione delle collette che si sarebbero potute riscuotere solo in quattro casi: difesa del Regno, riscatto del re o del principe ereditario (fino a 15.000 onze), investitura cavalleresca del re, dei suoi fratelli o dei figli, nozze della sorella o della figlia del re (5.000 onze)¹⁴. Persistendo lo stato di guerra, il sovrano dispose per l'anno 1286-87 (XV ind.) la riscossione di una sovvenzione regia *pro reparatione, munitione et armatione nostri felici extolii*¹⁵. Il 15 luglio 1288 l'ammiraglio Ruggero Loria presentò il resoconto finanziario particolareggiato delle somme riscosse per la detta sovvenzione, che ammontarono ad onze 12406.12 (cfr. tab. III), e che non includevano i dati relativi al giustizierato di Malta. La Sicilia occidentale risulta aver contribuito per il 45% del totale della colletta, la Sicilia orientale per il rimanente 55%.

1. Ripartizione delle collette e focatico

Ai fini di una più proficua comparazione dei dati contenuti nei tre ruoli del 1277, del 1282 e del 1286 (quest'ultimo finora non adeguatamente valorizzato), risulta particolarmente utile rimodulare quegli elenchi ridistribuendo le università, con il rispettivo carico fiscale, nelle più piccole

¹² *De Rebus Regni Siciliae* (a cura di I. Carini) cit., vol. I p. 272: 12.01.1283.

¹³ G. La Mantia, *Codice Diplomatico dei re aragonesi di Sicilia*, I, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1917, p. 563 e p. 571.

¹⁴ F. Testa (a cura), *Capitula Regni Siciliae*, A. Felicella, Palermo, 1741-42, tomo I, p. 6, capitoli 2-7.

¹⁵ G. La Mantia, *Codice Diplomatico dei re aragonesi di Sicilia* cit., vol. I, pp. 586-638: approvazione da parte di Giacomo I del rendiconto fatto dall'ammiraglio Ruggero Loria, in data 15.07.1288.

circoscrizioni territoriali (denominate anch'essi giustizierati) adottate dagli Aragonesi, pur nell'ambito delle grandi circoscrizioni della Sicilia ultra e citra: i tre giustizierati di Palermo, di Mazara e di Agrigento con la contea di Geraci ed i territori prossimi a Cefalù e Termini rientravano nei confini della Sicilia ultra; i tre giustizierati del Val di Noto, della valle di Castrogiovanni, Demina e Milazzo, e di Malta rientravano nei confini della Sicilia citra. Messina, che era inclusa nella Sicilia citra, vantava una sua autonomia, in quanto fungeva da giustiziere lo stratigoto della città.

Tab. III - Somme riscosse dai diversi giustizieri di Sicilia per la sovvenzione regia imposta nell'isola nella XV indizione 1286-87 per la riparazione e l'armamento del naviglio regio.

Epoca della riscossione XV ind	Ufficiali incaricati della raccolta	Centri o Valli	Onze, tari, grani	%
1.XI/28.II	Bernardo Coppola e soci, giudici	Messina	500.00.00	4,04
7.I/31.VIII	Simone di Calatafimi, giustiziere	Valle Castrogiovanni, Demina, Milazzo	3150.24.10	25,40
17.I/25.IV	Roberto de Lauria, giustiziere	Valle Noto	2679.18.00	21,59
30.IV	Scaloro degli Uberti	Mineo, Caltagirone, Gulfi	499.26.00	4,04
2.I/14.V	Federico Munito, giustiziere	Valle Agrigento, contea di Geraci e parte di Cefalù e Termini	2619.03.10	21.11
23.I/31.VII	Arduino de Callaro, giustiziere	Valle Mazara	1957.00.00	15,77
13.I	Marito Uberti giustiziere	Palermo	1000.00.00	8,06
totale			12406.12.00	100,01

Confrontando i dati fiscali relativi al 1277 e al 1286 appare evidente che i quattro giustizierati di Mazara, Agrigento, Noto e Castrogiovanni presi nel loro complesso risultano gravati per una somma molto simile (11.000 onze nel 1277 e 10.900 onze nel 1286), e che la significativa differenza riscontrata nell'ammontare totale dei due donativi (14.487 onze nel 1277 e 12.406 onze nel 1286) è da imputare esclusivamente alle quote di donativo caricate a Palermo e Messina, che congiuntamente assommano nel 1277 a 3593 onze, e nel 1286 a 1500 onze¹⁶: è per tale motivo che esamineremo a parte il gravame fiscale delle suddette due maggiori città del Regno.

Supponendo una sostanziale stabilità della popolazione negli anni settanta e ottanta del Duecento¹⁷, possiamo ragionevolmente ritenere che nei

¹⁶ Tenendo conto che per il 1286 non conosciamo l'importo della quota di donativo assegnata a Malta, ma che essa non poteva essere significativamente diversa di quella imposta nel 1277, se ne deduce che anche nel 1286, come nel 1277, l'ammontare del donativo fu fissato a 15.000 onze (come del resto c'era da attendersi visto i capitoli emanati da re Giacomo I nello stesso anno), e che i minori introiti segnalati per il 1286 derivano dall'avere il sovrano beneficiato le due grandi città dell'isola di un notevole sgravio fiscale, senza cioè che si procedesse a una redistribuzione agli altri centri dell'isola delle somme defalcate a Palermo e Messina (cfr. tab. IV).

¹⁷ Il naturale incremento demografico prevedibile in una società dell'ancien régime, in assenza di carestie o epidemie, è dell'1% annuo, fatta la differenza tra l'alta natalità e l'alta mortalità annua. Durante il periodo angioino la Sicilia subì una notevole carestia dal 1268 al 1271, mentre annate abbondanti furono quelle del 1276-78 (I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro, Uomini, città e campagne 1282/1376* cit., pp. 256-258).

due ruoli del 1277 e del 1286 per i quattro giustizierati di Mazara, Agrigento, Noto e Castrogiovanni sia stata adottata una aliquota uguale (o molto vicina) a quella trovata dal Peri nei giustizierati continentali del Regno per la colletta del 1277 e ammontante a tari 2.15 per fuoco.

La diversa ripartizione delle quote dei donativi riscontrata nei giustizierati di Mazara, Agrigento, Noto e Castrogiovanni nei due ruoli del 1277 e del 1286 riflette un significativo spostamento della popolazione nei suddetti ambiti territoriali. Questo nuovo inquadramento fiscale e demografico risulta già attestato nel 1282 nei due giustizierati di Mazara ed Agrigento della Sicilia occidentale poiché, sebbene l'ammontare complessivo della tassazione nei due giustizierati risulta diverso nel 1282 e nel 1286 a causa del diverso focatico adottato nelle due collette¹⁸, il carico fiscale di ciascuno di essi rimane proporzionalmente uguale (57% circa il Val di Agrigento, 43% circa il Val di Mazara). Ne deriva che è possibile risalire dalle quote di donativo caricate nel 1282 alle singole università della Sicilia Occidentale alle quote di donativo caricate nel 1286 alle medesime università, per poter confrontare il carico fiscale di queste ultime nei ruoli del 1277 e del 1286, che adottavano lo stesso focatico di tari 2.15.

È verosimile che, come avvenuto per i giustizierati della Sicilia occidentale, anche nei due giustizierati della Sicilia orientale il carico fiscale gravante su ciascuno di essi sia rimasto proporzionalmente uguale nel ruolo, perduto, del 1282 e in quello del 1286. Poiché non si può applicare alla Sicilia orientale il procedimento usato per la Sicilia occidentale, si può tentare di quantificare la quota di donativo caricata nel 1286 alla singola università della Sicilia orientale moltiplicando la quota caricata a quella stessa università nel 1277 per l'indice di correzione ottenuto dal raffronto fra i carichi fiscali gravanti nel 1277 e nel 1286 sul giustizierato di riferimento dell'università in esame (val di Noto o val di Castrogiovanni).

¹⁸ Non si può adottare lo stesso focatico per il ruolo del 1277 (15.000 onze) e per il ruolo del 1282 (20.000 onze), come invece suggerisce H. Bresc (*Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450* cit., pp. 66-68). Purtroppo non conosciamo la ripartizione della colletta del 1282 fra le università della Sicilia orientale, e di conseguenza neanche la rata spettante a Messina. Se si suppone che quest'ultima possa essere variata di poco rispetto al 1277, come di poco era variata la rata di Palermo (poiché per le rate imposte a queste due città venivano utilizzati focatici e parametri diversi e Messina era calcolata in ragione della metà o poco meno di Palermo), sottraendo le 3700 onze delle loro due rate alle 20.000 onze del donativo risulta che il carico delle rimanenti città della Sicilia ammontava a 16.300 onze di cui 5561 spettanti alla Sicilia occidentale (34%) e 10.739 alla Sicilia orientale (66%). Tenuto conto delle proteste avanzate dalle università della Sicilia orientale per il pagamento del donativo del 1282 e del fatto che, con riferimento alla somma gravante sui quattro giustizierati delle Valli di Mazara, Agrigento, Noto e Castrogiovanni, i due giustizierati della Sicilia orientale nel 1286 vennero tassati per il 58% del totale e i due giustizierati della Sicilia occidentale per il rimanente 41%, si deve dedurre che nel 1282 la Sicilia orientale fu gravata di una quota di donativo maggiore rispetto a quanto dovuto, con il conseguente aumento del focatico rispetto alla Sicilia occidentale. Ad ogni modo a voler risalire al focatico medio adottato nel 1282 tenendo conto del focatico del 1277 (tari 2.15) e proporzionandolo all'ammontare complessivo della tassazione dei quattro giustizierati nel 1277 (11.700 onze) e nel 1282 (16.300 onze) si ottiene per il 1282 un focatico medio di tari 3.16.

Questo procedimento, per quanto grossolano, è l'unico che ci consente un raffronto aggiornato agli anni ottanta del Duecento fra i centri della Sicilia occidentale e orientale e ci permette di attribuire alle città della Sicilia orientale un numero di fuochi congruenti coi dati demografici ricavabili dalle scarse fonti del Trecento. Ciò risulta particolarmente importante per le università del giustizierato del Val di Noto, la cui popolazione ebbe un incremento del 50% tra gli anni settanta e gli anni ottanta del Duecento, a scapito soprattutto del Val di Mazara e del Valle di Castrogiovanni (cfr. tab. IV). Infatti, facendo riferimento all'insieme dei quattro valli della Sicilia la percentuale di carico fiscale che gravò su ciascuno di essi nel 1277 e nel 1286 fu il seguente: Val di Mazara dal 24,6% al 17,9%; val di Agrigento dal 24,0% al 24,0%; val di Castrogiovanni dal 32,1% al 28,9%; Val di Noto dal 19,3 al 29,2%.

Tab. IV – Somme riscosse nei 4 valli dell'Isola (a parte i giustizierati di Palermo, Messina e Malta) nel 1277, 1282 e 1286, con l'indicazioni delle rispettive quote percentuali (fra parentesi le quote dei Valli della Sicilia citra, meno Messina e Malta, dedotte dai dati del 1286).

giustizierato	1277			1282		1286		
	onze	% su Sicilia citra o ultra (meno Palermo, Messina, Malta)	% su Sicilia intera	onze	% dei 2 valli Sicilia ultra	onze	% dei 2 valli della Sicilia citra o ultra	% sulla Sicilia intera
Val Agrigento	2636.18	49,3	24,0	3140	56,4	2619	57,2	24.02
Val Mazara	2710.06	50,7	24,6	2421	43,6	1957	42,8	17.90
Somma dei due valli della Sicilia occidentale	5346.24	100	48.6	5561		4576		41.02
Val Di Noto	2130.18	37,6	19,3	(3975)		3180	50,2	29.2
Valle di Castrogiovanni, Demone, Milazzo	3531.18	62,4	32.1	(3937)		3150	49,8	28.9
Somma dei due valli della Sicilia orientale	5662.06	100	51.4	(7912)		6330		58.01
Somma dei 4 valli (con esclusione di Palermo, Messina e Malta)	11009.00			(13473)		10906		
Palermo	2263.18			2340		1000		
Messina	1330.00					500		
Malta	350.00							
Totale generale	14492.18					12406		

Per quel che attiene Palermo e Messina, le due città più popolose e ricche dell'Isola, si ritiene che esse furono tassate con criteri che non tenevano solo conto dei fattori demografici. Si riscontra, infatti, una notevole sperequazione nel gravame fiscale delle due città nel periodo 1277-1286: Palermo è tassata per 2263 onze nel 1277, per 2340 onze nel 1282 e per 1000 onze nel 1286; Messina per 1300 onze nel 1277 e per 500 onze nel 1286 (manca il dato del 1282). Adottando il focatico di tari 2.15 come è stato fatto per gli altri giustizierati siciliani, Palermo avrebbe contato più di 100.000 abitanti

nel 1277 e nel 1282, e 40.000 abitanti nel 1286, ma solo quest'ultimo dato si accorda sia con la popolazione palermitana del 1375 che contava circa 4500 fuochi pari a circa 18.000 abitanti, dopo le ricorrenti pestilenze, sia con il complessivo ammontare dell'appalto delle gabelle della secrezia di Palermo prima e dopo il 1347-48 (cfr. infra). Inoltre, mentre appare inverosimile che a fine Duecento la densità abitativa di Palermo (città ricca di giardini, spiazzi, chiese e palazzi) fosse di 500 abitanti per ettaro, come comporterebbe una popolazione di 100.000 abitanti in un'area urbana di 204 ettari, risulta molto più attendibile il calcolo di 200 abitanti per ettaro per una popolazione stimata di 40.000 abitanti nel 1286, e di 100 abitanti per ettaro nel 1375, dopo le ondate epidemiche. Anche per Messina il carico fiscale di 500 onze del 1286, che porta il numero degli abitanti a 22.000, risulta più congruo del carico fiscale di 1330 onze del 1277, che comporterebbe 58.520 abitanti, la qual cosa induce a pensare che per la valutazione della popolazione delle due città sia ragionevole fare riferimento al carico fiscale gravante su di esse nel 1286. Appare quindi evidente che nel 1277 e nel 1282 Palermo e Messina, in considerazione del notevole rilievo economico da loro goduto, vennero gravate di un carico fiscale di molto superiore (più del doppio) a quello delle altre università siciliane.

A conclusione di quanto detto sopra, il numero dei fuochi siciliani (compresi Palermo e Messina) possiamo dedurli dall'ammontare della colletta del 1286, pari a 12406 onze: adottando i consueti e già descritti criteri di correzione, il totale dei fuochi ammonta a 136.460 e il numero degli abitanti a 545.840. Essendo stato posto un limite all'ammontare della colletta per la difesa del Regno (15.000 onze) è evidente che il focatico era destinato a ridursi col crescere della popolazione e ciò si verificò certamente durante il regno di Giacomo I (1285-95) quando, per concorde testimonianza degli annalisti del tempo, «tutti i residenti in Sicilia si moltiplicarono di numero e si arricchirono e furono contenti...»¹⁹.

Il trend positivo di crescita demografica si bloccò durante il regno di Federico III, sia per le gravi perdite umane subite durante la fase più acuta della guerra del Vespro²⁰, sia, e soprattutto, per «i lunghi periodi di carestia, provocati principalmente dal raffreddamento del clima, la cosiddetta piccola era glaciale, che perdurò a fasi alterne fino alla prima metà del XIV secolo», in tutta l'Europa²¹: basti pensare che nel quarantennio che va dal 1311 al 1351 si contano nell'Isola ben 21 annate di cattivo raccolto o di vere e proprie carestie che, quando si verificavano consecutivamente, decimavano letteralmente gli strati più poveri della popolazione, peraltro penalizzata dal persistente stato di guerra e di lotte intestine²². Ci rimane una conferma

¹⁹ I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro, Uomini, città e campagne 1282/1376* cit., p. 55.

²⁰ I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro, Uomini, città e campagne 1282/1376* cit., pp. 54-55.

²¹ On line, Wikipedia, alla voce: «La peste nera».

²² Il notevole impatto che ebbe sulla popolazione europea questa «piccola era glaciale» è testimoniato dal fatto che la grande carestia del 1315-17 determinò, a parere degli storici, una mortalità tra il 10 e il 25% delle regioni interessate (on line, Wikipedia, alla voce: «Grande

documentaria di questa situazione di crisi in una lettera del 1327 inviata da Pietro II, corregnante col padre Federico III, al viceammiraglio e ai portulani di Siracusa ai quali si faceva obbligo di impedire il trasferimento dalla Sicilia di saraceni, greci o altri schiavi verso la Romania, Cipro o Alessandria, «cum quia insula nostre Sicilie habitatoribus indiget», e questo ordine, su sollecitazione dei magistrati di Siracusa, venne ribadito dallo stesso sovrano nel luglio 1328²³.

Tab. V - I centri annotati nelle cedole fiscali del Regno a partire dal 1282 (n.b.: il simbolo (?) segnala la mancata conoscenza della tanda della colletta)

Città	1348-1400		1375-76	1404		1439	
	(anno) onze	Fuochi (sulla base di tari 3.15 a fuoco)	Numerati (esclusi gli ebrei)	onze	Fuochi: (sulla base di tari 1 a fuoco)	onze	Fuochi (sulla base di tari 3 a fuoco)
Bronte	(1375) 7> 3	56> 24		-		3	30
Cadra			26			2	20
Calascibetta	(1375) 40	320	515	10	300	29	290
Cassaro			20				
Castroreale				42	1260	60	600
Chiusa	(1348) 24	192	120	-		15	150
Gatta casale	(1347-48) ?			-			
Gibellina	(1392) ?		48	2	60	3	30
Guastanella			34				
Melia casale	(1347-48) ?			-			
Melilli			45			4	40
Monteleone			17				
Motta S. Anastasia			65			5	50
Mussomeli			175	5	150	12	120
Muxaro			82	3	90		
Occhiolà			22			1.24	18
Palagonia	(1366) 10	80	55	-		2	20
Partanna	(1392) ?		137 + Sambuca	2	60	6	60
Pietra d'Amico			20				
Platanella casale	(1347-48) ?			-			
S. Stefano casale	(1347-48) ?		67	2	60	1	10
Sambuca			137 + Partanna	2	60	6	60
Silvestro			5				

Fu verosimilmente alla fine degli anni venti o all'inizio degli anni trenta che Federico III, al fine di imporre una più equa ripartizione del peso fiscale fra le università della Sicilia, indisse un nuovo censimento di cui fa cenno, senza precisarne la data, Tommaso Fazello²⁴, e non è da escludere che in

carestia del 1315-17»). Purtroppo per gli anni 1315-17 non conosciamo il prezzo del frumento in Sicilia.

²³ Bcs, *Liber Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fedelissime Siracusarum urbis*, II, cc. 111-113 (1328.07.16).

²⁴ «Dopo questi avvenimenti, nell'anno di grazia 1548, imitando Federico II, Martino e Ferdinando il Cattolico, sovrani di Sicilia, Carlo (V, imperatore) ordinò a Giovanni de Vega viceré di Sicilia di effettuare un censimento dei focolari nell'isola, soprattutto di coloro che solevano prestare servizio militare e versargli il tributo» (T. Fazello, *Storia di Sicilia*, Regione Siciliana, Ass. dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, Palermo, 1992, vol. II, p. 776).

seguito alle risultanze di questo censimento siano stati inseriti nelle cedole fiscali i centri urbani di recente fondazione o che avevano acquisito di recente un'autonomia amministrativa (cfr. tab. V).

Ma l'evento che incise in maniera determinante e drammatica sulla popolazione siciliana fu l'epidemia di peste che si diffuse nell'Isola nell'autunno del 1347²⁵, infierì pesantemente fino alla primavera del 1348 e si protrasse con fiammate successive fino a metà degli anni settanta. Non ci è stato documentato dagli autori delle cronache contemporanee quanto questa epidemia abbia inciso sulla demografia siciliana, e quanti si sono occupati dell'argomento, pur sottolineando il concentrarsi nel 1347-48 di testamenti²⁶ e di mortalità nell'ambito di ristrette categorie di laici²⁷ e di religiosi²⁸, non hanno fornito elementi per quantificare le perdite umane nell'Isola. È possibile, in certa misura, dare una risposta a questo quesito raffrontando il numero dei notai che operarono in alcune grosse città siciliane nei quinquenni 1346-50 e 1351-55²⁹, in quanto nel secondo quinquennio

Da notare che Fazello denomina Federico II il sovrano aragonese di Sicilia che regnò dal 1296 al 1337 e che la successiva storiografia denomina Federico III.

²⁵ La peste si diffuse a Messina all'inizio di ottobre 1347 in seguito all'arrivo nel porto di un convoglio di 12 galee genovesi provenienti dal porto di Caffa in Crimea, ove la malattia imperversava. In seguito alla fuga di molti messinesi a Catania, anche questa città venne contagiata e l'epidemia quindi si diffuse nell'intera isola, secondo la descrizione che ne fece fra Michele da Piazza (Michele da Piazza, *Cronaca 1336-1361* (a cura di A. Giuffrida), Ila Palma, Palermo, 1980, parte 1, capp. 27-29, pp. 82-87): «La malattia colpì i siracusani e ne uccise in numero immenso. La terra di Sciacca, la terra di Trapani e la città di Agrigento si unirono a Messina colpite al pari da pestilenza e principalmente la terra di Trapani che rimase quasi svuotata di popolazione». La mortalità durò fino all'aprile 1348 quando morì il duca Giovanni d'Aragona (ivi, cap. 29, p. 87).

²⁶ «Solo indirettamente si può arrivare ad intuire qualcosa sulla presenza e l'andamento del morbo nella capitale: così per esempio il fatto che in una raccolta di documenti quanto mai eterogenea come è quella contenuta nel Tabulario del monastero di S. Martino delle Scale ci si imbatte improvvisamente, tra il febbraio e l'aprile del 1348, in un gruppo compatto di ben sei testamenti e inventari *post-mortem*, di cui due riferiti al decesso di due membri di una stessa famiglia, è quanto mai sospetto e può mettersi in relazione col momento in cui l'epidemia deve aver raggiunto la massima virulenza in città. ... Un simile accumulo di questioni ereditarie si può notare in altre raccolte di documenti, per esempio nel Tabulario di S. M. del Bosco di Calatamauro» (L. Sciascia, *Il seme nero*, Sicania, Messina, 1996, p. 106).

²⁷ «Il fatto che i mutui forniti all'università (di Palermo) per armare il contingente diretto all'assedio di Vicari vengano restituiti, in gran parte, a vedove ed eredi vari, sta ad indicare un'insolita mortalità nei mesi precedenti (al 1348)» (L. Sciascia, *Il seme nero* cit., p. 107).

²⁸ «Né frate Michele né alcun cronista posteriore, e neppure alcun documento dà il numero dei morti sia pure in una ondata e in una città, e nemmeno la proporzione dei deceduti rispetto all'insieme della popolazione. La gravità dell'epidemia e il non governo e la disamministrazione in cui il paese piombò non consentivano verifiche; e del resto in ogni modo si sarebbe potuto conoscere con buona approssimazione il numero delle persone morte in una fase di peste e non di quante morirono proprio di peste. Dove è possibile gettare uno sguardo meno disattento l'impressione è di estrema gravità. È il caso delle morti delle due regine. E non può non confermare la sensazione il numero di decessi di vescovi negli anni della prima mortalità e in quelli della riacutizzazione dell'epidemia» (I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro, Uomini, città e campagne 1282/1376* cit., p. 176).

²⁹ La scelta delle città di cui si è effettuata la collazione del nome dei notai è stata condizionata dall'esistenza, per ciascuna di esse, di un congruo numero di atti notarili che è stato possibile reperire nella documentazione edita ed inedita pertinente ad enti ecclesiastici o a istituzioni civili. Per Palermo si è rivelato fondamentale lo studio di B. Pasciuta (*I notai a Palermo nel XIV*

preso in esame si riscontra una riduzione del loro numero che oscilla tra il 40% di Corleone e il 16,7% di Catania, con una media complessiva del 26,5% (cfr. tab. VI)³⁰. Da notare tuttavia che la mortalità della popolazione generale dovette essere significativamente maggiore, considerato che lo stato nutrizionale delle classi più disagiate, afflitte contemporaneamente da una pesante carestia, aggravò senz'altro la contabilità finale dei defunti.

Tab. VI – Notai presenti in alcuni centri siciliani dal 1341 al 1360

	41-45	46-50	51-55	56-60	Riduzione in % fra il 1346-50 e il 1351-55
Palermo	93	136	97	71	- 28,7
Messina	61	57	44	43	- 23,8
Catania	26	24	20	16	- 16,7
Corleone	8	10	6	6	- 40,0
Agrigento ³¹	14	8	11	8	+ 36,0
totale	202	235	178	144	- 24,3

Un ulteriore grave impatto sulla popolazione siciliana ebbe la carestia che si protrasse ininterrotta dal 1352 al 1355, durante la quale il prezzo di una salma di frumento raggiunse a Bivona, centro di produzione, i 48 tari nell'aprile-maggio 1353 per poi attestarsi sui 30 tari³². Nella primavera del 1355 una invasione di locuste determinò gravi danni all'agricoltura siciliana; ad essa seguì una gravissima epidemia di febbri polmonari: «nei primi giorni di giugno il numero dei morti in Catania fu di 30 al giorno, toccò i 60 quando il 30 morì il giovanissimo Federico duca di Atene e di Neopatria..., poi raggiunse la punta di 100». ... L'epidemia colpì «indifferentemente tutti, senza disparità nel sesso, senza differenza nell'età» e chi non uccise «lasciò debilitato e affetto da turpe tara»³³.

Per quel che attiene specificamente Palermo, un significativo indizio del-

secolo. Uno studio prosopografico, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1995). Seppure vi è la certezza di non aver potuto annoverare l'intera platea dei notai presenti in ciascuna città nei quinquenni considerati, costituiscono elementi di validità dei risultati ottenuti sia il numero dei notai collazionati per ogni centro, che risultano in qualche modo proporzionati allo loro consistenza demografica, sia la concorde riduzione del numero dei notai dal 1346-50 al 1351-55.

³⁰ Il tentativo di verificare la mortalità negli anni 1347-48 dei 199 feudatari annotati nel ruolo del 1345 (G. L. Barberi, *Il Magnum Capibrevium dei feudi maggiori* (a cura di G. Stalteri Ragusa), Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1993, pp. 5-17) non ha prodotto risultati utili a causa della carente documentazione: infatti, sebbene abbiamo potuto rilevare che solo il 7,5 % di essi morì negli anni 1347-78 (ma non necessariamente di peste) e che il 33 % dei feudatari risultano in vita dopo il 1348, rimane il fatto che per il 32 % di essi mancano ulteriori notizie concernenti loro o i loro eredi aventi lo stesso cognome, e per il 25% non è possibile stabilire la data di morte che si colloca tra il 1345 e uno degli anni successivi al 1348, che è determinato dalla data in cui si ha notizia per la prima volta dei loro eredi.

³¹ P. Sardina, *Il labirinto della memoria*, S. Sciascia ed., Caltanissetta-Roma 2011 pp. 535-563. Ringrazio la Prof. Sardina per avermi consentito di utilizzare l'elenco dei notai agrigentini prima della pubblicazione del suo saggio.

³² Asp, C, reg. 13, c. 130v.

³³ I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro, Uomini, città e campagne 1282/1376 cit.*, pp.176-177. M. da Piazza, *Cronaca 1336-61 cit.* cap. 116, pp. 277-279.

la grave crisi demografica (e del concomitante impoverimento) che interessò la città tra la fine degli anni venti e la metà degli anni settanta è fornito dalla consistente riduzione dell'entrate derivanti dalla locazione delle gabelle della Regia Curia e dell'università che vennero date in appalto per 5700 onze nel 1329³⁴, per 1800 onze nel 1375-76 e per 1700 onze nel 1376-77³⁵. E, a testimoniare che la crisi si era manifestata negli anni cinquanta, rimane il fatto che nel settembre 1367 la gabella della frutta, spettante alla sechezza palermitana, risultava appaltata per 12 onze mentre prima della guerra veniva appaltata per 50 onze³⁶.

2. Reiterazione annuale della colletta

Lo stato di guerra che si protrasse ininterrottamente, pur con alti e bassi, dal 1282 al 1302 costrinse i sovrani che si succedettero sul trono di Sicilia (Pietro I, Giacomo I, Federico III) a richiedere anno dopo anno la riscossione della «subventio regia», che però continuò a gravare sui siciliani anche nel decennio che seguì la pace di Caltabellotta del 1302. Il fatto è che questa modalità di finanziamento era divenuta irrinunciabile per il bilancio statale, e lo stesso Federico III nel giugno 1307 ne giustificava l'esazione non solo per finanziare le operazioni militari o la difesa della Sicilia, ma anche per far fronte alle altre necessità del Regno e per le spese di corte: «tam pro armatione extolii, quam pro aliis quibuscumque causis et negotiis, tam pro uso nostri hospicii, quam pro solidis stipendiariorum»³⁷.

La guerra con gli Angioini riprese nel 1313 e si protrasse per diversi decenni segnati dalle incursioni nemiche lungo le coste e all'interno dell'Isola e dalle operazioni militari siciliane sul suolo della Penisola in appoggio ai disegni antiangioini degli imperatori Enrico VII e Ludovico il Bavaro. Per far fronte alle spese di guerra Federico III continuò a imporre annualmente la colletta con il massimo dell'ammontare consentito, ripromettendosi però di abolirla quando la Sicilia avrebbe potuto contare su una pace duratura, e impegnando a riguardo anche i sovrani suoi successori, come si evince dal suo testamento dettato il 29 marzo 1334:

item prefatum regem Petrum heredem nostrum, ac eius successores in regno predicto, rogamus, eis districte iniungentes nichilominus et mandantes quod cum pax firma in regno nostro Sicilie fuerit, subventiones cassiarum et assisias, que loco subvencionum impositae sunt a populo Sicilie debeant amovere, nec ipsas imponere et impositas exigere debeant ipso casu. Tempore vero quo sit guerra in dicto regno nostro, vel speratur habere, volumus et videtur consonum rationi quod

³⁴ Acfup, vol. 5 (a cura di P. Corrao), Palermo 1986, pp. 106-108, 02.02.1329.

³⁵ Asp, C, reg. 4, c. 100r. Asp, C, reg. 13, c. 170rv.

³⁶ Asp, C, reg. 6, c. 256r, 24.09.1367.

³⁷ Bcs, *Liber Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fedelissime Siracusarum urbis*, I, 149-150: la data è 24.06.1307 e non 1322 come in G. Di Martino, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia*, Edizioni Librarie Siciliane, Palermo, 1990, pp. 26-27.

pro defensione dicti regni subvenciones et alia imponantur et exigantur, prout tunc tempore nostro imponi et exigi consueverunt, prout in regalibus dive memorie regis Iacobi atque nostris constitutionibus continetur, cum teste illo cui nichil est absconditum et cordum scrutator, predictas impositiones et exactiones fecimus summa necessitate coacti, propter imminencium guerrarum pericula, et defensionem predicti populi nostri dilecti; quas subvenciones et cassiarum impositionem omnino tollere et movere disponimus ex nunc prout ex tunc. Nichilominus amovemus quandocumque in vita nostra successerit pacis tranquillitas, ut superius est expressum³⁸.

Ma né Federico III né i suoi successori furono in grado di abolire la riscossione delle collette che divenne uno dei cardini del bilancio finanziario del Regno. La periodicità annuale della colletta divenne così scontata che Pietro II, figlio e successore di Federico III, non ebbe esitazione a concedere dall'1 settembre 1340 con obbligo del servizio militare al maestro razionale Rosso Rubeo e ai suoi eredi una rendita annua di 150 onze da riscuotere sulla sovvenzione di Nicosia³⁹; e diverse altre concessioni come questa furono elargite dai sovrani successivi.

Fu solo in occasione delle gravissime difficoltà in cui versavano gli abitanti dell'isola decimati e impoveriti dalla peste che nel settembre 1348 re Ludovico sospese per un anno la riscossione della colletta: «compassionem de sui regni sicut habens, subventionem suam nunc ad presens non proponit exigere propter eorum inopiam et paupertatem»⁴⁰. Ma già nel febbraio 1349 il maestro razionale Enrico Chiaromonte provvide ad inviare in diversi centri della Sicilia occidentale il notaio Giacomo de Neocastro per riscuotere le quote della sovvenzione regia sia per la I indizione (1347-48) sia per l'indizione successiva (1348-49)⁴¹. In questi stessi anni prendeva avvio la guerra civile fomentata dalle lotte baronali che, intrecciandosi con i reiterati tentativi angioini di riconquistare l'isola, determinò in Sicilia un ventennio di stragi e di distruzioni che ebbe termine dapprima con la tregua del 1366 e poi con la pace del 1372.

3. La riforma del sistema impositivo delle collette

Nel secondo quarto del XIV secolo, ma non è possibile precisarne meglio la data, venne effettuata una sostanziale riforma del sistema impositivo della colletta, che invece di basarsi sulla preventiva determinazione

³⁸ G. La Mantia, *Il testamento di Federico II Aragonese*, «Archivio Storico per la Sicilia», II-III (1936-37), Palermo, p. 45.

³⁹ Asp, C, reg. 4, c. 164 (31.08.1340).

⁴⁰ Michele da Piazza, *Cronaca 1336-1361* (a cura di A. Giuffrida) cit., parte 1, cap. 35, p. 97.

⁴¹ Asp, Notai Defunti, Giacomo Citella, st. 1, reg. 79, cc. 142-144, lett. del 9.2.1349, II ind.. I centri presso cui bisognava riscuotere le quote della sovvenzione erano: Agrigento, casale Racalmuto, casale Platanella, casale Gatta, Cammarata, casale Santo Stefano, casale Melia, casale Prizzi, Palazzo Adriano, casale Raia, casale Gebia, casale Troccoli, terra Caltabellotta, terra Salemi, Sciacca, Corleone, Mazara, Marsala, Palermo, Trapani, Adragna, Calatafimi, Monreale e Disisa.

dell'ammontare della sovvenzione regia e sulla successiva ripartizione di essa in proporzione ai fuochi delle singole università (con conseguente variabilità del focatico), adottò un focatico fisso di tari 3.15 (mezzo augustale), come attesta una lettera patente del 1398 di re Martino I, che ricordava essere da tempo in vigore in Sicilia «prout in antiquis quaternis magne nostre curie officii rationum particulariter annotantur»⁴². Tenendo presente il tetto di 15.000 onze per le collette concernenti la difesa del Regno sancito nei capitoli di re Giacomo, il focatico di tari 3.15 si sarebbe potuto imporre solo con una popolazione siciliana uguale o inferiore a 120.000 fuochi, evento che si verificò con tutta probabilità prima della epidemia di peste del 1347-48. Col diminuire della popolazione al di sotto di 120.000 fuochi, il focatico di tari 3.15 (che pure era il più alto fra quelli imposti dal 1282) non avrebbe più consentito per l'erario la riscossione del massimo delle collette previste dai capitoli di re Giacomo (rispettivamente 15.000 e 5.000 onze), ma risulta evidente che, per le gravi difficoltà in cui versava l'economia siciliana per le carestie e la guerra civile, non si ritenne praticabile e opportuno un maggiore aggravio fiscale per le famiglie siciliane.

Ci rimangono alcune testimonianze del fatto che per molti decenni la ripartizione della colletta fra le diverse università dell'isola venne effettuata sulla base di rilevamenti di anime e di beni abbastanza lontani nel tempo, e poiché non abbiamo altre notizie di censimenti generali fino al 1373 non possiamo escludere che la ripartizione di cui si parla possa essersi basata sul censimento voluto da Federico III. Nel maggio 1333 questo stesso sovrano ordinò al collettore della regia sovvenzione di Nicosia di tener conto delle lamentele inoltrate dai magistrati della città, i quali avevano segnalato molte incongruenze (persone defunte o privi ormai di beni) *in quaterno inquisitionis* relativo al precedente anno, inviato dalla Regia Curia e contenente i nomi e le facoltà di quanti avrebbero dovuto contribuire alla sovvenzione regia⁴³. Nella lettera con la quale nell'ottobre 1373 Federico IV incaricava due funzionari di procedere finalmente alle operazioni di un nuovo censimento è esplicita l'affermazione che almeno dal 1354, quando era ripresa la guerra con gli Angioini, non erano stati più effettuati riveli generali di fuochi e di beni:

tamen quia ... informatione veridica nostra nuper didicit celsitudo status nostrorum fidelium civitatum, terrarum et locorum Sicilie occasione guerre preterite in regno nostro acriter invalescentis esse adeo diminutus et pro quonsequens fagultates et bona eorum in totum quasi deperdita et etiam devastata quod onus solutionis ipsius integre pecunie absque bonorum eorum gravi despendio ullo modo portare non possent quod excellencie nostre non modicum displiceret⁴⁴.

⁴² Nel Parlamento di Siracusa del 1398 re Martino stabilì di fissare (per quella VII indizione 1398-99) a 3 tari il focatico per la sovvenzione regia che fino ad allora era fissata a 3 tari e 15 grani (Asp, Notai defunti, stanza 5, numer. I, reg. 5, f. 10v-11v, lettera datata Sciacca del 2.12.1398).

⁴³ A. Barbato, *Per la storia di Nicosia nel Medioevo. Documenti inediti (1267-1454)*, Tip. Ed. del Lavoro, Nicosia, 1919, pp. 24-25.

⁴⁴ Asp, C, reg. 12, c. 140rv, c. 147rv.

Ancora per l'anno indizionale 1373-1374 a Raniero Campolo (questa volta nella veste di incaricato del magistrato degli uffici della Sicilia citra) furono consegnati dei ruoli di riscossione della sovvenzione regia in città terre e luoghi della Sicilia Occidentale iuxta taxationem antiquam⁴⁵.

Poiché però per molti decenni vi fu un mancato aggiornamento dei dati demografici ed economici, ciò determinò con l'andare del tempo evidenti sperequazioni fiscali fra i diversi centri del Regno, in conseguenza dei notevoli vuoti demografici dovuti alla peste del 1347-48, alle successive ondate epidemiche⁴⁶ e alle concomitanti carestie, particolarmente pesanti negli anni cinquanta del secolo, senza che vi fosse alcuna speranza di una abolizione o di una riduzione delle collette dato il persistente fabbisogno finanziario del Regno, fiaccato dalle rivolte baronali e dalla persistente minaccia degli Angioini di Napoli.

Vi era la possibilità, quando il peso fiscale diveniva insostenibile per qualche comunità, che gli organi finanziari dello Stato, dopo aver accertato su sollecitazioni degli amministratori locali interessati l'esistenza di rilevanti discrepanze fra la somma da pagare e il numero dei fuochi, sospendessero o riducessero la quota della colletta assegnata all'università, cercando comunque di penalizzare il meno possibile le esigenze del fisco. Questi aggiustamenti estemporanei e parziali della ripartizione fra i centri siciliani della sovvenzione regia non erano in grado di correggere le notevoli sperequazioni nel carico fiscale, come risulta evidente confrontando le quote focatiche ottenute rapportando l'importo della sovvenzione regia corrisposto da alcuni centri fino al 1373, coi dati demografici censiti nel 1375-76, rilevati in occasione del pagamento della sovvenzione per l'abolizione dell'interdetto: paradigmatico il caso di Salemi, il cui carico fiscale medio per fuoco fu ridotto nel 1373 da 21 tari a 13 tari, mentre in quegli stessi anni Calascibetta era gravata per 2.6 tari per fuoco, Regalbuto per 5.15 tari per fuoco, Randazzo per 9.10 tari per fuoco (cfr. tab. VII). Questa ampia divaricazione del peso fiscale determinava non solo pesanti malumori nei centri più gravati ma induceva gli abitanti di questi centri a trasferirsi laddove quel carico era inferiore, col risultato che il peso del fisco diveniva ancora più pesante per gli abitanti rimasti, visto che l'ammontare della sovvenzione rimaneva immutato.

⁴⁵ Asp, C, reg. 12, c. 133v, Messina, 23.12.1373.

⁴⁶ Una recrudescenza dell'epidemia di peste si ebbe «su scala europea negli anni '62 e '63» (I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro, Uomini, città e campagne 1282/1376* cit., p. 175) durante la quale morì nel luglio 1363 la regina Costanza; un'altra recrudescenza si ebbe all'inizio del 1375 quando Manfredi Chiaromonte ordinava il pagamento della sovvenzione per l'abolizione dell'interdetto nelle terre di suo dominio «maxime pri considerazioni di la malvasia epithimia ki vay discurrendu pi diversi terri et lochi» (J. Glenisson, *Documenti dell'Archivio Vaticano relativi alla Collettorìa di Sicilia 1372-75*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», Roma 1948, p. 247, lettera del 9.02.1375).

Tab. VII – Collette pertinenti ad alcune università siciliane nel corso del Trecento. Per risalire al numero dei fuochi si è adottato, riguardo ai donativi per la difesa del Regno, il focatico di tari 2.15 per il 1277 e per gli anni successivi fino al 1340, quello di tari 3.15 per gli anni successivi al 1340 (cfr. il testo). Per la colletta per il matrimonio della regina Antonia del 1373 si è adottato il focatico di tari 1.5 (cfr. testo). Nel censimento del 1375-76 gli ebrei non vennero censiti dai collettori pontifici⁴⁷. (n.b.: il simbolo (?) segnala che l'importo della tanda della colletta indicata nel documento potrebbe essere parziale)

	1277		1313-96				Nozze 1373			1375-6	1404	Fonte 1313-96
Centro	onze	fuochi dedotti	anno	onze	fuochi dedotti	tari/ fuochi censiti 1375-6	onze	fuochi dedotti	tari/ fuochi censiti 1375-6	fuochi censiti	Fuochi dedotti	
Adernò	4	44	1348 1375	50 20	400 160					-		Asp, Moncada 1200, fasc. 41.; C. 5, 200rv
Agrigento	200	2200					100	2400	1.18	1560	1200	
Asaro	11	121	1338	? 90	981					200	150	Asp, Montaperto, 66, 27
Bronte			1375- 1375	7>4	56>32					-		C, 15, 45r
Buccheri	45	495	1396	25	200					103		Asp, Misc. II, 34, f. 92: 25.7.1399
Calascibetta	---		1375	40	320	2.7	20	480	1.3	515	300	C, 4, 200r
Caltagirone	200.18	2382	1320	600	6540		60	1440	1.17	800	750	G. Pardi, <i>Un comune della Sicilia</i> , ASS XXVII 1902, pp. 71-72
Castelluzzo	4	44	1362	?14	112					-		P, 1, 182rv
Castrogiovanni	211	2321	1338	?210	2289		20	480	0.11	1050	750	Asp, Montaperto, 66, 27
Castroreale							30	720		-		
Catania	212.12	2336					200/100	4800 2400		-	1260	
Cefalù	220	2420					10	240	1.0	300	300	
Chiusa		1348	24	192					120		Asp, Moncada 1200, fasc. 41, c. n. n.;
Ciminna	6.6	68	1348	36	288					343	300	Asp, Moncada 1200, fasc. 41, c. n. n.;
Corleone	660	7260					100	2400	2.13	1136	1050	
Eraclea (Gela)	442.24	4870	1337	240	2616					350	60	D. Ciccarelli, <i>Il tabulario di S. M. Malfinò</i> , II, Messina 1987, p. 423
Francavilla	60	660	1362	?10	80							P, 1, 182rv
Lentini	101.18	1117					40	960	1.4	1000	750	
Licata	152	1672					10	240	0.13	456	600	
Linguaglossa	12	132	1362	?6	48							P, 1, 182rv
Marsala	390.18	4296					50	1200		663	450	
Mazara	300	3000	1317	200	2180					300		
M.te S. Giuliano	160	1760					30	720	2.05	838	300	
Nicosia	131	1441	1374 >1374	180 150	1440 1200	4.7 3.12	50 >15	1200 360	1.4	1250	870	C, 14, 30v;
Noto	91.18	1007					40	960	0.17	1372		
Palagonia	-		1366	10	80	5.9				55		C, 10, 24v-25r
Palermo	2201	24215					200	4800	1.9	4082	3000	
Patti	161	1771					10	240		-	360	
Piazza	170	1870					100	2400	1.19	1542	900	
Polizzi	240	2640					50	1200		-	750	
Randazzo	401	4411	1366	350	2800	9.11	50	1200	1.7	1100	1680	C, 10, 49r
Regalbuto	2	22	1375	10	80	5.15				52		C, 15, 36v
S. Lucia	40	440					20	480		-		
S. Pietro Patti	46	506	1376	30	240		5	120		-	90	C, 5, 151r
Salemi	250	2750	1373 >1373	400 >250	3200 2000	20.15 13.0	60	1440	3.2	579	900	C, 12, 193r
Sciacca	162	1782					60	1440	1.15	1028	1500	
Sciafani	28,6	310	1348	18	144					108	90	Asp, Moncada 1200, fasc. 41, c. n. n.;
Siracusa	161.18	1777	1312-3 1316-7 1327-8	400 >300 300 280	4360 3270 3270 3052		100	2400	1.14	1755	1500	Bes, Liber Priv., I, 121v: 6.11.1327,
Taormina	111.12	1225					5	120		-	420	
Tortorici	61	671	1361 1371	50 >20	400 >160						150	C, 7, 465v-467r;
Trapani	680.18	7486					120	2880	1.8	2608	1500	C, 4, 198r
Troina	16	176					20	480	1.3	-	90	
Ucria	56	616	1375	22	176					-		C, 4, 103r
Vizzini	51	561	1366	?20	160	1.15				341	450	C, 10, 24v-25r

⁴⁷ Da tener presente che il numero dei fuochi dedotti dalla quota di colletta assegnata ai diversi centri abitati compresi nell'elenco fa riferimento al numero dei fuochi fiscalmente tassabili al momento del precedente revelo e non è attribuibile *tout court* alla data in cui la quota di colletta viene attestata nei documenti di archivio.

Da notare, inoltre, che i pur frammentari dati sulla ripartizione delle collette fra le università siciliane nel corso del Trecento, oltre a segnalare i momenti di crisi di taluni antichi centri siciliani⁴⁸ e il loro rilievo nel contesto isolano, risultano preziosi per cogliere la comparsa di alcune nuove realtà amministrative, costituite talvolta da centri urbani di nuova fondazione talaltra da centri divenuti autonomi dopo il 1282. Lo stesso Federico III propugnò o favorì la nascita di nuovi centri abitati come Castoreale e Partinico (Sala di Partinico), accordando ad essi privilegi ed esenzioni fiscali.

A tal proposito è significativo il privilegio rilasciato nei primi mesi del 1308 (VI ind.) da re Federico III all'abazia di Altfonte di fondare un casale nel luogo denominato Sala esistente nel bosco di Partinico: «...et quod etiam habitatores, et incole dicti loci, usque ad numerum familiarum centum, ex tunc in antea numerandum a taxacione, solutione et contributione pecunie subventionis Curie nostre in terris et locis Sicilie pro dicto quinquennario imponenda sint et esse debent liberi, exenti et immunes»⁴⁹. La notazione di questi centri abitati contribuisce alla ridefinizione della geografia urbana del Trecento, mentre la quota di donativo imposta a ciascuno di essi, quando risulta documentata, costituisce un utile indizio della relativa consistenza demografica.

4. Federico IV e il rivelo del 1373

Per porre fine alle gravi sperequazioni fiscali che creavano forti malumori fra la popolazione, Federico IV fu indotto nell'ottobre 1373 a disporre un nuovo censimento di anime e di beni in tutta la Sicilia. L'Isola ormai dal 1365 godeva di una condizione di pace, per la consolidata tregua con il Regno di Napoli e per la cessazione della lotta civile fra i magnati la qual cosa aveva permesso al sovrano di realizzare un graduale programma di riorganizzazione dell'apparato statale e di recupero delle prerogative regie, pur con molte resistenze e difficoltà.

Con due lettere⁵⁰, di cui una indirizzata il 10 ottobre 1373 a Raniero Campulo, incaricato della riscossione della sovvenzione regia nella Sicilia ultra Salsum (Sicilia occidentale), e l'altra indirizzata il 17 ottobre a Bundo de Campo, incaricato della riscossione della sovvenzione regia nella Sicilia citra Salsum (Sicilia orientale), Federico IV ordinò ai due alti funzionari di non procedere alla riscossione delle somme dovute da ogni città, terra e luogo (casale) della rispettiva giurisdizione secondo quanto segnato nelle

⁴⁸ Sulla base dei dati demografici elaborati possiamo affermare che nel corso del Trecento subirono un grave deterioramento demografico Caltagirone, Gela, Randazzo, Salemi, fors'anche Polizzi, mentre alcuni centri minori come Ciminna e Calascibetta riuscirono, nonostante tutto, ad incrementare la loro popolazione.

⁴⁹ R. Pirro, *Sicilia Sacra*, apud Haeredes Petri Coppulae, Palermo 1733, p. 1325, in: I. Peri, *Villani e cavalieri nella Sicilia medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 80-81).

⁵⁰ Asp, C, reg. 12, c. 140rv (10.10.1373, Messina); Asp, C, reg. 12, c. 147rv (17.10.1373, Messina).

cedole che erano state loro in precedenza notificate (prout ab olim a predictis universitatibus haberi et recolligi consuevit imponere taxare et pro parte eiusdem curie recolligeris et haberes), poiché aveva accertato con veridiche informazioni che il numero degli abitanti della Sicilia risultava gravemente diminuito a causa della passata guerra; ne conseguiva che quegli abitanti, a causa della perdita e della riduzione dei loro beni, non avrebbero potuto provvedere al pagamento delle quote loro assegnate senza subirne grave danno. Il re, desiderando venire incontro ai suoi sudditi, ordinava quindi con quelle lettere ai due funzionari di procedere in ogni singolo centro delle rispettive giurisdizioni, assieme ai giudici, ai giurati, e ad alcuni probi viri degli stessi luoghi, esperti e a conoscenza delle cose, a registrare il numero delle persone e le rispettive facoltà, per poi procedere alla riscossione del denaro della sovvenzione, agendo con oculatezza in modo da tener conto tanto degli interessi della Regia Curia quanto della capacità contributiva dei cittadini. I risultati del censimento e la tassazione particolare che ne sarebbe derivata dovevano essere trascritti dai due funzionari in due quaderni, da inviare uno al Cancelliere del Regno e l'altro ai Maestri Razionali.

Non sappiamo se era nell'intenzione dei Maestri Razionali utilizzare i dati ricavati dal nuovo censimento per compilare cedole fiscali valevoli anche negli anni successivi (così come era stato fatto nei decenni precedenti), o se contavano di applicare anno per anno la procedura censitaria. Resta comunque il fatto che l'obiettivo di non gravare più del giusto i cittadini comportava certamente un ridimensionamento del gettito complessivo della sovvenzione regia, e che, dovendo ciascuno dei due incaricati essere presente alla raccolta ed elaborazione dei dati nelle università di rispettiva pertinenza, senza poter nominare propri sostituti, le operazioni del censimento e della successiva tassazione erano destinate a protrarsi per diversi mesi. Purtroppo non ci è rimasta copia dei quaderni inviati dai due collettori della sovvenzione regia al cancelliere e ai maestri razionali e, in realtà, non ci rimangono elementi per poter sostenere la concreta effettuazione del censimento dei fuochi voluto da Federico IV e la conseguente nuova ripartizione della colletta. Peraltro, già fin dalla fine del 1373 il susseguirsi di rivolte in molti centri demaniali dell'Isola determinò un clima poco favorevole all'espletamento del censimento.

Le suddette considerazioni risultano avvalorate dalla lettera regia del 23 dicembre 1373 indirizzata a Raniero Campolo (questa volta nella veste di incaricato del magistrato degli uffici della Sicilia citra (sic!)), con la quale si comunicava che tenuto conto di veridiche informazioni che attestavano lo spopolamento della terra di Salemi, la Regia Curia aveva stabilito che quella terra dovesse corrispondere per la sovvenzione regia relativa alla XII indizione 1373-74 solo 250 onze e non 400 onze «*iuxta taxationem antiquam*», come invece risultava annotato nella cedola ove erano segnate le somme dovute dalle città, terre e luoghi di sua giurisdizione⁵¹. La consistente ridu-

⁵¹ Asp, C, reg. 12, c. 133v (23.12.1373).

zione della tassa di Salemi, che non determina un equivalente incremento di tassazione in altri centri isolani, risulta chiaramente limitata alla XII indizione, forse anche nell'attesa dei risultati complessivi del censimento indetto nell'ottobre 1373. Non sappiamo se le 7 onze che doveva corrispondere l'università di Bronte nel 1374-75 siano state ripartite sulla base del rivelo del 1373, anche se «propter inopiam victualium anno proximo preterite tercie decime indicionis» quel centro dovette corrispondere solo 4 onze a partire dal 1375-76 (XIV ind.)⁵².

5. La colletta per le nozze di Federico IV (1373) e la popolazione delle città demaniali

Curiosamente, nel Capitolo di re Giacomo I riguardante l'ammontare massimo della colletta per le nozze dei principi reali (5.000 onze) non si fa cenno all'ammontare della colletta per le nozze del re, ma è verosimile che anche in questo caso non si potessero superare le 5.000 onze. Lo stesso Giacomo I ordinò nel 1291-92 la riscossione della colletta «pro subsidio felicis uxoracionis nostre»⁵³, ma non conosciamo l'ammontare delle somme realmente riscosse, così come non le conosciamo per le due collette imposte da Federico IV per le sue due nozze, avendo sposato nel 1361 la regina Costanza⁵⁴ e nel 1373 la regina Antonia⁵⁵. In tutti e tre i casi i sovrani contravvennero ad una delle regole che doveva presiedere alla imposizione delle collette, cioè la loro non cumulabilità, avendo in quegli stessi anni già imposto la sovvenzione annua per la difesa del Regno.

Fortunatamente si sono conservate le quote relative alle città demaniali della colletta del 1373, la cui ripartizione all'interno delle singole università doveva essere effettuata, come prescrive la lettera sovrana, «inter habitatores vestros divites et facultatibus abundantes iuxqua qualitatem et facultatem uniuscuique tassandorum ipsorum»⁵⁶. Degno di nota risulta il fatto che anche le città che godevano dell'esenzione dalle collette furono tassate o acconsentirono ad essere tassate.

Il confronto fra i pochi dati rimastici concernenti la quota di colletta gravante su alcune città in occasione delle nozze della regina Costanza (1361) con la quota di colletta gravante sulle stesse città per le nozze della regina Antonia (1373) attesta che questi ultimi dati risultano, in linea di massima, aggiornati rispetto ai precedenti⁵⁷ per cui dobbiamo ritenere che facciano

⁵² Asp, C, reg. 15, c. 22 (27.10.1375).

⁵³ G. La Mantia, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia* (a cura di A. De Stefano e F. Giunta), II (1291-1292), Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1956, p. 164 (1.05.1292), e p. 247 (11.09.1292).

⁵⁴ Asp, C, reg. 4, cc. 181-182: 16.3.1361.

⁵⁵ Asp, C, reg. 12, cc. 144-145 (13.10.1373), c. 149r (19.10.1373); Asp, C, 6, cc. 125r (10.2.1374).

⁵⁶ Asp, C, reg. 12, cc. 144-145 (13.10.1373).

⁵⁷ La cedola compilata per le nozze della regina Antonia (1373) risulta certamente più aggiornata delle contemporanee cedole compilate per la colletta per la difesa del regno, almeno

riferimento, alla situazione demografica ed economica di poco anteriore al 1373. A ulteriore sostegno di questa ipotesi si nota che, rapportando le quote cittadine della colletta per le nozze di Antonia del 1373 col rispettivo numero dei fuochi censiti dal collettore pontificio nel 1375-76, si ottiene una aliquota focularia la quale, pur oscillando per lo più tra 1 e 2 tari per fuoco (con gli estremi rappresentati dagli undici grani di Castrogiovanni e dai 3 tari e 2 grani, cioè i 62 grani, di Salemi)⁵⁸, presenta un valore medio di tari 1 e 9 grani: ne consegue che, tenendo conto sia della mancata numerazione delle famiglie ebrae da parte del collettore pontificio del 1375-76, sia della *malvasia epithimia* di peste che inferiva a metà degli anni settanta, sia degli arrotondamenti effettuati alle decine o centinaia di onze e delle richieste di sgravio (alcune accolte, altre no) provenienti da alcune di quelle università, si può ragionevolmente ritenere che sia stato imposto un focatico di tari 1.5, corrispondente a un terzo del focatico allora imposto per le sovvenzioni di guerra.

È naturale quindi che il dato demografico deducibile, con tutte le cautele del caso, dalle cedole della colletta per le nozze della regina Antonia (riconducibile a data di poco anteriore al 1373) risulti superiore rispetto a quello che si ricava utilizzando i fuochi contati dal collettore pontificio⁵⁹.

6. Il censimento del collettore pontificio del 1375-76

Un importantissimo documento che pone un punto fermo sulla demografia siciliana e che consente pertanto di meglio interpretare i dati delle cedole fiscali del XIV secolo è il censimento dei fuochi di buona parte dei centri siciliani effettuato nel 1375-76 dal collettore pontificio per riscuotere il sussidio caritativo voluto dal papa, come contropartita della rimozione dell'interdetto, dopo la firma del trattato di pace fra Federico IV di Sicilia

sulla base dei pochi riscontri che è possibile effettuare: Calascibetta nella prima era tassata 40 onze (fuochi 320) e nella seconda 20 onze (fuochi 480), mentre i fuochi contati nel 1375-76 furono 515; Nicosia nella prima era tassata 180 onze (fuochi 1460) e nella seconda 50 onze (fuochi 1200), mentre i fuochi contati nel 1375-76 furono 1250; Randazzo nella prima era tassata onze 350 (fuochi 2800) e nella seconda onze 50 (fuochi 1200), mentre i fuochi contati nel 1375-76 furono 1100; Salemi nella prima era tassata onze 250 (fuochi 2000) e nella seconda onze 60 (fuochi 1440), mentre i fuochi contati nel 1375-76 furono 579. Da tener presente che nel 1375-76 non vennero contati i fuochi ebrei.

⁵⁸ Anche in questo caso è possibile segnalare dei centri (Corleone, Marsala, Salemi) che, corrispondendo un focatico significativamente superiore al valore medio, mostrano di essere stati penalizzati dalla crisi, al contrario di altri centri (Castrogiovanni, Licata, Noto) più reattivi o in crescita.

⁵⁹ A voler ricavare il numero dei fuochi dalla colletta imposta alle città demaniali per le nozze reali del 1373, con la consapevolezza di poter ottenere risultati solo orientativi, la somma delle quote di donativo delle università tassate nel 1373 (ammontante a 1550 onze) si è considerata pari al 45% del totale del donativo (onze 3434), deducendo questa percentuale dal raffronto delle quote assegnate nel donativo del 1439 alle stesse città (onze 1788) con l'ammontare dell'intero donativo in questo stesso anno (onze 3962). Moltiplicando le 3434 onze per il focatico di tari 1.5 si ottengono 82.416 fuochi. (Il donativo del 1439 è il primo completo disponibile: Asp, Conservatoria del Registro, reg. 851, cc. 587-608).

e la regina Giovanna di Napoli⁶⁰. In seguito alle pressioni di Federico IV il sussidio fu ripartito fra i fuochi cristiani sulla base di tari 1.15 per fuoco, mentre vennero esclusi dalla tassazione i religiosi, gli ebrei, i non cristiani (tatari e saraceni) e i nullatenenti. I dati, conservati nei registri dell'Archivio Segreto Vaticano, riguardano poco meno dei due terzi degli abitati siciliani per cui, per ricomporre il quadro demografico completo, i diversi autori che se ne sono occupati hanno dovuto procedere a delle integrazioni, con risultati non univoci (cfr. tab. VIII).

Tab. VIII – La popolazione siciliana nel 1375-76 secondo le deduzioni di alcuni autori.

Autore	n. fuochi censiti solvibili	% fuochi non censiti solvibili	Totale fuochi solvibili	% fuochi inabili	Totale fuochi	Consistenza dei fuochi	Totale popolazione
Glenisson	41.268						
Trasselli	41.268	(7.000)	48.268	10%+2/30		5 e 4, 5	277.000
Peri	41.932	20%	52.500	25%	70.000	4	300.000
Bresc	40.646		60.000				
Epstein					70.000	5	350.000
Marrone	41.932	38,3%	67.961	10%	75.000	4	300.000

Pur constatando che la più precisa valutazione dei dati contenuti nei registri vaticani è stata effettuata da I. Peri, non si può essere d'accordo sul numero dei fuochi solvibili non censiti ipotizzati dallo stesso autore al 20%, poiché il raffronto fra l'intero ammontare del donativo del 1439 (il primo censimento del XV secolo di cui si hanno i dati fiscali completi di tutti i comuni siciliani) e il carico fiscale che nello stesso anno gravò sui centri siciliani di cui si sconoscono i fuochi nel censimento del 1375-76 fornisce una percentuale del 38,3%. Accogliendo questa stessa percentuale di integrazione per i dati parziali registrati nel 1375-76 (41.932 fuochi), a quest'ultima data la popolazione cristiana siciliana doveva contare circa 67.961 fuochi a cui sono da aggiungere circa 3000 fuochi di ebrei e saraceni non contati dal collettore pontificio. I circa 71.000 fuochi, con l'aggiunta dei fuochi fiscalmente non solvibili, portano la popolazione siciliana a più di 300.000 abitanti, ipotizzando un tasso medio di 4 abitanti per fuoco.

7. La colletta sotto la regina Maria e Martino I

Dopo la morte di Federico IV (1377) la colletta continuò ad essere riscossa senza soluzione di continuità sia durante la permanenza in Sicilia della regina Maria, sia durante il rapimento e il trasferimento della regina in Spagna, sia dopo il ritorno di Maria e del marito Martino I nell'Isola. Nulla sappiamo della ripartizione e delle modalità di riscossione della stessa colletta

⁶⁰ J. Glenisson, *Documenti dell'Archivio Vaticano relativi alla collettoria di Sicilia (1372-1375)* cit., pp. 225 ss. Cfr., per alcune correzioni, I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne 1282/1376* cit., pp. 235-241, e p. 305 note 4 e 5.

dal 1377 al 1391 per la completa perdita degli atti della cancelleria regia di quegli anni, mentre la documentazione degli anni successivi conferma il ricorso di Martino I alla concessione di quote di colletta come rendita feudale per ricompensare feudatari fedeli o per riscattare le città demaniali⁶¹.

Col riordino dell'amministrazione finanziaria del Regno seguito al Parlamento di Siracusa dell'ottobre 1398, Martino I abolì tutte le rendite gravanti sulle collette, ribadì che era possibile riscuotere la colletta nei soli casi contemplati nei capitoli di re Giacomo, e sancì che essa non doveva essere un peso ordinario e annuale⁶². Essendo stata ordinata la riscossione di una nuova colletta per l'anno 1398-99 VII ind., il sovrano dispose che gli ufficiali incaricati provvedessero nei centri loro assegnati a registrare il numero delle famiglie e i beni posseduti da ciascuna di esse, e di procedere quindi alla tassazione, alla ripartizione e alla riscossione del donativo, la cui aliquota del focatico per quell'anno fu stabilita non più a tari 3.15 come era stato fino ad allora ma a 3 tari per fuoco, data la riduzione della popolazione e l'impoverimento generale. In particolare, Martino I ordinò a notar Stefano de Migliore di recarsi in ciascun centro del Val di Mazara e, assieme al capitano, ai giudici e ai giurati e agli altri ufficiali di ciascuna università, i quali tutti avrebbero dovuto obbligarsi con giuramento di assisterlo lealmente, di verificare attraverso la consultazione dei quaderni fiscali antichi e moderni il numero dei fuochi esistenti in atto nei singoli centri, di tassare l'università in proporzione e quindi distribuire il contingente per fuoco in base alla facoltà delle singole famiglie badando che la tassa non superasse i 6 tari e non fosse inferiore a 1 tari o a 10 grani, ed escludendo i miserabili e quelli che erano soliti essere esenti.

Stabilita la predetta tassa gli ufficiali cittadini dovevano eleggere collettori e cedulatori incaricati di riscuoterla il più presto possibile e con l'obbligo di consegnare il ricavato allo stesso notar Migliore, il quale avrebbe dovuto spenderlo in base ai mandati che avrebbe ricevuto dalla Regia Curia. I dati del censimento di anime e di beni dovevano infine essere trascritti in tre quaderni consimili, recanti il sigillo del notaio Migliore, uno dei quali sarebbe stato trattenuto da quest'ultimo, un altro dai magistrati cittadini e il terzo da inviare all'ufficio dei Maestri Razionali del Regno. Per il lavoro

⁶¹ Il 16.06.1392 Martino I in cambio della terra e castello di Termini, del reddito di 1100 onze e della capitanìa e castellania di Polizzi che erano stati assegnati a Francesco II Ventimiglia, cede ad Antonio Ventimiglia e ai suoi eredi i proventi della regia colletta imposta sulla contea di Collesano (comprendente, oltre Collesano, anche Gratteri, Caronia, Roccella), sulle baronie di Petralia Soprana e Sottana, Isnello e San Mauro (Asp, Belmonte, reg. 80, c. 171; E. Mazzaresse Fardella (a c. di), *Il Tabulario Belmonte*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo 1983, pp. 128-135). Il 1392.09.02 Martino I concesse sotto servizio militare a Francesco Guerra Ventimiglia onze 150 sui proventi della sovvenzione regia di Alcamo, Vicari, Partanna e Gibellina, e nel caso in cui non bastasse la somma predetta ordinò di integrare con gli introiti provenienti dalle terre dei Valli di Mazara e Agrigento (C, 26, c. 130). Il 21.10.1396 Martino I dona ad Elvira Moncada per le sue nozze con Antonio Ventimiglia conte di Collesano 1000 onze assegnandole l'introito della colletta di Caltavuturo fino al soddisfacimento delle dette 1000 onze (E. Mazzaresse Fardella (a c. di), *Il Tabulario Belmonte* cit., pp. 172-174).

⁶² F. Testa, *Capitula Regni Sicilie* cit., tomo I, p. 133, cap. 3 di re Martino I.

e per le spese sostenute, anche per i servitori e le cavalcature, il Migliore avrebbe ricevuto dalla Regia Curia 3 tari al giorno e da ciascuna università 3 carlini (15 grani) per ogni onza riscossa per la locale colletta «nulla diffalcatione nostre curie propterea facienda prout fuit antiquiter consuetum»⁶³. Anche nel settembre 1401 Martino I, nell'incaricare il prete Antonio de Succio di procedere alla numerazione dei fuochi di Militello e Buccheri e successivamente alla imposizione del rispettivo contingente di colletta sulla base del focatico di 3 tari, ribadì la procedura precedente e dispose che il Succio avrebbe riscosso per sé tari 2.8 per ogni giorno di lavoro e grani 12 per ogni onza di colletta per le spese da sostenere, «nulla diffalcatione dittorum duodecim granorum nostre curie propterea facienda prout fuit antiquitus consuetum»⁶⁴.

8. Modalità di riscossione della colletta

Nelle linee generali le modalità di riscossione della colletta rimasero invariate dal periodo svevo a quello aragonese. La Curia dei Maestri Razionali del Regno ripartiva la colletta fra le università siciliane in ragione del rispettivo numero di fuochi fiscalmente solvibili e inviava ai singoli giustizieri dell'isola una cedola con il contingente di colletta stabilita per le città, le terre e i casali della rispettiva circoscrizione amministrativa. A loro volta i giustizieri si incaricavano della «imposicione taxacione et recollectione pecunie subventionis», cioè di comunicare alle singole università l'importo della quota loro spettante, di curare che venisse effettuata una corretta ripartizione di quella quota fra le famiglie in base alla rispettiva capacità economica di quest'ultime, e di incassare le somme raccolte per mezzo dei collettori per i quali facevano fede gli elenchi dei contribuenti che erano stati sottoscritti dal baiulo e dai giudici del luogo.

Nell'applicare le procedure non di rado i funzionari e gli incaricati delle varie fasi della tassazione e della riscossione delle collette si comportavano in modo prevaricatorio e violento, creando sensibili malumori sia nei cittadini che negli stessi amministrazioni cittadini. Per tale motivo nel 1286 Giacomo I nel promulgare al momento della sua incoronazione i capitoli che

⁶³ Asp, ND, stanza V, numer. 1, reg. 5, cc.10v-11v, Sciacca, 2.12.1398 (per il Val di Mazara): «omnes universitates nostrorum fidelium subditorum pro antiqua nostra regia colta seu subvenciones debita et consueta pro pluribus annis preteritis et presertim pro anno presenti VII indicionis (cioè 1398-99) nobis et nostre curie dare et rendere teneantur ad rationem de tarenis tribus et granis quindicem pro quolibet foculari uniuscunque cuiuslibet universitatis ditti nostri regni et ad certas alias soluciones certarum pecuniarum quantitatatum secundum eorum facultates pro quolibet anno prout in antiquis quaternis magne nostre curie officii rationum particulariter annotantur, habita consideracione quod ditti nostri regni subditi propter guerrarum discrimina sunt nimium tenuati et ipsorum facultates satis diminute graciose duximus providendum quod ditte universitates que ad predittam collectam nostre curie teneantur pro anno presenti septime indicionis tantum, pro ditta ditte nostra regia colta seu subvenciones ditte nostre curie ad rationem de tribus tarenibus tantum pro quolibet foculari solvere teneantur».

⁶⁴ Asp, C, reg. 39, f. 305v-306v (Catania, 17.09.1401, X ind.).

sancivano l'ordinamento del Regno, non solo fissò i casi in cui le collette potevano essere imposte e il massimo ammontare delle stesse, ma precisò anche le corrette procedure cui quei funzionari e collettori dovevano attenersi⁶⁵: le università non potevano essere costrette a inviare a loro spese il denaro delle collette alla Regia Curia (cap. 13); i collettori del denaro non potevano essere carcerati se non dopo aver consegnato le somme da loro riscosse, e nel caso in cui mancassero di consegnare il denaro riscosso, dovevano essere inviati alla Regia Curia su mandato dei giustizieri del valle sotto custodia di due uomini della terra in cui i collettori avevano la residenza (cap. 54); i giustizieri e gli altri ufficiali incaricati della sovvenzione dovevano procedere alla «impositio, taxatio et distributio pecunie» della colletta «iuxta tenorem cedularum» senza procedere alla ripartizione della somma fra «terre casalia et loca alia quae sint de tenimento aliarum terrarum et cum ipsis terris sint contribuire consueta» (cap. 60); per eventuali ritardi nella riscossione delle collette, i giustizieri non potevano inviare nei centri di propria giurisdizione loro familiari o cittadini di altre università, ma dovevano incaricare uno o due probi viri del luogo che gratuitamente si sarebbero dovuti incaricare del sollecito (cap. 61).

Anche Federico III precisò taluni aspetti della riscossione, che avevano determinato abusi o incertezze⁶⁶: stabili che per ogni onza riscossa i tassatori e collettori avevano diritto a non più di 12 grani «pro laboris et scripturis et aliis expensis eorum» (cap. 21); che i chierici e gli ecclesiastici erano tenuti a pagare per i beni burgensatici e patrimoniali come gli altri cittadini (cap. 22); che per ottenere il pagamento delle sovvenzioni non si procedesse ad arresto, o a sequestrare la roba del letto, né a scoperchiare i tetti, né a togliere, chiudere e sigillare le porte delle abitazioni (cap. 42); che si osservasse l'immunità dei militi (cap. 56).

La riscossione delle quote pertinenti alle singole università venne affidata in un primo tempo ai giustizieri dei Valli, poi, quando la guerra civile rese impraticabile la funzione dei giustizieri, a funzionari regi *ad hoc* nominati con ambiti di competenza territoriale ristretti anche a poche città e per uno o più anni consecutivi⁶⁷. Sotto Federico IV le funzioni furono svolte da due incaricati (per la Sicilia ultra e citra) del magistrato degli uffici, anche se saltuariamente la riscossione di speciali aree territoriali o di singole città venne affidata ad altri funzionari regi, soggetti al controllo di supervisori⁶⁸.

⁶⁵ F. Testa (a cura), *Capitula Regni Siciliae* cit., tomo I, pp. 5-39, Costituzioni di re Giacomo.

⁶⁶ F. Testa (a cura), *Capitula Regni Siciliae*, cit., tomo I, pp. 58-75, Costituzioni di re Federico III.

⁶⁷ Il 17.12.1337 il milite messinese Vitale Fasanella fu incaricato di riscuotere la sovvenzione in Eraclea e in altre terre e luoghi «contentis in sue comissionis licteris» (D. Ciccarelli, *Il Tabulario di S. Maria di Malfinò vol. II (1304-1337)*, Società Messinese di Storia Patria, Messina, 1987, pp. 425-426). Enrico di Pollina dal 1359-60 al 1362-63 fu incaricato di riscuotere la sovvenzione a Corleone e nelle terre vicine, e dopo la sua morte gli successe la moglie Allegranza e il figlio di questa Nicolò di Sisera di Palermo (Asp, C, reg. 11, c. 126r (4.4.1368)). Il 15.04.1368 il notar Leonardo Sallimpipi fu incaricato della raccolta della sovvenzione di Randazzo di 350 onze per la VI ind., inclusi i proventi dell'assise del vino imposta «ab olim in ditta terra pro negotio ditte subventionis» (Asp, C, reg. 11, c. 130).

⁶⁸ Re Ludovico aveva assegnato in vitalizio al milite Ruggero de Spinis l'ufficio di esaminare

Il contingente della colletta dovuta da ciascuna università poteva essere ripartito in due o tre rate annuali: se le rate erano due venivano riscalate entro febbraio ed entro luglio dell'anno indizionale⁶⁹; se erano tre, l'esazione avveniva rispettivamente a Natale, il primo giorno di Quaresima, entro il 15 agosto⁷⁰. Il collettore, che aveva raccolto le somme dell'università, doveva presentare il rendiconto ai maestri razionali del Regno, o al loro luogotenente⁷¹. Gli ufficiali di ogni centro abitato, conosciuta la quota di donativo assegnata all'università, nominavano sia dei collettori o tassatori (erano tre in Polizzi nel 1302⁷²), che provvedevano a ridistribuire la somma in funzione della ricchezza di ciascuna famiglia tenendo conto delle esenzioni di categoria o individuali, sia tre o quattro fra i più ricchi cittadini «qui non sint aliis personis racione aliqua obligati», che dessero la loro fideiussione alla Regia Curia⁷³. Qualche volta erano gli stessi funzionari regi a nominare i collettori che dovevano rispondere comunque ai requisiti di non essere «filii familias aut potentium familie et seu nostre curie obligati»⁷⁴.

9. La ripartizione della colletta nell'ambito cittadino

Ogni università poteva scegliere quale modalità di riscossione della colletta applicare localmente. Poteva adottare la tassa testatica facendo pagare una medesima somma ad ogni famiglia: questo sistema penalizzava i più poveri e, in questi termini, era raramente adottato; poteva ripartire l'intero carico fiscale proporzionalmente alle facoltà «di limpio» possedute da ciascuna famiglia stabilendo aliquote diverse per scaglioni di facoltà⁷⁵:

i conti delle città, terre e luoghi dell'isola, e di investigare l'opera dei giustizieri, capitani, giudici, assessori, notai, avvocati, procuratori ed erari nei giustizierati e capitanie delle terre demaniali, meno di Palermo e Messina. Alla morte del De Spinis, il 13.10.1356 Federico III assegnò quell'ufficio in vitalizio al messinese Pietro De Mauro, che fu incaricato anche di investigare l'operato dei commissari e deputati della regia sovvenzione (G. Cosentino, *Codice Diplomatico di Federico III d'Aragona re di Sicilia (1355-1377)*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1885, p. 272).

⁶⁹ Nel 1337-38 la prima rata doveva essere corrisposta «per totum mensem february et reliquam medietatem per totum mensem iulii cuiuslibet anni» (N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli, *Le pergamene del monastero di Santa Maria del Bosco di Calatamauro (1264-1763)*, Ila Palma, Palermo-San Paolo, 1991, p. 425, perg. 260: 17.12.1337).

⁷⁰ Nel 1335-36 a Corleone la riscossione venne così programmata: «videlicet terciam partem in festo nativitatit, aliam terciam in festo Resurrectionis Dominice et reliquam terciam per totum mensem iulii cuiuslibet anni» (L. Tirrito, *Privilegi e documenti della Terra di Corleone*, Tip. Michele Amenta, Palermo 1880-82, pp. 161-163: lettera di Pietro II del novembre 1336).

⁷¹ Il 11.3.1336 (IV ind.) Re Pietro II ordina al pretore di Palermo di sollecitare il notaio Adamo di Mercatante, incaricato della *subvencio* in certe zone della Sicilia, a recarsi a Messina entro il 15 aprile per presentare il suo rendiconto al luogotenente dei maestri razionali (Acfup, VI (1321-22; 1335-36) a cura di L. Sciascia, Municipio di Palermo, Palermo 1987, p. 207).

⁷² Asp, Tabul. Magione, perg. 371 del 20.12.1302 e perg. 393 dell'agosto 1303.

⁷³ L. Tirrito, *Privilegi e documenti della Terra di Corleone* cit., pp. 161-163, lettera di Pietro II del novembre 1336.

⁷⁴ Asp, C, reg. 6, c. 44v-45: lettera di Federico IV al notaio Leonardo Sallimpipi del 11.1.1371 per riscuotere la colletta di Randazzo.

⁷⁵ Il 31.8.1356 Federico IV concede all'università di Mineo d'imporre una particolare tassa di once 30 sugli abitanti della terra (G. Cosentino, *Codice Diplomatico di Federico III d'Aragona*

sistema questo certamente più favorevole alle classi meno abbienti; poteva optare per riscuotere una quota del donativo attraverso gabelle il cui introito era esclusivamente finalizzato al pagamento della sovvenzione, e riscuotere la rimanente quota di donativo con la tassa testatica, secondo una delle modalità sopra indicata. Quest'ultimo modalità, che aveva il difetto di coinvolgere nel pagamento della colletta anche le classi dei miserabili tramite le gabelle dei generi venduti a minuto, era il sistema più comunemente adottato e propugnato dagli stessi sovrani, che si riservavano il diritto di approvare la tipologia delle gabelle imposte.

Se ne ha testimonianza nella lettera di conferma delle gabelle imposte a Corleone per la riscossione della colletta emanata da Pietro II nel novembre 1336. Il re, facendo riferimento «ad solvendum racione annue subvencionis nostre per solitam formam et modum particularis taxacionis foculariorum et facultatum eorum ad id per eandem curiam ordinatam, et presertim quod pauperes fideles nostri terre huiusmodi ex dicta forma non modicum agravantur, ipsorum gravaminibus in hac parte providere volentes, subscriptas assisas seu gabellas per universitatem eandem in terra ipsa pro habicione pecunie subvencionis eiusdem statui et ordinari electas et per nostram Curiam approbatas, seu eciam confirmatas»⁷⁶. Solo se le somme riscosse con quelle gabelle non fossero bastate a coprire l'intero importo della colletta, il sovrano precisava che «unusquisque nostrorum fidelium habitancium in dicta terra solvat pro eius foculari quolibet anno, exclusis inde privilegiatis et personis miserabilibus dicte terre, tarenos duos eidem universitari statuendi (sic) in terra ipsa». Addirittura nel dicembre 1373 Federico IV, nel ridurre da 400 a 250 onze la somma dovuta dall'università di Salemi, per il calo notevole della popolazione che la cittadina aveva subito, dispose che l'intero nuovo importo della colletta fosse riscosso col sistema delle gabelle⁷⁷.

Nella maggior parte dei casi i magistrati cittadini scelsero come assise da imporre per la colletta la gabella del quartuccio di vino a minuto, ma non mancarono coloro che adottarono altre e numerose tipologie di gabelle (cfr. tab. IX).

re di Sicilia (1355-1377) cit., p. 231).

⁷⁶ L. Tirrito, *Privilegi e documenti della Terra di Corleone* cit., pp. 161-163, lettera di Pietro II del novembre 1336.

⁷⁷ C, 12, 193v: 23.12.1373.

Tab. IX - Gabelle imposte per corrispondere la sovvenzione. n.c. = assise non conosciuta

Città	Gabelle attestate	Importo Gabella (onze)	note
Aci	Assise del quartuccio di vino (Asp, C, 4, 179v: >1359-60)		Si abbonano onze 4 per deterioramento vino
Agrigento	quartuccio di vino e bocceria (Asp, C, 7, 384rv: 1361.02.22)	126	
Calascibetta	Assise n.c. (Asp, C, 4, 180v : 1361.03.15)		
Castiglione ⁷⁸	Vino a minuto 1356.02.27 (Asp, P, 2, 182); 1356.09.10 (Asp, P, 5, 25v)		Richiesta accolta di condono di 11 onze per la IX ind
Corleone	cabellam buchirie, cabellam vini vendendi ad minutum, cabellam reditum animalium, cabellam animalium, cabellam porcorum, cabellam mercanzie, cabellam boum laboratorum, cabellam possessionum, cabellam porcorum, cabellam vini imbuctati (11.1336); Quartuccio vino (1361.06.12 ⁷⁹); assisa loherii (abolita 1373.03.03); assisa delle pecore e delle capre (Asp, C, 5.120r: 17.07.1374), assise dei bordonari (Asp, C, 5, 139: 30.08.1374), gabella del vino di tari 8 a botte (Asp, C, 14, 26r: 08.09.1374), maldinaro: 2 denari per rotolo di carne che si vende al macello (Asp, C, 14, 53v-54r: 11.12.1374)		Il 30.8.1374 si abbonano 8 onze ai gabelloti dell'assisa dei bordonari
Eraclea ⁸⁰	n. c. (Asp, C, 7, 446rv: 12.06.1361)		
Francavilla	n. c. (Asp, C, 12, 200r: 30.12.1373)		
Lentini	Gabella maltolleti e brucci (Asp, C, 7, 477r-478r: 18.01.1365; Asp, C, 12, 200r-201: 30.12.1373)	140	Assegnata all'università
Nicosia	Maldinaro (Asp, C, 5, 264r: 20.08.1374)		
Noto	n.c. (Asp, C, 8, 289v: 26.01.1369)		
Paternò ⁸¹	Assisa del tari del quartuccio di vino (C, 5, 264r: 15.10.1362)	oltre 36	
Piazza ⁸²	n. c. (Asp, C, 7, 448v-449: 16.06.1361; Asp, C, 5, 131r: 18.08.1374); quartuccio vino (Asp, C, 14, 39rv: 24.09.1374); nec non grani unius inclusi et animalis pro usu domus (Asp, C, 9, 157r-158r: 17.03.1375)		
Randazzo ⁸³	Gabella del quartuccio di vino, della statera e altre (Asp, C, 6, 44v-45v: 11.01.1371)	100	
Salemi	n. c. (Asp, C, 12, 193v: 23.12.1373);	250	
Siracusa	n. c. da imporre (06.11.1327 ⁸⁴); quartuccio di vino (Asp, C, 10, 94rv: 12.05.1367)	oltre 24	
Taormina	n. c. (Bcp, Qq G 5, 31v-32: 07.05.1353)		Assegnata all'università
Vizzini	n. c. (Asp, C, 12, 200r: 30.12.1337)		

⁷⁸ La gabella sul vino a minuto fu imposta nell'anno 1355-56 (IX ind.) (Asp, P, reg. 5, c. 6, sett.1356).

⁷⁹ L. Tirrito, *Privilegi e documenti della Terra di Corleone*, cit. pp. 161-163.

⁸⁰ N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli, *Le pergamene del monastero di Santa Maria del Bosco di Calatamauro (1264-1763)* cit., p. 423, perg. 259: 9.12.1337; p. 425, perg. 260: 17.12.1337.

⁸¹ A Paternò nel 1362 si stabilisce una gabella del quartuccio di vino «pro complimento pecunie subventionis» (Asp, P, reg. 1, c. 230v).

⁸² Nicola Mancuso di Piazza, per i servizi resi al re, il 25.5.1369 fu esonerato «a solutione et contributione pecunie dicte subventionis tam focularii quam bonis facultatibus suis quas et que in ditta terra (Piazza) et eius territorio tenet et possidet nec non a soluzione pecunie di-rittum assisarum ibidem impositarum pro negotio subventionis ex nunc in antea in tota eius vita» (Asp, C, reg. 12, c. 94).

⁸³ Il 6.12.1366 la sovvenzione di Randazzo compresa l'assise del vino di detta terra ammon-tava ad onze 350 (Asp, C, reg. 12, c. 49r). Il 15.4.1368 il notar Leonardo Sallimpipi fu incaricato della raccolta della sovvenzione di Randazzo per la VI ind., ammontante a onze 350, inclusi i proventi dell'assise del vino imposta «ab olim in detta terra pro negozio ditte subventionis» (Asp, C, reg. 11, c. 130:).

⁸⁴ Bcs, *Liber Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fidelissime Siracusarum urbis*, I, c. 121v.

10. Le università esenti

Fin dai primi decenni del periodo aragonese alcune città vennero esentate dal pagamento della colletta e poiché furono proprio le città maggiori a godere di questo privilegio gli introiti annui delle collette risultarono ben presto ampiamente decurtati, dato che naturalmente il carico fiscale delle città esenti non veniva ridistribuito fra le altre università del Regno (cfr. tab. X). Volendo orientativamente determinare la quota della colletta che non veniva riscossa a causa dei privilegi di esenzione, e facendo per necessità riferimento alle assegnazione fatte nel 1277 ai centri successivamente esentati, otteniamo nel complesso la somma di 5397.06 onze su 15.000 onze dell'intera colletta, pari a circa il 36% del totale. Questa notevole riduzione degli introiti della colletta si ebbe soprattutto (onze 4904.18) durante il regno di Federico III, il quale per risarcire alcuni centri dei gravi danni subiti ad opera del nemico concesse sei privilegi di esenzione delle collette in due periodi critici del Regno: negli anni 1298-1302 (Siracusa, Messina ed Alcamo) e negli anni 1314-1318 (Erice, Trapani e Mazara). Un'altra esenzione fu concessa da Federico III nel 1325 alla nuova città demaniale di Castoreale⁸⁵. Pietro II concesse un solo privilegio (Lentini), mentre Ludovico ne concesse due (Caltagirone e Taormina).

È pur vero, però, che nei momenti particolarmente difficili o economicamente impegnativi della guerra contro gli Angioini, le città esenti si rendevano disponibili a partecipare al donativo. Ci rimane, a riguardo, la documentazione relativa alla sola città di Siracusa che, pur essendo stata esentata nel 1298, nel gennaio 1313 corrispose 400 onze per lo «xenio del re»⁸⁶, e nell'estate dello stesso anno, dopo aver dato nel parlamento di Castrogiovanni del giugno 1313 la sua adesione al donativo votato per la ripresa della guerra contro gli Angioini, fu tassata, «habita compensationem ad quantitatem proinde alias terras et loca Sicilie contingentem», per 400 onze poi ridotte a 300 onze⁸⁷. Naturalmente la città, nel dare la sua disponibilità a contribuire alla colletta, poteva sottoporre quest'ultima a condizioni, ed è quanto avvenne nel 1316-17 allorché Siracusa si oppose in un primo momento a corrispondere le 300 onze per cui era stata tassata obiettando che il consenso della città era stato dato per proseguire le operazioni militari e non per trattare la tregua con gli Angioini: Federico III reiterò la richiesta di corresponsione delle 300 onze, ma nella lettera si fece scrupolo di elencare i molti impegni finanziari contratti per la difesa del Regno e per l'armamento della flotta e che rimanevano da onorare⁸⁸. Ancora nel 1327-28 troviamo Siracusa tassata 280 onze per un ennesimo donativo di guerra⁸⁹.

⁸⁵ Arch. Com. Castoreale, Libro Rosso, vol. I, cc. 148-151, privilegio del 25.03.1325, VIII indizione.

⁸⁶ Bcs, *Liber Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fedelissime Siracusarum urbis*, I, c. 70v, lettera del 24.01.1313.

⁸⁷ Bcs, *Liber Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fedelissime Siracusarum urbis*, I, c. 124 v, lettera del 18.07.1313.

⁸⁸ Bcs, *Liber Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fedelissime Siracusarum urbis*, I, c. 91, lettera del 22.08.1317.

⁸⁹ Bcs, *Liber Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fedelissime Siracusarum urbis*, I, c. 121v, lettera del 6.11.1327.

Tab. X – Università privilegiate con l'esenzione dalla colletta

Città	Colletta 1277 onze	Colletta 1282 onze	Data privilegio esenzione	Fonte
Palermo	2201.12	2245	1305.07.02	M. De Vio, <i>Felicitas et fidelissimae urbis panormitanae aliquot selecta privilegia</i> , Palermo 1706, p. 29 ss. (Federico III estende ai palermitani i privilegi di Messina)
Siracusa	161.18		1298.10.05	<i>Liber privilegiorum</i> , I, c. 21: <i>De exemptione generali a quibuscunque collectis</i> .
Messina ⁹⁰	1330.00		1302.10.01	F. Testa, <i>De vita et rebus Federici II Siciliae regis</i> , Palermo 1775, doc. XXII
Alcamo	70.00	51	1302.08.31	V. Di Giovanni, L. Tirrito, A. Flandina, <i>Capitoli gabelle e privilegi della città di Alcamo</i> , (a cura della Soc. Sic. di Storia Patria, serie II, vol. I), Palermo 1876, p. 45 e p. 95
Erice	160.00	230	1314.12.01	C, 2, 105v-106;
Trapani	680.18	460	1315.02.21	C, 2, 84v-085r; (14) 61; (101) 268; (26) 272; (13) 90-91
Mazara	300.00	153	1318.06.14	C, 2, 86v-88; (26) 276; (14) 63; (57) 319; (116) 255-257
Bonifato ⁹¹			> 1332.08.31	Anteriormente l'esenzione era stata concessa a Bonifato per un periodo definito.
Lentini	101.18		1340.01.13	Bcp, QqG 5, 37v-38 (157) II, 202
Caltagirone ⁹²	200.18		1350.12.03	G. Pardi, <i>Un comune della Sicilia...</i> , in <i>Arch Stor Sic.</i> , anno XXVII, 1902, p. 71-72.
Taormina	111.12		1353.05.07	Bcp, Qq G 5, cc. 31v-32
Taormina e Mola di Taormina			1368.01.29	C, 11, 96v; Bcp, QqG 5, 32v
Termini	80.00	112	1339.04.16	Candioto, <i>Civitas Splendidissima</i> , Palermo 1987, pp. 183-187
totale	5397.06			

11. Riduzione della quota cittadina del donativo

La notevole sperequazione del carico fiscale determinatasi in molte università del Regno in seguito al mancato aggiornamento, per decenni, della base imponibile costituita dal numero dei fuochi determinò frequenti lagnanze e richieste di sgravio da parte degli amministratori locali dei cen-

⁹⁰ Nel 1302 i messinesi per l'eroismo e la fedeltà dimostrati a Federico III nella guerra contro gli Angioini furono «esentati dal pagamento sia del dazio di dogana in tutti i porti del Regno per l'importazione ed esportazione delle merci, sia di quelli di tintoria, ..., che delle collette, anche se venissero imposte per i casi previsti da Giacomo» (G. Di Martino, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia* cit., pp. 58-59).

⁹¹ Il 31.8.1332 re Federico III concedeva «agli abitanti di Bonifato e a tutti gli altri che si fossero recati ad abitarlo la grazia dell'esenzione della tassa così detta colletta, la quale prima era stata loro consentita per certus tempus tunc sequiturum, cioè a dire temporaneamente» (M. A. Russo, *I Peralta e il Val di Mazara nel XIV e XV secolo*, Salv. Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 2003, p. 208; cfr. Asp, Rc 35, cc.247-248).

⁹² Nel privilegio di re Ludovico del 3.12.1350 «super exemptione seu franchigia Calatagironi» si legge: «vulimu et cumandamu chj la predicta universitari et soi habitaturi da mo in dananti sianu liberi et franchi de subvenciuni di colta di nostra gracia speciali» (G. Pardi, *Un comune della Sicilia e le sue relazioni con i dominatori dell'Isola*, Lo Statuto, Palermo, 1901, pp. 135-136).

tri penalizzati, col risultato che solo in pochi casi eclatanti il re accordò la riduzione della quota di donativo annuo assegnato all'università. Per lo più lo sgravio si limitò ad abbonare per uno o più anni parte del donativo, ora nella quota che gli amministratori cittadini riscuotevano col focatico, ora nella quota che veniva riscossa con le gabelle appositamente imposte. Solo eccezionalmente, quando si era verificato un crollo repentino della popolazione o un impoverimento generalizzato a causa di assedi e saccheggi, lo sgravio si concretizzò in una riduzione definitiva del donativo dovuto dall'università coinvolta (cfr. tab. XI).

Tab. XI - Riduzione della quota di donativo concessa a singole università

Città	data	riduzione	fonte	motivazione
Lentini	1349.09.04	140 onze	Bcp, Qq G 5, 40v;	Il re, per ricompensare la terra di Lentini per gli incendi, le distruzioni, le uccisioni causate dalla guerra, permette che la città incameri i proventi della gabella del vino, imposta per soddisfare la sovvenzione regia, che risultava appaltata per un ammontare di 140 onze.
Castiglione	1356.09.10	Rilascio di 11 onze di focatico per X ind	P, 5, 25v	per cagione dei danni apportati dalle pubbliche discordie
Tortorici	1356.09.10	Rilasciati i residui della IX ind.	P, 5, 25,	per cagione dei danni apportati dalle pubbliche discordie
Tortorici	1372.01.06	Da 50 a 20 onze (solo per X ind.)	C, 4, 198r	«ob guerrarum discrimina ac amissionem naturalium nostrorum fidelium ditte terre fore non modicum agravata»,
Randazzo	1373.06.17	100 onze, rilasciati sul totale, per la XI ind.	C, 6, 233	
S. Pietro Patti	1372.12.27	Esentata per 4 anni (X-XIII ind.)	C, 4, 33rv	«considerata la fedeltà mostrata dagli uomini di Patti massimamente nella riduzione al re di detta terra»
Salemi	1373.12.23	Ridotto a 250 onze per la XII ind.	C, 12, 193r	per spopolamento della detta terra
Nicosia	1373.12.28	Da 50 a 15 onze	C, 12, 176	per spopolamento della detta terra
Bronte	1375.10.27	Da 7 a 4 onze	C, 15, 45r	difficoltà di corrispondere quella somma per l'inopia delle vettovaglie e per la mortalità verificatasi nella trascorsa XIII ind..

12. Concessione in feudo dei proventi della colletta

Federico III e i suoi successori, avendo nei fatti reso la colletta una voce stabile del bilancio statale, non più ancorata alle urgenze per la difesa del Regno, finirono con l'utilizzare le somme riscosse con le collette non solo per le spese inerenti la difesa del Regno ma anche per i più svariati bisogni dell'amministrazione pubblica e della corte reale: furono, perciò, spiccati diversi mandati per salari e stipendi, e vennero concessi vitalizi a taluni impiegati e funzionari statali, ad alcuni religiosi che si erano distinti per

motivi politici, alle nutrici dei principi e alle dame di compagnia delle regine e delle principesse. Ma il grosso delle rendite vitalizie fu concesso ai militi e ai nobili del Regno, ai quali si fece obbligo, in contropartita, di prestare il servizio militare in ragione di un cavallo armato per ogni 20 onze di rendita e di un cavallo alforato per ogni 10 onze di rendita residua. Queste concessioni, gravanti sulla quota di colletta delle singole università, rientravano a buon diritto nelle finalità istitutive della colletta, e la frequenza con cui queste concessioni furono fatte era connessa non solo alla costante minaccia di guerra con i nemici esterni, ma anche alle rivolte dei feudatari, ripetute e spesso di lungo periodo, che obbligavano il sovrano di turno a reintegrare la milizia feudale a lui fedele. Mentre, però, in un primo tempo queste assegnazioni ebbero un carattere vitalizio, in seguito le insistenti pretese dei nobili costrinsero i sovrani a trasformare in ereditarie tali assegnazioni, col risultato di impegnare indefinitamente consistenti quote di collette.

La tab. XII quantifica la consistenza di queste rendite ereditarie gravanti sulle collette regie.

Tab. XII - Consistenza delle rendite ereditarie gravanti sulle collette regie

anno	Re	Nome	Città	onze	cavalli armati	cavalli alforati	fonte
1336.01	Federico III	Filippo Guarna	Catania	45.18 > 100	2		Asp, C, 12, 212v-216r
1341.05.24	Pietro II	Rosso Rubeo	Nicosia > Corleone	150			Asp, Moncada, 2478, 785
> 1342	P. II ?	Nicola Protonotaro	Tortorici	50			C, 7, 465v-467r
> 1347	Lud.	Blasco Alagona > figli Manfredo (onze 100), e Giacomo (onze 50).	Noto	150			P, 1, 253
1351.02	Ludovico	Nicola Guarna	Catania	50	2		Asp, C, 12, 213
1360.02-06	F. IV	Amurusa Caltagirone	Randazzo	6			Asp, C, 5, 277
1361.05.01	F. IV	Regale di Balduino	Mascali	24 > + 24	2		Asp, C, 7, 473r-474r
1361.06.12	F. IV	Farinata di Regio	Eraclea	30	1	1	Asp, C, 7, 446rv
1361.08.11	F. IV	Flore Erbes	Sortino	20	1		Asp, C, 7, 463rv
1361.06.16	F. IV	Teobaldo Bubitello	Piazza	24	1		Asp, C, 7, 448v-449r
1363.04.08	F. IV	Pietro De Regio	Paternò	36	1	1	Asp, P, 1, 230r-232v
1366.09.11	F. IV	Nicola Massaro	Catania	36	1	1	Asp, C, 10, 20v-21r
1366.09.12	F. IV	Guglielmo Peralta	Caltanissetta, Chiusa, Sclafani, Ciminna, Cristia, Castellammare	(180 Circa)			Asp, Moncada, 890, f, 9
1368.10.10	F. IV	Simone Spataro di Randazzo	Randazzo	6			Asp, C, 8, 251r
1374.09.17	F. IV	Andrea Ferrando	Corleone	12		1	Asp, C, 14, 33v
1375.08.22	F. IV	Ruggero Lamia	Ucria	22	1		Asp, C, 4, 103r
1376.06.04	F. IV	Perrello Mohac	Caltagirone	124	5 (o 6)		Asp, C, 8, 87v-88r

13. I privati esenti

L'esenzione dalla contribuzione alle collette regie di cui godevano alcune categorie sociali e taluni privati cittadini non penalizzava, se non in casi eccezionali⁹³, il fisco statale in quanto la quota di colletta non riscossa per tale motivo non veniva sgravata dalla quota caricata a ciascuna università, ma finiva per essere ridistribuita a carico degli altri cittadini della stessa.

Fra le categorie esenti figurano: i militi, i quali certamente facevano parte delle famiglie più facoltose⁹⁴; quanti acquisivano il privilegio di essere annoverati fra i familiari regi⁹⁵; i servienti dei castelli e i figli dei catalani⁹⁶; i viceammiragli, cioè i responsabili dei porti (i marinai pagano solo un tari a fuoco)⁹⁷; coloro che, pur abitando in centri non esenti, avevano contratto matrimonio con cittadine di Messina⁹⁸; e anche i corleonesi che abitavano a Palermo. I chierici furono «obbligati a contribuire alla colletta, soltanto per quei beni che a loro personalmente appartenevano e non fossero della Chiesa»⁹⁹.

Numerose furono le esenzioni dal pagamento delle collette, a titolo personale e vita natural durante, in favore di privati cittadini che si distinsero per la fedeltà al sovrano o per i servizi resi ad esso. Solo eccezionalmente l'esenzione risulta accordata per alcuni definiti anni indizionali¹⁰⁰, o a beneplacito regio in compenso di una prestazione di servizio¹⁰¹, o per beni e

⁹³ Rispetto ai molti soggetti privati esentati di cui ci rimane traccia negli archivi, solo nel caso di Matteo de Comia di Messina, abitante a Randazzo, Federico IV, in data 21.07.1376, prescrive ai collettori della colletta di abbonare all'università di Randazzo la somma dovuta dal Comia (Asp, C, reg. 16, c. 52r).

⁹⁴ F. Testa (a cura), *Capitula Regni Siciliae* cit., tomo I, p. 75, cap. 56 delle Costituzioni di re Federico III.

⁹⁵ Asp, C, reg. 6, cc. 281-282 (Arone giudeo e medico di Messina); Asp, P, reg. 1, c. 279r (David lo Russo, giudeo: 14.03.1363); Asp, P, reg. 2, c. 85 (Giovanni Bruno: 06.10.1360).

⁹⁶ Il 10.7.1342 Re Pietro esenta, siccome serviente nel castello nuovo di Castrogiovanni e figlio di catalano, Matteo figlio del fu Guglielmo Martino catalano dal pagamento della sovvenzione e di ogni altro diritto, e dai servizi personali o angarie (G. Cosentino, *Codice Diplomatico di Federico III d'Aragona re di Sicilia (1355-1377)* cit., p. 521).

⁹⁷ Andrea de Vassallo, abitante a Sciacca, viceammiraglio della detta terra, chiede che sia redatto un pubblico strumento relativo alla controversia sorta tra lui e il notaio Matteo de Orlando de Messina, sostituto del R. Giustiziere della valle di Agrigento, Rogerio de Medico di Noto, per la raccolta delle sovvenzioni regie dell'anno corrente nel territorio di Sciacca, per il rispetto dell'esenzione dalla contribuzione concessa ai viceammiragli e per il pignoramento dei beni del detto Andrea e di alcuni marinai (Asp, Tab. S. Maria del Bosco di Calatamauro, perg. 275, 15.7.1344).

⁹⁸ Federico IV concede la cittadinanza di Messina, coi privilegi connessi, a Enrico Manianti di Randazzo che nella III ind. aveva contratto matrimonio con Roberta, figlia del defunto Saracono de Bonfilio di Messina, e in virtù di quella cittadinanza viene esentato dalla contribuzione della sovvenzione di Randazzo, nonostante vi abiti (Asp, C, reg. 10, c. 30: 5.10.1366).

⁹⁹ F. Testa (a cura), *Capitula Regni Siciliae* cit., tomo I, p. 58, cap. 22 delle costituzioni di re Federico III.

¹⁰⁰ Il 19.01.1369 alcuni abitanti di Randazzo, i cui animali erano stati sequestrati a torto da Manfredo Chiaromonte, vengono esentati dal pagamento della colletta solo per le indizioni 1367-68 e 1368-69 (Asp, C, reg. 8, c. 251v).

¹⁰¹ Il 4.02.1336 Pietro Pontecorona di Corleone viene esentato dal pagamento delle circa 5 onze annue dovute per la colletta, assumendosi l'obbligo di provvedere di armi e vettovaglie il castello vecchio della città (N. Arcadipane, S. Balletta, L. Miceli, *Le pergamene del monastero di*

facoltà possedute in luoghi diversi dalla residenza del beneficiario¹⁰²; o viene estesa anche agli eredi del beneficiario¹⁰³. Talvolta il sovrano pone un limite alla somma esentata¹⁰⁴, per cui se il cittadino gravato dalla colletta era tassato per una somma superiore doveva corrispondere la differenza. Nella quasi totalità dei casi le lettere regie sancivano esplicitamente che il carico fiscale assegnato alla rispettiva Università doveva rimanere invariato¹⁰⁵.

Coloro che ottenevano dal sovrano l'esenzione dal pagamento delle collette erano annotati nei registri della Magna Regia Curia dei Maestri Razionali per cui spettava a quest'organo, e al sovrano, risolvere eventuali contenziosi fra le università e i cittadini ai quali si contestava il godimento dell'esenzione¹⁰⁶. Naturalmente era in potere del re revocare tutte le esenzioni fino ad allora concesse, come avvenne per gli esenti di Randazzo con lettere regie del 22.12.1373¹⁰⁷.

Santa Maria del Bosco di Calatamauro (1264-1763) cit., p. 79, perg. 29). Il 4.08.1374 Giovanni de Ricco di Messina viene esentato dal pagamento della colletta a patto di servire gratis nel castello di S. Pietro Patti (Asp, C, reg. 5, c. 127v).

¹⁰² Il 14.09.1368 Bartolomeo Cinnari di Troina, abitante a Noto, è esentato dal pagamento della contribuzione e della sovvenzione di Noto solo per le facoltà e i beni che possiede a Noto (Asp, C, reg. 8, c. 236r). Il 25.05.1369 Nicola Mancuso di Piazza è esentato dal pagare la colletta solo per quel che possiede nella terra e nel territorio di Piazza (Asp, C, reg. 12, c. 114r).

¹⁰³ Il 31.10.1356 furono emanate «lettere patenti ai vicecapitani, baiuli, giudici e giurati di Castrogiovanni e agli incaricati della regia sovvenzione nella detta terra perché siano esentati in perpetuo Ruggero Grunduni e i di lui legittimi eredi dal pagamento della detta sovvenzione, dai mutui e d'altre angarie; a condizione però che non sia diminuito l'ammontare della somma dovuta da Castrogiovanni alla R. Corte per causa della sovvenzione e altri diritti. Simili lettere per Raimondo di Caltagirone, Filippo de Cantu e Ruggero di Caltagirone» (G. Cosentino, *Codice Diplomatico di Federico III d'Aragona re di Sicilia (1355-1377)* cit., pp. 284-286; Asp, P, reg. 5, c. 53v).

¹⁰⁴ Il 26.04.1361 l'esenzione viene accordata fino a 6 tari per anno per ciascuno a tre abitanti di Troina: Nicola Pavone, Panfuchio Chitadini e Giorgio Vernava) (Asp, P, reg. 2, c. 68v). Il 22.11.1366 Blasco Lancia di Messina è esentato fino a 2 onze (Asp, C, reg. 10, c. 52r).

¹⁰⁵ Il 24.8.1358 Federico IV «dichiara Tommaso de Dionisio da Castrogiovanni, vita durante, libero ed immune dal pagamento «subvencionis pro foculari et facultatibus, nonché quibuscumque mutuis, exactionibus, angariis et perangariis» della stessa terra: purché la quota rispettiva dell'Università non venga mutata. Simili lettere per Matteo de Parisio, Pietro de Buyanisis, maestro Federico de Garresio, Markisio Guastapani e Bernardo» (G. Cosentino, *Codice Diplomatico di Federico III d'Aragona re di Sicilia (1355-1377)* cit., pp. 492-493, doc. 741). Cfr., inoltre, Ivi p. 285.

¹⁰⁶ Il 1362.03 Federico IV assicurò il capitano e il baiulo di Mazara, che in quanto attiene all'esenzione di quei cittadini dal pagamento della sovvenzione sulla base dei privilegi dei sovrani precedenti, non risultando ciò alla Regia Curia, se ne sarebbe discusso quando lo stesso sovrano sarebbe giunto in Val di Mazara ove intendeva recarsi (Asp, P, reg. 1, c. 68v).

¹⁰⁷ Il 22.12.1373 Federico IV ordinò a Bundo di Campo incaricato del magistrato degli uffici in Sicilia citra di revocare alla Regia Curia tutte le gabelle e diritti spettanti alla ufficio della segreteria della terra di Randazzo che erano state concessi a molti fedeli, e di annullare tutte le precedenti esenzioni alla regia sovvenzione (Asp, C, reg. 12, c. 191r).

Lucia Craxi

DALLA PERIFERIA AL CENTRO: I NOTARBARTOLO DUCHI DI VILLAROSA (SECOLI XVII-XVIII)*

1. Gli esordi: Francesco senior (1630-1704)

L'ascesa economica e sociale dei Notarbartolo di Villarosa fra XVII e XVIII secolo si caratterizza per la singolare rapidità e incisività¹. Alle origini della fortuna della famiglia, nella seconda metà del Seicento, vi sono le attività economiche e le alleanze matrimoniali portate avanti da Francesco senior Notarbartolo Alvarez d'Evàn (1630-1704), il quale costruisce il nucleo dei possessi fondiari, nonché una solida base economica su cui fondare la successiva ascesa sociale². Francesco di fatto è un modesto imprenditore agricolo, cadetto di una famiglia della nobiltà feudale di provincia, che per migliorare la propria posizione economica e sociale si dedica all'attività di gabello e mette a punto un'efficace politica matrimoniale: è soprattutto grazie alle doti ricavate dai due matrimoni con ricche eredi di provincia, che egli riesce ad acquisire un patrimonio fondiario e soprattutto un titolo baronale, "riconquistando" così uno *status* sociale che sentiva di avere solo temporaneamente perduto. Il Notarbartolo sceglie di investire soltanto nella zona dove sono concentrati gli interessi della famiglia e nel volgere di un ventennio – tra gli anni '70 e gli anni '90 del XVII secolo –, insieme con i figli Gaetano e Placido, costruisce un patrimonio di feudi compatto

* Abbreviazioni utilizzate: Asp (Archivio di Stato di Palermo); Bcp (Biblioteca Comunale di Palermo); Nd (Notai Defunti); Nv (Archivio privato dei Notarbartolo duchi di Villarosa). La gran parte della documentazione utilizzata nel presente lavoro proviene dal ricco archivio privato della famiglia Notarbartolo di Villarosa, depositato presso l'Archivio di Stato di Palermo: un patrimonio documentario la cui ricchezza è stata ancora poco messa a frutto. Esso consta di 779 volumi e copre un arco cronologico che va dal XV al XX secolo. Cfr. A. Caldarella, *L'archivio familiare dei Notarbartolo di Villarosa*, «Notizie degli Archivi di Stato», XIII (1953), pp. 156-159. La documentazione è stata inoltre integrata tramite la consultazione di altri fondi archivistici, conservati anch'essi presso l'Archivio di Stato di Palermo, tra cui la serie dei *Riveli* custodita nel fondo Deputazione del Regno, l'altra serie di *Riveli* presente nel fondo Tribunale del Real Patrimonio, nonché una consistente quantità di atti notarili conservati nel fondo Notai Defunti.

¹ Obiettivo del presente saggio è quello di enucleare e verificare l'efficienza delle strategie poste in essere per affermare e accrescere il prestigio e il potere dei singoli e del casato. Seppure in una prospettiva comparativa, nella quale i dati ottenuti devono cercare di essere significanti in un quadro interpretativo di più ampio respiro, è comunque importante cogliere la specificità e l'autonomia delle vicende di ciascuna famiglia nobile, poiché tali specificità, tutt'altro che casuali ed estemporanee, sono spesso il frutto di scelte strategiche ben precise. Cfr. D. Ligresti, *Introduzione* a M. C. Calabrese, *I Paternò di Raddusa. Patrimonio, lignaggio, matrimoni (secc. XVI-XVIII)*, Franco Angeli editore, Milano, 2002, p. 7.

² Per un'analisi dettagliata della storia e dell'operato di Francesco Notarbartolo Alvarez d'Evàn, cfr. L. Craxi, *Alle origini dei duchi di Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)*, in «Mediterranea - Ricerche Storiche», 22 (agosto 2011), pp. 49-74, on-line sul sito www.mediterraneanericerchestoriche.it.

e geograficamente ben definito, che si estende tra Castrogiovanni e Santa Caterina ed è delimitato dai fiumi Salso e Morello.

Il percorso di costituzione del primo nucleo del patrimonio fondiario della famiglia ha inizio con l'acquisto, nel 1674, da potere del barone di Bombinetto, Francesco Petroso Salazar, dei feudi di Magobeci e Magaldo³ e del relativo titolo di barone di Magaldo, Magobeci e Sant'Anna⁴. Tra il 1679 e il 1681 Francesco compra altre 177 salme di terre contigue ai due feudi già, completando per il momento il piano di acquisti, e porta a compimento la propria ascesa economica con il trasferimento da Caltanissetta a Castrogiovanni, ove si concentra il nucleo del patrimonio fondiario da lui abilmente costruito.

Con Francesco senior i Notarbartolo iniziano la scalata al potere come famiglia "locale", ovvero come famiglia che gode di prestigio politico, economico, sociale in una città provinciale e che combina alleanze matrimoniali con altre famiglie provinciali. La politica matrimoniale adottata dal capostipite mira all'accrescimento del patrimonio e del potere, attraverso la creazione di una rete di alleanze, che viene intessuta prima tramite i suoi due matrimoni e poi grazie ai matrimoni dei figli. Talvolta i matrimoni garantiscono, tramite l'apporto delle doti, la solidità economica necessaria all'acquisto di un nuovo feudo; in altri casi consentono di creare un legame con una famiglia in difficoltà, al fine di appropriarsi dei suoi possedimenti feudali. L'indirizzo prevalente è quello di sposare ricche ereditiere di provincia, provenienti dal baronaggio locale o dal patriziato cittadino nisseno⁵.

Il primo matrimonio di Francesco senior è con una Alvarez d'Evàn, nipote *ex fratre* di sua madre, peraltro imparentata al più potente ramo dei Notarbartolo di Villanova; il secondo matrimonio è con una Franco de Ayala, appartenente al ricco patriziato cittadino nisseno. Tre dei quattro figli maschi di Francesco senior sposeranno invece tutte donne imparentate tra loro, riconducibili alla famiglia Giacchetto-Leto, un lignaggio che occupava una posizione preminente nella zona di Castrogiovanni. Tramite i matrimoni incrociati tra due famiglie si crea dunque un gioco di reciprocità e si

³ I feudi di Magobeci e Magaldo erano membri della baronia di Bombinetto e si estendevano per una superficie complessiva di 244 salme e 8 tumuli (secondo la salma di Enna, pari a 3,43 ha) nelle «montagne frumentarie» della provincia di Castrogiovanni. Più precisamente Magobeci aveva un'estensione di 104 salme e Magaldo di 140.8 salme. Cfr. la relazione dell'agrimensore Giuseppe D'Amico Maverò del 10 ottobre 1706, agli atti del notaio Lorenzo Sebastiano Fantauzzi di Caltanissetta, di cui si conserva copia in Asp, Nv, vol. 521.

⁴ I feudi di Magobeci e Magaldo erano membri della baronia di Bombinetto, di cui era stato investito Francesco Petroso Salazar il 30 aprile 1659 e il 16 settembre 1666 per il passaggio della corona (F. M. De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalle loro origini ai nostri giorni*, 10 voll., Scuola tipografica "Boccone del Povero", Palermo, 1924-1941, vol. IV, quadro 527, p. 354 e vol. I, quadro 103, p. 378).

⁵ Un'approfondita analisi dei legami di parentela fa emergere ancora meglio il costante incrocio e scambio con le principali famiglie della feudalità di provincia - Evàn, Petroso, Giacchetto, Denti -, con cui i legami si ripetono nel corso delle generazioni, grazie anche alla vicinanza fisica all'interno delle città di Polizzi, Caltanissetta e Castrogiovanni, centri privilegiati di residenza del lignaggio.

consolida un legame di solidarietà, che permette di mettere a punto strategie comuni⁶. L'impressione che emerge con chiarezza dall'esame della documentazione è che Francesco operi con il preciso scopo di mantenere uniti e solidali i due rami della famiglia generati dai suoi due matrimoni⁷; sotto tale luce va vista anche l'adozione di un particolare regime di successione, che consolida il legame di solidarietà e collaborazione tra fratelli, rendendolo una vera e propria *partnership* economica⁸. Più precisamente possiamo affermare che fratelli e fratellastri cooperino nella gestione del patrimonio fondiario, consentendo così ad alcuni membri della famiglia – prima Placido e poi il figlio Francesco junior – di spostarsi a vivere nella capitale. Se in una prima fase Francesco sceglie infatti di adottare un regime successorio non di stampo nobiliare, impegnandosi a equiparare tutti i figli, in seguito all'acquisto dei feudi la sua politica ereditaria subisce una decisa trasformazione; a soli tre anni dal perfezionamento degli ultimi acquisti territoriali, egli formula una donazione a favore dei due figli del primo matrimonio, Gaetano e Placido, tramite la quale trasmette a entrambi in parti uguali⁹ il possesso di tutti i feudi e i territori acquistati¹⁰.

2. L'ascesa sociale: Placido “cavaliere erudito” (1657-1701)

Il secondogenito di Francesco senior, Placido, è il primo membro della famiglia che si trasferisce a Palermo; intorno al 1690 egli compie il grande passo spostandosi nella capitale, mentre il resto della famiglia – compresi il fratello Gaetano e il padre Francesco – continua a risiedere nei luoghi della recente affermazione, per non pregiudicare un effettivo consolidamento a livello locale. Purtroppo non conosciamo con precisione la data del trasferimento di Placido a Palermo; troviamo però un indizio nella richiesta di

⁶ La creazione di legami di parentela multipli tra due famiglie potenti è pratica comune al fine di creare vere e proprie ragnatele di potere, che legano l'*élite* locale, consentendo di mantenere sempre nelle stesse mani il potere economico e politico e riducendo inoltre i rischi di dispersione dei patrimoni. Cfr. G. Delille, *Strategie di alleanza e demografia del matrimonio*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 290 sgg.

⁷ Alcuni elementi sono indizio di una forte colorazione cognatica della famiglia che, come raggruppamento orizzontale, sembra presentare una forte solidarietà tra fratelli e persino tra fratellastri.

⁸ Uno studio attento della documentazione ha fatto emergere una fitta trama di rapporti economici tra tutti i figli di Francesco senior.

⁹ Risulta evidente che non emerge ancora da parte di Francesco una preferenza assoluta nei confronti del primogenito, non possiamo sapere se per motivi culturali e psicologici che legano ancora il Notarbartolo a forme di divisione della proprietà più tipicamente borghesi, o per motivi biologici contingenti, derivanti dalla sterilità del matrimonio di Gaetano. È possibile che di fatto intervengano in diversa misura entrambi i fattori e che, vista la situazione, Francesco scelga di adottare una soluzione di mezzo, che si concretizza in questa particolare forma di donazione; in ogni caso possiamo affermare che egli sembra ancora prediligere il lignaggio nel suo complesso e non solo ed esclusivamente la linea agnaticia, fornendo una soluzione alquanto originale e personale al problema della conservazione di un patrimonio di recente acquisto.

¹⁰ Magobeci, Magaldo, Tesauo, Gurricella, Niscimella e parte del territorio di San Giuliano.

cittadinanza dei fratelli Placido e Gaetano, presentata al Senato di Palermo il 28 luglio del 1690¹¹. Tra le motivazioni addotte nel memoriale per l'ottenimento della cittadinanza, viene indicato il fatto che i due fratelli avessero abitato a Palermo per un numero non meglio specificato di anni e vi abitassero anche al momento della stesura del memoriale. In realtà è probabile che fino a quel momento più che essere una residenza stabile, quella dei Notarbartolo a Palermo fosse una presenza saltuaria, legata all'esigenza di seguire i propri affari nella capitale.

Placido è un membro della piccola nobiltà locale, che alla fine del XVII secolo tenta la scalata sociale all'interno della capitale, fondando la propria credibilità sulla cultura¹². Il suo obiettivo primario risulta infatti essere la costruzione di un'immagine e di una credibilità sociale nella capitale, ove egli si distinguerà presto come «cavaliere ornatissimo d'ogni bramata chiarezza»¹³. Nel 1695 viene infatti incaricato dal viceré, insieme con il celebre erudito Girolamo Settimo, di esaminare e studiare un'urna rinvenuta nelle campagne palermitane, sulla quale pare essere raffigurata santa Rosalia¹⁴; tale incarico è certamente prova della stima nutrita nei confronti del Notarbartolo, il quale è ritenuto degno di collaborare con una delle figure più rappresentative della cultura palermitana dell'epoca, allo studio di una reliquia che si vuole collegare al culto cittadino di santa Rosalia, divenuto di recente il culto ufficiale della città¹⁵.

Il trasferimento di Placido a Palermo e la sua partecipazione alla vita culturale e mondana della città non escludono però l'impegno nel continuare a mantenere stretti contatti con il resto della famiglia, operando con il fine di ottenere un ampliamento del patrimonio fondiario. Placido non disdegna il commercio dei grani¹⁶ e, insieme col fratello Gaetano, si muove

¹¹ Copia in Asp, Nv, vol. 7, cc. 475-6.

¹² Uno scorcio degli interessi culturali di Placido ci viene fornito dall'inventario della sua ricca biblioteca privata, pubblicato da Marcello Verga (Id., *La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economica fra sei e settecento*, Leo S. Olschki editore, Firenze, 1993, pp. 229-245). L'inventario della biblioteca privata di Placido è compreso all'interno del più ampio inventario *post mortem* e ne occupa una porzione preminente – più della metà –, esso è stilato dal notaio Luigi Ferdinando Vasta di Palermo (Asp, Nd, stanza IV, vol. 1002, cc. 730-764).

¹³ V. Auria, *Historia cronologica delli Signori Viceré di Sicilia. Dal tempo che mancò la Personale assistenza de'Serenissimi Rè di quella. Cioè dall'Anno 1409 sino al 1697 presente*, per Pietro Coppola, Palermo, 1697, p. 208.

¹⁴ Secondo quanto narra lo Scinà, «nel 1695 [...] venne trovata a Portella di Mare, campagna sette miglia lontana da Palermo, un'urna sepolcrale con coverchio di nobil lavoro, nel quale era scolpita a basso rilievo una donna giacente. Il duca di Usseda allora viceré volle per sé questo antico monumento, e ne commise a Girolamo Settimo e a Placido Notarbartolo la interpretazione.» (D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, introduzione di V. Titone, 3 voll., Edizioni della Regione Siciliana, Palermo, 1969 (prima edizione Ufficio tipografico Lo Bianco, Palermo, 1859), tomo I, p. 29).

¹⁵ Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 231. Riguardo al culto di Santa Rosalia, cfr. V. Petrarca, *Di Santa Rosalia vergine palermitana*, Sellerio, Palermo, 1989.

¹⁶ Nel 1695 Placido partecipava con 3000 salme di frumenti ad una società di tre «granisti», per la fornitura di 6000 salme di frumenti forti all'università di Malta. Gli altri due soci erano Ottavio Valguarnera – che partecipava con 1500 salme – e un certo Scannicchia – il quale metteva le altre 1500 salme –. Delle complessive 6000 salme di frumento, metà partiva dal carica-

in direzione di un ulteriore accrescimento del patrimonio fondiario della famiglia, non solo acquistando nuovi feudi, ma anche mettendo a frutto la politica matrimoniale progettata dal padre¹⁷. È proprio il matrimonio di Placido Notarbartolo, barone di Sant'Anna, con Francesca Giacchetto Leto (1684) – avvenuto prima del trasferimento a Palermo – a costituire un punto di svolta nella strategia di ascesa della famiglia: esso, accompagnato dalla singolare donazione da parte di Francesco Senior dei feudi acquistati a favore dei figli Gaetano e Placido *pro equali portione*, sancisce l'adozione di un particolare regime di successione e consolida un legame di solidarietà e collaborazione tra fratelli, che continua e si rafforza anche dopo il trasferimento di Placido. Prova tangibile di tale legame è fornita dal fatto che pochi anni più tardi i due fratelli, Gaetano e Placido, decidono di riprendere la politica di acquisti già avviata dal padre, adoperando denaro di entrambi¹⁸, al fine di completare il processo di acquisizione della baronia di Bombinetto dalle mani dei Petroso, un percorso avviato con l'acquisto da parte di Francesco senior dei feudi di Magobeci e Magaldo. Nel 1693 acquistano da Francesco Petroso Salazar, per un capitale di onze 6460, il feudo di Bombinetto¹⁹, di cui Gaetano²⁰ prende investitura l'8 gennaio 1694²¹.

Al fine di rendere più redditizio il feudo, fin dal 1693 – subito dopo l'acquisto – Gaetano tenta la via della rivendicazione del mero e misto imperio e dell'autonomia fiscale dalla vicina università di Castrogiovanni, ottenendo così «una lettera viceregia di salvaguardia» del suo «diritto all'esercizio della

tore di Agrigento e veniva venduta a tt. 44 per salma, l'altra metà proveniva dal caricatore di Licata ed era venduta a tari 42; il tutto per un totale di o. 7925. Cfr. Asp, Nd, stanza IV, notaio Giovan Battista Porcari, vol. 2666, cc. 1152-1156, 22 settembre 1695.

¹⁷ Non dimentichiamo che Francesco senior a quest'epoca è ancora vivo e che addirittura morirà dopo il figlio Placido – il quale muore molto giovane, a soli 44 anni –. Dunque non sappiamo in che misura Francesco influenzi, anche in età adulta, l'operato e le decisioni di Placido.

¹⁸ Un passo del testamento di Gaetano (originale in atti del notaio Lorenzo Sebastiano Fantauzzi di Caltanissetta, 21 ottobre 1705; copia in Asp, Nv, vol. 405, cc. 2 e sgg.) puntualizza che «detto feudo di Bobunetto [fu] comprato con denari di esso testatore, e denari di detto fù don Placido suo fratello».

¹⁹ Cfr. F. M. De Spuches, *La storia dei feudi* cit., vol. I, quadro 103, p. 378, che cita Cons. di Reg. Inv. reg. 1153, f. 77 retro. Cfr. anche Asp, Nv, vol. 413 e Asp, Nv, vol. 395, dove troviamo copia del contratto di vendita del feudo di Bombinetto, fatta *sub verbo regio* da Gregorio Solerzano e Castillo *doctor sacre theologie*, giudice del Tribunale della Regia Monarchia, in qualità di deputato scelto per la vendita a favore di Gaetano Notarbartolo *pro persona nominanda*; gli atti originali sono custoditi in notaio Luigi Ferdinando Vasta di Palermo, in data 23 maggio 1693. Il feudo di Bombinetto, posto nel Val di Noto, all'interno del territorio di Castrogiovanni, confinava da una parte con il feudo di Giulfo e con il feudo della Parcia – appartenenti entrambi allo stato di Santa Caterina –, dall'altra con i feudi Magobeci e di Magaldo – membri della baronia di Bombinetto – e con una parte del territorio di San Giuliano – in possesso di Egidio Puccio –. È importante notare che il feudo di Giulfo verrà più tardi acquistato dai Notarbartolo, mentre i feudi di Magobeci e Magaldo erano già in loro possesso, così come parte del territorio di San Giuliano.

²⁰ È chiaro che, sebbene i due fratelli scelgano di operare in comune, il nome di Gaetano sia quello utilizzato per ottenere la vendita e poi l'investitura; nonostante ciò Placido evidentemente si sente tutelato, perché è già stabilito che alla fine ogni sforzo convergerà su Francesco junior, il suo primogenito.

²¹ Copia dell'investitura in Asp, Nv, vol. 11.

giurisdizione feudale»²². Nel 1704 prende l'avvio però una lunga disputa con i giurati della città, che si risolverà solo nove anni più tardi; la questione nasce in seguito a una richiesta di pagamento nei confronti di Gaetano Notarbartolo da parte dei giurati, per le «gabelle della macina e del consumo» e per una tassa pari all'1% sul reddito annuale dei feudi. Contro queste pretese il barone fa ricorso presso il Tribunale del Real Patrimonio, con un memoriale redatto dal noto giureconsulto Pietro Loredano²³. Il Loredano sostiene che i Notarbartolo non siano tenuti a pagare l'imposta dell'1% sui redditi dei feudi richiesta dai giurati, «tanto perché soggetti al servizio militare, come per essere separatamente tassati a pagare la loro porzione di donativi»; a ciò si aggiunge il fatto che essi siano in possesso della cittadinanza palermitana e che godano pertanto dei privilegi di esenzione fiscale ad essa connessi²⁴. La disputa si protrae per nove anni, fino a quando nel 1713 il nuovo barone di S. Anna, Francesco junior, riesce a sottoscrivere un accordo con i giurati di Castrogiovanni, in base al quale i Notarbartolo si impegnano a pagare un *forfait* di 7 onze annuali²⁵. Come spiega Verga²⁶, tale accordo – chiaramente sfavorevole per l'università di Castrogiovanni – nel 1717 ritornò ad essere oggetto di controversia poiché, come dichiaravano i giurati, risultava «di grandissima et straordinaria lesione all'università, dovendo tutti i feudi [...] per la sola gabella di macina onze 120 e tari 4»²⁷. Finalmente nel 1718 il viceré Maffei, accogliendo una supplica dei Notarbartolo, poneva termine alla questione intimando alla città di Castrogiovanni di non mettere più in discussione l'accordo già raggiunto nel 1713.

A questo punto del percorso di acquisti territoriali, i Notarbartolo sono dunque passati dalla condizione di *coqs de village*²⁸, ovvero di possidenti e benestanti di Caltanissetta, alla condizione di feudatari di provincia insigniti di un titolo baronale e in possesso di tre feudi di cospicua estensione. Essi hanno approfittato della crisi economica dei Petroso baroni di Bombinetto, erodendo progressivamente, fino ad obliterarlo del tutto, il patrimonio di questa famiglia. Ecco allora che si proietta nuova luce sul senso dell'unione di Placido con Francesca Giacchetto, frutto di una perfetta strategia di affermazione sociale ed economica²⁹; questo matrimonio infatti, oltre a sancire un'alleanza con una potente famiglia della feudalità enne-

²² Asp, Nv, vol. 20.

²³ P. Loredano, *Fatto allegatorio per Gaetano Notarbartolo con i giurati di Castrogiovanni*, sec. XVIII, Bcp, mss. 2 Qq G 87, cc. 13-28.

²⁴ Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 122.

²⁵ In Asp, Nv, vol. 12 troviamo copia di un dispaccio del Tribunale della Regia Gran Corte Criminale, datato 17 marzo 1712, con cui si ordina di concedere l'esercizio del mero e misto imperio a Francesco Notarbartolo per la baronia di Bombinetto col casale di San Giacomo e altri feudi aggregati.

²⁶ M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 122 n. 44.

²⁷ Asp, Nv, vol. 315.

²⁸ M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 111.

²⁹ Verga sostiene addirittura che si possa parlare di una strategia quasi "perfetta" (M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 112).

se – i Giacchetto-Leto –, consente anche di creare un legame con i Petroso – grazie al fatto che Francesca era vedova di Cesare Petroso³⁰ –, con l'obiettivo finale di fagocitare i beni e i feudi residui degli eredi Petroso, nelle cui mani sarebbe confluito anche parte del patrimonio della famiglia Leto-Grimaldi. Le mire dei Notarbartolo convergono sui feudi di Gasba e del Priolo, dei quali Francesca è destinata ad entrare in possesso in qualità di erede universale della zia Caterina Leto Grimaldi, baronessa di Gasba e del Priolo³¹. La vicenda è però resa complessa dalla presenza dei figli del primo matrimonio di Francesca, in particolare del primogenito Federico, il quale vanta diritti sui feudi in questione: grazie ad un'abile e fortunata manovra, Placido riuscirà però ad aggirare l'ostacolo e a raggiungere un accordo che poi, per una fortuita serie di incidenti biologici (morte, sterilità) all'interno della famiglia Petroso, farà convergere entrambi i feudi in tempi diversi nelle mani della famiglia Notarbartolo.

Per comprendere a fondo la vicenda è necessario compiere un passo indietro, ripercorrendo in parte la storia del feudo del Priolo³². Nel 1670, al momento della propria morte, Federico Leto Grimaldi barone del Priolo lascia come erede universale la sorella Caterina, la quale dunque diviene baronessa del Priolo³³. Dal momento che Caterina non è sposata e non ha figli che possano ereditare, per evitare liti future in merito alla successione sul feudo del Priolo, si decide di unire in matrimonio Cesare Petroso Leto e Francesca Giacchetto Leto, figli delle due sorelle di Caterina – Margherita e Flaminia –, sue eredi³⁴. La sposa porta in dote, tra le altre cose, i propri diritti di successione sul feudo del Priolo, in quanto figlia della defunta Flaminia; il contratto matrimoniale prevede inoltre che, qualora lo sposo premuoia alla sposa, il feudo debba essere ereditato dai figli. In aggiunta a ciò, il 6 ottobre dell'anno seguente, viene stipulata una *litis cessio* in cui

³⁰ Cfr. M. Pluchinotta, *Genealogie della nobiltà di Sicilia*, Bcp, mss. 2Qq E 167, p. 223. Il contratto matrimoniale viene stipulato dal notaio Francesco Planes di Castrogiovanni, in data 16 aprile 1679. Dal primo matrimonio Francesca aveva avuto tre figli: Federico, Cesare (chierico) e Caterina; il primogenito a sua volta aveva generato Giuseppe, Croce Felice, Federico e Giovanna.

³¹ Il 24 ottobre 1702, atti del notaio Carlo Ingorgia di Palermo, Caterina Leto Grimaldi baronessa del Priolo e di Gasba con testamento solenne istituisce erede universale la nipote Francesca Giacchetto. Il testamento sarà aperto e pubblicato negli atti dello stesso notaio in data 14 dicembre 1706.

³² La storia del feudo del Priolo è accuratamente descritta in un documento conservato in Asp, Nv, vol. 168.

³³ Cfr. Asp, Nv, vol. 5, c. 114. Villabianca e De Spucches spiegano che Caterina Leto Grimaldi prese investitura del feudo del Priolo il 6 gennaio 1670 e di nuovo nel 1702 (F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile*, voll. 5, Palermo 1754-1775, ristampa anastatica Aldo Forni editore, Sala Bolognese, 1986, vol. IV, p. 335; F. M. De Spucches, *La storia dei feudi* cit., vol. IV, quadro 416, p. 34).

³⁴ Il 16 aprile 1679 viene stipulato dal notaio Francesco Planes di Castrogiovanni il contratto matrimoniale tra Francesca Giacchetto Leto – vergine, figlia del defunto Gaspare Giacchetto e della defunta Flaminia Leto – e don Cesare Petroso Leto – figlio primogenito di Pompilio Petroso barone di Ramorsura e di Margherita Leto –, previo permesso della Santa Sede stante la consanguineità tra i due, che sono cugini di primo grado.

Francesca rinuncia a tutti i diritti di successione sul feudo del Priolo, che spetteranno dopo la morte di Caterina al marito Cesare Petroso. Tuttavia, come già sappiamo, rimasta vedova di Cesare, l'11 marzo 1684 Francesca contrae nuovo matrimonio con Placido Notarbartolo; tale matrimonio rimescola le carte in tavola, perché i Notarbartolo cominciano ad agire con il fine esclusivo di fare convergere l'intera eredità di Caterina Leto Grimaldi nelle proprie mani³⁵.

Nel 1706, alla morte di Caterina³⁶, Federico Petroso, figlio primogenito del primo matrimonio di Francesca, pretende l'investitura del feudo del Priolo e i frutti del feudo stesso a decorrere dal giorno della morte della zia e, per garantire che vengano rispettati i propri diritti ereditari, si appropria del feudo del Priolo e di metà di quello di Gasba. Francesca sceglie allora di ricorrere al Tribunale della Magna Regia Corte, che avoca a sé il possesso dei due feudi finché le parti non abbiano raggiunto un accordo. Federico pretende di succedere nel feudo del Priolo e in metà del feudo di Gasba, non solo in virtù del fidecommesso, ma anche della donazione fatta da Francesca all'interno dei capitoli matrimoniali a favore dei figli che sarebbero nati dal suo matrimonio con Cesare Petroso. Francesca si oppone a tali pretese e chiede, insieme a Caterina Petroso Billotti, sorella del suo primo marito, di succedere nella metà del feudo di Gasba³⁷.

In sostanza, secondo i Notarbartolo, la successione per il feudo del Priolo spetterebbe a Francesca, causa la nullità della donazione stipulata nei capitoli matrimoniali, perché «fuit facta favore sponsi dum fuit facta favore filiorum nascendorum ex dicto matrimonio, quae donatio reducitur ad pactum de lucranda dote favore viri, quod evanescit separato matrimonio ob mortem sponsi ipsa sponsa superstite». Allo stesso modo risulterebbe nulla anche la *litis cessio* stipulata con Caterina – un atto fatto anch'esso *in constantia matrimonii* –, «facta favore dicte Caterine dum eam pretendebat non

³⁵ In questo senso si può interpretare anche l'indebitamento dei figli del primo matrimonio di Francesca nei confronti del patrigno Placido Notarbartolo, provato da alcuni passi del testamento di Placido stesso (Asp, Nd, stanza IV, notaio Luigi Ferdinando Vasta, vol. 1002, c. 745), secondo cui il Notarbartolo sarebbe creditore nei confronti del figliastro Federico Petroso barone di Ramursura per o. 1301.13.16 per le spese «pro servitio litium» (è chiaro che si tratta proprio della lite per il possesso del feudo del Priolo), per altre o. 400 in virtù di un contratto di cambio del 1693, e ancora per o. 100 per un altro contratto di cambio; a ciò si aggiungono altre o. 1025 pagate a spesa di liti (forse sempre per la causa per il feudo del Priolo) ed erogate alla ragione di o. 150 ogni anno. Si aggiungono tutta una serie di altri crediti di minore entità vantati da Placido nei confronti di Federico Petroso. Sempre nel testamento il Notarbartolo si dichiara inoltre creditore di Federico e Cesare Petroso per gli alimenti loro forniti nell'arco dei 14 anni e sei mesi nel corso dei quali hanno vissuto sotto il suo tetto. In un codicillo annesso al testamento (Asp, Nd, stanza IV, notaio Luigi Ferdinando Vasta, vol. 1002, cc. 425-434), Placido fornisce disposizioni riguardo alla gestione del credito da riscuotere nei confronti di Federico Petroso: stabilisce che, qualora il figliastro nel giro di un anno abbia provveduto a liquidare le o. 150 annuali e le altre somme di denaro a lui dovute, gli venga donato quanto dovuto per gli alimenti, in caso contrario permane l'obbligo di pagare anche questi.

³⁶ Caterina muore a Palermo il 15 dicembre 1706 (cfr. Asp, Nv, vol. 10).

³⁷ La disputa verte inoltre sui redditi ereditati da Caterina Leto Grimaldi. La questione è lunghissima e molto complessa e coinvolge molti membri della famiglia Giacchetto Leto.

potuisse succedere in dicto feudo Prioli post mortem quondam don Friderici Leto et quamvis in eodem actu se contentarent quod post mortem dicte donne Caterine succedat ipse don Cesar». Riassumendo, secondo i Notarbartolo, ogni impegno preso da Francesca nei confronti del marito Cesare era venuto meno con la morte di quest'ultimo, cosicché nei capitoli matrimoniali stipulati con Placido, Francesca aveva addirittura ceduto al nuovo sposo tutti i diritti e le pretese che poteva vantare sui feudi in questione.

Finalmente nel 1711 la questione si conclude con la stipula di una transazione³⁸, in base alla quale Francesca rinuncia al feudo del Priolo in favore del figlio Federico, purché egli garantisca le doti di paraggio dovute sul feudo a tutti i figli di Giuseppe Leto – nonno materno di Francesca –; il feudo tornerà a Francesca solo nel caso in cui si dovesse estinguere la linea di discendenza maschile di Federico, cosa che poi di fatto avverrà, facendo dunque giungere il Priolo nelle mani di Placido junior Notarbartolo³⁹, nipote di Francesca, il quale riesce ad acquisirlo dopo la morte di Croce Felice Petroso barone di Ramorsura – figlio di Federico – e se ne investe nel marzo 1759⁴⁰, completando così il percorso di acquisizione dei feudi appartenuti alla famiglia Petroso.

Se la presa di possesso del feudo del Priolo risulta complessa e lunga, quella del feudo di Gasba⁴¹, coinvolto anch'esso nella lite per la successione di Caterina Leto Grimaldi, è molto più lineare. Al termine della disputa – nel 1711 – esso torna subito in possesso di Francesca Giacchetto, la legittima detentrica in qualità di erede universale di Caterina; Francesca si investirà del feudo il 29 febbraio 1716⁴², per poi lasciarlo in eredità al figlio Francesco junior⁴³, il quale se ne investirà il 7 dicembre 1725⁴⁴.

³⁸ Asp, Nd, notaio Rosario Lo Nigro, stanza I, vol. 8905, 25 giugno 1711.

³⁹ Pare possibile ipotizzare che l'Erario abbia messo in dubbio la legittimità di tale successione, sostenendo che il feudo del Priolo fosse stato in realtà concesso a Placido junior Notarbartolo «ex novo pacto et providentia Principis». La questione viene affrontata in un fascicolo redatto a macchinina da Vincenzo Parisi conte di San Bartolomeo, intitolato *Appunti nobiliari sulla baronia del Priolo* (Asp, Nv, vol. 10), che ripercorre l'intera storia del feudo; l'opuscolo, databile agli anni '10 del XX secolo, ci fornisce alcune interessanti informazioni.

⁴⁰ Copia dell'investitura in Asp, Nv, vol. 11.

⁴¹ Il feudo di Gasba aveva un'estensione di 22 aratati e confinava con il feudo di Bombinetto. Cfr. T. Davies, *Famiglie feudali siciliane. Patrimoni redditi investimenti tra '500 e '600*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1985, pp. 29, 32, 54 tab. 4.

⁴² Cfr. F. M. De Spucches, *La storia dei feudi* cit., vol. IV, quadro 416, p. 34, che cita R. Canc., XI Indizionale, foglio 55; copia dell'investitura in Asp, Nv, vol. 5, c. 122. Troviamo un'esauriente spiegazione delle vicende relative al feudo di Gasba in Asp, Nv, vol. 405, cc. 1 e ssg..

⁴³ Francesca morì il 26 dicembre 1724, all'età di 60 anni (Asp, Nv, vol. 12). Il suo testamento, redatto dal notaio Rosario Lo Nigro di Palermo in data 31 gennaio 1724, fu pubblicato l'1 febbraio 1725 (Asp, Nd, stanza I, Lo Nigro Rosario, vol. 8864, cc. 325-339). È degna di nota la funzione di garante svolta dal cognato Ugone (vedi *infra*) nell'applicazione delle disposizioni testamentarie di Francesca, perché prova la solidità del legame di cooperazione instauratosi tra loro. Possiamo inoltre notare che in questo testamento, come più in generale in tutti i testamenti femminili, si riscontra una maggiore libertà nel disporre dei propri beni (cfr. I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia Moderna*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 195).

⁴⁴ Cfr. copia dell'investitura a nome di Francesco junior in Asp, Nv, vol. 6, c. 373r.

3. “Giochi di squadra”

Nel 1701, in un momento di decisa accelerazione nel processo di crescita della famiglia, l'ascesa di Placido viene interrotta bruscamente, all'età di soli quarantaquattro anni, da una prematura morte. Come dimostra la lettura del testamento⁴⁵, Placido adotta, diversamente dal padre, un sistema successorio tipicamente nobiliare, legato alla primogenitura e al fidecommesso, e caratterizzato dall'uso di sposare solo il primogenito, Francesco junior, nelle mani del quale si concentrerà tutto il patrimonio familiare. Il Notarbartolo assegna alle due figlie femmine – Antonia e Flaminia⁴⁶ – una dote di monacato⁴⁷ del valore di 400 onze, cui si aggiunge una rendita annua pari a 12 onze, a patto che le due donne compiano un atto di rinuncia alla propria quota legittima di eredità in favore del primogenito; agli altri due figli maschi – Gaspare e Giovanni⁴⁸ – Placido invece assegna una rendita di 40 onze annuali per tre anni, atta a coprire tutte le spese necessarie affinché i giovani possano assumere l'abito dell'ordine gerosolimitano⁴⁹; il

⁴⁵ L'originale dell'atto di apertura del testamento, datato 18 ottobre 1701, è in Asp, Nd, stanza IV, notaio Luigi Ferdinando Vasta, vol. 1002, cc. 391-422; copia dell'atto di apertura del testamento e di alcuni codicilli è conservata in Asp, Nv, vol. 11. Il testamento olografo risulta redatto il 21 luglio 1700. L'inventario ereditario è in Asp, Nd, stanza IV, notaio Luigi Ferdinando Vasta, vol. 1002, cc. 730-764; se ne conserva inoltre copia in Asp, Nv, vol. 12.

⁴⁶ Antonia Notarbartolo Giacchetto diviene monaca col nome di Placida Gelsomina (copia dell'atto di monacazione, recante data 11 giugno 1704, è conservata in Asp, Nv, vol. 12). Dopo l'educando nel monastero di San Benedetto nella città di Naro, nel 1704 Antonia diviene novizia nel monastero di Santa Margherita – denominato dell'Abbazia vecchia – nella città di Polizzi, insieme con la sorella Flaminia. Antonia, così come più tardi sua sorella Flaminia, rinuncia ai beni ereditati dal padre in favore del fratello Francesco (6 luglio 1704), in un'ottica di concentrazione del patrimonio nelle mani dell'erede universale, e cede agli altri due fratelli maschi censi e rendite a lei spettanti sui beni materni; in cambio ottiene un censo annuale di o. 12 come rendita vitalizia (Asp, Nv, vol. 12). Flaminia Notarbartolo Giacchetto diviene monaca col nome di Aurora Francesca nello stesso monastero della sorella. Anch'ella rinuncia (il 21 ottobre 1706) ai beni ereditati dal padre in favore del fratello Francesco (Asp, Nv, vol. 12).

⁴⁷ Come spiega Davies, «un mezzo sempre conveniente e largamente usato di limitare le spese era quello di sistemare alcune o anche la maggior parte delle figlie nei conventi, ciò che spesso veniva solennemente ordinato nei testamenti. Il vantaggio dell'erede universale era evidente, essendo egli beneficiario delle “doti di paraggo” rinunciate dalle sorelle quando si “votavano alla povertà”» (T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 22). Un ulteriore vantaggio per l'erede universale consisteva nel fatto che la dote richiesta per entrare in convento fosse nettamente inferiore a quella matrimoniale e quindi assai vantaggiosa per gli interessi patrimoniali, cfr. I. Fazio, *Percorsi coniugali* cit., in M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio* cit., p. 195.

⁴⁸ Giovanni fu il primo abate dell'abbazia di Sant'Antonino fondata dallo zio Ugone (Asp, Nv, vol. 10), vedi *infra*. Gaspare divenne invece benedettino con il nome di Ignazio (M. Pluchinotta, *Genealogie* cit., p. 224) ed entrò a far parte della Congregazione dei Padri Cassinesi di Caltanissetta (Asp, Nv, vol. 12). Gaspare tramite testamento (Asp, Nd, stanza I, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8926, 27 marzo 1730; copia in Asp, Nv, vol. 12) istituì erede universale il fratello Francesco.

⁴⁹ La condizione clericale era ritenuta consona ai nobili rampolli esclusi dal matrimonio, i quali venivano collocati nelle chiese territoriali o tra le file dei cavalieri gerosolimitani; sull'Ordine di Malta cfr. F. D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, Associazione no profit Mediterranea, Palermo, 2009, online sul sito www.mediterraneanericerchestoriche.it. Sappiamo bene che la carriera ecclesiastica rientrava nei più tradizionali settori di impegno della nobiltà ed era riconducibile ad una politica familiare di più

Notarbartolo dispone inoltre che in seguito al compimento del diciottesimo anno di età l'appannaggio per i due figli passi a 60 onze, a condizione che compiano anch'essi un atto di rinuncia a favore del fratello Francesco. Sepur nel quadro di una sostanziale rigidità, Placido tuttavia pare consentire un qualche margine di discrezionalità agli eredi, sia maschi che femmine, poiché stabilisce che, nel caso in cui non desiderino seguire il cammino da lui tracciato, abbiano facoltà di ricevere la quota di legittima loro spettante.

L'adozione di un regime di successione agnazio non è però di per sé un'arma sufficiente a difendere un patrimonio economico e una posizione sociale acquisiti così di recente: la morte prematura di Placido poteva segnare una battuta d'arresto nel processo di ascesa della famiglia. È facile constatare che ciò non avviene affatto, perché la fitta trama di legami intessuta da Francesco senior tra fratelli e fratellastri dimostra la propria capacità di tenuta; vista l'ascesa piuttosto recente – e pertanto ancora precaria –, il rischio di essere ricacciati nelle file di un oscuro baronaggio minore, se non tra i non-nobili, spinge i membri della famiglia a dar prova di solidarietà verso colui che eredita l'intero patrimonio familiare, Francesco junior, il primogenito di Placido. È possibile notare come in questo caso l'ampiezza del lignaggio divenga un elemento di forza, poiché maggiore è il numero dei componenti, più numerosi sono i nuclei di potere collegati al gruppo di parentela, specie laddove il gruppo riesca ad attuare al suo interno una politica familiare equilibrata in cui ogni membro ha la sua parte di potere, o comunque un suo ruolo⁵⁰.

In questa fase critica per la crescita della famiglia vediamo emergere due personaggi molto interessanti: Francesca – vedova di Placido – e Ugone Notarbartolo Franco marchese di Malfitano – fratellastro di Placido –, i quali riescono ad agire in sintonia, perseguendo un obiettivo comune: sostenere Francesco junior nel suo percorso di ascesa.

Francesca, rimasta vedova, si trova più libera di agire in prima perso-

ampio respiro, entro la quale essa veniva programmata e finanziata, allo scopo di ricavarne un reddito sia materiale che simbolico, cfr. D. Ligresti, *La nobiltà «doviziosa» nei secoli XV e XVI*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Meridiana Libri, Catanzaro, 1995, p. 57.

⁵⁰ In questo caso reputo appropriato applicare il concetto di «gruppo di parentela», così come presentato da Motta: «per *gruppi di parentela* intendiamo tutti quei gruppi nei quali si trovano riuniti i discendenti in linea maschile di un antenato comune, che si muovono ed operano nell'ambiente come tali (e cioè come gruppi e non come somma di elementi individuali)» (G. Motta, *Strategie familiari e alleanze matrimoniali in Sicilia nell'età della transizione (secoli XIV-XVII)*, Leo S. Olschki editore, Firenze, 1983, p. 13). Altrettanto pregnante è il concetto di «famiglia-ceppo», come descritto da Casey: «la «famiglia-ceppo» non è un clan, e nemmeno necessariamente una famiglia, quanto piuttosto una cultura che enfatizza la solidarietà tra fratelli» (J. Casey, *La famiglia nella storia*, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 47). Sono notevoli la forza e la frequenza con cui questi parenti residenti in abitazioni diverse interagivano, si aiutavano e perseguivano strategie comuni per accrescere il loro patrimonio economico, il loro potere politico, il loro prestigio sociale. Già Lévi-Strauss considerava i gruppi di parentela come unità di un sistema di alleanze, realizzato attraverso il matrimonio, sicché di fatto il sistema di parentela si identifica col sistema dell'alleanza (C. Lévi-Strauss, *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano, 1969, p. 527).

na⁵¹ e svolge un ruolo essenziale nel percorso di affermazione economica, sociale e politica del figlio all'interno della capitale. Dopo avere svolto in modo efficace la propria funzione di tutrice⁵², più tardi la vedova di Placido fornisce al figlio i capitali necessari all'acquisto della prima carica pubblica, quella di maestro di zecca. Per fare ciò la vedova trova un essenziale appoggio in Ugone⁵³, il quale, oltre ad essere il fratellastro di suo marito, è anche il marito della sua sorellastra. Un'attenta e approfondita analisi degli atti dei notai di famiglia ha rivelato un dato molto interessante: Ugone è spesso protagonista di operazioni economiche in cui affianca la cognata Francesca e, più tardi, il nipote Francesco, di cui è quasi coetaneo pur essendone lo zio. Sembra possibile dedurre che dal momento che non ha eredi diretti, Ugone scelga di investire le proprie energie e le proprie risorse economiche sul nipote Francesco, che è rimasto orfano di padre piuttosto presto: il fine sembra sempre essere quello del consolidamento del casato tramite la concentrazione della ricchezza. Ugone risulta essere, a giudicare da quanto ci può suggerire la consultazione dei bastardelli di uno dei notai di fiducia della famiglia – il notaio Rosario Lo Nigro di Palermo⁵⁴ –, un soggetto molto attivo sul piano economico; dal momento che non gode di un titolo nobiliare – gli unici feudi in possesso del padre sono stati ereditati dai figli del primo matrimonio –, egli impiega il denaro accumulato con le proprie attività economiche per acquistarne uno: riesce così ad ottenere dalla Santa Sede la signoria della terra di Palazzo Adriano⁵⁵ e acquista nel 1710 dalla vedova di Graziano Ballo barone di Caltavuturo – Caterina Santo Stefano Bertola dei

⁵¹ In un contesto in cui l'identità sociale di una donna si stabilisce in base al rapporto con un uomo, la vedovanza pone la donna in una singolare condizione di autonomia giuridica ed economica e la facilita nell'assunzione di un ruolo di rilievo all'interno della famiglia. Una notazione va fatta: se una vedova dimostra buone capacità di gestione del patrimonio familiare è evidente che tali abilità non possano essere frutto di improvvisazione, ed è dunque probabile che già prima della morte del marito questa esercitasse simili funzioni; testimonianze di tale tipo di attività quando era ancora coniugata sono però più difficili da riscontrare perché, non godendo in quel caso di condizione giuridica autonoma, non era lei la firmataria dei documenti. Il tema della vedovanza è estremamente ricco e complesso, al riguardo mi limito a citare: il numero monografico di «Memoria», 18 (1987), *Donne senza uomini*, e il numero monografico di «Quaderni storici», 98 (1998), *Gestione dei patrimoni e diritti delle donne*, a cura di A. Arru.

⁵² Il periodo di latenza tra la morte del marito e la maggiore età dei figli, quando la donna esercita la funzione di tutrice, è il periodo di maggiore autonomia, un'occasione per la donna di uscire fuori dalla semplice funzione coniugale, che apre lo spazio alle potenzialità affettive, economiche e relazionali delle donne dell'élite. Come fa notare Alonzi, «come curatrici del patrimonio e tutrici della prole, benché sottoposte a varie limitazioni e pressioni, le donne si trovarono spesso in condizione di determinare le strategie economiche familiari» (L. Alonzi, *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari. I Boncompagni (secc. XVI-XVIII)*, Piero Lacaita editore, Manduria Bari-Roma, 2003, p. 287).

⁵³ È frequente l'uso di affiancare alla vedova altre figure familiari, soprattutto il cognato – come nel nostro caso –, ai fini della gestione del patrimonio familiare e della tutela dei figli. Cfr. M. A. Visceglia, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Guida editore, Napoli, 1988, pp. 103-4.

⁵⁴ Il notaio Rosario Lo Nigro di Palermo è il notaio di riferimento di Francesco e di altri membri della famiglia Notarbartolo fino agli anni '40, momento in cui cessa la propria attività e il notaio di famiglia diviene Giovanni Cugino.

⁵⁵ F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. II, p. 516.

marchesi della Cerda – il titolo di marchese di Bonfornello⁵⁶. Per dispaccio del Real Patrimonio prende il titolo di marchese Malfitano⁵⁷, sopprimendo con tale nuovo nome l'antico titolo di Bonfornello⁵⁸.

Al momento della morte, nel 1744, tramite testamento⁵⁹ Ugone stabilisce che il suo erede universale sia Francesco junior, al fine di mantenere l'unità del patrimonio. Tuttavia, dal momento che Francesco è ormai anche lui piuttosto in là con gli anni – morirà infatti pochi anni più tardi, nel 1750 –, Ugone già prepara il campo alla successione di Placido junior, figlio di Francesco, nominandolo suo erede particolare⁶⁰ per la signoria sulla terra di Palazzo Adriano, concessagli «per tre vite dalla Santa Sede Apostolica» per 2900 scudi romani l'anno, con la condizione che egli ne sia usufruttuario e che a lui succeda il suo figlio primogenito «per la terza vita», momento in cui si dovrà poi chiedere la conferma della concessione. Placido viene inoltre nominato dallo zio erede del feudo di Mimiano, sul quale, stando alle disposizioni testamentarie, dovrà fondare un'abbazia di patronato laicale⁶¹ nella chiesa intitolata a Sant'Antonino, esistente nella masseria in contrada dell'Accia⁶². Il beneficio per colui che ne sarà abate consiste nella masseria stessa in cui è eretta l'abbazia: 55 salme di terra, 36 migliaia circa di vigne, circa 9000 ulivi, alcune case aggregate, un giardino, degli alberi e acque. Il diritto di nominare l'abate è ovviamente di chi detiene il patronato, dunque in questo caso di Placido e poi dei suoi eredi. È evidente che l'intento è quello di fornire, tramite il beneficio, un reddito a uno dei

⁵⁶ In Asp, Nv, vol. 12 troviamo copia della ratifica dell'atto di vendita (atti del notaio Gaspare Bevilacqua di Caltanissetta, in data 14 luglio 1710) del marchesato di Bonfornello da parte di Caterina Balli Santo Stefano, vedova di Graziano Ballo, a favore di Ugone Notarbartolo, senza *ius luendi*. Cfr. anche F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. II, p. 516; F. M. De Spuches, *La storia dei feudi* cit., vol. I, quadro 112, p. 404. Pluchinotta spiega poi che, alla morte di Ugone, fu ordinata dagli eredi la vendita del marchesato di Bonfornello a favore di Ugo Notarbartolo Eredia barone di Carcaci (atti del notaio Agatino Puglisi di Catania, in data 12 febbraio 1745; cfr. M. Pluchinotta, *Genealogie* cit., p. 224).

⁵⁷ Malfitano era secondo Villabianca un 'feudo rustico' presso la contrada dell'Accia (F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. II, p. 516).

⁵⁸ Investitura del 14 maggio 1716, copia in Asp, Nv, vol. 12.

⁵⁹ L'atto di pubblicazione del testamento, datato 12 gennaio 1744, è in atti del notaio Giovanni Cugino di Palermo (Asp, Nd, stanza IV, vol. 7696, cc. 406-440). Il testamento era stato redatto il 31 ottobre 1743. È un testamento molto lungo, i legati sono molti ed emerge con chiarezza la ricchezza di Ugone. In Asp, Nv, vol. 12 troviamo copia dell'inventario ereditario. Anche Antonia, moglie di Ugone, al momento della morte – il 4 novembre 1763 – istituisce erede universale il nipote Placido junior Notarbartolo. L'originale del testamento si trova negli atti del notaio Giuseppe Fontana di Palermo, una copia è in Asp, Nv, vol. 12.

⁶⁰ Ugone dispone però che Francesco junior sia, fino alla morte, amministratore di tutti i beni oggetto di eredità particolare da parte di Placido.

⁶¹ Come fa notare Ligresti, «cappelle, chiese, monasteri erano poi istituiti con i lasciti ereditari della nobiltà doviziosa, e oltre che esempi di pietà e testimonianze di paure e rimorsi dinanzi al passo supremo, costituivano sinecure lanciate nel futuro per assicurare, attraverso i diritti di patronato, ai discendenti una dignitosa possibilità di accoglimento nell'ordine ecclesiastico, di per se stesso ordine nobilitante per eccellenza» (D. Ligresti, *La nobiltà «doviziosa» nei secoli XV e XVI*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere* cit., p. 57).

⁶² La masseria di Accia, acquistata da Ugone, era stata acquistata alla metà del '600 dai Giardina di Santa Ninfa. Cfr. T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 90.

cadetti; Ugone infatti dispone che il primo abate debba essere Giovanni Notarbartolo – fratello di Francesco junior – e che, dopo la morte di questo, il secondo abate sia «quello secondogenito» di Francesco che non sarà sposato, «anche che sia sacerdote dell'abito di San Pietro e cavaliere di Malta o d'altro abito»⁶³.

È possibile concludere che in questa fase di passaggio fondamentale per la storia della famiglia, tutti i membri operano con affiatamento, sacrificando i propri interessi al raggiungimento di un obbiettivo comune sul quale confluiscono tutti gli sforzi: Francesco junior raccoglierà i frutti più maturi di quest'abile quanto riuscita manovra, iniziata da suo nonno Francesco senior.

4. La conquista del titolo ducale: Francesco junior (1686-1750)

Nel 1705, dopo la morte dello zio Gaetano Notarbartolo, Francesco junior eredita tutto il patrimonio fondiario sapientemente accumulato dalla famiglia, riunendo finalmente nelle proprie mani l'intera baronia di Bombinetto. In qualità di erede dello zio Gaetano e del padre Placido⁶⁴, egli riceve i feudi di Magobeci e Magaldo⁶⁵, mentre la restante parte della baronia di Bombinetto e il titolo che ad essa si accompagna giunge a lui in qualità di erede del solo Gaetano⁶⁶. Alcuni anni più tardi, nel 1725, Francesco inoltre riceve in eredità dalla madre il feudo di Gasba⁶⁷, un altro pezzo

⁶³ Morto anche il secondo abate, dovrà succedergli un altro secondogenito di Francesco, preferendo sempre il più grande, con l'esclusione di quelli sposati e dei monaci regolari.

⁶⁴ Come specificato dal testo dell'investitura: «don Franciscus successit ob mortem sequutam quondam don Gaetani Notarbartolo eius olim avunculi filii primogeniti legitimi et naturalis quondam don Francisci olim baronis dictorum feudorum tamquam donatarii in simul cum dictum quondam don Placido» (Asp, Nv, vol. 6, c. 369r). Cfr. anche F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. IV, p. 349. Dal padre Placido Francesco eredita inoltre il titolo di barone di Sant'Anna.

⁶⁵ Francesco si investe il primo di dicembre del 1705. Secondo De Spucches, egli ricevette investitura dopo il nonno Francesco senior, dunque lo zio Gaetano, sebbene fosse in possesso del titolo di barone di Magobeci e Magaldo in seguito alla morte del padre che glielo aveva donato, non ricevette mai effettivamente l'investitura (F. M. De Spucches, *La storia dei feudi* cit., vol. IV, quadro 527, p. 354). Sappiamo per certo che Francesco senior aveva donato i feudi in questione ai figli Placido e Gaetano e il titolo di barone al solo Gaetano, il quale avrebbe dovuto investirsene a decorrere da tre giorni prima della morte del padre – il quale morì il 12 settembre 1704 –; l'unica ipotesi plausibile è che Gaetano, il quale morì circa un anno più tardi, non abbia fatto in tempo a ricevere l'investitura e che dunque essa sia stata presa direttamente da Francesco junior; tale ipotesi è corroborata dal fatto che non risulta presente documentazione che attesti l'avvenuta investitura di Gaetano per i feudi di Magobeci e Magaldo.

⁶⁶ Francesco si investe della baronia di Bombinetto l'11 ottobre 1706. Cfr. F. M. De Spucches, *La storia dei feudi* cit., vol. I, quadro 103, p. 378. Copia dell'investitura in Asp, Nv, vol. 6, c. 371r.

⁶⁷ F. M. De Spucches, *La storia dei feudi* cit., vol. IV, quadro 416, p. 34. Copia dell'atto di investitura, datato 7 dicembre 1725, in Asp, Nv, vol. 6, c. 373r. Francesco riceve investitura come erede particolare della madre Francesca Giacchetto, in virtù del testamento custodito negli atti del notaio Rosario Lo Nigro di Palermo, in data 31 gennaio 1725. Inoltre, stando a quanto scrive Villabianca, «Giuseppe Pincitore investì del titolo solamente di tal baronia a 6 marzo 1742 durante la sua vita per donazione avutane da Francesco Notarbartolo, che investito era

del *puzzle* di territori che la famiglia sta progressivamente componendo.

Il passo successivo nel percorso di costruzione del patrimonio immobiliare e di ascesa sociale viene compiuto dal Notarbartolo non più tramite l'acquisto di un nuovo feudo, ma attraverso una vantaggiosa scelta matrimoniale. Come ben sappiamo, le alleanze matrimoniali potevano essere una notevole fonte di prestigio sociale e di guadagno economico, specie per una famiglia di *status* provinciale che intendesse migliorare la propria posizione⁶⁸; inoltre la congiuntura relativamente favorevole agli acquisti dei feudi – tipica della fine del Cinquecento e del Seicento – era ormai mutata nel Settecento e l'operazione di ottenere un feudo e un titolo tramite matrimonio diveniva quella vincente. Nel 1715 Francesco sposa Angela Zati Denti⁶⁹ dei marchesi di Rifesi⁷⁰, una giovane donna appartenente a una famiglia di buon livello economico e con solide alleanze sociali. Tale unione risulta coerente con le strategie matrimoniali adottate dai Notarbartolo anche nella generazione precedente: ancora una volta si cerca un legame con una famiglia della ricca feudalità provinciale in difficoltà; stavolta però le difficoltà non sembrano essere di carattere economico, come per i Petroso, ma legate alla mancanza di una discendenza maschile. È interessante notare che Francesco, consapevole del *gap* sociale che divide le due famiglie, nei capitoli matrimoniali presenta se stesso come Francesco Notarbartolo Ebbano Cardona e Moncada, utilizzando il cognome della nonna, nel tentativo di rimarcare il lontano legame con la ben più potente famiglia Moncada⁷¹. Gli Zati, anch'essi consapevoli del dislivello di *status* che li separa dai

della proprietà feudale di essa dal 7 dicembre 1725. E perciò morto che fu costui venne egli seguitato nell'investitura di essa baronia dal figlio Placido oggi duca di Villarosa, che l'ottenne *jure haereditario* nel dì 6 aprile 1751» (F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. IV, p. 335). Tale notizia è confermata da De Spucches, il quale aggiunge che l'atto di donazione è conservato negli atti del notaio Pietro Timpanaro di Palermo, in data 9 febbraio 1742 (F. M. De Spucches, *La storia dei feudi* cit., vol. IV, quadro 416, p. 34).

⁶⁸ T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 37.

⁶⁹ Asp, Nd, stanza I, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8855, cc. 68-81, 8 ottobre 1715; copia in Asp, Nv, vol. 12. In Asp, Nv, vol. 13 è conservata una nota relativa alla restituzione della dote ad Angela in seguito alla morte di Francesco. Angela Zati Guicciardini Denti e Villaraud era figlia di Giulio Zati Guicciardini Gaetani e Medici – duca di Villarosa e marchese di Santa Maria di Rifesi, cavaliere di San Giacomo, signore della terra e stato di Gallo d'Oro, barone di Campogrande e Cancemi – e di Angela Zati Denti Castelli Villaraud. Zati e Denti erano entrambe famiglie di origine fiorentina; in particolare gli Zati erano finanzieri (per notizie sugli Zati, cfr. F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. II, p. 180).

⁷⁰ Ancora una volta l'interesse dei Notarbartolo è rivolto verso possedimenti fondiari che si concentrano nella provincia di Castrogiovanni. Da notare che Francesco senior era stato gabelloto del feudo di Rifesi.

⁷¹ Tale parentela con i Moncada risaliva a Vincenzo Notarbartolo barone di Vallelunga, fratello di Placido, bisnonno di Francesco junior, si trattava dunque di una parentela molto lontana, cui però la famiglia doveva tenere molto visto che lo stesso Vincenzo aveva richiesto ad Antonio Aragona Moncada, duca di Montalto e principe di Paternò, di sottoscrivere un documento che comprovasse l'autenticità di tale legame di consanguineità (Asp, Nv, vol. 1, c. 215): la pubblica fede, datata Caltanissetta 20 agosto 1605 e scritta in spagnolo, attesta la parentela di Vincenzo con il duca per parte materna, perché figlio della contessa Moncada cugina del bisnonno. L'interesse di Francesco nel comprovare la propria nobiltà si riscontra anche in un altro documento custodito nell'archivio di famiglia (Asp, Nv, vol. 4, c. 103r, datato 21 luglio

Notarbartolo, si limitano a dotare la loro secondogenita di una rendita di poco superiore a o. 300, in gran parte derivanti da una donazione fatta ad Angela dalla nonna Faustina Denti Villaurat, duchessa di Villarosa⁷². Risulta immediatamente evidente che si tratta di una dote se non proprio esigua, comunque composta – tra le altre cose – da alcune rendite di difficile riscossione. Francesco di contro costituisce a favore della sposa un dotario di o. 500, che in proporzione risulta piuttosto elevato, a ulteriore riprova del divario sociale percepito tra i due sposi⁷³. Ma ciò cui probabilmente mira il Notarbartolo non è tanto la dote della moglie, bensì la possibilità di ereditare il titolo di duca di Villarosa. In tale occasione, come in molte altre della propria vita, Francesco junior dimostra lungimiranza e astuzia, poiché sceglie di scommettere sulla possibilità di entrare in possesso di un titolo che, sebbene sia stato oggetto di donazione a favore di Angela da parte della nonna Faustina il giorno precedente la stipula del contratto matrimoniale, di fatto è soggetto a contese giudiziarie, tali per cui il Notarbartolo riuscirà ad investirsene solo dieci anni più tardi⁷⁴.

Le vicende legate al possesso del titolo ducale sono piuttosto complesse e sembrano svelare una precisa strategia messa in atto dal padre di Angela, Giulio Zati Guicciardini⁷⁵. Sembra che Giulio – investito del titolo di duca di Villarosa in seguito a donazione fatta dal suocero a favore suo e della moglie Angela Denti Villaurat⁷⁶ –, dopo avere in un primo momento favorito la primogenita Maria donandole il titolo, in seguito al suo matrimonio con Giulio Cesare Molinelli revochi la donazione e tenti inoltre di sottrarle la parte della dote materna a lei spettante. Tale situazione determina l'insorgere di una prima causa tra Maria e il padre, che si conclude con una sentenza che obbliga Giulio a riconfermare la donazione⁷⁷ e con la conse-

1711): si tratta anche in questo caso di una pubblica fede sottoscritta da Giuseppe Agliata principe di Villafranca, Nicola Placido Branciforti principe di Butera, Giuseppe Del Bosco principe di Cattolica e Francesco Bonanno principe di Roccafortita, che «asseriscono aver riconosciuto nella Cancelleria e nella Zecca di Napoli la nobiltà della famiglia Notarbartolo».

⁷² Cfr. Asp, Nd, stanza I, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8855. La donazione viene stipulata presso il medesimo notaio, il giorno precedente la stesura dei capitoli matrimoniali.

⁷³ Come sottolinea Casey, «oltre a costituire un segno pubblico della stabilità dell'unione, la dote è un sensibile indicatore della posizione delle rispettive famiglie d'origine, e del valore che si attribuisce alla loro alleanza» (J. Casey, *La famiglia nella storia* cit., p. 92). Prima ancora che un valore economico, la dote aveva infatti un forte valore simbolico, come segno di un determinato status sociale. Cfr. M. C. Calabrese, *I Paternò di Raddusa. Patrimonio, lignaggio, matrimoni (secc. XVI-XVIII)*, cit., p. 83; M. A. Visceglia, *Il bisogno di eternità* cit., pp. 86-7; G. Delille, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli XV-XIX secolo*, Einaudi, Torino, 1988, p. 219.

⁷⁴ In Asp, Nv, vol. 8, c. 76, troviamo la pergamena recante l'investitura del titolo di duca di Villarosa da parte di Francesco Notarbartolo, datata 12 ottobre 1725.

⁷⁵ Per la storia del titolo, cfr. Asp, Nv, vol. 8, cc. 1 e sgg.; F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. II, pp. 154-159 e vol. V, pp. 303-5; F. M. De Spuches, *La storia dei feudi* cit., vol. VIII, quadro 1180, pp. 306-308.

⁷⁶ Cfr. F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile* cit., vol. II, pp. 154 e 380. Poiché era stato oggetto di donazione, il titolo non fu soggetto a restituzione dopo la morte della moglie Angela e il nuovo matrimonio di Giulio con Elisabetta Bonanni Marini.

⁷⁷ Atto di transazione stipulato tra il marchese Giulio Zati e Giulio Cesare Molinelli, negli atti del notaio Carlo Magliocco di Palermo, in data 28 aprile 1714.

guente investitura del titolo da parte di Giulio Cesare Molinelli, *maritali nomine*, il 29 febbraio 1716. A questo punto sorge una nuova disputa tra Maria e la nonna materna Faustina Denti Villaraud, motivata dalla pretesa da parte di Faustina di ottenere il frutto dei crediti della propria dote⁷⁸; la controversia si conclude con la stipula di una transazione il 7 ottobre del 1725⁷⁹, grazie alla quale Faustina ottiene l'immissione nel possesso del titolo di duca di Villarosa. Quest'ultima, resa padrona, lo retrocede il 9 ottobre 1725 alla nipote Angela Zati, in virtù della donazione da lei effettuata in suo favore dieci anni prima. Sembra chiaro che la seconda causa sia frutto di una macchinazione architettata da Giulio per trovare un'altra via, al fine di ottenere la restituzione del titolo e concederlo all'altra figlia; tuttavia non conosciamo le ragioni dell'ostilità di Giulio verso la figlia Maria o – più probabilmente – verso suo marito.

Sebbene privo di un feudo popolato, una volta conseguito il titolo di duca di Villarosa, Francesco vedeva concentrarsi nelle proprie mani un patri-monio feudale di proporzioni non indifferenti; è dunque inevitabile domandarsi in quale misura il reddito feudale contribuì alla crescita economica della famiglia. Secondo il giudizio di Marcello Verga, il duca si comportava «come uno degli esponenti di primo piano del baronaggio siciliano»⁸⁰, e alle sue feste interveniva lo stesso viceré⁸¹, ma per mantenere un tale stile di vita potrebbero non essere stati sufficienti i proventi dei feudi. Le scarse notizie e i pochi documenti conservati nell'archivio di famiglia sui feudi⁸², a

⁷⁸ Tracce della vicenda si trovano anche negli atti del notaio Lo Nigro: Asp, Nd, stanza I, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8913, atti del 17 dicembre 1716 e 16 marzo 1717; vol. 8918, atto del 17 marzo 1722. Cfr. anche Asp, Nv, vol. 8, cc. 69-70.

⁷⁹ Atti del notaio Filippo Lioni di Palermo.

⁸⁰ Il denaro era il mezzo per acquistare e mantenere una determinata condizione sociale, ma non ne costituiva l'essenza: la prova decisiva era il modo di vivere, concetto che implicava tutto un insieme di elementi. Uno di questi era la generosità nello spendere, l'eleganza nel vestire e la prodigalità nell'offrire agli ospiti feste e ricevimenti. Cfr. L. Stone, *La crisi dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, Einaudi, Torino, 1972, pp. 199 e sgg.; O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983, on-line sul sito www.mediterranearichestoriche.it, p. 133.

⁸¹ M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 117. Il 21 novembre 1747 il viceré duca di La Vieufuille assisteva al «giuoco del toro nel piano della Marina» da casa del duca di Villarosa e poi partecipava alla festa data dal duca in onore della nascita del nuovo Infante di Sicilia, cfr. F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, *Diario palermitano dal primo gennaio 1746 al 31 dicembre 1758*, in G. Di Marzo (a cura di), *Biblioteca storica e letteraria di Sicilia. Diari*, Forni editore, Bologna, 1985 (ristampa dell'edizione Palermo 1869), vol. XII, p. 154. Francesco inoltre partecipa, in qualità di sovrintendente «per ornatum festivitatis Suae Maestatis» incaricato dal Senato di Palermo, all'organizzazione dei festeggiamenti per l'incoronazione di Carlo di Borbone, come testimoniano i numerosi documenti rinvenuti negli atti del notaio Lo Nigro di Palermo (Asp, Nd, stanza I, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8931).

⁸² L'unico interessante indizio al fine di valutare l'ammontare complessivo dei proventi dei feudi in possesso della famiglia, ci è fornito da un documento della Deputazione del Regno del 1744 (Asp, Nv, vol. 20, Atti della Deputazione del Regno, fascicolo IV, Anni 1736-1810), in cui si trovano elencate le rendite degli Stati del duca, stimate complessivamente in o. 1440, così suddivise:

- per la «terra di S. Giacomo di Villarosa, feudo di Bambinotta e feudo di Magaleci, Manca di Magaudo, e Gaspa», o. 800;
- «per lo feudo di Priolo, e Castrogiovanni», o. 240;

fronte della ricchezza di informazioni sugli uffici e le cariche ricoperte o sui contratti matrimoniali e testamenti degli altri membri della famiglia, confermerebbero la relativa marginalità delle entrate feudali nella composizione del portafoglio familiare. I feudi, più che rappresentare un buon investimento economico, molto probabilmente rappresentavano un investimento in termini di prestigio sociale.

Se Francesco senior e tutto il “gruppo di parentela” da lui creato avevano portato a termine la conquista di possedimenti fondiari e titolo tramite una precisa strategia di accrescimento del patrimonio, Francesco junior tragherà la famiglia nell'Olimpo dell'aristocrazia palermitana, mettendo in atto strategie che poco hanno a che fare con il possesso dei feudi, e molto più con la gestione delle cariche pubbliche: approfittando con abilità e lungimiranza della complessa congiuntura politica segnata da repentini cambi di dinastia, il Notarbartolo riesce a compiere una straordinaria ascesa politica e sociale, costruendo con abilità la propria carriera politica, che diviene il suo vero punto di forza. La lungimiranza, l'intelligenza, lo spirito di adattamento, nonché la competenza⁸³ e la dedizione dimostrate nello svolgimento degli incarichi pubblici assegnatigli, consentirono a Francesco di accaparrarsi di volta in volta il favore dei governanti e di migliorare sensibilmente la propria posizione sociale, politica ed economica, scalando le alte vette dell'*élite* della capitale con una carriera rapida e brillantissima, che lo vide, primo della famiglia a ricoprire pubblici incarichi, rivestire le più prestigiose e lucrative cariche del Regno. Egli fu dapprima maestro di zecca, poi per più anni deputato del Regno in rappresentanza del braccio demaniale e in seguito di quello ecclesiastico, membro della Giunta del Seminario, amministratore *pro tempore* dell'arcivescovato di Monreale, ministro nobile del Supremo Magistrato di Commercio, fino a raggiungere i vertici della carriera politica con le cariche di maestro portulano del Regno e maestro razionale onorario del Tribunale del Real Patrimonio (cfr. Tabella). Quello di maestro portulano era un ruolo di grande responsabilità politica e di rilevante interesse economico poiché assicurava notevoli proventi: esso infatti non solo garantiva la possibilità di lucrare sulla concessione delle tratte e di influenzare tramite decisioni politiche l'andamento del mercato, ma soprattutto consentiva al duca di avere in anticipo informazioni sull'andamento della produzione e del mercato dei grani e di convogliare nel modo più opportuno la produzione proveniente dai propri feudi⁸⁴.

- «per lo feudo del Landro», o. 400.

Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 117.

⁸³ Il Notarbartolo sembra godere, agli occhi dei sovrani, di una certa credibilità in virtù della sua effettiva competenza nella gestione delle cariche.

⁸⁴ Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 116.

Tabella - Le cariche ricoperte da Francesco junior

Anno	Carica
1708	Capitano di fanteria del quartiere di Sant'Agata di Palermo
1713 (acquistata nel 1709)	Maestro di zecca
1717	Coadiutore della Compagnia della Carità di San Bartolomeo
1720	Presidente della Compagnia della Carità di San Bartolomeo
1728	Deputato del Regno in rappresentanza del braccio demaniale
1728-1731	Membro della Giunta del Seminario
1737-1738	Amministratore <i>pro tempore</i> dell'arcivescovato di Monreale
1738	Ministro della Compagnia della Carità di San Bartolomeo
1739	Governatore dello Spedale Grande di Palermo
1739	Ministro nobile del Supremo Magistrato del Commercio
1741	Deputato del Regno in rappresentanza del braccio ecclesiastico
1744	Presidente della Compagnia della Carità di San Bartolomeo
1746	Deputato del Regno in rappresentanza del braccio demaniale
1747	Maestro razionale onorario del Tribunale del Real Patrimonio
1748	Maestro portulano del Regno (<i>ad interim</i> dal 1743)
1748	Deputato del Regno in rappresentanza del braccio demaniale
1750	Deputato del Regno in rappresentanza del braccio demaniale

FONTI: Asp, Nv, voll. 4, 6, 19, 20-22, 25-29, 34-39, 44-51; Asp, Nd, notaio Rosario Lo Nigro, vol. 8933.

L'appartenenza ad una famiglia di recente ascesa economica e sociale⁸⁵ facilitò il duca in questo percorso, poiché egli non risultava eccessivamente compromesso con la monarchia spagnola e poté così legarsi ai nuovi "partiti" e ai nuovi gruppi dirigenti del Regno. Uomo fedele e accorto, ebbe certamente un importante ruolo di mediatore, mostrando grande fiuto nel sapersi muovere nella complessa temperie politico-economica dei primi decenni del Settecento, in una fase storica in cui la situazione di profonda confusione e di mancanza di un equilibrio politico causata dalle guerre di successione aveva creato nuovi scenari, obbligando il ceto dominante a costruire nuove relazioni, a trovare nuovi referenti all'interno delle diverse corti e soprattutto a elaborare nuove strategie, al fine di continuare a garantirsi il controllo sulla società siciliana. Francesco junior seppe sfruttare al meglio i frequenti e repentini cambi di dinastia, giocando sul mutamento delle reti di *patronage*: la sua fu dunque una vera e propria scommessa politica, che alla lunga si rivelò vincente⁸⁶. Il *fil rouge* della vita politica di Francesco No-

⁸⁵ I Notarbartolo di Villarosa fanno parte di quel baronaggio provinciale desideroso di affermarsi, che si insedia nella capitale e che nel corso del Settecento, grazie all'appoggio dei nuovi governanti, scalza le famiglie di più antica tradizione.

⁸⁶ Le guerre di successione furono un importante momento di cambiamento degli equilibri politici non solo in Italia, ma in molti paesi europei. La scalata al potere del duca di Villarosa trova dunque un più ampio inquadramento all'interno di un fenomeno che ebbe luogo in diversi stati (Inghilterra, Polonia, Boemia): quello dell'ascesa al potere di nuove famiglie che sfruttarono il cambiamento degli equilibri politici. Sull'Europa durante le guerre di successione, cfr. M. S. Anderson, *L'Europa nel Settecento (1713-1783)*, Edizioni di Comunità, Milano, 1972 (titolo originale *Europe in the Eighteenth Century, 1713-1783*, Londra, 1970); P. Alatri, *L'Europa dopo Luigi XIV, 1715-1731*, Sellerio Editore, Palermo, 1986; Idem, *L'Europa delle successioni, 1731-1748*, Sellerio Editore, Palermo, 1989. Per quanto concerne il caso inglese, cfr. L. Stone, J.C. Fawtier Stone, *Una élite aperta? L'Inghilterra fra 1540 e 1880*, Il Mulino, Bologna, 1989.

tarbartolo pare essere quello della presenza in tutti quegli organi di potere, che gli consentano di partecipare ai tentativi di riforma portati avanti prima dal governo austriaco e poi da quello borbonico, di dimostrare fedeltà e competenza, ma soprattutto di cercare – in modo neanche troppo velato – di garantire e potenziare i propri interessi economici⁸⁷.

Nonostante il peso politico e sociale di Francesco junior però, il percorso compiuto per ottenere una *licentia populandi* si dimostra lungo – la fondazione di Villarosa è uno dei più tardi esempi di colonizzazione – e complesso, e troverà compimento a più di trent'anni dal proprio inizio. Una volta ottenuto in via definitiva il titolo di duca di Villarosa (1725), già nel 1731 Francesco tenta invano di ottenere la *licentia populandi*⁸⁸ per il feudo di Bombinetto; in quell'anno infatti il duca invia un memoriale al viceré con la richiesta della licenza per i propri feudi, al fine di ridare vita – a suo dire – a un insediamento preesistente. Nonostante il parere favorevole di un'apposita giunta ministeriale⁸⁹, l'autorizzazione non viene concessa, per evitare dure reazioni da parte della vicina università di Castrogiovanni, in un periodo in cui la monarchia borbonica era estremamente attenta a salvaguardare gli interessi e le capacità contributive delle università demaniali. Nel 1757 Placido junior, figlio di Francesco junior e secondo duca di Villarosa, reitera la richiesta, accompagnandola questa volta con una consulta favorevole del Tribunale del Real Patrimonio e con un biglietto del viceré Fogliani in persona. Nonostante un così forte appoggio politico, l'istanza viene nuovamente respinta, a fronte delle dure reazioni dell'università di Castrogiovanni. Nel 1759 Placido commissiona a Giovanni Costantino e a Giuseppe Costanzo la stesura di un memoriale da inviare a Napoli, contro le opposizioni dei giurati di Castrogiovanni⁹⁰, nel quale si sostiene ancora una volta con forza la tesi secondo cui si trattava di riedificare un casale preesistente. Solo nell'aprile del 1762 riesce finalmente a chiudere il cerchio e a ottenere la concessione della tanto sospirata licenza, che gli consente di edificare Villarosa e assicurarsi così il diritto di sedere stabilmente nel braccio feudale del Parlamento. Nel testo della licenza, per ovvie ragioni,

⁸⁷ Francesco non esiterà ad usare il proprio potere e le proprie conoscenze a corte per volgere a proprio favore gli affari e perfino le dispute giudiziarie in cui è coinvolto.

⁸⁸ L'importanza di ottenere una *licentia populandi* quale strumento per garantirsi una presenza fissa nel braccio militare è stata sottolineata da O. Cancila, *Baroni e popolo* cit., pp. 163-4. L'*élite* all'interno del ceto feudale era costituita dalla nobiltà con vassallaggio, un gruppo numericamente ristretto, la cui forza consisteva non solo nel possesso della terra, ma soprattutto nella facoltà di esercitare una giurisdizione civile e penale, dunque il governo politico, amministrativo, giudiziario e fiscale sulla popolazione residente nelle proprie terre, che peraltro rappresentava nel complesso i due terzi della popolazione siciliana. Il possesso di un feudo popolato, inoltre, conferiva il diritto ereditario a sedere in Parlamento nel braccio baronale, detenendo un numero di seggi pari al numero dei feudi popolati sotto il proprio dominio, con l'evidente conseguenza che il grosso del potere all'interno del Parlamento stesso si concentrava nelle mani di pochi feudatari.

⁸⁹ Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 123.

⁹⁰ *Raggioni del sig. duca di Villarosa contro l'università di Castrogiovanni*, in Bcp, mss. 2Qq H 72.

si riconosce la preesistenza del casale di Bombinetto e si pongono precise condizioni a salvaguardia degli interessi della città di Castrogiovanni⁹¹. Come sottolinea Verga,

in tal modo la monarchia borbonica, da un lato, riconosceva la «necessità» politica di concedere la «licentia» ad una famiglia che occupava ormai da oltre un decennio un posto chiave, quello di maestro portulano del regno, dell'amministrazione siciliana (con la scusa che in fondo si trattava non di realizzare un nuovo insediamento, ma di ridar vita ad un preesistente casale) e, dall'altro, riaffermava la volontà di garantire la «Sicilia demaniale»⁹².

Come è noto, la fondazione di un paese nuovo comportava il formarsi di un territorio autonomo, che veniva sottratto alla giurisdizione di un centro preesistente⁹³; ciò creava notevoli motivi di tensione e liti interminabili. Tali difficoltà si riuscivano a superare qualora il fondatore, spesso un esponente della classe dirigente locale, fosse riuscito a trovare nella città-madre un gruppo che gli fornisse il necessario consenso e sostegno politico. In caso contrario, qualora la rete di alleanze di cui godeva il fondatore a livello locale non fosse stata sufficientemente ampia da impedire il coagularsi di resistenze all'amputazione territoriale, il progetto di fondazione poteva essere seriamente minacciato, al punto da non riuscire a ottenere la *licentia populandi*. Nel caso dei Notarbartolo è molto probabile che la famiglia non godesse di appoggi locali sufficienti⁹⁴, visto che, trasferitasi a Castrogiovanni da Caltanissetta nel 1680 circa, già dieci anni più tardi aveva puntato sulla capitale, facendovi trasferire Placido. Nella maggior parte dei casi il trasferimento a Palermo seguiva o era contestuale alla fondazione di un centro abitato, poiché il possesso di un feudo popolato dotava la famiglia di un diverso potere politico ed economico e ciò portava al passaggio a un livello «sovralocale» di attività politica e di interessi economici, che veniva appunto sancito dal trasferimento⁹⁵. Nel caso dei Notarbartolo di Villarosa la tempistica che scandisce il percorso di acquisizione dei titoli, di fondazione di un nuovo centro e di trasferimento nella capitale, risulta invece del tutto stravolta e i tempi sono notevolmente dilatati. Sebbene parecchi

⁹¹ La fondazione di Villarosa è stata approfonditamente studiata da Marcello Verga. Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., pp. 107-145. Copia del memoriale di Francesco Notarbartolo del 1731 è conservato in Asp, Nv, vol. 356.

⁹² M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 125.

⁹³ Cfr. F. Benigno, *Ultra Pharus. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno*, Meridiana Libri, Catanzaro, 2001, pp. 67-8.

⁹⁴ Nel caso di Castrogiovanni, sappiamo che se i Grimaldi, grazie alle solide alleanze locali riuscirono ad ottenere dall'università il consenso alla fondazione di Santa Caterina, al contrario i Triolo non ottennero la *licentia* per il feudo di Geraci, così come sembra inizialmente accadere ai Notarbartolo.


⁹⁵ Cfr. T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna*, in C. De Seta (a cura di), *Insediamenti e territorio, Storia d'Italia, Annali*, VIII, Einaudi, Torino, 1985, pp. 417-472; M. Aymard, H. Bresc, *Problemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna (1100-1800)*, «Quaderni Storici», 24 (1974), pp. 945-976; F. Benigno, *Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento*, C.U.E.C.M., Catania, 1985.

membri della famiglia continuano a risiedere nei luoghi della recente affermazione, di fatto la fonte di potere per i duchi di Villarosa non deriva da un accrescimento territoriale a livello locale, ma dalla crescita politica di Francesco all'interno della capitale, su cui la famiglia ha puntato con un trasferimento molto precoce. Lo scarso potere locale, dimostrato dall'incapacità di trovare appoggi a Castrogiovanni per il progetto di edificazione di un nuovo centro abitato, sarebbe dunque un'ulteriore prova della scarsa proiezione della famiglia sui possessi feudali. In seguito al trasferimento e alla brillante carriera politica di Francesco e poi di suo figlio Placido, la famiglia assume un peso tale da potere sopperire alla debolezza delle alleanze locali con un appoggio politico esterno – in questo caso quello del viceré –, che tuttavia risulta insufficiente finché la congiuntura politica generale non diviene più propizia. In conclusione, nei decenni centrali del Settecento, al termine di un percorso di costruzione del potere durato quattro generazioni⁹⁶, con il solido coinvolgimento di tutti i membri della famiglia in un vero e proprio “gioco di squadra”⁹⁷, i Notarbartolo duchi di Villarosa, spostatisi dalla “periferia” al “centro” del Regno, hanno raggiunto l'acme delle loro fortune, collocandosi a pieno titolo nel novero della grande aristocrazia palermitana.


⁹⁶ La rapida *escalation* della famiglia Notarbartolo di Villarosa è frutto di una strategia in cui la politica di costruzione del patrimonio, le pratiche successorie, le strategie matrimoniali e la costruzione dell'immagine si intrecciano, formando un insieme organico.

⁹⁷ La metafora del «gioco di squadra» rappresenta la complementarità dei ruoli all'interno del gruppo familiare e la capacità del singolo individuo di adattarsi alla funzione cui è destinato, nel quadro di una più ampia strategia collettiva, cfr. R. Ago, *Giochi di squadra: uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo*, in M. A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 256-264; R. Ago, M. Palazzi, G. Pomata, *Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari*, «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 293-298.


Quadro Genealogico I



Quadro Genealogico II



Quadro Genealogico III



Paolo Calcagno

OCCUPARE UNA CITTÀ IN ANTICO REGIME: SAVONA NELLE CARTE DEI FUNZIONARI SABAUDI DURANTE LA GUERRA DI SUCCESSIONE AUSTRIACA*

1. I Savoia e la Riviera ligure di ponente

La morte di Carlo VI d'Asburgo, avvenuta il 20 ottobre 1740, apre una lunga fase di vacanza all'interno dell'Impero, e trascina le maggiori potenze europee nel vortice di una nuova guerra di successione. L'Italia torna ad essere campo di battaglia, soprattutto per via delle ambizioni del re di Spagna Filippo V, che dopo l'insediamento di don Carlos sui troni di Napoli e Sicilia aspira a un regno per il secondogenito Filippo: le mire sono puntate soprattutto sul Ducato di Milano austriaco (anche se al termine delle ostilità ci si dovrà accontentare del Ducato di Parma e Piacenza), ma le operazioni di guerra finiscono per interessare un po' tutta l'Italia centro-settentrionale, compresa la Liguria¹. Qui la contesa riguarda in particolare la Riviera di ponente: con il trattato di Worms, stipulato nel settembre 1743, il re di Sardegna Carlo Emanuele III – in cambio dell'appoggio dato all'Austria e all'Inghilterra – ottiene l'esproprio del Marchesato del Finale a danno della Repubblica di Genova (che si cautela un paio di anni dopo procurandosi l'appoggio francese e spagnolo con l'accordo di Aranujez); ma più in generale i Savoia, all'apice della loro potenza², sono decisi a guadagnare quello sbocco al mare per i loro domini che bramano da tempo, e in quest'ottica lo scalo più attrezzato è quello di Savona (dove alle spalle della darsena sorge un esteso centro urbano), confinante con la comoda rada di Vado.

Savona è da tempo al centro delle attenzioni sabaude: se infatti la città, con la sua poderosa fortezza eretta nel 1542, rappresenta per i genovesi l'«occhio dritto della Repubblica»³, uno dei pochi porti che possono coprire la Dominante in caso di attacco da ovest nonché porta di accesso al ricco entroterra piemontese e monferrino, dal punto di vista dei Savoia potrebbe ben prestarsi a diventare – com'era nei progetti dei francesi all'inizio del XVI secolo⁴ – la capitale di un ipotetico “Stato marittimo” che inglobi tutto

* Abbreviazioni e sigle utilizzate: Asg (Archivio di Stato di Genova), Ass (Archivio di Stato di Savona), Ast (Archivio di Stato di Torino), C (Comune), Ge (Genova), Nd (Notai distrettuali), P (Paesi), R.p. (Riviera di ponente).

¹ Per un quadro preciso delle vicende legate a questa guerra – le cui premesse sono molto articolate – si veda P. Alatri, *L'Europa delle successioni (1731-1748)*, Sellerio, Palermo, 1989.

² C. Baudi di Vesme, *La guerra di successione d'Austria e la politica di Casa Savoia. Rassegna critica degli studi vecchi e nuovi*, «Rivista storica italiana», II (1941), pp. 215-234.

³ G. Rapetti, *L'occhio dritto della Repubblica. Amministrazione e vita quotidiana nella fortezza genovese del Priamàr di Savona nei secoli XVII e XVIII*, Elio Ferraris editore, Savona, 1998.

⁴ A. Pacini, *La Repubblica di Genova nel secolo XVI*, in D. Puncuh (a cura di), *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, Società ligure di storia patria, Genova, 2003, pp. 325-388, specie pp. 341-342.

il Ponente ligure, ben più agevole e meglio collegata di quanto non sia l'enclave di Oneglia (che già possiedono dal 1576)⁵.

Specie dopo il passaggio nell'orbita francese, lo Stato sabaudo diventa il principale nemico esterno da cui Genova abbia da temere per la sua sopravvivenza; ma per la difesa della Riviera il governo dei «Magnifici» punta più sulla difficile accessibilità del territorio che su un poderoso apparato militare⁶. Nel corso delle due aggressioni condotte dai duchi di Savoia a danno della Repubblica (quelle del 1625 e del 1672), in cui vengono occupate porzioni di Dominio genovese⁷, Savona è un obiettivo sensibile, ma le operazioni belliche sono tutto sommato modeste e si svolgono lontano dalle città: nel primo caso la piazza riesce a resistere grazie al rinforzo delle fortificazioni e alla concentrazione di un cospicuo corpo di truppe; al secondo tentativo i soldati di Carlo Emanuele II raggiungono Altare (comunità dell'entroterra sotto la giurisdizione dei marchesi del Monferrato), ma il colpo di mano non riesce – pare anche per il sopraggiunto maltempo e le cattive condizioni di salute del comandante sabaudo⁸.

Da qui in avanti, un'*escalation* di minacce e tentativi più o meno concreti di aggressione, fino all'ingresso in città nel 1746, nell'ambito delle operazioni della guerra di successione austriaca. Nel 1680 l'ambasciatore spagnolo a Genova Manuel Coloma scopre un accordo tra Luigi XIV e il duca per «conquistar y dividir el Dominio de Génova», là dove al secondo sarebbe andata «toda la Rivera de ponente que partenece a Génova desde Mónaco hasta el contado de Saona»⁹. Nel 1688 il capitano della Pieve (oggi Pieve di Tecò) rivela che «dal Signor duca di Savoia si facci un grosso accampamento di gente tra Bene e Carrù con haver levato tutte le guernitioni delli posti ordinarie e quelle radunate», e di «haver inteso da propri savoiard che il detto accampamento sii per la città di Savona»¹⁰. Durante la guerra di successione spagnola la diplomazia dà fuoco alle polveri: nel 1704 si vocifera di un trattato fra l'imperatore e il Savoia in base al quale quest'ultimo avrebbe avuto Savona e il re di Spagna avrebbe ricompensato la Repubblica con il

⁵ Sulla questione di Oneglia e il suo passaggio nelle mani di Emanuele Filiberto un agevole riassunto in G. Giacchero, *Il Seicento e le Compere di San Giorgio*, Sagep, Genova, 1979, pp. 98-99.

⁶ P. Giacomone Piana, *L'esercito e la marina della Repubblica di Genova dal trattato di Worms alla pace di Aquisgrana (1743-1748)*, in C. Bitossi, C. Paolucci (a cura di), *Genova, 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta*, «Quaderni franzoniani», XI (1998), p. 407. Oltre al saggio citato, per un quadro generale sull'organizzazione militare della Repubblica in età moderna si veda R. Dellepiane, P. Giacomone Piana, *Militarium: fonti archivistiche e bibliografia per la storia militare della Repubblica di Genova (1528-1797), della Repubblica Ligure (1797-1805) e della Liguria napoleonica (1805-1814)*, Brigati, Genova, 2003.

⁷ Una panoramica chiara e precisa su questi eventi in C. Bitossi, *L'antico regime genovese, 1576-1797*, in D. Puncuh (a cura di), *Storia di Genova* cit., pp. 391-504, specie pp. 433-437 e 459.

⁸ N. Cerisola, *Storia di Savona*, Ed. Liguria, Savona, 1982, pp. 284 e 310.

⁹ Archivo General de Simancas, *Estado, Génova*, 3618.

¹⁰ Asg, *Senato, Senarega*, 890.

Finale e la valle di Oneglia¹¹; e nel 1709 l'inviato francese a Genova d'Abbeville avvia un negoziato col ministro di Spagna e con un ebreo emissario di Vittorio Amedeo II, e mette sul piatto nuovamente Savona con lo scopo di convincere il duca ad abbandonare gli Asburgo¹².

Dalle paci di Utrecht e Rastadt il tradizionale nemico sabauda – ora divenuto re – esce «con le forze accresciute e l'appetito intatto». Fallito il tentativo di incorporare Finale, finito ai genovesi per 1.200.000 pezze da otto reali¹³, ogni occasione è buona per riaprire la “partita” per il Ponente ligure. Nel biennio 1730-31 va in scena una controversia con la Repubblica in merito ai confini fra Rezzo e Mendatica, ma è evidente che la posta in gioco non riguarda solo queste due piccole comunità (oggi in provincia di Imperia); e all'incirca in quegli stessi anni la pressione del Savoia si fa più stringente con l'acquisto prima del piccolo feudo di Seborga nell'estremo Ponente ligure (1729), poi dei feudi imperiali nelle Langhe (1735) e di Loano (1736). Insomma, è chiaro che l'obiettivo è quello di «avvolgere i confini genovesi lungo tutto l'arco dell'Appennino ligure occidentale e centrale»; senza contare che il patriziato della Superba deve vedersela anche con le prime scosse nel suo stesso Dominio di Terraferma (rivolte a Finale e a Sanremo) e con la delicata questione corsa¹⁴.

Savona è sempre sul chi va là: nella sua relazione del 1737 l'inviato francese a Genova Campredon afferma che il commissario della fortezza del Priamàr e il Governatore della città operano di concerto per «découvrir et empêcher les entreprises du Roy de Sardaigne sur cette Ville»¹⁵; e con l'entrata in guerra nel 1743, che rappresenta l'occasione per inserirsi nel gioco

¹¹ Asg, *Marchesato del Finale*, 20: cfr. anche P. Calcagno, «La puerta a la mar». *Il Marchesato del Finale nel sistema imperiale spagnolo (1571-1713)*, Viella, Roma, 2011, p. 456.

¹² S. Rotta, «Une aussi perfide nation». *La Relation de l'État de Gênes di Jacques de Campredon (1737)*, in C. Bitossi, C. Paolucci (a cura di), *Genova, 1746 cit.*, p. 621.

¹³ Sull'acquisto del Finale da parte di Genova nel 1713 – definito a ragione da Vitale una sorta di capolavoro della diplomazia genovese (V. Vitale, *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici e orientamenti bibliografici*, Società ligure di storia patria, Genova, 1955, p. 327) – rinvio ad A. Tallone, *La Repubblica di Genova e la vendita del Marchesato del Finale*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», II (1897), pp. 157-164, e ora anche a P. Calcagno, «La puerta a la mar» cit., specie pp. 427-462.

¹⁴ C. Bitossi, *L'antico regime genovese cit.*, pp. 472-476; Id., *Il ceto dirigente della Repubblica alla vigilia della guerra di successione austriaca*, in Id., C. Paolucci (a cura di), *Genova, 1746 cit.*, pp. 30-34. Sulle vicende relative al Finale in seguito al passaggio sotto la giurisdizione genovese la bibliografia è scarsissima, causa anche l'avversione della storiografia locale nei confronti di un'epoca considerata “decadente” rispetto alle precedenti fasi carrettesca e spagnola (si veda comunque, orientativamente, il saggio di G.B. Cavasola Pinea, *Gabelle genovesi nel Finale*, in *La storia dei genovesi*, Copy Lito, Genova, 1988, vol. VIII, pp. 225-241); sulle controversie fra Genova e Sanremo rinvio al classico N. Calvini, *La rivoluzione del 1753 a Sanremo*, Istituto internazionale di studi liguri, Bordighera, 1953 (con ampio risalto anche alla rivolta del 1729), e ora anche all'interessante lettura di V. Tigrino, *Sudditi e confederati. Sanremo, Genova e una storia particolare del Settecento europeo*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2009; sulla Corsica si dispone di un numero di titoli considerevole: qui mi limito a segnalare il buon lavoro, fresco di stampa, di E. Beri, *Genova e il suo Regno. Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in Corsica fra insurrezioni e guerre civili (1729-1768)*, Città del silenzio, Novi Ligure, 2011.

¹⁵ S. Rotta, «Une aussi perfide nation» cit., p. 696.

delle grandi potenze e strappare qualche ingrandimento territoriale, Carlo Emanuele III può tornare a studiare a tavolino l'impresa di Savona¹⁶. Tanto più che le forze sono assolutamente impari: il re «sardo» può disporre in Piemonte di 30-40.000 uomini¹⁷, mentre Genova alla vigilia dell'invasione riesce a schierare a difesa del suo Stato «solo» 12.000 soldati regolari circa più 8.000 effettivi della milizia degli «scelti»¹⁸.

2. L'invasione piemontese del territorio della Repubblica

A capitolare per prima è la Capitale. Abbandonata dagli alleati «borbonici» in seguito all'ascesa al trono di Spagna di Ferdinando VI – che sposta le sue forze dall'Italia alla Provenza, minacciata da un attacco navale inglese¹⁹ – Genova viene occupata il 6 settembre 1746 da un contingente imperiale guidato dal marchese Antoniotto Botta Adorno, e il patriziato di governo è costretto a consegnare la guarnigione e a versare un immediato tributo di 50.000 scudi per il «rinfresco» (cioè il mantenimento dell'esercito invasore). Due giorni dopo viene fissato in 3 milioni di scudi l'ammontare della contribuzione di guerra, che deve essere pagata in tre rate molto ravvicinate – e intanto le truppe del re di Sardegna dilagano nella Riviera di ponente (l'ingresso a Savona è dell'8 settembre)²⁰. Perso il controllo del territorio a ovest del suburbio, la Capitale trova però le forze per ribellarsi, e le milizie dei quartieri popolari cacciano il presidio austriaco in seguito a sei «gloriose» giornate di insurrezione (5-10 dicembre), innescate dal leggendario lancio del sasso del giovane popolano «Balilla»²¹. Da questo momento

¹⁶ In generale sulla politica sabauda nel XVIII secolo rinvio a P. Merlin, C. Rosso, G. Ricupérati, G. Symcox, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Utet, Torino, 1994.

¹⁷ P. Alatri, *L'Europa delle successioni* cit., p. 144.

¹⁸ P. Giacomone Piana, *L'esercito e la marina della Repubblica di Genova* cit., p. 431. Sulle milizie popolari della Repubblica genovese vedi R. Musso, *Compagnie scelte e ordinarie dello Stato di terraferma*, «Liguria», LIII/1-2 (1986), pp. 11-15; R. Dellepiane, *Scelti e compagnie urbane: le milizie della Repubblica di Genova durante la guerra di successione austriaca*, in C. Bitossi, C. Paolucci (a cura di), *Genova, 1746* cit., pp. 441-456; P. Calcagno, «Per la pubblica quiete». *Corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, «Società e storia», 129 (2010), pp. 453-487, specie pp. 467-473.

¹⁹ Il ripiegamento è dovuto alla efficace controffensiva militare degli austro-sardi, che costringe i «gallispani» ad abbandonare quelle porzioni di territorio in Piemonte e in Liguria occupate nella seconda metà del 1745 (P. Alatri, *L'Europa delle successioni* cit., p. 224).

²⁰ Sulla questione del peso finanziario dell'occupazione per la città di Genova si veda G. Felloni, *Genova e la contribuzione di guerra all'Austria nel 1746: dall'emergenza finanziaria alle riforme di struttura*, in C. Bitossi, C. Paolucci (a cura di), *Genova, 1746* cit., pp. 7-15. Alla fine verranno pagati solo 1.950.000 scudi (equivalenti a 14.820.000 lire «di banco»), mentre il residuo di 1.100.000 scudi non verrà più saldato, nonostante Maria Teresa continui a esigerne la liquidazione.

²¹ Sulle vicende che vedono coinvolta Genova nel corso della guerra di successione austriaca, oltre ai citati atti del convegno *Genova, 1746*, è utile rifarsi alla storiografia tradizionale: E. Pandiani, *La cacciata degli austriaci da Genova nell'anno 1746*, Tipografia S. Giuseppe, Torino, 1923; V. Vitale, *Breviario della storia di Genova* cit., pp. 337-364. Intelligenti considerazioni sul mito del Balilla – che ha affascinato inutilmente tanta storiografia, determinando un innegabile ritardo nello studio dello Stato e della società genovese del XVIII secolo – in G. Assereto, *Il mal della pietra. L'insurrezione genovese del 1746 e la controversia su Balilla*, in C. Bitossi, C. Paolucci (a cura di), *Genova, 1746* cit., pp. 183-208.

Genova, che continua a subire attacchi da parte degli austro-sardi per tutto il 1747 e nei primi mesi del 1748 fino alla cessazione delle ostilità proclamata il 15 giugno²², è retta da un improvvisato «quartier generale del popolo», che opera parallelamente all'oligarchia cittadina, dando vita così per più di un anno e mezzo a un'esperienza di doppio governo senza precedenti nella storia genovese e senza confronti negli altri Stati di antico regime²³.

Savona, invece, non ce la fa, e come quasi tutto il resto della Riviera deve subire l'occupazione militare sabauda fino ai primi mesi del 1749. Un primo impatto con la dura realtà della guerra si ha già nell'estate 1745, quando la città viene presa di mira da alcune unità della *Royal Navy* inglese, che fanno fuoco ininterrottamente fra il 25 e il 26 luglio senza però provocare vittime o danni di rilievo²⁴. L'anno dopo, di fronte alla forza d'urto delle truppe piemontesi, deve capitolare: nulla possono le improvvisate difese locali²⁵, e l'8 settembre (due giorni dopo la caduta di Genova, dove nel frattempo è affluita parte della guarnigione a difesa di Savona) i soldati al comando del barone Friedrich Wilhelm von Leutrum scendono dalla borgata di Lavagnola e ottengono la resa – in cambio della promessa di non mettere a sacco la città – da una delegazione formata dagli Anziani e dal vescovo Agostino Spinola²⁶ (il Governatore genovese Giovanni Battista Cambiaso alle prime avvisaglie ha lasciato la darsena in feluca, e alla fine riparerà a Lucca). La marcia era cominciata con la conquista di Asti ai danni dei francesi la sera del 7 marzo, che ha grosse ripercussioni perché condiziona il resto della campagna costringendo i «gallispani» a subire l'iniziativa dell'avversario²⁷. Sembra fatta, ma la fortezza resiste, perché i 1.000 uomini agli ordini del commis-

²² Il 28 giugno il Governatore di Savona Raimondo De Roche convoca gli Anziani della città per informarli della «dichiarazione dell'armistizio» (Ass, C, serie I, 113). Più precisamente, Genova è sotto la pressione continua delle truppe imperiali appoggiate dai piemontesi e dagli inglesi (che tengono la città sotto scacco per mare) fra febbraio e luglio 1747; da agosto in avanti la lotta si sposta sulle montagne, mentre fra le mura «il ritmo della vita nobiliare [riprende] normalmente» (P. Alatri, *L'Europa delle successioni* cit., p. 231).

²³ C. Bitossi, *La Repubblica di Genova: politica e istituzioni*, in G. Assereto, M. Doria (a cura di), *Storia della Liguria*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 79-97, specie pp. 92-95.

²⁴ In tutto, secondo un cronista (G. Assereto, *Cronaca del Veneziani*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino» [supplemento savonese], 2 [1915], p. 33) il «gettito» è di «centoquattro in centootto bombe». «Per la grazia ricevuta», l'amministrazione delibera di far eseguire «una mappa d'argento in cui era scolpito il fatto e la situazione per portarlo in voto processionalmente» (F. Bruno, *Breve succinto ed epilogo ragguaglio di quanto successe quando il Re Sardo prese Savona*, «Atti della Società savonese di storia patria», VI [1923], p. 70). Il bell'atto del 19 marzo 1746 con gli accordi per l'esecuzione dell'opera fra gli Anziani della città e l'orefice genovese Stefano Luisardo (che riceve 2.213:8 lire) si può trovare in Ass, Nd, Francesco Saverio Solimani, 2760.

²⁵ Il 3 settembre 1746, a meno di una settimana dalla occupazione, gli abitanti della villa di Legino, alla periferia di Savona, confessano di aver avuto «ad prestito» da Geronimo Balbi «cittadino nobile genovese» 40 fucili, «cioè parte piemontesi, parte spagnoli e parte francesi, tutti marcati con marche G B» (Ass, Nd, Bartolomeo Conrado, 3107).

²⁶ F. Molteni, *Cenni sui rapporti tra Savona e Genova nel XVIII secolo: la politica ecclesiastica*, in C. Bitossi, C. Paolucci (a cura di), *Genova, 1746* cit., p. 515. Il barone von Leutrum serve Casa Savoia fin dal 1705 (P. Alatri, *L'Europa delle successioni* cit., p. 148).

²⁷ P. Giacomome Piana, *L'esercito e la marina della Repubblica di Genova* cit., p. 430; P. Alatri, *L'Europa delle successioni* cit., p. 224.

sario della Repubblica Agostino Adorno hanno armi e cibo a sufficienza, e specie nei primi giorni dopo l'ingresso nemico in città possono contare su rifornimenti clandestini provenienti da Genova (con il tacito assenso del generale Botta Adorno, a dimostrazione dello scarso *feeling* fra imperiali e "sardi", i quali d'altra parte hanno vissuto come un affronto il colpo di mano del 6 settembre per non essere stati consultati)²⁸. Ma il 20 novembre il conte Della Rocca scende per prendere il comando delle truppe d'assedio, e la pressione si fa maggiore: il 5 dicembre ha inizio un fitto tiro di artiglieria contro la fortezza, e il 18 – dopo più di tre mesi di resistenza – le forze genovesi si arrendono, decretando la definitiva sottomissione della città²⁹.



Foto 1 - *L'assedio di Savona (1752)*, di Hyacinth de La Pégna, collezione Palazzo Reale (Foto Cerino-Badone)

²⁸ Il 22 settembre una nave inglese si ancora fra i due moli per impedire l'uscita dal porto savonese delle galere genovesi che hanno portato viveri e munizioni per la fortezza; e proprio per evitare azioni di supporto agli assediati, in quegli stessi giorni lo stuolo pubblico sabaudo lascia Livorno per portarsi nella rada di Vado (P. Giacomone Piana, *L'esercito e la marina della Repubblica di Genova* cit., pp. 436-437). In effetti, la questione ligure porta a galla la fragilità del rapporto fra i due alleati (i quali – come aveva acutamente osservato Voltaire – non erano altro che due vecchi nemici che erano scesi a patti per difendersi da un terzo nemico: cfr. P. Alatri, *L'Europa delle successioni* cit., p. 146): l'Austria non desiderava affatto che il re di Sardegna – pericolosamente confinante col Ducato milanese – ingrandisse i suoi domini, e anzi ai generali dell'esercito nel 1745 erano state diramate istruzioni segrete al fine di non fornire alcun aiuto efficace ai piemontesi (V. Vitale, *Breviario della storia di Genova* cit., p. 346).

²⁹ Sull'assedio disponiamo di un prezioso documento pubblicato in G. Coccoluto, *Un'inedita relazione dell'assedio dei piemontesi alla fortezza di Savona (dicembre 1746)*, «Atti e Memorie della Società savonese di storia patria», XV (1981), pp. 171-174. Una dettagliatissima descrizione delle giornate di combattimento fra le truppe sarde e la guarnigione asserragliata nella fortezza in G. Assereto, *Cronaca del Veneziani* cit., pp. 37-38.

3. Le conseguenze dell'occupazione per la città di Savona

Segno tangibile del nuovo corso è l'accresciuto numero di soldati, il cui mantenimento è naturalmente a carico dei savonesi. Dal «quartiere reale» di Nizza³⁰, il 20 dicembre il re dà ordine di «dot[are] il castello di Savona sul piede d'uomini 2.000», di cui 1.400 fucilieri e 600 «accessori»³¹ – ben quattro volte quelli solitamente destinati dalla Repubblica³². Il 7 gennaio 1747 alcuni «deputati della città di Savona» presentano una «memoria» al ministro Fontana di stanza a Finale, e chiedono di essere sgravati dal provvedere letti, legna, paglia e candele ai quattro battaglioni dell'imminente quartiere d'inverno, [...] oltre [ai] due ne borghi attigui di Lavagnola e Legino»³³. E pare che nei mesi successivi il numero degli effettivi sia ancora aumentato (pur senza raggiungere il picco registrato nei mesi della stretta alla fortezza): una nuova supplica dell'11 ottobre 1748 – questa volta diretta al commissario di guerra – lamenta che la città «ha dovuto provvedere continuamente alla truppa consistente or in cinque, or in sei, or in sette e fino a tempo dell'assedio in quattordici battaglioni»³⁴.

Per quanto in misura minore rispetto a Genova, città ben più ricca e sede del governo e delle istituzioni dello Stato, anche a Savona vengono richieste molteplici e onerose contribuzioni per pagare le forze di occupazione. Per prima cosa si attua una requisizione delle risorse disponibili: già il 9 settembre 1746, all'indomani della consegna della città, gli ufficiali sabaudi pretendono dagli Anziani – «sotto pena della prigione» – la consegna dei magazzini dei viveri, dei sali e tabacchi e delle artiglierie, munizioni e vettovaglie presenti sulla piazza³⁵; e il giorno successivo alla resa della guarnigione genovese vengono «rappresagliati» i denari a mani di alcuni gabellotti³⁶. Completata la conquista della Riviera, Carlo Emanuele III medita da subito un prelievo generale per affrontare i primi mesi del 1747: nelle sue istruzioni del 12 dicembre³⁷ dispone infatti di «addossare ai rispettivi pub-

³⁰ Nel frattempo la Tesoreria e la prima Regia delegazione con a capo il «ministro di Stato» marchese Fontana è stata insediata nel Finale, occupato dai Savoia fin dal 16 settembre.

³¹ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1.

³² S. Rotta, «*Une aussi perfide nation*» cit., p. 699.

³³ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1. «Circa i letti si supplica far contribuire la maggior quantità possibile da qualche comunità della Riviera»; quanto alla legna si chiede di «prohibir[ne] alli ufficiali e soldati la vendita»; e per il «lume» la richiesta è quella di stabilire una più giusta esazione «con quella tassa equitativa che sarà giudicata».

³⁴ Ass, *C, serie I*, 178.

³⁵ N. Cerisola, *Storia di Savona* cit., p. 340.

³⁶ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1. Ecco le somme sequestrate: gabella della carta bollata 200:18 lire; «vena, ferro, ferro vecchio» 170:5:10 lire; gabella del sapone 86:17:8 lire; «carati e dritti, riva grossa e riva nostrale» 35 lire; gabella dell'acquavite 107:15 lire; «dazio di S. Giustina» (località di Stella, entroterra savonese) 17:13 lire; e infine «esatte dal deputato della gabella della vena per dritto di cantara 550 vena trovati in fondo il detto giorno» 488:2:6 lire (totale 1.106:12 lire). Il cantaro è pari a kg. 47,51.

³⁷ In quel momento a Savona è in corso l'assedio ai resistenti genovesi, e gli altri quattro distaccamenti dell'esercito sardo si trovano rispettivamente a Ventimiglia, Porto Maurizio, Albenga e Finale.

blici conquistati una [tassa] la quale corrispondesse a un doppio quartiere d'inverno delle sue truppe, per assegnare a queste e massimamente all'ufficialità un vantaggio e gratificazione particolare con cui potessero rifarsi delle perdite, guasti e sofferenze della campagna»³⁸. E così *in loco* si procede a fare i conti in tasca alle magistrature delegate alla gestione delle finanze: uno «stato» delle «esazioni de [tasse] camerali dalli 8 settembre a tutto dicembre 1746», basato sul «distaglio [cioè il bilancio preventivo] dell'anno prossimo scorso» redatto dalla Camera di governo genovese, svela che entro l'aprile 1747 Savona deve contribuire una somma pari a 14.403:3:8 lire – metà della quale è già stata versata³⁹.

Le intenzioni dei Savoia non sono affatto buone (per i savonesi, s'intende). Già negli ultimi giorni del 1746⁴⁰ si inizia a vagliare l'idea di imporre un tributo di un milione di lire sulla Riviera da poco occupata: immediatamente sono fatti i «riparti» fra le singole comunità in base al numero dei «fuochi», e Savona (inclusi i suoi sobborghi) è chiamata a pagare 127.121:8 lire (la somma più alta di tutta l'area occupata)⁴¹. Alla fine non se ne fa niente, ma è interessante notare l'attenzione della nuova amministrazione per le modalità di esazione: «una sola mia debole riflessione stimerei opportuno di suggerirle» – scrive l'Allara al Fontana – «ed è a lasciar che l'imposta di detta contribuzione venghi fatta da rispettivi corpi o comunità con le regole sin qui da esse praticate»; a dimostrazione dell'importanza delle consuetudini locali in antico regime, e della necessità di non urtare la suscettibilità di patriziati e notabilati rivieraschi, che controllano i meccanismi della ripartizione fiscale, e di cui i nuovi governanti necessitano per il controllo della popolazione e del territorio⁴².

Il peso dell'occupazione è gravoso, e per tutto il 1747 Anziani e Maestri razionali faticano non poco a trovare i soldi per il mantenimento del presidio piemontese (e, come se non bastasse, il prefetto Allara chiede l'anticipo di alcune mensilità del suo onorario)⁴³. A partire dai primi mesi del 1748, i funzionari del re cominciano pure a esigere forti imposizioni in denaro (oltre alle solite forniture per le truppe). Il 25 marzo si materializza un tentativo – fallito – di rientrare armi in pugno in città da parte di un contingente

³⁸ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Si veda la lettera del prefetto nel frattempo insediato a Savona, Vercellino Allara, al marchese Fontana a Finale del 26 dicembre (*ibidem*).

⁴¹ Tanto per offrire un elemento di confronto, Finale è tassata per 81.358:13:10 lire.

⁴² Altro motivo valido per lasciare ai locali le pratiche di riscossione è che cambiando le procedure «[potrebbe] alcuno prevalersi d'un tal mezzo per deferire il pagamento del suo debito».

⁴³ Avviene il 7 agosto, quando Anziani e Maestri razionali deliberano di accordargli 840 lire per il periodo 8 agosto-8 settembre. Poco tempo dopo (16 ottobre) si osserva in assemblea che l'Allara non è soddisfatto «dei dodici zechini deliberati con posta del 22 settembre prossimo passato per le fatiche della tassa» (di cui parleremo più avanti), derivanti probabilmente dal supporto da lui offerto per l'accertamento delle proprietà, e dopo una lunga e dibattuta discussione in merito all'eventuale adeguamento della «mercede» (con sei votazioni andate a vuoto) si dispone il pagamento di 26 zecchini.

franco-genovese⁴⁴, e all'indomani – con mezzi molto convincenti⁴⁵ – viene imposta una contribuzione di 50.000 lire, di cui qualche tempo dopo ne risultano versate 47.191:2:10⁴⁶. Di lì in avanti, specie dopo l'accordo per la cessazione delle ostilità e in attesa dell'ordine di evacuazione, le richieste si infittiscono: nel corso della seduta del «Collegio» savonese⁴⁷ del 27 luglio si parla di una contribuzione di 65.000 lire ordinata dal re con «decreto» del 22, da pagarsi entro otto giorni «inclusi però i suburbii, Vado, Quiliano, Valleggia, Albissola, Celle et altri»⁴⁸; il 14 settembre si fa un «riparto di imprestito» per il pagamento di altre 6.000 richieste dai piemontesi; e il 5 ottobre i rappresentanti della città si riuniscono di fretta «al doppio pranzo» per stabilire come suddividere «la nova contribuzione di lire 50.000 intimata questa mattina sopra tutte le comunità del dipartimento» (probabilmente poi ridotta a 15.000 lire, dato che il 12 ottobre si procede al «quottizo» fra tutte le località per questa somma, e il 18 vengono «sentiti li racorsi di varie comunità le quali dimandano che sia loro ripartita la quota della contribuzione di lire 15.000 Piemonte alla giusta rata che deve spettargliene»)⁴⁹.

Intanto, il 18 ottobre vengono firmati i preliminari di pace ad Aquisgrana – che sono comunicati dal Governatore De Roche alla città e al vescovo il giorno 26 – e il 29 le truppe sabaude iniziano le operazioni di smobilitazione⁵⁰. Un'occasione perfetta per spremere fino in fondo i contribuenti savonesi, destinati a tornare sudditi del governo genovese, al fine di ammortizzare le ingenti spese di guerra. La preoccupazione è palpabile, e lo dimostra la comparsa di una delegazione al cospetto di Governatore e prefetto (11 novembre) «attesa la notizia pervenuta alla Magnifica città di nuova ingiunta contribuzione nella città di Nizza, per cui si teme possa occorrere il simile sopra questa Riviera». La frequenza delle imposizioni si fa ancora maggiore: il 21 novembre si pubblica una grida «per un'altra nuova contribuzione di lire 7.500 per la sola città da pagarsi ogni mese sino a che le truppe piemontesi qui si fermeranno con pagarle anticipate»; il 27 gennaio 1749 viene

⁴⁴ Cfr. anche P. Giacomone Piana, *L'esercito e la marina della Repubblica di Genova* cit., p. 438.

⁴⁵ Pare infatti che vengano prese in ostaggio e relegate nella fortezza per alcuni giorni «le persone più ricche e nobili della città» (F. Bruno, *Breve succinto ed epilogo ragguaglio* cit., pp. 87-88). Non è però da scartare l'ipotesi che il sequestro sia messo in atto per punire un comportamento di favore del ceto dirigente verso la sortita.

⁴⁶ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 2. «Sommario delle spese, contribuzioni et altro fatte dalla Magnifica città di Savona d'ordine de Reggi ministri da 8 novembre 1746 a tutto giugno 1748».

⁴⁷ Così viene indicata nei documenti l'assemblea formata da Anziani e Maestri razionali.

⁴⁸ Ass, *C, serie I*, 113; F. Bruno, *Breve succinto ed epilogo ragguaglio* cit., p. 90. Per questa tassa la città di Savona paga ad agosto 28.260:2:8 lire (Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 2).

⁴⁹ Il cronista anonimo (che Molteni ritiene poter essere un ecclesiastico, cfr. *Cenni sui rapporti tra Savona e Genova* cit., p. 515) commentato da Bruno parla invece di un tributo di 25.000 lire in settembre e di un altro di 15.000 imposto il 20 ottobre, che non risultano dalla documentazione amministrativa (F. Bruno, *Breve succinto ed epilogo ragguaglio* cit., p. 91).

⁵⁰ Gli accordi per l'evacuazione dei territori occupati sono formalizzati a Nizza nel corso del congresso del 12 dicembre: per quanto riguarda la Liguria, i termini sono fissati fra il 5 e il 13 febbraio 1749.

chiesto un nuovo sussidio di 4.500 lire da ripartirsi all'interno del dipartimento (anche se di una buona parte – 3.000 lire – si fa carico un privato, risarcito poi dagli amministratori con i proventi delle «gabelle di canna e copetta» il 5 febbraio); e come a congedarsi dal suo mandato, il 1° febbraio il De Roche ordina di fornire «legna, carbone, candele, fieno et altro» agli ultimi soldati in partenza dalla città⁵¹.

4. L'amministrazione locale di fronte all'emergenza

Da parte sua, la città mette in campo le forze che ha. Nei due giorni successivi alla capitolazione della fortezza (19 e 20 dicembre 1746), come da prassi, due cittadini in rappresentanza delle istituzioni savonesi – Pietro Gerolamo Gentil Ricci e Carlo Emanuele Viganego – vengono incaricati di «passare li più ossequiosi e sinceri uffici di congratulatione per il nuovo acquisto e sogettione di tutta questa città [...] presso l'Illustrissimo Signor Regio delegato» (il prefetto); e altri quattro soggetti nominati collegialmente si recano presso il comandante Della Rocca «a discorrere col medesimo ciò doverà adempirsi dalla Magnifica città in appresso»⁵². Cautelativamente, fin dal 2 dicembre – anche in previsione della resa degli uomini di Agostino Adorno – Anziani e Maestri razionali hanno deciso di prendere a prestito fino a 14.000 lire «ad effetto di valersene nelle presenti indigenze e spese che deve fare» Savona, «da quella persona o persone che volontariamente concorreranno»⁵³; e il 5 gennaio 1747 altri due membri del ceto dirigente locale partono per Finale per incontrare il ministro Fontana e «fare al medesimo tutte quelle rappresentanze che stimeranno a favore della Magnifica città». Con le prime richieste degli occupanti si moltiplicano procure e delegazioni per chiedere «compassione»: i primi a recarsi presso il re sono i nobili Egidio Sansone e Carlo Picco e il dottor Giacomo Boselli, che s'incamminano alla volta di Nizza la sera del 26 gennaio⁵⁴; il 1° marzo Giuseppe Tomaso Vera e Emanuele Lavaggi sono deputati a recarsi presso il comandante dell'esercito conte di Briquerasco per domandare l'esenzione dalla somministrazione della legna; il 20 marzo viene proposto e deliberato dall'assemblea savonese di nominare un procuratore in pianta stabile a Torino, individuato poi nel «causidico collegiato dell'Eccellentissimo Senato» della città Giacomo Antonio De Filippi; il 13 ottobre è la volta di un'altra supplica al Governatore della piazza per «ottenere qualche sgravamento» in merito alle forniture al presidio⁵⁵.

Intanto, però, bisogna studiare il modo di far fronte a una spesa notevolmente accresciuta. Fin dal 14 gennaio viene istituita una giunta di quattro

⁵¹ Ass, C, serie I, 113.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Ass, C, serie I, 178.

⁵⁴ F. Bruno, *Breve succinto ed epilogo ragguaglio cit.*, p. 79.

⁵⁵ Ass, C, serie I, 113.

membri «affinché provveda all'emergenza di provviste, spese e carichi che straordinariamente occorrono, particolarmente per li quartieri d'inverno»; e il 30 – in mancanza di altre soluzioni – la si autorizza come di consueto a «passare qualunque obbligo et instrumento verso qualsivis persona e persone» che si presteranno a provvedere somme di denaro «per le esigenze suddette». I diktat sabaudi non sono certo calcolati sulla base di criteri aderenti alle effettive possibilità finanziarie della città⁵⁶: il 15 febbraio il Collegio osserva che si è «impossibilitat[i] alla continua provvista che giornalmente si fa alle Regie truppe per mancanza di denaro»⁵⁷; e anche la storiografia ha evidenziato che il costo del mantenimento delle truppe del re superava di gran lunga la disponibilità delle casse comunali⁵⁸. Ma da parte dei savonesi c'è, almeno all'inizio, un tentativo di ripartire il carico attraverso il rilevamento delle proprietà e dei guadagni ricavati dall'industria» e dal «mercimonio»: operazione di cui oggi beneficia lo storico, che ha a disposizione un utile quadro del concentramento della ricchezza in città. Con licenza trasmessa da Torino, il 20 marzo 1747 viene imposta «una straordinaria tassa [...] sopra beni, fondi, effetti, arti [...] di qualunque individui e particolari del dipartimento d'essa città», che accerta il possesso di immobili per un valore totale di 2.830.300 lire, e profitti derivanti dalle attività economiche pari a 933.630 lire (855.250 lire di «mercimonio» e 78.380 lire di «industria» – anche se l'impressione è che questi valori fossero ancora più difficilmente quantificabili di quello delle proprietà)⁵⁹.

La tassa è formalmente emanata il 29 aprile, ma presto ci si rende conto che i soldi non bastano (senza contare che l'azione di riscossione non si rivela delle più agevoli)⁶⁰, e allora ci si rivolge alle «ville» del contado e agli uomini di Chiesa. Fin dal 24 marzo Antonio Cortese e Domenico Peirano sono chiamati a «riconoscere la quantità degli argenti quali possano essere negli

⁵⁶ La stessa osservazione viene fatta da Daniele Calcagno per il caso di Novi Ligure (*La guerra di successione austriaca in Oltregiogo attraverso un'inedita cronaca coeva*, in C. Bitossi, C. Paolucci [a cura di], *Genova, 1746* cit., p. 524. Pare però francamente poco verosimile la richiesta di 100.000 fiorini fatta alle autorità di Novi con un solo giorno di tempo per il saldo, riportata dall'autore sulla base di una fonte coeva).

⁵⁷ Ass, C, serie I, 113.

⁵⁸ N. Cerisola, *Storia di Savona* cit., p. 341.

⁵⁹ Ast, P, Ge, R.p., categoria XIV, mazzo 2. Ipotizziamo che con mercimonio s'intenda il «giro d'affari» – quello che oggi chiameremmo fatturato – derivante dall'attività mercantile, mentre l'«industria» indichi i proventi della bottega o del laboratorio artigianale. Nel frattempo, alla disperata ricerca di liquidi, in quello stesso 20 marzo Anziani e Maestri razionali deliberano di «mandare un proclama di licenza per eccitare chiunque volesse applicare all'esazione di un tanto per testa di ogni bestia rispettivamente bovina e vitella».

⁶⁰ Il 2 gennaio 1748 in assemblea si discute del problema che «alcuni non hanno ancora pagato» la tassa della primavera scorsa; e il 23 marzo 1748 i «deputati della tassa» vengono incaricati di effettuare «lo spoglio di tutti li nomi di debitori liquidi della tassa». La stessa cosa avviene con il contributo di 50.000 lire imposto dai piemontesi il 26 marzo: il 25 aprile Giovanni Battista Lavagna viene deputato ad «assistere alla formatione del nuovo libro della tassa», il 2 maggio viene eletto un «depositario» (Domenico Oneto), e l'11 maggio si ordina al cancelliere di «formare gli biglietti per la exazione»; ma ancora il 7 agosto il Collegio è costretto a intimare ad alcuni morosi di pagare «per tutto li giorni di dimani».

oratori della presente città, e quegli farseli concedere a fine et effetto di farne pegno e valersi del ricavato per le presenti necessarie spese in servizio delle truppe di Sua Maestà». Ma è in settembre che il Collegio si muove ufficialmente presso il prefetto e il vescovo per ottenere i permessi di procedere alla tassazione: solo che dai sudditi del circondario rurale – privi di una reale rappresentanza all'interno delle istituzioni locali – qualcosa si riesce a spremere (durante la seduta assembleare del 28 febbraio 1748 si prende nota dei «racorsi de tassati nella villa di Lavagnola»); mentre le gerarchie ecclesiastiche savonesi hanno buon gioco a far valere i loro diritti d'esenzione, ragion per cui non troveranno applicazione i propositi di «far contribuire a tutte le spese fatte e da farsi dalla città per le coerenti contingenze tutti i beni de religiosi si secolari che regolari», espressi in assemblea ancora il 17 aprile, 7 settembre e 13 dicembre 1748.

La necessità di trovare denari liquidi si fa nel frattempo sempre più pressante, anche per via dell'aggravato carico imposto dagli occupanti. Il 15 novembre 1747 si decide di nominare una commissione *ad hoc* di cinque membri «acciò riflettano a maggiori vantaggi della nostra città e considerino a quei mezzi che saranno necessari per il loro conseguimento», col fine di «sollevar[la] dalle grandiosi spese a quali giornalmente soccombe». Il 22 novembre si ordina di fare un censimento delle proprietà demaniali per accertare quali siano più facilmente alienabili⁶¹. Di qui ai prestiti forzosi il passo è breve: il 3 settembre 1748 viene presentata dal cancelliere una lista dei «cittadini [...] quali non hanno voluto firmarsi» per offrire sottoscrizioni volontarie⁶²; nel corso della riunione del 21 ottobre gli Anziani (verosimilmente per pagare la nuova contribuzione di 15.000 lire) non trovano altra strada che quella di procedere a un «imprestito forzoso» con un giorno di tempo per il saldo; e da quel momento – fino all'evacuazione definitiva della piazza – per far fronte alle ultime richieste sabaude si eseguono dei «quotizzi» fra i «particolari» della città⁶³.

Quando non si tratta di pagare tributi in denaro, c'è comunque da somministrare viveri, munizioni e materiali per l'alloggio alle truppe di stanza. «La spesa giornaliera consistente in provisioni di candelle, oglio, legna e carbone rileva a lire cento sessanta moneta di Genova»; e in più ai battaglioni di stanza occorrono «gli attrazzi de letti», i «pagliericci», i «materazzi», i «lensuoli», le «coperte», «traversine», «cavalletti» e «tavole». Insomma, già alla fine del marzo 1747 Savona avrebbe speso per le forniture all'eserci-

⁶¹ Così il 15 giugno 1748 Angelo Maria Gravano può acquistare «beni situati nel luogo di Vezzi per il prezzo di lire ottomila trecento diecinove e soldi 10» (Ass, C, serie I, 178).

⁶² Il giorno dopo ci si riunisce per preparare dei «biglietti», da consegnare ai «renitenti», con questa dicitura: «Il N N sarà contento imprestare alla Magnifica città lire [spazio bianco] da pagarsi a mano del Signor Giuseppe Gozo cassiere moneta corrente per tuto il giorno d'oggi». A conferma che si fa sul serio, la lista è consegnata al Governatore «a fine che [gli inosservanti] non ottengano passaporto in caso che [...] volesero assentarsi da Savona», e si chiede di destinare dieci soldati all'opera di riscossione.

⁶³ Ass, C, serie I, 113.

to più di 43.000 lire. E nelle località limitrofe il quadro è analogo: tanto per fare qualche esempio, Spotorno e Quiliano ospitano un battaglione «a cui si somministrano le provisioni solite»; Segno è «un miserevole cassinale» che «contribuisce legna, uomini, vitture per la condotta della calcina al castello»; Stella «ha somministrato una notabile quantità di fieno»⁶⁴. Col tempo, gli ufficiali sabaudi pretendono anche le razioni di pane e altri generi commestibili come il vino, l'olio e le fave; mentre l'amministrazione locale si organizza per la suddivisione del carico della legna fra i vari quartieri della circoscrizione⁶⁵. Le imposizioni inoltre si fanno sempre più stringenti, e mettono a dura prova la stessa capacità organizzativa della città e del suo hinterland: il 16 luglio 1747 il commissario di guerra chiede la provvista di 400 cantari di fieno «entro il termine di giorni otto»⁶⁶; e il 13 settembre dell'anno successivo viene pretesa la consegna di altri 1.530 rubbi «fra tutto gli venti del corrente mese»⁶⁷. Da un «sommario» delle spese sostenute «d'ordine de Reggi ministri» dall'8 novembre 1746 alla fine del giugno 1748 risulta un esborso di 341.425:13:10 lire⁶⁸, che aggiunte alle 100.000 lire circa documentate di contribuzioni in denaro fanno ritenere che il costo dell'occupazione sia asceso per Savona a una somma oscillante intorno alle 500.000 lire⁶⁹ – ben maggiore a quella stimata, probabilmente senza fonti precise alla mano, dalla storiografia locale⁷⁰.

Oltre alle spese, i danni. Ovunque, sul territorio della Repubblica invaso dagli austro-sardi, il segno lasciato dalle truppe è evidente. Le vallate vicine alla Capitale, dalla Stura alla Polcevera e al Bisagno, e i centri costieri

⁶⁴ Si tratta della risposta, priva di data ma di fine marzo 1747, alla «memoria» dei «deputati della città di Savona» presentata il 7 gennaio 1747 al ministro marchese Fontana (Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria X, mazzo 1).

⁶⁵ Attraverso il «riparto» effettuato il 24 novembre 1747 si calcolano le «quantità di legna potrebbero contribuire le ville soggette ogni settimana al Regio magazzino in servizio delle Regie truppe»: Legino 387 cantari; S. Bernardo 240; Lavagnola 300; Segno 400; Vezzi 100; Valle di Vado 75; Quiliano «podere di Sua Maestà e della nostra città» 500 (Ass, *C, serie I*, 178).

⁶⁶ Ass, *C, serie I*, 113. Nicolò Maria Solimano si porta dal commissario di guerra per «esporre le miserie estreme» della città, un'altra deputazione è inviata presso il Governatore «per ottenere dilazione» nel pagamento; ma di fronte alle sollecitazioni delle autorità sarde, il Collegio non può che procedere a «ripartire il carico» fra le varie comunità sotto la giurisdizione savonese.

⁶⁷ Ass, *C, serie I*, 763. Il rubbo è pari a kg. 7,94.

⁶⁸ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 2.

⁶⁹ Non abbiamo infatti a nostra disposizione il resoconto delle forniture al presidio per il periodo che va dall'inizio del luglio 1748 ai primi del febbraio 1749. Utile è però la testimonianza di Angelo Maria Brilla del 7 maggio 1749, il quale attesta che dal 1° dicembre 1748 al 6 febbraio 1749 «si è provveduto a li corpi di guardia delle truppe piemontesi da questa città di Savona a rispettivi posti tanto di città che del castello d'oglio a posti ventiquattro et alle volte ventitré a ragione di once quattro per ognuno di detti posti, e ciò giornalmente» (Ass, *C, serie I*, 178. Dato che quattro once equivalgono approssimativamente a 1 litro, e che il costo di 1 litro a metà XVIII secolo oscilla intorno a 1 lira e 1 soldo, si evince che nell'ultimo mese solo di olio è stata spesa una somma superiore a 5.000 lire).

⁷⁰ Cerisola ad esempio afferma che «il triste periodo dell'occupazione militare [...] ai savonesi [è] costato oltre 200.000 lire» (*Storia di Savona* cit., p. 341). Più gravosa l'occupazione per la comunità di Novi Ligure, che – dovendo però subire l'alloggio di un cospicuo presidio fin dal 20 giugno 1745 – deve affrontare fra contribuzioni e forniture una spesa di 1.420.000 lire (cfr. D. Calcagno, *La guerra di successione austriaca in Oltregiogo* cit., pp. 534-539).

da Voltri a Sestri vengono dove più e dove meno pesantemente devastati da combattimenti, saccheggi e vandalismi⁷¹. Incisivamente, il parroco di Ceranesi (entroterra genovese) annota che i soldati della «regina d'Ongheria» hanno razziato le chiese della zona «facendo ciò che non avrebbero ardito i turchi medesimi»⁷². A Savona i piemontesi non sono da meno. Intanto il loro insediamento è avvenuto dopo un assedio estenuante per la città, nel corso del quale molte case dei borghi del Molo e di S. Giovanni sono state distrutte dal fuoco dei contendenti, il bosco camerale è stato sottoposto a un taglio indiscriminato di legname e i pali delle vigne sono stati divelti ad uso bellico⁷³. E poi, in occasione del tentativo del contingente franco-genovese di rientrare in possesso della piazza (marzo 1748), i militari del presidio si sarebbero spinti fin «nelle botteghe de commestibili a svaligiarle sotto pretesto di provvista alla fortezza»⁷⁴. Senza contare i guasti – che per lungo tempo saranno motivo di preoccupazione per gli amministratori savonesi – alla strada che conduce ad Albisola⁷⁵, che i soldati del re hanno più volte battuto al fine di controllare i movimenti dei drappelli genovesi periodicamente stabiliti nelle comunità a levante di Savona per tentare un'azione di sorpresa. Per il resto, si lamentano tutti: corporazioni di mestiere, congregazioni religiose, privati cittadini. Già il 20 gennaio 1747 – a poco più di un mese dal definitivo ingresso in città delle forze sabaude – i consoli dell'arte degli ortolani denunciano di essere «arrovinati e assassinati nelli loro rispettivi orti da soldati di codeste truppe tanto di giorno come di notte con portarle via e sfreggiarle tutte le ortaglie, come anche gli vengono portate via quelle ortaglie che devono servire per le sementi dell'anno venturo»; a guerra conclusa, l'8 dicembre 1749, i «confratelli» dell'oratorio di S. Agostino nominano loro procuratori Biagio Garibaldi e Pietro Pongibove perché si rechino presso i padri agostiniani «per occasione de detto loro antico oratorio, [...] del quale non sono più in istato di valersene atteso il malo stato acciò l'hanno ridotto le soldatesche ivi acquartierate» negli anni scorsi; e con supplica del 1° novembre 1748, i fratelli Stefano e Bartolomeo Trucco, proprietari di una casa nel quartiere di Untoria dove si è «quartierata compagnia di battaglion Piemonte e presentemente altra del battaglion Fucilieri», lamentano che i soldati hanno «adoprato numero quaranta circa tavole spettanti a detta casa et hanno riempito d'immondizie et altro i cessi ossia comodità» – tanto che «i fittavoli della medesima [casa] sono in atto di partirsene per essere inabitabile»⁷⁶.

⁷¹ C. Bitossi, *L'antico regime genovese* cit., p. 478.

⁷² Cfr. C. Paolocci, *La difesa di Genova in val Polcevera (1746-48). Nuovi documenti sul santuario di Nostra Signora della Vittoria*, in C. Bitossi, Id. (a cura di), *Genova, 1746* cit., p. 283.

⁷³ Nella «memoria» citata del 7 gennaio 1747 i deputati savonesi «rendono presenti li danni successi nelle case e letti del Molo e altrove di spettanza de cittadini per causa dell'assedio della fortezza, siccome gli altri danni e furti in occasione del primo ingresso della truppa e milizie» (Ast, P, Ge, R.p., categoria I, mazzo 1).

⁷⁴ G. Assereto, *Cronaca del Veneziani* cit., p. 39.

⁷⁵ F. Bruno, *Breve succinto ed epilogo ragguaglio* cit., pp. 88-89.

⁷⁶ I due documenti del 1747 e 1748 sono conservati in Ass, C, serie I, 178 (dove si posso-

5. Le ricadute sulla società e sull'economia

Resta da valutare – al di là dei numeri relativi al peso dell'occupazione – quale sia stato l'impatto che la presenza di un cospicuo numero di militari e lo stato di guerra permanente hanno provocato sul tessuto socio-economico locale. Certamente, i contraccolpi politico-istituzionali hanno maggiori ricadute su Genova, dove molti patrizi si danno alla fuga, lasciando una città in preda a sbandati delle forze repubblicane e "borboniche" e a un presidio austriaco non molto numeroso, che deve far fronte a una popolazione gettata nella precarietà dall'esodo dei nobili, dalla paralisi delle attività economiche e dalla crisi di San Giorgio e delle istituzioni assistenziali⁷⁷ – e dopo, durante l'esperienza del «quartier generale del popolo», l'incertezza amministrativa non aiuta di certo l'economia. Pure diversa la situazione delle vallate genovesi, specie per via di una guerriglia continua che getta estremo scompiglio nelle piccole comunità di contadini e operai al servizio delle manifatture cittadine: un pamphlet più o meno coevo narra che i tre quarti delle filatrici della val Polcevera in questi anni sarebbero morte o fuggite⁷⁸.

A Savona, dopo il 18 dicembre 1746 e fino ai primi di febbraio del 1749 non si verificano episodi bellici di particolare rilevanza, e il ceto dirigente resta in città – dove tra l'altro, come vedremo meglio più avanti, l'organizzazione amministrativa viene lasciata in gran parte intatta. Tuttavia, le varie attività economiche e i gruppi sociali che vi si dedicano sono condizionati dal momento "straordinario" che vive la piazza. Che questo abbia agito in assoluto in meglio o in peggio è difficile stabilirlo; l'impressione è che Savona risenta della particolare congiuntura politica che sta attraversando il territorio genovese e più in generale il Mediterraneo e il continente europeo, ma che al contempo per molti privati cittadini si materializzino improvvisamente occasioni di profitto notevoli.

Diversi dati sembrano attestare una contrazione dei traffici commerciali. Uno «stato» delle «gabelle della città di Savona» del 2 gennaio 1747 rivela che la gabella del «peso, misura, taglia, oglio e grassa»⁷⁹ è rimasta invenduta, «massime per la cessazione del commercio nelle correnti contingenze»; cinque giorni dopo (7 gennaio) i «deputati» savonesi al cospetto del ministro Fontana «fanno vive suppliche per qualche provvidenza acciò la città sia provvista di viveri, o particolarmente con permettere, se si può, che qualche

no ritrovare molte altre testimonianze simili); l'atto del 1749 in Ass, Nd, Innocenzo Monleone, 2942.

⁷⁷ C. Bitossi, *La Repubblica di Genova* cit., p. 93.

⁷⁸ L. Bulferetti, C. Costantini, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento: 1700-1861*, Banca commerciale italiana, Milano, 1966, p. 213.

⁷⁹ La gabella ammonta a 2 denari «per la tara» per ogni balla di canapa o cantaro di pece o «pezzi di mole»; e a 2 soldi «per il peso» per ogni centinaio di cantari di qualunque merce. Inoltre questa gabella prevede un prelievo di 2 soldi ogni balla di canapa imbarcata; di 6 soldi ogni cantaro di vena; e di altri 2 soldi ogni balla di lino da 2 cantari.

bastimenti vadano al carico dove sarà loro permesso»⁸⁰; nel febbraio 1748 l'assemblea locale delibera di fissare a 750 lire l'onorario per il «colletore» di altre due gabelle non appaltate, quella del peso (di nuovo) e quella dell'ancoraggio⁸¹; e la citata supplica al commissario di guerra dell'11 ottobre 1748 annota che un po' tutti i gabellotti si lamentano a causa degli introiti «ridotti a tenue somma»⁸². D'altra parte, sono numerosi i patroni di barca partiti da Livorno e approdati a Savona i quali mettono a verbale le difficoltà incontrate nella navigazione per via della presenza di navi militari inglesi, che fanno in buona sostanza la guerra di corsa al naviglio borbonico e controllano su tutti i mercantili «passaporti, lettere et altre scritture». In direzione opposta va invece la dichiarazione dell'intendente generale delle gabelle del Regno di Sardegna: a sua detta, «nel 1747 il commercio è stato più copioso in Savona di ciò lo sia stato da molti anni», e a provarlo sarebbe proprio «il prodotto di queste gabelle», che «è risultato ascendere a lire 98.636:1:4 moneta di Genova fuori banco»⁸³. Inoltre, in darsena si vedono entrare bastimenti di grande cabotaggio, provenienti persino dal Mediterraneo orientale⁸⁴. La questione è quindi complessa; resta il fatto che non si può trascurare il grado di coercizione esercitato dagli occupanti su un'attività tradizionalmente basata sulla libera iniziativa imprenditoriale. Fin dai primi giorni dell'insediamento sabaudo (7 gennaio 1747), un editto di Carlo Emanuele III osserva che «la maggiore libertà possibile del commercio» non deve ostacolare il fine prioritario di provvedere «de generi necessari [...] le truppe nostre acquartierate nella Riviera come altresì quelle dell'armata in Provenza», per cui occorre «eleggere un discreto numero di bastimenti i quali bastino ad un tal uso mediante la sempre giusta mercede»⁸⁵. E allo stesso modo, nella sua «memoria» prodotta per il re in quegli stessi giorni, il «conte Ferreri d'Alasio» propone che per la mercanzia caricata nei vari scali marittimi i patroni rivieraschi debbano «dar cautione di portarla da Savona sino a Nizza, oppure in quei porti della Provenza che si troveranno occupati dall'armata alleata»⁸⁶ – avvallando una concezione molto restrittiva del commercio marittimo.

⁸⁰ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1.

⁸¹ Ass, *C, serie I*, 113. Seduta del 6 febbraio. La gabella dell'ancoraggio colpisce le imbarcazioni delle Riviere e quelle forestiere che approdano in darsena proporzionalmente alla merce presente a bordo. Sono esenti i natanti savonesi, mentre i genovesi godono di tariffe agevolate.

⁸² Ass, *C, serie I*, 178.

⁸³ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 2. Si tratta di un «parere» del 23 marzo 1748.

⁸⁴ Il 5 maggio 1747 il cancelliere del Magistrato di sanità certifica che si sono spese 29:12 lire «per dar pratica ad un bastimento venuto di Turchia» (Ass, *C, serie I*, 178).

⁸⁵ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 1. A volte vengono messe in atto vere e proprie requisizioni in favore del presidio: il 13 gennaio 1749 il patrone savonese Giovanni Battista Bosco «espone» di aver condotto del vino «nel presente porto della presente città per conto delli Signori Domenico Garibaldo, capitan Geronimo Ghiglino d'Arenzano, Francesco Burnengo, Pietro Lanza, tutti interessati in detto negozio di vino», ma di essere «stato necessitato anzi obbligato per servizio reggio scaricare detto vino dal detto bastimento e immagazzinarlo in terra come è seguito per ordine dell'Illustrissimo commissario di guerra per Sua Maestà sarda» (Ass, *Nd*, Bartolomeo Conrado, 3107).

⁸⁶ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1.

Par di capire che in linea di massima la naturale contrazione delle consuete attività di scambio sia stata in parte bilanciata dalle numerose commesse militari e dall'affermazione di una vera e propria "economia di guerra". Già prima dell'occupazione sarda, lo stato d'allerta in cui vive tutto il Genovesato ha generato profonde alterazioni nei collaudati meccanismi socio-economici locali: come osserva il 5 gennaio 1746 l'appaltatore della gabella delle fornaci, «la venuta dell'armata inglese, il passaggio delle truppe gallispane, li ordini del Prencipe» hanno spinto «gli uomini de nostri contorni [a] lasciare li affari privati per servire in qualità de scelti e di soldati la Serenissima Repubblica», il che «ha caggionato una tale scarsenza di legna e di lavoranti che o poco o niente si è potuto da rispettivi padroni delle fornaci aver calcine, fabricar mattoni o altri vassellami»⁸⁷. Sotto i Savoia si aprono poi prospettive legate all'amministrazione dei presidi imposti sul territorio: da un atto del 22 giugno 1748 veniamo a sapere che i savonesi Paolo Zerbino e Francesco Berardo sono «commessi della monizione stabilita in Sestri», e che della «distribuzione del pane fatta in Savona» è stato responsabile il notaio locale Marco Antonio Castellani⁸⁸.

Legata all'occupazione militare è in primo luogo un'accresciuta domanda di grano, necessario a sfamare un numero di soldati quadruplicato. Già ai tempi della guerra di successione polacca Savona aveva prestato il suo porto per le operazioni di vettovagliamento delle truppe di Carlo Emanuele III: il 28 febbraio 1734 si era domandata la franchigia ai Protettori di San Giorgio⁸⁹ per i «bastimenti procedenti tanto da luoghi di carrico che dal porto di Genova [con] grani da estraersi per via di terra all'uso dell'esercito di Sua Maestà di Sardegna»⁹⁰. Appena espugnata la fortezza, si registrano diverse spedizioni promosse dall'ufficio di abbondanza: solo nei primi giorni di gennaio 1747 vengono firmati contratti con i patroni Lazaro Amedeo (di Alassio) e Stefano Sambolino (savonese) e con il marinaio Gerolamo Chiappori («naturale» imbarcato sulla nave romana di Giacomo Acquasciato) per l'acquisto a Livorno di tre partite di 800, 500 e 200 mine rispettivamente⁹¹.

⁸⁷ Ass, C, serie I, 178.

⁸⁸ Ass, Nd, Giovanni Battista Polleri, 2785.

⁸⁹ La Casa di San Giorgio è l'ente che gestisce il debito pubblico statale e introita la maggior parte dei proventi fiscali. Sulla storia dell'istituzione si segnalano i recenti atti del convegno *La Casa di San Giorgio: il potere del credito*, a cura di G. Felloni, «Atti della Società ligure di storia patria», XLVI/2 (2006).

⁹⁰ Ass, Nd, Giovanni Battista Codino, 2401a. Nel corso del Cinque-Seicento affari lucrosi si erano conclusi con le provviste alle compagnie spagnole, che usavano frequentemente la rada di Vado per gli sbarchi e gli imbarchi: ad esempio il 14 dicembre 1614 Tomaso Caracciolo, «tribunus militarius» di Filippo III, riconobbe di aver ricevuto dal savonese Ottavio Isnardo 500 ducati di Napoli, che «se li fanno pagare d'ordine dell'Eccellentissimo Signor conte di Lemos Viceré di questo Regno per quelli spendere per servizio del suo tercio d'infanteria italiana» (Ass, Nd, Gerolamo Belloro, 733).

⁹¹ Ass, Nd, Giovanni Agostino Ratto, 3117. La mina, misura di capacità per aridi, è pari a litri 116,53. Un'altra spedizione documentata è quella del pinco di Geronimo Chiappara (anch'egli savonese), che il 13 gennaio 1747 si impegna a «partire salvo giusto impedimento col detto pinco dal sudetto presente porto e navigare per dritta strada alla città di Livorno [...] con caricare [...] tutta quella quantità di grani quali detto bastimento è capace» (Ass, Nd, Domenico Maria Giuria, 3113).

E non è un caso che proprio nel 1748 Ippolito Vincenzo e Ottavio «padre e figlio Ricci» abbiano «construtto un nuovo molino in una loro terra posta nella villa di Lavagnola», date le incrementate esigenze del presidio⁹². Quello che forse è più significativo, è che alla vigilia della discesa in città del contingente agli ordini del barone von Leutrum (cioè il 6 settembre 1746) il patrizio genovese Geronimo De Mari – verosimilmente al corrente dell'imminente presa di Savona – fiuti l'affare e faccia un grosso prestito (11.331:6 lire) all'Abbondanza «ad negotium dicti Magnifici officii»⁹³.

Sono molti i savonesi che seguono l'esempio del De Mari. Costretti dal Collegio locale (vedi sopra) o volontariamente a scopo d'investimento, prestano parecchi soldi per soddisfare i bisogni degli occupanti. All'11 ottobre 1748 risulta che per le contribuzioni e le forniture di «legna, fieno et altro» si sono prese a prestito «da particolari [...] e da ecclesiastici più partite eccedenti la somma di lire 80.000»; la relazione del cancelliere dello «scosso» per la tassa di 65.000 lire del luglio-agosto 1748 rivela che la quota a carico della città è stata raccolta soprattutto grazie a sovvenzioni private, fra le quali spicca quella di 5.943:2:9 lire di Francesco Aliberti⁹⁴; e il 10 dicembre 1755 si calcola che la «Magnifica città di Savona deve a particolari che le hanno somministrato denaro in tempo delle passate emergenze di guerra [...] lire 178.754:14:5»⁹⁵. Altri procurano direttamente materiali e prodotti per i soldati. Il registro delle assemblee di Anziani e Maestri razionali fornisce indicazioni dettagliate in questo senso: fra il 27 gennaio 1747 e il 28 giugno 1748 vengono deliberate a favore di Antonio Maria Lanza 4.880:18:10 lire per 8 forniture di candele di cera «a servizio delle Regie truppe»; Andrea Vallier provvede tanta legna per 21.734:11:6 lire (periodo di somministrazione: 5 maggio 1747-15 maggio 1748); il 29 luglio 1748 1.175:17 lire sono stanziati in conto di Nicolò Calleri per «resto di prezzo di tele proviste» per il presidio; tre partite d'olio fra marzo e giugno 1747 vengono vendute da Nicolò Tizzone; e a partecipare al *business* sono pure i «forestieri», se il 14 luglio 1747 Gaetano Garrone e Luigi Multedo ricevono incarico dall'assemblea di «trattare, convenire et accordare con li Signori Gallara di Torino per la restante partita a medesimi dalla nostra città dovuta per prezzo di caserme da medesimi provvedute»⁹⁶.

⁹² Ass, *Nd*, Paolo Menavino, 3185. Atto dell'11 settembre.

⁹³ Ass, *Nd*, Giovanni Agostino Ratto, 3117. Da una relazione presentata al marchese Fontana dal commissario di guerra (priva di data ma del dicembre 1746) Geronimo risulta possedere una villa a Savona (Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1). Si tratta di un personaggio di spicco del patriziato genovese: nato il 16 gennaio 1693 da Stefano ed Eleonora Spinola, è pronipote di un altro Stefano doge della Repubblica fra il 1663 e il 1665 (Asg, *Archivio segreto, Nobilitatis*, 2846. Ringrazio l'amico Andrea Lercari per avermi comunicato questo documento).

⁹⁴ Ass, *C, serie I*, 178.

⁹⁵ Ass, *C, serie I*, 763.

⁹⁶ Ass, *C, serie I*, 113. A partire dai primi mesi del 1748 il Vallier è solo il principale di una dozzina di fornitori di legna più o meno abituali. Per il resto viene somministrato di tutto: specie paglia (Francesco Burnengo il 8 marzo 1747); carne (Agostino Vallerga il 21 aprile 1747, il «macellaro» Ravina il 21 maggio 1748); lenzuoli (Giuseppe De Benedetti il 31 gennaio 1748, Stefano Cattaneo fra marzo e aprile 1748); e in diverse occasioni altro olio e cera.

Si tratta chiaramente di imprenditori, che hanno a disposizione capitali e approfittano delle peculiari circostanze politiche. Ma la cospicua presenza militare in città riserva nuove occasioni di lavoro anche per figure professionali più umili: patroni di barca, mulattieri, artigiani specializzati, semplici giornalieri. Il 15 maggio 1747 vengono deliberate 90 lire a patron Stefano Sambolino «per saldo di suo conto di porto di fieno», caricato probabilmente in qualche scalo limitrofo⁹⁷. Vista la necessità di frequenti collegamenti con il Piemonte, le bestie da soma sono ricercatissime: il 18 dicembre 1747 gli Anziani dispongono di «fissare la mercede della vettura» per i quattro muli forniti da Andrea Cerisola e Nicolò Osiglia su ordine del prefetto Allara «de 7 cadente»; durante la riunione del 24 aprile 1748 si discute dell'appalto per la fornitura di «buovi venticinque e cinque vacche»⁹⁸; e per il resto suppliscono i mulattieri dell'entroterra e quelli delle comunità del Savonese, quali ad esempio quei Francesco Veglio di Saliceto e Giacomo Fazio di Varazze che «servono [...] nella squadra delle mulle del capo Lorenzo Baratta in condurre con le medesime pane alla truppa di Sua Maestà Sarda»⁹⁹. Poi le merci sbarcate in darsena o condotte in città via terra vanno scaricate, pesate, immagazzinate; le fortificazioni e l'artiglieria richiedono l'opera di muratori, ferrai e falegnami¹⁰⁰; e i soldati hanno bisogno anche di pentole per la cottura del cibo¹⁰¹. L'aumento della richiesta di servizi produce verosimilmente anche una immigrazione «mirata», che va a sommarsi a quella abituale proveniente perlopiù dalle zone limitrofe della Riviera di ponente e dal Piemonte sud-occidentale: potrebbe essersi trasferito appositamente quel Matteo Bastia «de vale Lucerna pedemontanus», che il 3 gennaio 1747 attesta sotto giuramento di avere una casa nella contrada di S. Agostino, «ove vi faccio assieme con mia moglie il vivandiere per le truppe di Sua Maestà»¹⁰².

Insomma, una città brulicante, seppur forzatamente piegata alle esigenze degli occupanti – e per questo costretta a scontare non solo la paralisi

⁹⁷ *Ibidem*. C'è anche chi, sotto il naso degli ufficiali sabaudi, riesce a strappare dei noli ai nemici borbonici: il 20 agosto 1748, di fronte a un notaio di Savona, patron Paolo Mantica «appiggiona» e «concede a nolo» la sua imbarcazione agli «impresari generali de viveri dell'armata di Francia» per recarsi a Marsiglia a caricare 1.000 cantari di riso, «et il medesimo portarlo nel porto di Genova» (Ass, Nd, Marco Antonio Castellani, 3176. In cambio il patrone riceve 2.000 lire).

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ Ass, Nd, Bartolomeo Conrado, 3107. Atto del 24 dicembre 1748. In base alla testimonianza dei due, a ogni bestia della squadra sarebbe stato assegnato un numero. Un anno prima (4 dicembre 1747) Giovanni Curte «di Pieve del Bignolo» (Bagnolo Piemonte) depone di aver «caricato qui in Savona diversi muli d'attrezzi e bagagli delle truppe di Sua Maestà Sarda per condurli a Millesimo» (Ass, Nd, Giovanni Battista Polleri, 2784).

¹⁰⁰ In una relazione del «magazziniere de' Magnifici Signori forieri» del 9 settembre 1748 si legge che per «far gambe a più di mille cavalletti tutti rotti in occasione che doveva farsi la distribuzione la Magnifica città di Savona fu obbligata per maggior spedizione a chiamare tutta l'arte de banchalari nel giorno di S. Antonio di Padua per farli acomodare» (Ass, C, serie I, 178).

¹⁰¹ Una, al prezzo di lire 3:10, viene somministrata dal «calderaro» Paolo Tenti (Ass, C, serie I, 113. Seduta del 24 luglio 1747).

¹⁰² Ass, Nd, Bartolomeo Conrado, 3107.

di alcuni traffici, ma forse anche il rincaro di alcune merci o materie prime (è il caso della legna necessaria alle “manifatture del fuoco” tanto diffuse sul territorio, che invece affluisce in misura prioritaria e preponderante nei magazzini della soldatesca). E anche una città soggetta a un forte prelievo di risorse, al limite delle sue effettive capacità, che va a gravare soprattutto sui ceti medio-bassi (anche se per le imposizioni in denaro sono chiamati a contribuire i più ricchi). Dalle carte amministrative emerge un quadro di grande precarietà per gli abitanti delle ville e dei sobborghi urbani, spogliati di parte del raccolto di orti, campi e boscaglie – quando non costretti a calcolare i danni nelle loro proprietà; mentre difficile ma certamente meno problematica è la vita del ceto dirigente, che prova a gravarsi il meno possibile quando c'è da pagare, gode di evidenti facilitazioni per ottenere i rimborsi¹⁰³, si inserisce negli affari legati al presidio e incassa le mercedi delle frequenti delegazioni presso il nuovo governo centrale o gli ufficiali “sardi” *in loco*.

In ogni caso tutto ha fine nel 1749. Le prime compagnie piemontesi lasciano Savona negli ultimi giorni del dicembre precedente, allorché truppe francesi iniziano ad affluire per il passaggio di consegne, sancendo così l'ennesima frustrazione delle mire sabaude di procurarsi un vero sbocco sul mare nella Riviera genovese. Il marchese d'Ormea sceso a coordinare le operazioni di evacuazione consegna le chiavi della città, e il 7 febbraio «arrivarono li genovesi per terra»¹⁰⁴. Gli Anziani annotano che «questa mattina le truppe della nostra Serenissima Repubblica hanno preso il possesso» della piazza «con il più vivo giubilo et universale acclamazione de cittadini»; sulla fortezza viene inalberato lo stendardo di Genova, i sacerdoti vengono invitati a far suonare le campane delle chiese e a sera si dispone la «solenne illuminazione» della città in segno di festa¹⁰⁵.

6. La città vista con gli occhi dell'invasore

Fin qui le vicende dell'occupazione, della sua ricaduta sulla società e sull'economia locali – con corredo di vantaggi e svantaggi – e delle contro-misure da parte degli amministratori. Ma può essere interessante analizzare anche un altro aspetto, vale a dire quello della percezione del territorio conquistato da parte degli invasori, che all'indomani dell'espugnazione del Priamàr si organizzano per raccogliere quante più informazioni possibile sul nuovo possedimento e per trovare un assetto amministrativo stabile. Quando ancora la fortezza deve arrendersi (12 dicembre 1746) il re stabilisce di dividere la Riviera di ponente in quattro «dipartimenti», facenti capo

¹⁰³ In una supplica indirizzata ai Collegi di governo genovesi dagli Anziani il 15 maggio 1749 si fa riferimento a una «tassa già imposta ad effetto di restituire gl'imprestiti forzosi ricavati da' più benestanti per il pronto pagamento delle contribuzioni sofferte» (Ass, C, serie I, 178).

¹⁰⁴ F. Bruno, *Breve succinto ed epilogo ragguaglio* cit., pp. 92-93.

¹⁰⁵ Ass, C, serie I, 113.

rispettivamente a Savona, Finale, Albenga e Sanremo, e di insediarvi due ufficiali – uno che «professi il mestiere delle armi» e l'altro con compiti di carattere giudiziario, «con averli incaricati d'uniformarsi agli Statuti e consuetudini locali»¹⁰⁶. Per orientarsi sui compensi dei nuovi quadri dirigenti si avvia un'indagine sullo «stato degl'impiegati nel giuridico [...] col solito di loro onorario e da chi [è] pagato» (2 gennaio 1747): così si viene a sapere che in precedenza il Governatore percepiva dalla Camera di governo genovese 3.360 lire l'anno¹⁰⁷, il vicario 630 lire e il cancelliere criminale 525¹⁰⁸. In linea di massima, l'intendimento è quello di «nulla innovare»: d'altra parte manca una macchina roduta per il reclutamento del personale giurisdicente *in loco*¹⁰⁹, per cui molto meglio – come nel caso delle «cure di sanità» – «lasciar continuare» a funzionare il “vecchio” Magistrato «formato dalla stessa città o sii Consiglio grande»¹¹⁰.

La prima preoccupazione dei subentrati governanti piemontesi è quella di assicurare una retta amministrazione della giustizia – in linea con la condotta del decaduto governo aristocratico, che sul Dominio ha sempre cercato di esercitare attraverso i propri funzionari un delicato ruolo di arbitro al di sopra delle parti¹¹¹. La volontà è chiara: fissare un «regolamento per ridurre a un fisso e breve sistema la spedizione delle cause civili e criminali»; «supprimere la composizione de processi criminali»; «astringere i litiganti alla legittimazione del giudizio personale o per via di procuratore»; «variare le diete metodiche, e rendere i tribunali accessibili in ogni giorno» al fine di «rasseccare» le «superficialità ne procedimenti»¹¹². Insomma, un programma di razionalizzazione della materia, che elimini le storture e sveltisca le procedure, sulla cui attuazione è però difficile esprimersi senza riscontri precisi sui fondi giudiziari (ma che deve essersi certo scontrato con la grossa mole di lavoro determinata dai frequenti contenziosi fra civili e militari).

¹⁰⁶ L'ufficiale “civile” dovrà essere coadiuvato da un vicario e da un cancelliere.

¹⁰⁷ Ben inteso che «non [poteva] il medesimo essigere cos'alcuna nelle cause nanti di lui vertenti», ma che «per l'esazione de tributi reggi aveva anche due per cento, ed in caso di esigenza straordinaria il dieci pure per cento».

¹⁰⁸ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1.

¹⁰⁹ Ad esempio, in una delle «risposte» del prefetto savonese Allara alle «dimande di Sua Eccellenza il Signor marchese Fontana ministro di Stato per Sua Maestà» (che devono essere dei giorni a cavallo fra fine 1746 e inizio 1747) si segnala che a Stella «il notaro Giuseppe Vaccari nominato da Sua Maestà fu ultimamente arrestato da genovesi, che lo condussero nella città di Genova, onde tal giudicatura presentemente si trova vacante senza rinvenirsi chi voglia attendere alla stessa».

¹¹⁰ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1.

¹¹¹ G. Assereto, *Comunità soggette e poteri centrali*, in Id., *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Elio Ferraris editore, Savona, 1999, pp. 88-89. Sulla centralità dell'amministrazione della giustizia in antico regime vedi il recente lavoro di L. Tedoldi, *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secc. XVI-XVIII)*, Carocci, Roma, 2008.

¹¹² Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1. Nei piani, il Senato di Torino avrebbe dovuto giudicare sulle cause d'appello provenienti dai dipartimenti di Savona e Finale; quello di Nizza sulle cause provenienti dai dipartimenti di Albenga e Sanremo.

Indispensabile ai fini di consentire una sicura permanenza in città è il ferreo controllo sulla popolazione (attività, relazioni, spostamenti). Il 27 dicembre 1746 viene emanato l'ordine della consegna delle armi sotto pena di un'ammenda da 2 a 10 scudi d'oro, a cui l'amministrazione adempie il 15 gennaio 1747, ammassando il materiale raccolto in una stanza del palazzo comunale¹¹³. Un «progetto» di Carlo Emanuele Viganego per la suddivisione in quartieri della città prevede che i capitani di ciascun quartiere eseguano un «rollo» in cui «vi saranno segnati gli assenti con i numeri 1, 2 e 3, e coll'indicare [...] il tempo della loro assenza, il luogo di loro dimora presente e il motivo di detta loro assenza, prendendone a tale effetto le opportune informazioni per quanto le sarà possibile»¹¹⁴. Ma il vero «manifesto» dei propositi sabaudi in materia di sorveglianza sociale sono ancora una volta le istruzioni di Carlo Emanuele III del 12 dicembre 1746: intanto «non posso [...] passare a Savona né approdare fra detta città e Ventimiglia persone, merci o altre robbe provenienti dalla città di Genova, dalla Riviera di levante o da quella parte della Riviera di ponente che non è stata conquistata»¹¹⁵; quanto ai religiosi, «i superiori delle comunità religiose i quali si sono ritrovati stabiliti nell'ingresso delle armi di Sua Maestà si lasceranno continuare ne loro posti», ma ben inteso che «se saranno sudditi della Repubblica si osserverà da vicino la loro condotta, e rendendosi sospetti al governo se gli dirà all'orecchio di ritirarsi»¹¹⁶; e per ostacolare le trame dei «malaffetti» si allertano i «direttori particolari» incaricati di far funzionare il sistema postale nuovamente ripristinato¹¹⁷. Gli invasori hanno ben chiara anche l'importanza della memoria storica, da utilizzare chiaramente in maniera strumentale: «si faranno da giusdicenti o da altre persone affidate visitare gli archivi de pubblici per cavarne quelle notizie, scritture o estratti che fossero utili al Regio patrimonio e dominio, e unirli ad una succinta relazione informativa d'esse»¹¹⁸; e «fra Francesco Nicola de Caroli» del convento

¹¹³ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria II, mazzo 1. In tutto si tratta di 232 «fucili da munizioni con piastra», 28 «simil senza piastra», 37 «canne da munizione», 627 «fucili da caccia e carrabini diversi», 42 «canne da fucile diverse», 33 «pistolle», 9 «canne da pistole», 3 «spingardi de bastimenti», 2 «boccacce di bronzo da bastimenti», 1 «pedrero piccolo», 71 «moschetti antichi a micchia», messe a disposizione del «Signor Olivieri ufficiale e commissario d'artiglieria». Con l'occasione, si consegnano anche le «artiglierie, armi, munizioni da guerra, viveri et altri effetti di qualsivoglia sorte lasciati da francesi, spagnoli, napoletani e genovesi nella medesima città e suo distretto».

¹¹⁴ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 2.

¹¹⁵ Cioè il tratto fra Albisola e Genova. A dimostrazione della diffidenza nei confronti degli alleati imperiali si dispone inoltre che «tutte quelle [persone o merci] che si presentassero con passaporto del marchese Botta debbono essere arrestate e dopo alcuni giorni di detenzione rimandate».

¹¹⁶ È invece prevista l'espulsione diretta per tutti i «provinciali, visitatori, predicatori, confessori, maestri ed altri i quali fossero mandati da Genova [...] senza che siano muniti del Regio beneplacito».

¹¹⁷ Conclude le operazioni militari, vengono stabilite apposite «poste [...] al lungo della Riviera di ponente da Nizza sino a Savona». Il responsabile nella città di Savona è Michelino Friggione, dotato di 10 muli.

¹¹⁸ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1.

di Santa Maria del Popolo è incaricato di documentarsi sui privilegi concessi ai savonesi nel corso del tardo Medioevo e della prima età moderna da imperatori, re di Francia e duchi di Milano, e di procurarsi notizie «attorno all'usurpazione di Savona dei genovesi» del 1525-28 – al fine di capire quale fosse lo stato di soggezione della città, e mantenerlo a proprio vantaggio; ma anche di conoscerne i privilegi per calibrare un'azione amministrativa che non incontri particolari opposizioni.

L'incombenza della requisizione dell'artiglieria è affidata fin dal 2 ottobre 1746 all'«ufficiale del soldo» Giovanni Battista Sacheri, che a margine della sua relazione consegnata il 4 marzo dell'anno successivo riferisce di aver riscontrato una favorevole inclinazione della popolazione verso i nuovi governanti: «da colloqui che ho tenuto separati con la maggior parte delle persone sudette (mentre in concorso di più persone le medesime non si fidavano di discorrere in materia di governo) le medesime mi sembrarono dabbene ed incapaci ad abusarsi de fucili da caccia e pistolle da sella contro il servizio di Sua Maestà; [...] e circa il loro genio al governo [...] io non posso dir altro se non che ho sentito universalmente da tutti gran lodi d'un tal governo»¹¹⁹. In realtà i «connotati presi per informazioni da Albissola sin a Nizza» delineano un quadro più complesso: a Vado, Spotorno e Albisola «sono di genio genovesi gli abitanti»; e nella stessa Savona sarebbero «di genio diverso a genovesi» ma «non del tutto piemontesi». Il fatto è che l'élite locale è legata a doppio filo al patriziato genovese per via dei vincoli istituzionali, di interessi finanziari e di intrecci familiari, e progressivamente nel corso del XVIII secolo si salda alle sorti della Dominante attraverso una serie di ascrizioni al «liber civilitatis» genovese, dimostrando di saper inserirsi «nella fascia più alta del patriziato della Repubblica»¹²⁰. D'altra parte, la maggioranza della popolazione è in larga misura disinteressata ai motivi di contenzioso fra le potenze europee, ed è anzi preoccupata dall'eventualità che vengano intralciate le ordinarie attività economiche e per la probabile inflazione legata allo stato di guerra. Gli unici che possono sperare di avere qualche vantaggio tangibile dal nuovo regime sono i vertici del ceto mercantile, che forse a tutta prima sono disturbati dalle operazioni belliche, ma che in prospettiva non disdegnerebbero una dominazione sarda che li liberasse dal peso del fisco genovese e promuovesse la città a emporio costiero del Piemonte. Dietro all'élite locale che «professa d'aver detta Sua Maestà rapiti li cuori de popoli sudetti» si nasconde probabilmente un atteggiamento attendista: come aggiunge lo stesso Sacheri – che dimostra di aver capito ciò che la storiografia savonese nell'Otto-Novecento ha frainteso – «io non mi rendo risponsale d'un tal genio, perché la natura di detti paesi

¹¹⁹ Ast, P, Ge, R.p., categoria II, marzo 1.

¹²⁰ A. Lercari, *La nobiltà civica a Genova e in Liguria dal Comune consolare alla Repubblica aristocratica*, in M. Zorzi, M. Fracanzani, I. Quadrio (a cura di), *Le aristocrazie cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV-XVIII*, La Musa Talia, Venezia, 2009, pp. 227-362, specie pp. 310-339.

è molto soggetta alla finzione», e solo «l'interesse» pare essere «il più forte mottivo del loro genio al governo» (là dove «l'interesse» è l'auspicio di una politica fiscale e doganale più favorevole).

Il consenso sociale però va costruito, e il fine giustifica i mezzi: così, in una delle sue «risposte» al ministro Fontana, il prefetto di Savona Vercellino Allara assicura che «nella rinnovazione de Consigli si procureranno persone ben affette al Real servizio»¹²¹. Successivamente si invia un sindacatore da Torino «per sincerazione della città sopra qualunque cosa che per possibile fusse mai o corsa contraria agli interessi di Sua Maestà e di Regio servizio»: si tratta del conte Mellarède, membro del Senato di Torino, che arriva l'8 aprile 1748 e riceve quattro giorni dopo una delegazione savonese di benvenuto¹²². Sempre nell'ottica della costruzione di un governo gradito, ci si propone di procurare delle migliorie nel funzionamento del foro ecclesiastico locale – pur cercando di non urtare la suscettibilità delle gerarchie¹²³: le istruzioni del 12 dicembre 1746 dispongono di verificare se i vescovi delle diocesi hanno alle dipendenze dei vicari, e «qual'ora essi vicari dimorino in lontananza da detti dipartimenti che riesca gravoso ai sudditi il ricorso a medesimi rappresentare se vi fosse fondamento a chieder la nomina di provicari».

Un dominio possibilmente duraturo passa anche per la difesa militare del territorio. A quest'effetto occorre per prima cosa censirne le potenzialità: fra le «notizie date dal commissario di Savona al Signor marchese Fontana» si legge che la città di Savona, attingendo anche ai borghi di Lavagnola, S. Bernardo e Legino, ha armato un battaglione di 14 compagnie di 50 uomini l'una; mentre le comunità limitrofe sarebbero riuscite a mobilitarne 900¹²⁴. Il progetto del Viganego per la suddivisione in quartieri ha come principale finalità il controllo dell'ordine pubblico: i capitani devono stare agli ordini del Governatore e degli Anziani; nominare due tenenti, un alfiere, tre sergenti, sei caporali; e «prendere casa per casa» nota esatta di tutti gli uomini di età superiore ai 16 anni, con indicazione della loro «professione, grado

¹²¹ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1.

¹²² Ass, *C, serie I*, 113; F. Bruno, *Breve succinto ed epilogo ragguaglio* cit., p. 88. Nella Repubblica di Genova esistono i «Supremi Sindicatori», istituiti nel 1528 con compiti di controllo sull'operato del doge e dei più importanti magistrati, e i «sindicatori ordinari», che verificano annualmente la condotta dei giudicanti periferici e del personale da essi dipendente (cfr. R. Ferrante, *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*, Giappichelli, Torino, 1995).

¹²³ Per questo, è bene – come già facevano i genovesi – «lasciar dar corso alle provviste de benefici, bolle e rescritti della Curia romana o degl'altri tribunali ecclesiastici, siccome pure accordare braccio regio o il comodo delle pubbliche prigioni». E ancora, «raccomandare agl'ufficiali giuridici di non prender impegno con li tribunali ecclesiastici, salvo che ne casi che innovandosi le regole e consuetudini stabilite venisse a rimanere in qualche modo lesa la Regia giurisdizione o quella protezione che è dovuta dal Principe ai sudditi» (Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria I, mazzo 1).

¹²⁴ Segno 100 «scelti» e 80 «uomini di milizia»; Vado 50 «scelti»; Vezzi 50 «scelti» e 20 uomini di milizia; Sassello 100 «scelti», 50 «nova leva» e 20 uomini di milizia; Spotorno 100 «scelti», 50 «nova leva» e 80 uomini di milizia; Stella 150 «scelti»; Bergoggi 50 «scelti» (*ibidem*).

e condizione»¹²⁵. Sul mare, «sebbene sii presentemente inverosimile il caso di approssimazione di bastimenti barbareschi alle coste della Riviera»¹²⁶, occorre invece fornire istruzioni ben dettagliate ai giurisdicenti, non potendo escludere attacchi più o meno improvvisati «di qualche corseggiatore o altro armatore»¹²⁷.

Le attenzioni maggiori sono però chiaramente per la capacità contributiva della città e dei suoi abitanti. Come al solito ci rimettiamo anzitutto agli ordini diramati dal re dal «quartiere» di Nizza: in tutta la Riviera bisogna «far rimettere da giurisdicenti le entrate camerali che si esigono nel rispettivo loro dipartimento ed il conto del denaro regio già da medesimi riscosso e rappresagliato»; e «riconoscere i distagli ed il modo con cui si formano le imposte», facendo in modo che la «scossa» e la «rimessa» siano «evacuate con un'esatta puntualità» – non come prima, quando «gl'impiegati genovesi andavano lentamente sborzando il denaro delle imposte per farne nella maggior parte dell'anno il loro particolare profitto». I funzionari sabaudi si mettono subito al lavoro. Nelle sue «notizie» fornire al marchese Fontana, il commissario di guerra di Savona precisa che la città pagava annualmente alla Repubblica circa 14.400 lire per i vari tributi imposti dalla Camera¹²⁸. (vedi anche lo stato delle esazioni camerali riportato a p. 88)

Tab. 1 - I carichi fiscali della città di Savona

	(in lire)
Tassa delle galere	4.781:9:9
Tassa sulla macina	6.500
Tassa dell'olio	1.688:19
Tassa per «le guardie d'Albenga, torre, bosco e Portovenere»	496:14
Tassa per «il pan bollato»	936:0:10

¹²⁵ Questo «rollo» doveva essere utilizzato anche per il reclutamento di manodopera per i lavori alla fortezza.

¹²⁶ Sulla corsa barbaresca la bibliografia è molto ampia: qui ci limiteremo a segnalare i lavori di S. Bono, *I corsari barbareschi*, Eri, Torino, 1964 (poi ampliato e aggiornato: *Corsari nel Mediterraneo: cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio*, Mondadori, Milano, 1993); J. Heers, *I barbareschi. Corsari del Mediterraneo*, Salerno editrice, Roma, 2003; e M. Lenci, *Corsari: guerra, schiavitù, rinnegati nel Mediterraneo*, Carocci, Roma, 2006. Sugli attacchi alle coste liguri si veda, fra i tanti, G. Giaccherio, *Pirati barbareschi, schiavi e galeotti nella storia e nella leggenda ligure*, Sagep, Genova, 1970, e G. Fedozzi, *Corsari e pirati in Liguria: le scorrerie dei predoni turchi e barbareschi, i saccheggi, le deportazioni, la schiavitù e i riscatti*, Dominici, Imperia, 1998.

¹²⁷ Ast, P. Ge, R.p., categoria I, mazzo 1.

¹²⁸ Sulla fiscalità genovese si veda G. Felloni, *Distribuzione territoriale della ricchezza e dei carichi fiscali nella Repubblica di Genova*, in Id., *Scritti di storia economica*, «Atti della Società ligure di storia patria», XXXVIII/1 (1999), pp. 199-234. Per una visione d'insieme in ottica amministrativa G. Assereto, *Comunità soggette e poteri centrali* cit., specie pp. 83-84. Nella relazione del commissario si dice che la somma per pagare le imposte «si scodeva da gabellotti»: una dinamica analoga si riscontra nelle vicine comunità della podesteria di Varazze (cfr. P. Calzagno, *Il Borgo, le Ville, la Dominante. Varazze e la sua amministrazione nel XVIII secolo*, Selene edizioni, Milano, 2005, specie pp. 25-27 e 155; Id., «Nel bel mezzo del Dominio». *La comunità di Celle Ligure nel Sei-Settecento*, Philobiblon, Ventimiglia, 2007, specie pp. 64-76).

Tab. 2 - Proventi delle gabelle di S. Giorgio (8 settembre 1746 – 4 gennaio 1747)

	(in lire)
Gabella del tabacco	650
Gabelle dei «carati, della Riva grossa, della grascia e del grano»	12.728:11:4
Gabella del vino	2.386:15
Gabella della «vena di ferro e ferro vecchio»	*
Gabella dell'acquavite	*
Gabella del riso	782:12:4
Gabella del sapone	393
Gabella della carta bollata	91
Gabella della polvere	*
Gabella delle carte da gioco	*
Gabella del sale	6.451:3:8
*manca l'indicazione dello scosso ¹²⁹	

Tab. 3 - «Stato delle gabelle della città di Savona» (2 gennaio 1747)

Gabella	Data d'appalto	Appaltatore	Provento annuale (in lire)
Gabella della coppetta	31-01-1742	Giovanni Andrea Allegro	3.000:16:11
Gabelle dei pesci	01-02-1744	Paolo Ampugnani	1.751:12:10
Gabella degli osti e fondachi	13-03-1746	Angelo Graziano	5.500
Gabella del vino	01-02-1746	Angelo Graziano	1.556:8
Gabella delle fornaci	01-02-1742	Nicolò Salamone	281
Gabella del pedaggio e vino proibito	01-02-1746	Francesco Scotto	140
Gabella della neve	01-02-1746	Francesco Murialdo	20
Gabella del peso, misura taglia oglio e grassa	1741*	Carlo Lorenzo Garassino	3.900:19:4
Gabella del pan bollato e forni	01-02-1745	Paolo Verdesè	18.800
Gabella della carne	01-02-1741**	Carlo Lorenzo Garassino	4.383:9
Gabella dell'ancoraggio	01-02-1743	Ignazio Bottalla	4.217

* Non si indica il giorno preciso di appalto; «terminata la locazione [la gabella] è rimasta invenduta, massime per la cessazione del commercio nelle correnti contingenze» (vedi sopra).

** La gabella è stata riscossa fino «a Pasqua 1743»; in seguito è rimasta invenduta «a cagione del morbo epidemico».

Il 14 dicembre 1746 l'intendente delle gabelle Rubatti trasmette altre «notizie» riguardo alla Riviera di ponente, fra cui uno «stato delli debiti camerali che erano a carico delle città e terre [...] da Arbizola sino a Ventimiglia inclusivamente», le somme dei fitti dovuti dagli appaltatori di frantoi, mulini e altri edifici demaniali, e – specificamente per Savona – le quantità di legna dovute dalle singole «ville» per la fortezza del Priamàr. Addirittura, sempre per cercare di valutare l'entità delle entrate sulle quali si può fare assegnamento, il Rubatti si azzarda a formulare un «prodotto sperabile delle gabelle», e presenta un quadro dettagliato dello scosso dall'8 settembre 1746 al 4 gennaio 1747 (si vedano le tabelle 2-3) per quelle spettanti a San Giorgio, che ben completa il citato «stato» delle «gabelle della città di Savona» - cioè rimosse per conto della comunità - del 2 gennaio 1747¹³⁰. Si trat-

¹²⁹ Il mancato rilevamento si deve con tutta probabilità al fatto che queste gabelle sono state nel frattempo poste nuovamente all'incanto (F. Bruno, *Breve succinto ed epilogato ragguaglio* cit., p. 71).

¹³⁰ Ast, P, Ge, R.p., categoria I, mazzo 1. Per orientarsi nella complessa questione della tassazione sulle merci e sulle transazioni commerciali si può leggere G. Felloni, *La fiscalità nel Dominio genovese tra Quattro e Cinquecento*, in *Scritti di storia economica* cit., pp. 235-252,

ta indubbiamente del dato che più sta a cuore ai piemontesi, dal momento che in totale l'introito di questi dazi ("genovesi" e locali) ammonta a quasi cinque volte quello delle imposte dirette versate al governo (circa 67.000 lire).

Non disgiunto dall'azione di accertamento della situazione finanziaria è un parallelo interesse per le attività economiche locali, lo stato delle infrastrutture, le risorse naturali. Certo, il tempo di permanenza è scarso, e le casse dell'erario devono per prima cosa finanziare la guerra; per cui non ci sono i margini per studiare opere di riforma, e i «regolamenti [...] più proficui al ristabilimento de diversi rami d[el] commercio con la Sardegna, la Riviera ed il Piemonte» restano un auspicio inespresso di Carlo Emanuele. Non ci sono dunque progetti per migliorare l'economia, ma le informazioni raccolte dal prefetto Allara sono precise. Nella sua relazione del 25 novembre 1746¹³¹ ricorda che il porto è stato interrato dai genovesi nel XVI secolo, ma che la darsena può ancora prestarsi «al ricovero di cento e più legni, come sarebbero pinchi, tartane e consimili bastimenti» (senza contare la vicina rada di Vado, «capace per un'armata navale»). Il borgo del Molo è densamente abitato da marinai, maestri d'ascia e «capi ferrari che lavorano le ancore»; quello delle Fornaci, a ovest del centro urbano, si chiama così «per i gran travagli di creta che si fanno»; e a S. Giovanni «si fanno i lavori più sottili di detta creta, volgarmente chiamati maiolica». «Nel distretto d'essa città e borghi» si trovano poi «bellissime ville, per la maggior parte possedute da nobili genovesi», dove si coltivano soprattutto viti, ulivi e alberi da frutto. In un giorno si va ad Acqui, e la strada è «ben ispianata», offrendo «un vasto scalo per il commercio a tutto il Piemonte e Lombardia» – nonché un agevole «trasporto a qualunque treno eziandio di grossa artiglieria». La cura con la quale si provvede a censire il potenziale economico della città e del suo circondario risponde a finalità diverse. L'istruzione del re per la «consegna de bastimenti nazionali di ciascheduna rada con spiegazione della loro capacità, titolo, equipaggio, armamento e traffico che sono soliti fare», per esempio, probabilmente mira anche a limitare il contrabbando¹³². E il 31 maggio 1747 viene prodotta una informativa a proposito del grande bosco camerale situato alle spalle di Savona per stabilire «come fosse di reddito a Sua Maestà»¹³³: un complesso «di 18 miglia di giro tra i confini dell'Altare, Cairo, Montenotte, Albisola, valle di S. Bernardo, Lavagnola e Quiliano», dal quale la Repubblica ricavava «ogni sorta di legnami per uso e costruzione de bastimenti, artiglieria e fortificazioni» e introitava i soldi

specie pp. 243-245.

¹³¹ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 2. Il documento è stato interamente pubblicato in M. Tarditi, *Savona, 1746 e dintorni. Una descrizione della città conservata nell'Archivio di Stato di Torino*, «Atti e Memorie della Società savonese di storia patria», XLV (2009), pp. 389-404.

¹³² La direttiva viene ribadita con editto del 7 gennaio 1747 (Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 1).

¹³³ Ast, *P, Ge, R.p.*, categoria XIV, mazzo 2.

delle «bollette» per i «tagli» fatti dai «particolari»¹³⁴, mentre il resto veniva esportato in grandi quantità «ad uso de vascelli, forti e piazze che si ritrovano lungo la Riviera»¹³⁵. È quasi scontato che il 12 giugno 1748 il custode del bosco Giuseppe Botta affermi che è stata utilizzata «una quantità considerevole di grossi legnami per la fortezza»¹³⁶.

Questa la città vista con gli occhi dell'invasore. Un'operazione interessante sarebbe quella di verificare la rispondenza delle annotazioni dei funzionari di Carlo Emanuele con le notizie ricavate dalla documentazione notarile e governativa (genovese), che permetterebbero di ampliare le conoscenze sul tessuto socio-economico locale, e di dare una dimensione più precisa alla proverbiale crisi di Savona in antico regime. La questione aprirebbe spazi di riflessione molto ampi, che in questa sede non possono trovare spazio¹³⁷; in ogni caso, possiamo sinteticamente osservare che i piemontesi sanno informarsi bene sulla distribuzione delle attività sul territorio (ad esempio i produttori di terraglie, recipienti, mattoni e laterizi si situano proprio nei due sobborghi cittadini) e che hanno intuito la trasformazione di Savona nel capoluogo di una vasta area agricola e del suo ceto dirigente in un gruppo di proprietari e *rentier*.

È fuor di dubbio che la città abbia perso in gran parte la sua vocazione per il mare – soprattutto in seguito alla violenta sottomissione a Genova (1528), che ne ha danneggiato pressoché irrimediabilmente le strutture portuali, costringendo l'amministrazione locale ad affrontare un'incessante lotta contro l'insabbiamento dei fondali della darsena interna rimasta intatta¹³⁸. Non a caso la marineria locale si restringe a un numero piuttosto trascurabile di imbarcazioni di stazza molto contenuta: nel 1746 vengono censiti 14 pinchi, 5 gondole e 2 tartane, per complessivi 24.900 cantari di portata e 223 uomini di equipaggio – a cui si aggiungono 9 piccolissime imbarcazioni della «villa» di Legino che possono arrivare a trasportare fra tutte poco più di 1.200 mine di merce¹³⁹. Poco in confronto ad altri scali

¹³⁴ Il pagamento era di 5 soldi «per ogni mulo carrico», e 3 soldi «per ogni bestia piccola». Era inoltre permesso «a poveri e miserabili d'esser in detti boschi a prendere legna per loro uso, portandola sulle spalle»; mentre «bollette gratis» venivano concesse «a luoghi pii, e particolarmente per li poveri orfani del Santuario». Il 12 giugno 1748 un testimone informa gli ufficiali piemontesi che la vendita delle bollette «fruttava alla Camera un anno sull'altro lire mille circa».

¹³⁵ Per «invigliare» sul bosco il governo genovese disponeva di un commissario con una squadra di otto campari: il primo con paga mensile di 78:19:6 lire, i secondi di 12 lire.

¹³⁶ Forse meno scontato che il Botta accusi il prefetto Allara di essersi indebitamente impossessato di una partita di «legnami presi in contravvenzione», e di averne venduta «una parte ragionevole a quelli di Vado per accomodare il ponte».

¹³⁷ Su questi aspetti è in corso una ricerca da parte mia nell'ambito del progetto *Economia e società nel territorio savonese tra XV e XX secolo* (responsabile scientifico prof. Giovanni Assereto), per il quale sono titolare di un assegno di ricerca presso l'Università di Genova.

¹³⁸ Vedi su questi aspetti N. Cerisola, *Storia del porto di Savona*, Editrice Liguria, Savona, 1968, pp. 68-118, specie pp. 79-80, 83-85, 91-94 e 101-109; e per una riflessione più attenta G. Assereto, *I porti delle Riviere*, in Id., *Le metamorfosi della Repubblica* cit., specie pp. 104-131.

¹³⁹ «Stato de' bastimenti tanto presenti che absenti della Riviera di ponente dalla Bordighera a Savona» (Ast, P, Ge, R.p., categoria II, mazzo 1). «Convertendo» il dato di Legino si ottengono 2.460 cantari; gli uomini di equipaggio sarebbero in tutto 39.

della Riviera: le “vicine” Finale e Varigotti contano 40 gondole, 10 latine, 8 pinchi, 3 feluconi e 1 leudo, che non sono molto grandi (visto che il tonnellaggio totale è inferiore a quello savonese, 16.680 cantari) ma impiegano ben 279 persone; mentre il confronto con le più piccole comunità di Laigueglia (55.900 cantari e 548 uomini) e Alassio (62.600 e 732) sono impietosi.

In effetti la darsena continua ad essere animata da un naviglio “ausiliario” – prevalentemente provenzale o della Riviera di ponente – che integra quello locale; ma ormai la città guarda maggiormente al suo entroterra piemontese e monferrino, col quale instaura un proficuo commercio di transito alimentato in parte da un vivace e variegato artigianato, che fa della città il fulcro di un’area socio-economica comprendente il medio Ponente ligure, la Valle Bormida e il Piemonte sud-occidentale¹⁴⁰. La principale fonte di occupazione è indubbiamente la terra: nei giardini e nelle «bellissime ville» del patriziato (oltre che nei tanti piccoli appezzamenti «campivi» di cui è proprietaria questa stessa élite aristocratica) sono impiegati – lavoro agricolo, trasporto dei prodotti della terra, interventi edili e perizie a strutture abitative o “collaterali” quali magazzini e mulini – molti uomini e molte donne delle fasce più umili della popolazione, costretti a far fronte alla forzata riconversione economica.

Tutto sommato, una città semi-periferica, molto diversa da quella tardomedievale pienamente inserita nei circuiti del grande commercio verso le Fiandre e l’Inghilterra e sede di una potente industria laniera¹⁴¹. Si potrebbe dire un’economia piuttosto marginale e di scarso respiro extralocale; dipendente più dal vasto retroterra agricolo che dal mare. Nel complesso l’impressione è che il quadro generale, per quanto relativamente modesto, sia stato troppo sbrigativamente liquidato in virtù del giudizio negativo su un’epoca segnata dalla sudditanza politica alla Superba – e meriti dunque ulteriori indagini.

7. Conclusioni

Il periodo di permanenza dei Savoia fra il 1746 e il 1749 ci consente di scattare una nitida fotografia alla città di Savona, che necessita di maggiori approfondimenti, ma che di sicuro segna un primo progresso rispetto alle scarse notazioni di una storiografia vecchia di decenni e dichiaratamente poco interessata alle vicende dell’età moderna¹⁴². Senza dubbio, di

¹⁴⁰ In Ass, C, *serie I*, 1662 si può trovare un elenco delle riunioni delle corporazioni savonesi risalente al 1738, corredato dal relativo numero di «congregati». Prima ancora dei «figuli» (cioè i citati produttori di terraglie, recipienti, mattoni e laterizi), che contano 16 membri presenti all’assemblea – ma andrebbero aggiunti i 4 della corporazione dei «calderai» – ci sono gli ortolani con 23 membri e i ferrai con 19.

¹⁴¹ Si veda in merito A. Nicolini, *Lana medievale. L’industria tessile savonese e l’Europa (secc. XIII-XV)*, Philobiblon, Ventimiglia, 2010, e Id. *Quattroc ento savonese*, «Atti della Società ligure di storia patria», XLIX/1 (2009), pp. 19-56.

¹⁴² Si vedano in merito le considerazioni di G. Assereto, *La città fedelissima. Savona e il governo genovese tra XVI e XVIII secolo*, Elio Ferraris editore, Savona, 2007, pp. 15-24.

materiale archivistico ce n'è molto, tanto a Savona quanto a Genova e a Torino. Nella fattispecie, un'occupazione militare è un evento eccezionale, che mette invasori e invasi di fronte allo "straordinario", innescando la produzione di una mole di documenti molto maggiore rispetto al solito. «Notizie», «sommari», «stati»: si raccolgono informazioni su tutto e su tutti. Senza contare la necessità di conoscere l'aspetto fisico del luogo conquistato, che richiede le competenze di rigorosi agrimensori e fini cartografi: nel XVIII secolo – non contando la missione del "genovese" Vinzoni – le mappe più precise sono fatte proprio durante la guerra di successione austriaca e per di più da forestieri, che scandagliano le vecchie giurisdizioni della Repubblica «con una sistematicità mai vista»¹⁴³. È un dato che fa riflettere sullo stesso rapporto fra quadri dirigenti e territorio, e che dimostra come quest'ultimo diventi più importante quando il suo possesso è incerto o contestato: gli amministratori locali devono conciliare l'affannosa ricerca di mezzi per affrontare l'emergenza con le innumerevoli richieste di sgravi dei contribuenti¹⁴⁴ (e anche per i notai aumenta notevolmente il lavoro da sbrigare); i governanti che subentrano hanno la necessità di accertare nel minor tempo possibile la ricchezza del nuovo possesso – per poterlo spremere senza però alienarsi più di tanto i nuovi sudditi – e di trovare i mezzi più idonei per assicurarsi il controllo del territorio. Insomma, la guerra rappresenta un momento favorevole per lo storico: non solo scontro di strateghi e uomini in arme, ma anche "roba" per burocrati e cancellieri.

¹⁴³ M. Quaini, G. Ferrero, *Il contributo degli ingegneri geografi alla conoscenza del territorio ligure nel corso del Settecento. Il caso della Val Trebbia da Matteo Vinzoni a Jean-Baptiste Chabrier*, in C. Bitossi, C. Paolucci (a cura di), *Genova, 1746* cit., p. 496. Non a caso, all'inizio del 1747 il ministro Fontana da Finale prescrive che venga fatta una «pianta delle città, borghi e villaggi» dei quattro dipartimenti in cui è stata suddivisa la Riviera appena occupata (Ast, P, Ge, R.p., categoria I, mazzo 1).

¹⁴⁴ Le assemblee di Anziani e Maestri razionali assumono una frequenza impressionante, a tal punto che nel corso della seduta del 17 aprile 1748 i membri del Collegio deliberano che «per l'avenire, stante le giornali e continue sessioni a cui vengono costretti, [...] sia lecito ad ognuno intervenire alle medesime in abito di colore», e non con il nero "d'ordinanza" – da indossare invece obbligatoriamente durante «le ufficiature di Consiglio e di pubblica comparsa» (Ass, C, serie I, 113).

Laura Luzi

«TAMQUAM CAPSARI NOSTRI». IL RUOLO DEL GIURISTA DI DIRITTO COMUNE NEI CONFRONTI DEGLI EBREI*

1. Il sistema giuridico di riferimento: l'immobilismo del diritto

Come è evidente negli studi degli ultimi quindici anni almeno¹, senza l'impulso normativo conferito dalla Rivoluzione francese nello scardinare via via il sistema di diritto comune e consuetudinario, sul quale, con differenziazioni, certo, gran parte degli ordinamenti dell'epoca si fondava, un'emancipazione reale, un vero mutamento, per gli ebrei, e, finalmente, il passaggio dallo *status civitatis* di Antico regime alla cittadinanza moderna sarebbe stato impensabile. Non certo perché tecnicamente assolutamente impossibile, ma poiché il sistema di riferimento, tutto lo *ius commune*, concorreva, in se stesso, all'immobilismo, pur essendo un diritto giurisprudenziale e quindi, volendo, malleabile.

Il punto è questo. Il problema risiede nel linguaggio e nel sistema. Un sistema dovrebbe essere in grado di contenere e, all'occorrenza, rintracciare al proprio interno i meccanismi e gli strumenti adeguati al proprio evolvere – non che difettassero –, ma il Leviatano del diritto comune aveva, invece, trovato ottimi strumenti e altrettanto ottimi esecutori, nei giuristi, nei funzionari, per arroccarsi e ripetersi, paralizzando non solo gli organismi che compongono un'organizzazione sociale, la loro evoluzione giuspolitica – che avrebbe dovuto riflettere quella concreta della società –, ma anche il diritto stesso, che si muoveva entro binari ben delineati e diveniva la copia immota di se stesso, nei secoli, perpetuando un feroce, rigido e sordo immobilismo sociale e politico. Ogni cosa, dalle strutture al diritto ai giuristi ai funzionari all'amministrazione, contribuiva a rendere inattaccabile e, per ciò stesso, concretamente non modificabile e, dunque, inaccessibile un mondo fatto di caste e di comparti. Se, in quanto *Iudaei*, si era stati catalogati tra i dissidenti religiosi e questi erano definiti in base al diritto romano, tali si restava, nel XIII come nel XVIII secolo, complice la confessionalità almeno intrinseca della struttura sociale. K. Stow parla, non a caso di

different laws for different social strata (...) in a state that was confessional and whose legal system was hierarchical².

* Ringrazio Kenneth Stow per aver letto questo testo e per i suoi commenti e suggerimenti e la prof. Patricia Zampini per le indicazioni sempre puntuali. Ad Andrea, come sempre.

¹ L. Luzi, *Status civitatis: diritti civili e politici degli ebrei tra Antico regime e prima emancipazione (secoli XVIII-XIX)*, Firenze, 1998; L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo*, «Mediterranea. Ricerche storiche», a. V, dicembre 2008, pp. 529 e sgg.; K. Stow, *Equality under Law*, «Jewish History», 25 (2011): 319-37.

² K. Stow, *Equality under Law* cit.

Il sistema del diritto ciò consentiva. Lo permetteva anche il linguaggio, la forma che cristallizza la sostanza, eterna difesa dietro cui si arrocca il giurista. Se da lungo tempo si sentiva l'esigenza e si valutava (più di) un modo di modernizzare l'uno e l'altro, solo la spinta politica impressa da Napoleone consentì il balzo verso il nuovo sistema giuridico. Solo quel cambiamento, in realtà, così radicale e potente perché, insieme, politico e giuridico, riuscì a riflettere effettivamente il necessario adeguamento della forma alla sostanza, che, nel frattempo, si era evoluta e domandava anch'essa la cristallizzazione (controsenso!) in formula, fermare il nuovo contratto dell'individuo libero e paritario col proprio governo.

In mano al giurista, il linguaggio, la terminologia, il tecnicismo diventano un'arma. Ecco perché non bisogna mai dimenticare una direttrice comune per come gli ebrei, *iudaei*, ma non solo, vengono definiti, inquadrati, in quali categorie, secondo quali titoli, per tutto il diritto comune. *Iudaei*, non a caso, come ricorda Stow³. La cosa sconcertante, per chi sia lontano da questo sistema, è che esso resta immutato o quasi lungo tutti i secoli che ne definiscono la durata. Esso, sistema, che si avvale della terminologia. Non deve stupire se un giurista trecentesco ed uno settecentesco fanno affermazioni simili, categorizzano un soggetto o una situazione giuridica in modo analogo e, peggio ancora, senza quasi mostrare alterazioni nel tempo della terminologia. Il sistema lo consentiva e, in questo modo, si è perpetuato. Quella che, ai profani, può sembrare un'elencazione scoordinata nel tempo di esternazioni simili riconducibili ad autori cronologicamente lontani tra loro, è, purtroppo, la sostanza giuridica di come il diritto comune inquadrava e trattava gli individui oggetto del diritto. La forma in cui il giurista costringe il soggetto di diritto è un impressionante segnale di tentativo di deformare la realtà e plasmarla ai bisogni del sistema (e di chi ne è a capo). Con l'aggravante, nel caso degli ebrei, di ottenere questo attraverso lo strumento dello *status* religioso, cioè di negare i diritti civili attraverso la catalogazione di quelli religiosi e, in sostanza, di inficiare e sminuire lo stato civile attraverso quello religioso⁴ - il tutto formalizzato attraverso il linguaggio immutabile dei giuristi -. In ciò, i *doctores* di diritto comune contribuiscono all'immobilità attraverso il rinnovare, secolo dopo secolo, le stesse parole, le stesse definizioni.

Quando si affronta l'argomento dello *ius commune* e degli ebrei, occorre considerare e premettere che si parla di un sistema giuridico di riferimento che si snoda, in un ambito territoriale esteso e spesso, ovviamente, differenziato, per un periodo di tempo ampio e, peraltro, con un'esperienza tutta particolare. Né bisogna dimenticare, come osserva il Colorni, che, nel corso dei secoli, e segnatamente fino al XIX, gli ebrei restano profondamente radicati, per ragioni sia politiche sia religiose, alle proprie istituzioni e pratiche, e che la reazione dei legislatori e dei giuristi interpreti, di fronte

³ Ivi, p. 3 e ssg.

⁴ *Ibidem*.

a tale attaccamento, è fortemente differenziata nel tempo e nello spazio – si parla usualmente di giurisdizione intesa come giurisdizione interna al gruppo territoriale –, lasciando, talvolta, più ampi margini di autonomia, talaltra imponendo maggiori restrizioni⁵, ma, comunque, conservando una sorta di carattere nazionale o, perlomeno, fortemente improntato nel senso di gruppo a sé, intrinsecamente connotato, definito⁶. Il Colorni tende a sottolineare la preponderanza caratterizzante di una tradizione giuridica, più che di una emarginazione⁷. O, con le parole di Israel, l'analisi delle forme di interazione, anche politico-economica, che si pongono in essere e si riscontrano tra gli ebrei e gli ambiti in cui essi si dislocano e vivono⁸. Senza alcuna pretesa di completezza, quindi, tenendo presente che non molti sono, a differenza delle indagini storiche e di storia ebraica, gli studi di storia del diritto dedicati all'argomento⁹, allo scopo di inquadrare più agevolmente la trattazione, può essere utile fornire cenni su cosa debba intendersi quando si usa il termine diritto comune nell'ambito ebrei.

Si è soliti indicare con l'espressione *ius commune* un corpus costituito dal diritto romano-canonico per come, tra il XII secolo ed il periodo delle codificazioni, fu fatto oggetto di interpretazione ed uso applicativo ad opera della giurisprudenza dottrinale e giudicante e per come, in differenti territori,

⁵ V. Colorni, *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito d'applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Giuffrè, Milano, 1945, pp. 7 e sgg. Si veda anche K. Stow, *Equality under Law* cit., pp. 6 e sgg. con svariati esempi e, soprattutto, i lavori ivi menzionati di J. Berkowitz sull'Alsazia, di F. Bregoli su Livorno, di D. Sorkin sull'Europa, di F. Guesnet, sulla Polonia.

⁶ J. Israel, *Gli ebrei d'Europa nell'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 11 e sgg. Il complesso discorso che l'A. propone va, a suo avviso, notato a partire dal 1570, tuttavia non si può negare che le particolari situazioni dei nuclei ebraici, degli insediamenti conferisca una sorta di carattere nazionale o, perlomeno, fortemente caratterizzato nel senso di gruppo, anche in tempi anteriori.

⁷ «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia», *Tra legge ebraica e leggi locali*, Giuntina, Firenze, a. II, n. 2, 1998, pp. 5 e sgg.

⁸ J. Israel, *Gli ebrei d'Europa nell'età moderna* cit., pp. 7 e sgg.

⁹ K. R. Stow, *Catholic Thought and Papal Jewry Policy, 1555-1593*, New York, 1977, pp. XI e sgg., osserva in proposito nel 1977: «Yet with the exception of the essays of Vittore Colorni and Walter Holtzmann, medieval legal thought about the Jews has been generally ignored by modern scholars». Ovviamente senza dimenticare i più recenti contributi dello stesso Stow, tra cui quelli in seguito citati e quelli indicati nella nota 6 poco sopra; di D. Quagliani, fra i quali, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in *Gli ebrei in Italia. Dall'alto medioevo all'età dei ghetti*. Storia d'Italia, Annali 11°, vol. I, Einaudi, Torino, 1996, vol. XI, pp. 645-675; in parte, più a livello politico-istituzionale e relativo ad un periodo successivo, P. Bernardini, *La questione ebraica nel tardo Illuminismo tedesco. Studi intorno allo "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden" di C. W. Dohm (1781)*, Giuntina, Firenze, 1992, pp. 191; quelli, in cui l'attenzione è maggiormente, per la verità, dedicata agli aspetti interni alle comunità e concentrati tra Cinque e Seicento italiano, apparsi in «Zakhor» cit., pp. 191; i miei, citati *infra*; come, parzialmente, e in tempi più remoti, F. Forti, *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, volume II, presso l'editore G. P. Vieusseux, Firenze, 1841, pp. 7-133; poi G. Volino, *Condizione giuridica degli ebrei in Piemonte prima dell'emancipazione*, Torino, 1904; Q. Senigaglia, *La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», vol. 41, 1906, pp. 75-102; G. Spano, *Gli ebrei in Sardegna*, «Vessillo israelitico», 27, 1879, pp. 34; riferita ad un periodo posteriore l'opera di M. D. Anfossi, *Gli ebrei in Piemonte. - Loro condizioni giuridico sociali dal 1430 all'emancipazione*, Torino, 1914.

italiani ed europei, venne usato come diritto universalmente suppletivo nel sistema di fonti dei vari ordinamenti storici. Si tratta, dunque, del modo, tipico, di organizzare in sistema il diritto romano-canonico e le fonti normative (i diritti locali, scritti o consuetudinari), con esso concorrenti nella esperienza giuridica europea, dal XII alla fine del XVIII secolo, nel tentativo di far corrispondere all'unità dell'ordinamento giuridico l'unità del diritto. Sull'idea di *ius commune* si fonderà lo sviluppo dei sistemi giuridici europei, dal XII al XIX secolo¹⁰. Per la profonda e cronologicamente estesa opera, spesso creativa, di adattamento, rimaneggiamento, sistemazione, siamo di fronte ad uno *Juristenrech.* Fu infatti merito della scuola giuridica di Bologna, tra il XII ed il XIII secolo, l'aver idealmente associato, in una prima concezione di *ius commune*, al definitivo ordinamento politico-temporale, l'*imperium* romano cristiano, simbolo astratto dell'unità della comunità cristiana, il diritto romano, diritto dell'Impero, *unum ius*, diritto universale e soprattutto fattore omnicomprensivo rispetto ai diritti particolari¹¹.

Successivamente, l'adeguamento delle norme alla realtà è compito dei giuristi. L'adeguamento, come anche la cristallizzazione, ove si ritiene occorra, nel bene o nel male. Gli ebrei sono un caso di questi. Nel corso del XIV e XV secolo, l'emersione di monarchie territoriali e nazionali e di grandi comuni finisce per rendere preminenti gli *iura propria*, riducendo lo *ius commune* al rango di diritto suppletivo, sussidiario, vigente in quanto tollerato dal sovrano e subordinato¹². L'idea dell'*unum ius* permane, ma ormai svuotata. Il diritto comune è relativizzato, vigendo *ubi cessat statutum*. Resta, però, il sistema di riferimento, improntato di principi e categorie, destinato ad integrare gli *iura propria*, che, normalmente, disciplinano i rapporti di diritto privato e, quindi, operano in un ambito piuttosto ristretto. Il meccanismo di adeguamento progressivo di

¹⁰ Nelle *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, un trattatello giuridico del XII secolo, di incerta provenienza, forse opera, secondo il Kantorowicz, del glossatore Piacentino, si poneva il dilemma «aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse regna». L'Impero, ordinamento giuridico unitario, costituiva il fondamento dell'unità del diritto, a sua volta mutuata dalla metafisica scolastica: esiste una naturale gerarchia delle realtà, ordinate secondo la loro partecipazione all'essere e all'unità di Dio. Secondo il Kantorowicz, *The King's Two Bodies*, Princeton University Press, 1957, 1985, 1997, pp. 106-13, «The great Placentinus (died 1192), was in all probability the author (...)». Altro in A. Cavanna, *Storia del diritto moderno In Europa*. Vol. I, Giuffrè, Milano, pp. 40, 52 e sgg.; R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna, 1987, pp. 25-89, 143-51, 189-90, 602; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 43-95.

¹¹ L'idea dell'*unum ius* si sarebbe, poi, evoluta in quella di *ius commune*. In un frammento delle *Istituzioni* di Gaio, contenuto in D. I, I, 9, veniva designato come *ius commune* il diritto delle genti, fondato sulla *naturalis ratio*, distinto dagli *iura propria*, quelli delle singole *civitates*: «Omnes populi qui legibus et moribus reguntur partim suo proprio partim communi omnium hominum iure utuntur».

¹² Giuristi come Alano, Azzone, Guglielmo Durante, Giovanni de Blanot, Marino da Caramanico fondarono la sovranità di tali ordinamenti sulla formula «Rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator». Si veda anche D. Quagliani, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», 2008, v. 52 (2007/2008), p. 55-67.

tali principi alla realtà fattuale risiede nelle mani e nell'opera dei giuristi, sia a livello di tecnica del diritto, sia di pratica nelle questioni concrete¹³.

Quanto all'altro componente del diritto comune, lo *ius canonicum*, esso riveste una posizione particolare, poiché la Chiesa tendeva a non accettare che la regolamentazione di quei rapporti temporali, che avevano rilievo sul piano spirituale (ad esempio, il matrimonio), fosse lasciata agli *iura propria*, ai quali, quindi, non era consentito di derogare ad esso. Gli stessi rapporti tra Chiesa e Impero furono risolti dalla giurisprudenza civilistica, che elaborò il postulato della *ordinatio ad unum* delle due potestà, entrambe supreme ed indipendenti e dotate, ciascuna, di autonoma *iurisdictio*. Tale superiore coordinazione fu definita, dai canonisti, *specialis coniunctio* e, dai giuristi medioevali, *utrumque ius*. Entrambi i diritti erano destinati a ricomporsi nella ideale unità dello *ius commune*. Posta questa breve premessa, tornando all'oggetto del testo, occorre considerare che le leggi romane relative agli ebrei, le norme canoniche, come anche le consuetudini, proprio in quanto diritto comune, si applicano agli ebrei, in Italia, dai secoli XII-XIII e vigono, per forza propria, finché una disposizione speciale delle singole entità politiche particolari non le abroghi o le modifichi¹⁴.

Per tutto il diritto comune, gli ebrei vengono percepiti quali *Judaei*, e ciò sia da un punto di vista politico, sia giuridico¹⁵. Colorni usa i termini ebrei etnicamente tali e sottolinea come non tutte le disposizioni del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici* relative agli ebrei entrino nello *ius commune*. Alcune norme romane non VI vengono riportate, in quanto non più attuali, come quelle del Digesto, che riconoscono agli ebrei la piena capacità giuridica: Bartolo, giurista trecentesco di capitale importanza, nei *Commentaria in Primam Codicis Partem*, dopo aver affermato «*Judaei habent ea, quae sunt civium Romanorum*»¹⁶, nota che, mentre «*licet de iure antiquo forte aliud esset*», essi «*non sunt capaces alicuius dignitatis*»¹⁷. Questo, come sottolinea Stow, è solo uno degli esempi di come il fattore re-

¹³ Interessante, in proposito, M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico negli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 394.

¹⁴ Si veda V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione cit.*, pp. 7 e sgg.: La consultazione risulta utile anche per l'elencazione delle fonti, che non riporto: la disposizione più antica risale al 315 ed è contenuta in C.1, 9, 3. La più recente, del 553, si trova nella Nov. 146.

¹⁵ G. Langmuir, «Tamquam servi». *The Change in Jewish Status in French Law about 1200*, in M. Yardeni (ed.), *Les Juifs dans l'histoire de France*, Leiden, the Netherlands, Brill, 1980, pp. 11 e sgg.; Id., «*Judaei nostri*» and the Beginning of Capetian Legislation, in *Toward a Definition of Antisemitism*, Berkeley, University of California Press, 1990, pp. 137 e sgg.

¹⁶ Bartolo a Saxoferrato, *In Primam Codicis Partem*, Venetiis, M. D. LXXXI, ad lex VI. Il giurista marchigiano, vissuto nel Trecento e allievo di Cino da Pistoia, fu uno dei maggiori del suo secolo ed esponente di spicco della c.d. scuola dei Commentatori, oltre che tra i fondatori del diritto internazionale privato. Tra i suoi allievi, a Perugia, anche Baldo degli Ubaldi. Si vedano M. A. Benedetto, *Bartolo da Saxoferrato*. In *Novissimo Digesto Italiano*. Vol. II, 1958, pp. 279-280; D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il De tyranno di Bartolo da Saxoferrato, 1314-1357*, Firenze, Olschki, 1983, pp. 257.

¹⁷ Bartolo, *Commentaria*, tomo 7°, *In Primam Codicis Partem*, Lione. 1552, ad l. 1 C. *de novo codice faciendo*, f. 3.

ligioso infici quello civile, altrimenti pieno¹⁸. Altre norme canoniche, come l'imposizione del segno, non vengono rese ovunque applicabili da leggi civili, perché eccessivamente rigorose: dottrina e pratica lasciano le entità politiche libere di recepirle o meno nelle legislazioni particolari, così che esse, necessitando di una normativa civile di attuazione, in mancanza di questa, restano prive di forza cogente¹⁹.

Lo *ius proprium* è, a sua volta, costituito dal complesso di norme con cui ogni singolo stato territoriale opera aggiunte o modifiche allo *ius commune*. Si tratta di norme, che, nel caso degli ebrei, variano nelle differenti aree; ma che, realizzando i principi canonici, finiscono, una volta diffuse, per differenziarsi solo nei particolari. Dunque, le disposizioni locali, che attuano restrizioni, contenute nel *Decretum* e nelle *Decretales*, ma non nello *ius commune*; oltre che le normative locali, che, dal 1555, anno di emanazione della bolla *Cum nimis absurdum*, e per tutto il periodo della Controriforma, trasferiscono, nella normativa civile, le restrizioni, poste dalla Chiesa a carico degli ebrei.

Il Colorni fa presente come, accanto alle leggi locali, viga lo *ius commune*: se, infatti, si prestasse attenzione solo alle disposizioni locali, si otterrebbe una visione incompleta e distorta, in quanto da molte di esse sembrerebbe potersi dedurre una parità di diritti, che, invece, in forza del complesso sistema del diritto comune, non è²⁰. Gli ebrei, in effetti, in questo sistema, sebbene siano teoricamente *cives*, vengono classificati come dissidenti in fatto di religione. Va premesso che, stando alle ben note parole del Colorni, il peggioramento della condizione dei dissidenti in fatto di religione costituisce una costante, nel diritto pubblico europeo, in quanto alterazione del principio di eguaglianza, dal IV alla fine del XVIII secolo. Si tratta di alterazione costante e non discussa, che, in effetti, inficia lo *status* dei soggetti di diritto così caratterizzati al punto da alterarne la condizione giuridica pubblica ed arrivare ad operarne una riduzione, una compressione. Colorni colloca l'inasprimento della situazione dopo l'Editto di Milano del 313, col divenire il Cristianesimo religione ufficiale dell'Impero. Con l'Editto di Tessalonica, nel 380, si compie il passo decisivo, quando Teodosio rende il Cristianesimo l'unica religione lecita e sia i pagani (seguaci della vecchia religione), sia gli eretici (coloro che si discostano dall'ortodossia) vengono fatti oggetto di persecuzione.

Se, fino ad allora, ricorda il Colorni, gli ebrei etnicamente tali avevano potuto conservare la loro fede, che era considerata *religio licita*²¹, a partire

¹⁸ K. Stow, *Equality under Law* cit., pp. 3 e sgg.

¹⁹ Su ciò si veda L. Luzi "Octo sunt permissa". Controllo dei nuclei ebraici in alcune aree europee tra XIV e XVIII secolo, in «Mediterranea-ricerche storiche», n. 12, aprile 2008, pp. 95-132.

²⁰ V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* cit., pp. 9 e sgg.

²¹ V. Colorni (Ivi, p. 2, n. 5) cita Tertulliano, *Apologeticum*, 2, 1, «sub umbracula insignissimae religionis certe licitae». Cicerone, *Pro Flacco*, 28. Sulle stesse vicende, netta la presa di posizione di A. Milano, *Storia* cit., pp. 37-8. Secondo il Colorni l'obiettivo era evitare il disprezzo ed il rifiuto ai culti dello Stato. V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* cit., pp. 2 e sgg.

dal 313 e dal 380 i dissidenti in fatto di religione si trovarono in posizione di inferiorità legale e di separazione giuridica, il che comportò, anche nell'ambito civile, un loro proprio *status*, *singulare* e deteriore. Lo *status* privato quindi intaccava quello pubblico e la posizione degli ebrei in seguito, in una società via via sempre più permeata di universalismo, sempre più univocamente orientata, come quella dei secoli successivi, costituiva uno *status singularis*, a sé. Nel momento in cui lo stesso ordinamento giuridico appariva permeato di sovrasensi simbolici, dotato di un volto temporale e di uno spirituale, risultanti dalla *coniunctio* delle due distinte potestà universali e dei loro diritti e il diritto si mostrava, esso stesso, come una rivelazione; più che mai si postulava una concezione integralmente cristiana non solo della vita, ma dell'ordinamento sociale. Restava la realtà degli ebrei, presenti nella società cristiana. Essa richiedeva una giustificazione²² e la religione, la condizione religiosa, diventava e forniva lo strumento per comprimere i diritti pubblici e di eguaglianza. Fin quando non fu possibile scardinare il sistema di diritto comune, ogni singolo diritto (ri)acquisito, venne considerato un privilegio e, come tale, revocabile, avocabile, disponibile e, per bene che andasse, negoziabile.

2. Uno *status singularis* entro lo *ius commune*: creare una prigione giuridica

Nota Kenneth Stow che il problema dello *status* pubblico degli ebrei riguarda principalmente i territori dell'Impero con il concetto di *servitus camerae*, mentre è evidente, sempre dalle fonti, che Bartolo, come anche Sessa, secoli dopo, sceglie di lasciare da parte il concetto e di concentrarsi su quello, generico e generale, in quanto non affetto da *deminutiones* legate a *status* singolari, di una cittadinanza senza classi, senza riferimento al fatto che gli individui appartengano alla *civitas* per origine o per naturalizzazione. A ciò va aggiunta la considerazione che, per i giuristi di diritto comune, l'*auctoritas* di quanto la tradizione giuridica precedente tramanda ha un peso che spesso si sceglie di non scansare. Senza contare, come ho espresso in altri miei testi, che la problematica degli ebrei in quanto dissidenti sul piano religioso, li porta ad essere giuridicamente differenziati entro il piano dello *status civitatis*. Questo significa che i *doctores* apprendono a monte a classificare gli ebrei entro uno *status singularis* e che, per esprimere e, prima ancora, giustificare tale peculiare catalogazione, essi inanelleranno una serie di motivazioni, condivise o meno, condivisibili o meno, ma tutte,

3-4, 4, n.10, richiama Spartianus, *Vita Severi*, 17, 1: «Judaeos fieri sub gravi poena vetuit. Idem etiam de Christianis sanxit». K. Stow, *Catholic Thought. and Papal Jewry Policy, 1555-1593*, cit., pp. 81-124, in particolare, i capp. IV, sulla legge canonica, e V, sullo *ius commune*. Si vedano anche F. Ruffini, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 95-108, in particolare sulla tolleranza e sulla condizione giuridica dei dissidenti religiosi; Id., *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1992, pp. 16-26.

²² Su ciò si veda *infra*, nella sezione dedicata ad Oldrado ed Agostino.

rigidamente, con poche variazioni – e tutte sul tema –, nel corso dei secoli in cui l'esperienza di diritto comune si dipana, e da Bartolo a Sessa, lungo i secoli che separano i due²³. Ciò è significativo, soprattutto se consideriamo l'adattabilità e flessibilità che un diritto giurisprudenziale, quale è lo *ius commune*, dovrebbe mostrare. Al contrario, in questo caso, il diritto viene forzato a creare una vera e propria prigione giuridica in cui il soggetto di diritto, non colpevole se non di essere di differente credo, viene ristretto, piegato, ridotto, sminuito, privato. Si parlava, a riguardo dell'adattabilità del diritto, dell'importante ruolo del giurista e dell'*aequitas* come parametro e meccanismo di adattamento del diritto alla realtà. È ora di riconoscere che il parametro, perfettamente funzionante entro il sistema giurisprudenziale, non fu solo di utilità positiva, ma permise anche ampie strumentalizzazioni, in alcuni casi vergognose: quando si tratta di confinare il "non identico" entro quello che deve essere il proprio ruolo definito, tutti fanno quadrato e l'*aequitas* funziona solo restrittivamente²⁴.

Vediamo come il giurista si applichi per far funzionare il meccanismo attraverso cui il soggetto con credo diverso poteva legalmente venire ridotto e sminuito, al punto di arrivare a vulnerare la sua condizione giuridica, la sua capacità, a violarne la pienezza. «Iudaeum esse, est delictum». «Iudaei dicuntur a Iuda». Così riportava il giurista Bertachini²⁵. «Iudaeus est peior Saraceno», affermava il Toschi, continuando, poi, «Ecclesia orante pro omnibus non flectuntur genua pro Hebraeis; quia peiores sunt omni natione»²⁶.

Affermazioni *tranchant*, in effetti, e che, al giorno d'oggi, colpiscono per il profondo senso di pregiudizio ad esse sotteso. Né dissimili le posizioni dei loro colleghi, nel ribadire, nel corso del tempo, con maggiore o minore veemenza, la diversità dell'ebreo, una sorta di colpevolezza primigenia non meglio giustificata. I giuristi facevano, anche all'epoca, casta e corporazione, e sovente, anche se non sempre, le affermazioni, le definizioni, come, anche, le motivazioni (e questo è più grave), si rincorrevano, non particolarmente

²³ K. Stow, *Equality under Law* cit.; K. Stow, *The Tractatus de Iudaeis of Giuseppe Sessa* (Turin, 1716): *Legal Uniformity and Evolutionary Emancipation*, inedito; J. Kirshner, «*Civitas Sibi Faciat Civem*»: Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen, «*Speculum*», 48 (1973): 694-713; L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo* cit., pp. 529 e sgg.

²⁴ È pressoché inevitabile, nel prendere atto e descrivere tale prigione giuridica, ricorrere ad una terminologia che faccia riferimento al confine, al limite.

²⁵ *Repertorium Do. Ioan. Bertachini firmiani*, Tertia pars, Venetiis, 1570. Il Bertachini, marchigiano, vissuto nella seconda metà del Quattrocento, dopo aver ricoperto varie cariche pubbliche, viene chiamato come avvocato concistoriale dal pontefice Sisto IV. Compila il divulgativo *Repertorium*, in cui dimostra il suo pragmatismo ma, altresì, la sua padronanza della cultura giuridica precedente sia in campo civilistico, sia canonistico.

²⁶ Dominici Tuschi, *Practicarum Conclusionum Iuris Tomus quartus, Iudaei quales, & qualiter tractandi*. Concl. 373, Lugduni M. DC. LX. Il Toschi, reggiano, vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, dopo essere entrato al servizio degli Este, intraprende gli studi di diritto, fino a diventare giurista, magistrato, quasi pontefice, nonché autore delle *Practicarum conclusionum iuris*. Sul Toschi è stato recentemente pubblicato, dopo revisione, il lavoro di R. Govoni (a cura di V. Gardenghi), *Il cardinale Domenico Toschi*, Diabasis, Reggio Emilia, 2009, pp. 160. Altre notizie sul volume qui http://linformazione.e-tv.it/archivio/20090915/29_RE1509.pdf

differenti, quando non quasi eguali, da un testo all'altro, colpevolmente (nel caso di specie) creando un *corpus* giurisprudenziale, reso potente dall'autorevolezza stessa degli studiosi che vi contribuivano.

Se il Bertachini, giurista quattrocentesco, riporta *delictum*, la definizione, attraverso il suo *Repertorium*, si tramanderà, cristallizzata, non solo ai posteri ma a tutta la rete di tecnici del diritto destinata a fare uso di quell'opera. *Delictum* è un termine forte, oggi, come allora. E, in un repertorio giuridico, usato in senso tecnico. Infatti il Toschi, giurista più tardo, cinque-seicentesco, non esita a rincarare la dose, forte della "tradizione" e della compattezza dei predecessori. Eppure, si operavano, comunque, dei distinguo: si trattava, tuttavia, di un *delitto* – per usare il termine del Bertachini – non punibile; mentre lo era l'essere eretico. Come a dire un temperamento, come se, in fondo, si riconoscesse al giudaismo un primordio di verità, per cui non lo si può definire completamente falso²⁷.

In proposito, vale osservare che il termine *delictum* nel latino classico significa in origine sia "errore, fallo, mancanza", sia "delitto"²⁸. Tuttavia, fin da allora, il termine poteva significare "azione colpevole, misfatto, colpa": l'accezione di "delitto, crimine" era presente, anche se non prevalente ed etimologicamente non originaria. Un cambiamento più radicale si registra nel latino medioevale: *delicta sive peccata* si trova in Tommaso d'Aquino²⁹. Il giuridico *in flagrante delicto* è una formula medievale, *delictum spinæ dorsi* è la pederastia, punita col rogo³⁰. Dunque, il termine, fin dal latino medioevale e successivo, passa a significare "azione criminale", come è del resto confermato dall'italiano "delitto", che dal latino medioevale deriva e ha un senso più forte del latino classico *delictum*. Fondamentale è, in progresso di tempo, la definizione di *delictum* offerta dal Deciani, penalista cinquecentesco. Se, antecedentemente, infatti, si era evitato di ricorrervi per non imbrigliare l'opera dell'interprete, col penalista udinese, in pieno Cinquecento, il delitto diviene il centro, il fulcro espositivo della trattazione penale³¹. No-

²⁷ Su ciò, si veda *infra*, su Oldrado e Agostino e sull'argomento a cui si fa ricorso.

²⁸ Ringrazio la prof. Patricia Zampini per le puntuali note sul termine. Il significato delitto risulta essere più raro, perché il termine deriva dal verbo *delinquo*, che, composto da *de+linquo* ("lasciare, lasciarsi dietro"), significa propriamente "mancare, commettere mancanza, essere in fallo, sbagliare". Orazio, in *Ars poet.* 442, usa *delictum* nel senso di "errore, sbaglio, mancanza di uno scrittore". Allo stesso modo, nel IV sec. d. C., Ammiano Marcellino, *Storie* 14, 6, 25, ricorre a *delicta* nel senso di "difetti", contrapposto a *praecipua*, "pregi". Analogamente Cicerone in *Pro Murena*, 61 sembra confermare il senso di "mancanza": anzi, parlando dell'intransigenza degli Stoici, è intenzionale la contrapposizione di *delictum*, "mancanza", con *scelus*, la "scelleratezza" vera e propria.

²⁹ *Expositio in Davidem* a Psal. XXI. «In membris autem Christi, idest ecclesia, sunt delicta sive peccata».

³⁰ Ch. DuCange, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, Tomus Tertius, Paris, 1938, p. 52.

³¹ In particolare, gli elementi essenziali comuni, la *quidditas*, vengono separati dalle caratteristiche precipue delle varie fattispecie, le *qualitates*, lasciate alla parte speciale. M. Pifferi, *Generalia Delictorum. Il «Tractatus criminalis» di Tiberio Deciani e la «Parte generale» di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 189 e sgg. Si vedano anche le interessanti osservazioni a riguardo di delitto e peccato, pp. 270 e sgg. Il penalista Deciani, udinese, vive nel '500, insegna a Padova e, pur essendo partecipe di bartolismo ed umanesimo, in polemica con l'Alciato,

nostante la definizione appena vista, gli stessi giuristi riconoscono che gli ebrei sono regolati dal diritto comune. Eppure, anche qui, si trova il modo di operare la distinzione che colpisce l'eguaglianza.

«Iudaei vivunt & ligantur iure communi» osserva il Bertachini³². Lo seguono i più tardi Scanaroli «Nulla est facienda differentia, nisi in casibus aliter expressis», cinque-seicentesco, e il Sabelli, seicentesco,

Judaei utuntur Jure communi, & juxta jus civile Romanorum iudicari debent. (...) Judaei cum Jure communi Romanorum utantur, omnia, quae non reperiuntur illis expressè prohibita, censeri debent permissa. (...) Inter Judaeos, & Christianos Jura sunt communia, neque cum ipsis, quoad tramites legum Romanarum, jusque reddendum faciendum est discrimen, nisi in casibus aliter expressis. (...) Judaeis dicuntur de populo, & corpore Civitatis, ubi commorantur (si trattengono), & ligantur generaliter omnibus statutis, sive commodum, sive onus afferentibus.

Insomma, è evidente che la *vulgata* passa e si trasmette solida, e spesso immutata, di *doctor* in *doctor*, attraverso le opere ed i secoli. Forte dell'*authoritas* di fonti su fonti, essa si stratifica e si consolida. Soggetti dello *status civitatis*, sì, ma cittadini speciali e, come si accennava, con una propria giurisdizione (autonomia) in questioni interne:

in quibus casibus adhuc hodie servant legem Mosaicam, non attento jure canonico, maximè circa illorum matrimonia, & similes ritus, quatenus tamen non agant in contemptum Christianae fidei, quo casu amittunt omnia privilegia illis à jure nostro concessa, vel tolerata (...). Inter Judaeos (quando illorum leges differunt à jure communi) sint servandae leges Judaeorum (...) & ideò facto inter eos compromisso de jure, intelligitur de jure illorum speciali, & non de jure communi Romanorum.

A quest'ultima osservazione fa eco il cardinal De Luca: «Lex Mosaica servanda est inter ipsos, quando Christianus non est in causa, nec jus commune aliter disponit inter eosdem Judaeos»³³.

si trova a difendere, realisticamente, la funzione giurisprudenziale del giurista, costretto a districarsi, nel panorama del tempo, tra un proliferare di fonti. Di rilevante importanza per la fondazione della moderna scienza del diritto penale, autore del *Trattato di Diritto criminale*, opera destinata a contrapporsi alle *Practicae* all'epoca diffuse e che, con un'analisi per la prima volta approfondita sugli elementi del diritto, distillando la casistica in superiore sintesi, affronta in maniera scientifica e per principi il diritto penale dell'epoca, completando la separazione tra penale sostanziale e processuale e contribuendo all'emersione della parte generale. Si vedano M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Atti del Convegno internazionale di studi, Udine, 12-13 aprile 2001, Forum editrice universitaria udinese, Udine, 2004, pp. 340; M. Pifferi, *Generalia Delictorum* cit., pp. 474.

³² Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Judaeus*.

³³ Io. Baptistae Scanaroli, *De Visitatione Carceratorum* Libri Tres, Cap. VIII, Romae, Anno Iubilaei M. DC. LXXV; Marc' Antonii Sabelli, *Summa Diversorum Tractatum*, Tomus Secundus, Venetiis, M DCC XL VIII, §. Judaeus. XL. Secondo il Bertachini, *Repertorium*, cit., «Judaei in successionibus debent servare legem Mosaicam»; *Repertorium, seu Index Generalis Rerum Notabilium, Quae continentur in Theatro Veritatis & Justitiae Cardinalis De Luca*, Neapoli, M

Se, da un punto di vista giuridico, l'appartenenza al popolo romano era la stretta conseguenza del rinnovato vigore, insieme al diritto romano, dell'Editto di Caracalla del 212, che estendeva lo *status civitatis* a tutti gli abitanti liberi dell'Impero, restava la questione più strettamente religiosa, sollevata dalle nuove norme e la presenza degli ebrei, allora, viene riquadrata come soggezione e reinquadrata in un'ottica, in cui la funzione, ad essi assegnata, è di testimoniare la veridicità del Vecchio Testamento, il *primordium veritatis*:

Iudaeus debet esse subiectus Christianis; [Iudaei] debent Christianis subijci, tamquam servi: & sic inducitur servitus de iure canonico. Servi Christianorum sunt, sed in libertatem sustinentur ex pietate. Tolerantur ab ecclesia. Ratio est, quia fides iudaeorum habet primordium veritatis unde non dicitur per omnia falsa. Iudaei licet sint creaturae Dei, non tamen sunt ecclesiae.

si cerca di scavare un profondo divario per isolare negativamente gli ebrei: «Iudaeorum consuetudine uti non debent Christiani»³⁴ con un costante ritorno dei concetti di servitù e di tolleranza: «Tolerantur ergo ab Ecclesia (...) quia fides Iudaeorum habet primordium veritatis»³⁵, (mentre non si tollerano gli eretici), in una scelta «anti-integrazionista, segregazionista, separatista», fondata su di una «chiave interpretativa» della realtà «religiosa»³⁶. «Licet dicantur servi Christianorum & Principis»³⁷, *servi camerae*, cioè. L'universalismo medioevale non eliminava ancora fisicamente l'ebreo, ma lo relegava in una posizione di marginalità giuridica in un'ottica di mero utilitarismo economico. Di fatto la presenza del diverso imponeva la necessità

DCC L VIII, alla voce Hebraei. Scanaroli, giurista modenese a cavallo tra Cinque e Seicento, dopo gli studi di diritto a Macerata, a Roma diviene procuratore dei poveri, partecipando al tribunale della Visita alle carceri, organo giudiziario romano stabile e composto dai giudici dei diversi tribunali romani, col compito di rivedere la posizione dei carcerati: la Visita, infatti, è atto di clemenza. Egli ricopre a lungo l'incarico e vi si ispira per il suo volume, che si iscrive nell'ambito della riforma carceraria a Roma nel '600. L'opera, che propugna la finalità rieducativa e non solo preventiva del carcere, nasce dalla sua esperienza, quando, ormai anziano, con l'aiuto del suo successore, avv. don Zuffo, riorganizza il materiale, rendendolo non tanto un trattato, quando una sua difesa dei carcerati. Su questo C. C. Fornili, *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del '600*, Roma, 1991, Pontificia università Gregoriana, pp. 112-33. Marco Antonio Savelli, latinizzato in Sabellus, è giurista del XVII secolo, originario di Modigliana, auditore della Rota criminale in Firenze, autore di una *Summa* e di una *Pratica* destinate ad avere molta fortuna. Su di lui D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Accademia degli Incamminati, Modigliana, 2005. Giambattista de Luca, vissuto nel Seicento, studia diritto a Salerno e a Napoli, dove è prima avvocato, poi, avanti negli anni, trasferitosi a Roma, sacerdote, uditore, indi cardinale, noto per l'indipendenza di pensiero e per aver proposto l'uso dell'italiano nelle produzioni scientifiche, è autore del *repertorium Theatrum veritatis ac iustitiae* di diritto canonico, civile e feudale in 21 tomi, poi ridotto in italiano nel *Dottor volgare*, 15 libri.

³⁴ G. Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Iudaeus*.

³⁵ *Tractatus Criminalis D. Tiberii Deciani*, Tomus Primus, Venetiis, Apud Franciscum de Franciscis Senensem, M D XC, Lib. V *De Iudaeis*, cap. XI; M. A. Sabelli, *Summa Diversorum Tractatum*, Tomus Secundus, Venetiis, M DCC XL VIII, §. *Judaeus*. XL.

³⁶ M. Sbriccoli, appunti a margine delle fotocopie del *Tractatus Criminalis* del Deciani, messe a mia disposizione quando ero tesista (1992-95).

³⁷ T. Deciani, *Tractatus Criminalis* cit., Lib. V *De Iudaeis*, cap. XI.

di trovare un senso, una spiegazione di tale elemento di rottura, rispetto alla generale uniformità. Sul piano del diritto, ciò comportava una moltiplicazione in senso soggettivo, in relazione allo specifico *status* degli ebrei; una scissione in senso verticale in una serie di diritti speciali, contrapposti, in quanto collegati a situazioni peculiari. Tale fenomeno di moltiplicazione personale va a riflettere una frammentazione della società in classi, gruppi, ordini, tipicamente medioevale. L'ordinamento si scomponeva in tante sfere giuridiche personali e speciali; il diritto variava di gruppo in gruppo, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello giurisdizionale.

Dal punto di vista sostanziale poteva accadere che, alla disciplina ordinaria, fissata dalle fonti principali, altre fonti, come il diritto canonico o feudale, oppure come gli Statuti delle corporazioni, fissassero deroghe, a vantaggio o a svantaggio di categorie di persone, individuate in base allo *status* sociale, professionale, confessionale; ogni deroga corrispondendo ad una specifica situazione soggettiva. Il diritto canonico, ad esempio, dichiarò intestabile chi praticava la professione di usuraio. Altre volte era la stessa normazione principale a sancire situazioni per così dire riservate, stabilendo una particolare disciplina – diritti e doveri, capacità e incapacità – per un certo gruppo di persone. Ciò avveniva quando le entità politiche stesse (e non la Chiesa o le corporazioni) avevano interesse ad isolare negativamente certe sfere personali.

Una tipica situazione riservata si ebbe quando, con la bolla *Cum nimis absurdum*, Paolo IV fece divieto, agli ebrei, di possedere immobili. La proibizione favorì l'emersione di uno speciale diritto di inquilinato perpetuo sulla casa, forzosamente affittata dai cristiani, detto *ius gazagà* e riservato esclusivamente agli ebrei. Nel campo penale, poi, la qualità della pena non dipendeva esclusivamente dal reato, ma sia dallo *status* personale del reo, sia dalla qualità della persona offesa. Tipici crimini, ascritti agli ebrei dall'immaginario superstizioso medioevale (sia popolare, sia religioso), erano l'omicidio rituale, la profanazione delle ostie, l'avvelenamento dei pozzi, riconducibili all'idea stereotipata del complotto contro la cristianità. Ancora, agli ebrei convertiti (il più delle volte, forzatamente) veniva associato il reato di giudaizzare, cioè di imitare i riti e le consuetudini ebraiche; mentre, per quanto riguarda i non convertiti, si temeva che essi suggestionassero i gentili, spingendoli a giudaizzare a loro volta.

Dal punto di vista giurisdizionale la condizione personale delle parti rimandava alla particolare giurisdizione competente, ad esempio, l'Inquisizione. Nel caso degli ebrei, però, la *potestas puniendi* spettava ai principi secolari, a causa della mancanza della giurisdizione temporale della Chiesa, la quale punisce al solo scopo di riportare alla salvezza spirituale; il che è inutile, nel caso degli ebrei, che, così, dopo i processi, venivano consegnati al braccio secolare. Diversa la situazione per quanto riguardava la giurisdizione interna, cioè quella porzione di regolamentazione autoctona e propria del gruppo che restava a regolamentare le

questioni interne ad esso e che si individuava nel concetto di autonomia.

Nella distinzione tra cattolici e non cattolici albergavano, per i dissidenti, varie limitazioni delle capacità di diritto pubblico e privato: essi erano esclusi dal regime comune del matrimonio, da diritti personali e reali; taluni negozi, però, erano specificamente disciplinati e taluni diritti erano esclusivamente riservati agli ebrei, come la particolare regolamentazione del matrimonio e delle successioni (espressioni di autonomia, appunto), lo *ius gazagà*, l'attività di prestito su pegno. Alcune situazioni evidenti in cui la qualificazione giuridica prende corpo, con lo scollamento del piano pubblico e di quello giurisdizionale, sono, appunto, riferibili alla cittadinanza (*status civitatis*) ed alla giurisdizione, sul piano definitorio. Non solo: le problematiche, infatti, ricercate e indagate dai *doctores*, si estendono alla forzatura della ricerca di un senso della presenza dell'ebreo, il non eguale, nei secoli, in una società stratificata, differenziata, ma, in fondo, tutta coesa e compatta, attraverso il ricorso ai concetti di *servi* a livello canonico e civile, e *capsari*, con cui giustificare il motivo per cui agli ebrei veniva consentito di continuare a stare tra i cristiani. Vediamo come il giurista, lungo i secoli dello *ius commune*, riusa, escogita, amalgama e, infine, piega il diritto alle esigenze del potere.

3. La cittadinanza: *dicuntur de populo civitatis*³⁸

«Iudaei sunt Cives Romani (...). Legibus uti debent Romanis (...). Ubi tolerantur, utuntur privilegiis Civium (...). Debent legibus Romanis parere, & Judices Civiles adire», osserva il giurista Sabelli. Ciò è confermato anche nelle parole del cardinal De Luca: «Dicuntur Cives Romani, & veniunt sub legibus, & Statutis quae de illis loquuntur». Prosegue, poi, il Sabelli: «Iudaeis dicuntur de populo, & corpore Civitatis, ubi commorantur (si trattengono), & ligantur generaliter omnibus statutis, sive commodum, sive onus afferentibus».

Così anche il Deciani. Usa quasi le stesse parole il Toschi, che, però, aggiunge «quod non sunt de populo quoad spiritualia», concetto, questo, ribadito anche da Alberico De Rosate: «Iudaei subsunt Romano Imperio & legibus, sed Romanae Ecclesiae non, ut extra eo». Aggiunge il Toschi:

ut dicantur de populo loci, quo ad hoc, ut vivant legibus illius loci. (...) quia sicuti includuntur in proclamantibus, quod homines tali loci teneantur ad aliquid; ita etiam in favorabilibus Iudaei habitantes in loco comprehenduntur. (...) Servanda sunt hactenus observata; (...) si de consuetudinem solent gaudere aliquibus beneficiis in loco; debent consuetudines servari.

³⁸ Quanto qui riportato è il nucleo da cui nascono i miei successivi lavori sullo *status civitatis* degli ebrei, ai quale mi rifaccio. Questo paragrafo va, quindi, inteso come un sunto esemplificato. L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo* cit., pp. 529 e sgg.; Id., *Status civitatis: diritti civili e politici degli ebrei tra Antico regime e prima emancipazione (secoli XVIII-XIX)* cit.

Si tratta, però, di cittadini speciali, che, come detto, possono ancora ricorrere, in alcuni ambiti, all'autonomia interna e, quindi, conservare una propria giurisdizione per casi particolari:

in quibus casibus adhuc hodie servant legem Mosaicam, non attento jure canonico, maximè circa illorum matrimonia, & similes ritus, quatenus tamen non agant in contemptum Christianae fidei, quo casu amittunt omnia privilegia illis à jure nostro concessa, vel tolerata (...). Inter Judaeos (quando illorum leges differunt à jure communi) sint servandae leges Judaeorum (...) & ideò facto inter eos compromisso de jure, intelligitur de jure illorum speciali, & non de jure communi Romanorum.

Leggermente divergente dalla posizione del Sabelli è quella, rimarchevole, del Toschi, che collega l'uso del diritto romano al caso in cui «deficit lex Mosaica»³⁹. È indicativo della posizione del giurista come il Bertachini e, tempo dopo, anche il Deciani concordino:

Iudaei aliqua civitate habitantes immunitate eius loci hominibus concessa frui possunt⁴⁰. Immunitas concessa hominibus certi loci, extenditur etiam ad Iudaeos ibi habitantes, (...) & permittuntur servare eorum ritus, & superstitiones, modò non sint in vilipendium Christianae Reipublicae⁴¹

finendo per cristallizzare la questione nel corso dei secoli e mettendo allo scoperto la rigidità solo di comodo e inopportuna del ricorso alle fonti e alle *auctoritates*. Il *doctor* non ha il coraggio di innovare o, perlomeno, nel caso in particolare degli ebrei, trova comodo arroccarsi nella tradizione. Pur considerando che la questione dello *status civitatis* necessita di un ripensamento, alla luce di studi recenti, in quanto essa era nella realtà variegata e resta complessa, proprio per la sua stratificazione, esemplificando con il Colorni si può sostenere che la dottrina poteva sancire, sulla scorta dello stesso *ius commune*, l'appartenenza degli ebrei al novero dei cittadini; ciò, egli osserva, era dovuto alla riesumazione del diritto giustiniano, al quale apparteneva anche la *Constitutio Antoniniana de civitate*, che aveva esteso la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'Impero, che, dunque, erano

³⁹ M. A. Sabelli, *Summa* cit.; D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei quorum sint capaces, vel non*, conc. 371; T. Deciani, *Tractatus Criminalis* cit., Lib. V *De Iudaeis*, cap. XI, XIV; Albericus de Rosate, *In Primam Codicis Partem Commentarii*, Venetiis, MDLXXXVI, Tit. XII, *De Iudaeis et Coelicolis*, lex VII. De Rosate (o Rosciate), nato nei dintorni del bergamasco verso la fine del 1200 da famiglia di giudici e notai, visse nel XIV secolo, studiò a Padova allievo anche di Oldrado, e si impiegò prima presso i Visconti, poi fu inviato ad Avignone con vari incarichi. Autore dell'*Opus statutorum*, sui problemi del diritto degli ordinamenti particolari rispetto al diritto romano e canonico, considerato la prima elaborazione dottrinale del moderno diritto internazionale privato. Autore anche di *Commentaria* al Digesto e al Codice, importanti sia per la ricostruzione delle opinioni di giuristi, sia per la teoria delle fonti del diritto e, in particolare, la teoria della consuetudine.

⁴⁰ G. Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Iudaeus*.

⁴¹ T. Deciani, *Tractatus Criminalis* cit., Lib. V. *De Iudaeis*, cap. XI.

*cives romani*⁴² e confermato sia dalla glossa al Digesto⁴³ «Cives romanos dicas omnes subiectos imperio», sia da quella al *Decretum*, la quale ravvisa una cittadinanza di tipo politico, non di stirpe, che si evincerebbe, secondo il glossatore, dalla l. 8, C. 1, 9 «ubi dicitur quod iudei utuntur romano iure», che, per Isidoro di Siviglia, è peculiare ai soli romani. Lo stesso Bartolo, quindi, seguito da altri insigni giuristi, sancisce che «Iudei habent ea, quae sunt civium Romanorum»⁴⁴. L'Alciato⁴⁵ osserva che «cum Antonini constitutione omnes qui in orbe romano erant, cives romani effecti sunt, sequitur omnes Christianos hodie populum romanum esse», intendendo con *christianos* gli stati cristiani – e non gli individui, uti singuli – appartenenti all'*orbis romanus*, contrapposti a quelli pagani o musulmani. Il De Luca⁴⁶, al quesito

an ebrei in aliqua civitate fixum habentes domicilium dicantur cives, utrumque usum activum et passivum seu onerosum et favorabilem habentes, ad instar aliorum civium Christianorum, legum, statutorum et consuetudinum civitatis

risponde

quod hebrei originarii seu veri domicilarii civitatis dicuntur veri cives in omnibus, exceptis illis iuribus honorificis et praeminentialibus a quibus tantum per viam limitationis regulae exclusi sunt, praesertim vero circa usum activum legum sive communium sive municipalium et consuetudinum in prophanis et mere temporalibus.

⁴² V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* cit., pp. 15-7. Id., *Legge ebraica e leggi locali* cit., pp. 68-70 e, più in generale, da 66 e sgg. La questione, in realtà, non è piana e, a mio avviso, come indicato nel mio L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo* cit., esistono graduazioni differenti e diversamente applicate del concetto di cittadinanza.

⁴³ Glossa ad v. *civium romanorum* in D.1, 6, 4: «Cives romanos dicas omnes subiectos imperio»; Glossa ad v. *quod nulli* in c.12 Decr., I pars, dist. 2: «Omnes vocantur romani subiecti romano imperio»; Isidoro di Siviglia, c.12 Decr., I pars, dist. 2, quindi anche gli ebrei appartengono al popolo romano, V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* cit., p. 15.

⁴⁴ Bartolus a Saxoferrato, *In Primam*, cit., tit. *De Iudaeis, & Coelicolis*, Lex VI. Gli altri giuristi, citati in V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, cit., pag. 15, sono Lauro Palazzi, Lancellotto Gallia, Nicolò de' Tedeschi, Alessandro Tartagni, Marquando Susani; i primi due, con Bartolo, si rifanno alla l. 8, C. 1,9; gli altri alla glossa al passo di Isidoro.

⁴⁵ A. Alciato, *De verborum significatione* [D. 50, 16] *libri quatuor et commentaria*, commento alla l. 118 *hostes* (D. 50, 16, 118), pag. 180, Lione, 1535; V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* cit., p. 16. Andrea Alciato, nato ad Alzate Brianza o a Milano, vive nel XVI secolo. Studia tra Milano, Pavia (con Giasone del Maino e Filippo Decio) e Bologna, si addottora a Ferrara, si sposta a vivere ad Avignone, poi a Bourges, è riconosciuto come il fondatore della scuola francese dell'umanesimo giuridico, propugnatore di un'interpretazione filologica e storica del diritto contro quella servile dei glossatori. Autore del *De verborum significatione* e dell'*Emblematum liber*.

⁴⁶ G. de Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, libro IV, parte I, *De servitutibus praedialibus*, Disc. 70, nn. 2, 3, pag. 89, Venezia, 1726, V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* cit., p. 16.

E, ancora, relativamente a una disposizione, con cui Pio IV stabiliva che «*judaeos comprehendendi sub statutis et decretis generalibus Urbis*»⁴⁷, il De Luca ribadisce che

de jure, quicquid plures dixerint distinguendo inter leges et statuta continentia rigorem vel aequitatem, verius est, exceptis iis quae concernunt forum spirituale seu internum, hebreos dici in omnibus cives, tam in odiosis et onerosis quam etiam in favorabilibus et privilegiativis, ideoque sub legibus, statutis et consuetudinibus aut indultis comprehendendi⁴⁸.

4. La giurisdizione: *extra nos, ideo nihil ad nos*

Nonostante la tolleranza nel seno della Chiesa, a testimonianza di quello che vorrebbe essere considerato l'errore, costituito dall'ebraismo, rispetto alla "retta" fede cristiana e nella speranza di ottenerne la conversione, gli ebrei restano fuori dall'idea di salvezza spirituale dei cristiani, tanto è vero che vengono afflitti solo con pene corporali o pecuniarie, ma non spirituali, dalle quali essi non possono essere colpiti, perché non sono mai stati inclusi nella partecipazione spirituale. Essi, che pure *dicuntur de populo Civitatis, non sunt de populo quoad spiritualia*. A ciò è dovuta la mancanza, su di essi, di giurisdizione temporale da parte della Chiesa: la *potestas puniendi* spetta ai principi secolari, perché la Chiesa punisce col solo scopo di riportare alla salvezza spirituale ed è vano parlare di salvezza, quando una fede è definita *superstitio* e chi la pratica è caratterizzato da un'*iniqua pravitas*. Il Toschi dedica un'intera conclusione alla estraneità degli ebrei dal mondo cristiano, oltre a ribadire il concetto anche in altri luoghi⁴⁹.

Supervacuè quaeritur de salute Iudaeorum; quia de iis, qui extra nos, nihil ad nos, (...) ideo non sunt excommunicandi, sed puniendi corporaliter, & in pecunia. (...) Item, nihil ad nos, ubi Ecclesia non habet iurisdictionem temporalem; quia eo casu Principes seculares puniuntur, si delinquant (...). Iudaeorum animae non pertinent ad protectione Papae: quia de iis, qui sunt extra nos, nihil ad nos.

Dalle parole del giurista si evince, da parte della Chiesa, una sorta di ripudio, che, però, non ha natura razziale, ma religiosa e che nasce da quello che, all'epoca, viene inquadrato nell'ambito degli errori spirituali; il problema di una fede, considerata inferiore e che non rientra nell'ideologia della

⁴⁷ Pio IV, *Costituzione* 48, par. 5, V. Colorni, Gli ebrei nel sistema del diritto comune cit., p. 16.

⁴⁸ G. de Luca, *Theatrum*, cit., libro II, *De regalibus*, Disc. 160, nn.9,10, pag. 320, V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune* cit., pp. 16-7. L'autore osserva anche che l'emancipazione non «trasforma» gli ebrei «da stranieri in cittadini (...)» ma si limita ad «abrogare le restrizioni comprimanti il già esistente diritto di cittadinanza».

⁴⁹ *Dominici Tuschi, Practicarum*, cit., Concl. 368, 371, 372, 373; un riferimento anche in M. A. Sabelli, *Summa* cit., § *Judaeus*, XL; cfr. anche G. Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Judaeus*: «*Iudaeorum cura non pertinet ad nos Christianos de his, quae foris sunt. Quod verum quoad poenam spirituales non quo ad aliam*».

salvezza; con la quale, però, il cristianesimo condivide i fondamenti e che mostra, agli occhi degli ortodossi, una sorta di spiraglio verso la verità. Per questo motivo gli ebrei non sono propriamente considerati al pari degli eretici: «Iudaei (...) licet non possint esse haeretici, quia non admittitur in eis separatio (αἰρεομαί), cum sint extra nos» spiega il Toschi. Concordano anche il Deciani, il Farinacci e Baldo, per il quale: «Iudaei non sunt haeretici proprie (...) quia Iudaei habuerunt principium veritatis»⁵⁰. Di fatto, gli ebrei non appartengono propriamente, dunque, alla categoria degli eretici, poiché, restando al di fuori del gruppo religioso, non può applicarsi loro il concetto stesso di eresia, né possono esserlo, in quanto, provenendo il cristianesimo stesso dalla loro religione, essi hanno in qualche modo conosciuto una sorta di principio di verità, di cui restano partecipi⁵¹. Anche Oldrado da Ponte mostra molta durezza nel suggerire una risposta alla questione «quid ad nos de his, qui foris (cioè fuori; corrisponde all'*extra* degli altri autori ed è termine che ricorre nei Vangeli) sunt?»⁵². Egli non esita a ricordare che «cum liberi arbitrij creaverit nos Deus. (...) Ad fidem catholicam, quam veritatem colit, in qua (...) salus invenitur, nemo compellitur. (...) de Iudaeis, multominus ad superstitionem iudaicam compelletur»⁵³. Opinione contra-

⁵⁰ D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei an sint fori Ecclesiastici, vel secularis, et qualiter puniantur*, Conc. 372; T. Deciani, *Tractatus Criminalis* cit., cap. XIV; Prosperi Farinacci, *Tractatus de Haeresi*, Quaest. CLXXVIII, §. VI, Venetiis, M. DC. XX.: «Iudaei, & alij infideles non dicuntur haeretici proprie, & stricte, sed improprie, & large»; *Consiliorum, sive Responsorum* Baldi Ubaldi, Volumen Quintum, Venetiis, M D LXXX, Consilium CCCCXXVIII. Baldo, perugino, vissuto nel XIV secolo, allievo di Bartolo da Sassoferrato e maestro di Paolo di Castro, autore di *Commentarii* alle varie parti del *Corpus iuris civilis* e alle *Decretales*, contribuisce a gettare le basi del diritto commerciale e gli si deve il primo studio sulla cambiale nei suoi *consilia*.

⁵¹ A tale proposito, vorrei porre l'attenzione sulla traduzione di "proprie", allo scopo di sgombrare il campo da dubbi e fraintendimenti su come questi giuristi considerino gli ebrei quanto alla categoria degli eretici. Con l'occasione ringrazio la prof. Patricia Zampini per gli interessanti chiarimenti in proposito. Il senso del latino "proprie" qui è "in senso proprio", "con precisione", "con proprietà", "specificamente", e non "(per niente) affatto". Ciò secondo i dizionari di latino classico Castiglioni-Mariotti, Campanini-Carboni, Conte e Calonghi, concordi sul punto, sia pure con sottili sfumature. E in effetti il prosiegua della citazione, riportato nella nota precedente, appare ricondurre il significato entro quest'ambito: «non dicuntur haeretici proprie et stricte, sed improprie et large». Dal momento, cioè, che gli ebrei sono al di fuori del gruppo religioso, non possono essere considerati propriamente eretici, perché la parola eretico viene da «aireomai» (che in greco vuol dire "prendere per sé", con l'idea del portar fuori da un insieme – il verbo significa specificamente "scegliere" –). Nel Du Cange, dizionario di latino medioevale, "proprie" è spiegato come "indivise" latino, contrapposto a una proprietà comune. In sostanza, il termine eretici non si attaglia esattamente agli ebrei, gli ebrei non sono eretici in senso stretto, in quanto essi hanno conosciuto un principio di verità, (essendo il cristianesimo nato dalla loro religione).

⁵² Su *foris* si veda W. J. Pakter, *De his qui foris sunt. The teachings of the medieval canon and civil lawyers concerning the Jews*, 1974, University Microfilms, Ann Arbor, Mich., pp. 598; Id., *Medieval Canon Law and the Jews*, Ebelsbach, Gremler, 1988, pp. 379; J. Gilchrist, *The Perception of Jews in the Canon Law in the Period of the First Two Crusades*, in «Jewish History», vol. 3, no. 1, Spring, 1988, pp. 9-24.

⁵³ Oldradi *De Ponte Consilia, seu Responsa, & Quaestiones Aurae*, Venetiis, M. D. LXX., Consilium LI. Oldrado, citato anche dal Petrarca, che ricorda come, invano, avesse cercato di farlo passare agli studi di diritto, è un giurista trecentesco originario di Lodi, che studia a Bologna assieme a Cino da Pistoia. Si sposta poi a Padova, dove ricopre la carica di Assessore del Capitano del popolo, quindi alla corte di Avignone, prima uditore, poi giudice della Rota. È

ria alla netta separazione, contraria a ribadire, cioè, l'estraneità degli ebrei dal foro spirituale, è quella, riportata dal Toschi:

computantur inter oves Christi. (...) Sunt Iudaei sub protectione Papae; quia in Evang. Ioan. cap.10. Christus dicit de Iudaeis, & aliis: Et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili, et oportet eas adducere, et fiet unum ovile. & dixit alibi Petro: Pasce oves meas; non distinguens.

Del resto, anche Oldrado considera gli ebrei partecipi della natura dei cristiani "nedom (e non solo) in anima, sed etiam in corpore" e, così, anche il Bertachini: «sunt enim nostrae naturae participes, & proximi nostri»; mentre, per il Deciani, «in actibus humanis participant nobiscum, non etiam in divinis» e, con lui, concorda il Toschi⁵⁴. Per quanto riguarda la giurisdizione⁵⁵,

subsunt autem foro Ecclesiastico in delictis Ecclesiasticis, & foro seculari in secularibus, & in iis, quae sunt mixti fori, est locus praeventioni, ut ille procedat, qui praevenit. (...) Amplia, ut in tantum subsint foro Ecclesiastico in delictis Ecclesiasticis, vel in mixtis, quando fuit praeventum, ut secularis Potestas nullo modo possit procedere contra eos, nisi ad requisitionem Ecclesiastici, ut poenam imponat, etiamsi ex forma statuti hoc disponderetur.

Il Toschi riporta l'opinione, contraria, di Giulio Claro (con cui concorda il Bertachini), per il quale «Iudaeus propter blasphemiam punitur à iudice seculari», specificando che, solo qualora il giudice secolare sia negligente, può intervenire, «in subsidium», quello ecclesiastico. Quando il foro è ecclesiastico o misto, la potestas puniendi spetta solo all'autorità temporale, perché, se la Chiesa punisce, affinché qualcuno sia condotto ad un risultato migliore, ciò non ha niente a che vedere con gli ebrei, che sono esclusi dalla cristianità. Concorda con ciò Pietro da Ancarani, il quale, per lo stesso tipo di delitti, invoca l'intervento del giudice secolare, «quia licet Iudaei subsint Papae, intelligitur quoad forum poenitentiale, vel in subsidium; sed

in particolare autore di consilia e pareri. G. Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana*, tomo V, Roma, MDCCCLXXXIII, per Luigi Perego Salvioni Stampator vaticano, pp. 250-1. Su di lui, in particolare sulla marginalità dei non cristiani nella società medioevale, ha scritto N. Zacour, *Jews and Saracens in the Consilia of Oldradus da Ponte*, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto, 1990, pp. 114. Anche C. Valsecchi, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia*, Bicocca, Milano, 2000, pp. 841.

⁵⁴ D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei extra nos, ideo nihil ad nos*, Concl. 368, *Iudaei quorum sint capaces, vel non*, Conc. 371; Oldrado da Ponte, ...*Consilia*, cit., Consilium CCLXIII; G. Bertachini, ...*Repertorium*, cit., alla voce *Iudaeus*; T. Deciani, *Tractatus Criminalis*, cit., Cap XIV.

⁵⁵ D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei an sint fori Ecclesiastici, vel secularis, et qualiter puniantur*, Conc. 372, nella quale riporta diffusamente le posizioni di Giulio Claro, Pietro di Ancarani, Baldo degli Ubaldi; M. A. Sabelli, *Summa* cit., §. *Iudaeus*, XL.

principaliter tamquam laici sunt puniendi per secularem». Comunque, «de causis, quae sunt contra canones, & legem divinam», sia per il Toschi, sia per Baldo, la competenza spetta al giudice ecclesiastico, ma «si incideret aliquid, quod ad secularem spectaret cognitio, secularis erit iudex», senza dimenticare che gli ebrei sono sotto la protezione del Papa, il quale, a parere di Baldo, «eos proteggere habet, sicut oves suas, quas ei inter alias commisit Petrus, cum dixit, pasce oves meas»⁵⁶. «Limita; quia secundum aliquos (G. Claro) regulariter Iudaei sunt de foro secolari, non autem de foro Ecclesiastico».

5. Cercare una giustificazione alla presenza: *servitus secolare e canonica*

Il problema, se così si può definire, è evidentemente fornire una giustificazione formale alla realtà che gli ebrei vivono tra i cristiani⁵⁷. La situazione giuridica sostanzialmente permane immutata lungo il corso del diritto comune⁵⁸. Nei territori in cui vige il diritto romano gli ebrei hanno lo *status* di cittadini dell'Impero: «Iudaei sunt cives Romani» riporta il Sabelli. Dello stesso parere sono anche Bartolo da Sassoferrato («Iudaei habent ea, quae sunt civium Romanorum») e il Toschi⁵⁹. «Cives romanos dicas omnes subiectos imperio» affermava la glossa al Digesto; «omnes vocantur romani subiecti romano imperio», ribadiva la glossa al Decreto; nella l. 8, C. 1, 9 si affermava «quod iudaei utuntur romano jure», diritto che, secondo Isidoro di Siviglia, è peculiare ai soli romani⁶⁰. Per il Bertachini gli ebrei, che vivono in una città, godono delle stesse immunità, concesse agli uomini del luogo e dei privilegi della città⁶¹. Il Toschi⁶² osserva che, secondo l'opinione più diffusa, «Lex Mosaica est spiritualis Iudaeorum, & inter eos est servanda, & in subsidium servanda lex communis», almeno finché non sia vietata dal diritto comune; ma vi è anche chi sostiene la totale prevalenza dello *ius*

⁵⁶ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum* cit., V, Consilium CCCCXXVIII.

⁵⁷ Si veda, in proposito, A. Foa, *Ebrei in Europa* cit., pp. 283-92, che fa riferimento a R. Stacey, 1240-1260, *a watershed in Anglo-Jewish relations?* in «Historical Research», n. 61, 1988, pp. 135-150.

⁵⁸ L. Luzi, *Status civitatis: diritti civili e politici degli ebrei tra Antico regime e prima emancipazione (secoli XVIII-XIX)* cit.; L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo* cit., pp. 529 e sgg.; L. Luzi, «Octo sunt permissa». Controllo dei nuclei ebraici in alcune aree europee tra XIV e XVIII secolo cit., pp. 95-132.

⁵⁹ M. A. Sabelli, *Summa* cit., §. Iudaeus XL; Bartolo da Sassoferrato, *In Primam* cit., Lex VI; D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei quorum sint capaces, vel non*, Conc. 371.

⁶⁰ Glossa ad v. *civium romanorum* in D. 1, 6, 4; Glossa ad v. *quod nulli* in c. 12 Decr., I Pars, dist. 2; Isidoro di Siviglia, c. 12 Decr., I Pars, dist. 2, in V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, cit., pag. 15; Id., *Legge ebraica e leggi locali* cit., pp. 69 e sgg. «Non è la religione, ma (...) la sudditanza l'elemento che conferisce la qualità di *civis romanus*».

⁶¹ G. Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Iudaeus*.

⁶² D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei in quibus secundum legem Moysis iudicentur, vel non*, Concl. 369, *Iudaei quorum sint capaces, vel non*, Conc. 371, *Iudaei an sint fori Ecclesiastici, vel secularis, et qualiter puniantur*, Conc. 372.

civile. La presenza degli ebrei va tollerata, perché essi, che in un'ottica spirituale sono estranei, dal punto di vista del diritto naturale sono partecipi della natura umana. La metafora con cui il Toschi indica tale status è «oves (...), quae non sunt ex hoc ovili». Ciò non implica che si eviti di ribadire la diversità, la condizione, deteriore, di persone odiose:

statutum conferens beneficium generaliter, puta minuens poenam iuris communis, non videtur includere personas odiosas, & infames, prout sunt Iudaei. (...) Si lex minuens poenam, vel conferens beneficium liberat ab infamia, vel inducit infamiam, quae dispositio non potest applicari Iudaeis: quia sunt perpetuo infames. (...) Ubi duae leges sunt, una rigorosa, altera aequitatis: Iudaeis nunquam servatur aequitas, sed rigor.

Si applica, invece l'*aequitas scripta*. Per il Sabelli⁶³ rileva soprattutto che gli ebrei, finché «non agant in contemptum Christianae fidei», godono di privilegi, concessi o tollerati dal diritto comune, e usano la legge mosaica. Concessioni e tolleranze servono a colmare lacune, imposte da una legge, che attenta al principio di uguaglianza. Mai un accenno all'equiparazione. Se «iudaicum esse est delictum», perché una società, fortemente impregnata di sovrasensi simbolici religiosi, accetta un corpo estraneo o sente il bisogno di contenerlo, ma giustificarlo, anzi, giustificarsi? Va considerato che, se, fino a questo punto, la problematica della presenza è stata sceverata in chiave giuridico-politica, vale tenere presente che si è di fronte ad un ordinamento che fortemente risponde al dato teologico e che, probabilmente, anche per il carattere canonico che, come abbiamo accennato, caratterizza, accanto a quello civile, lo *ius commune*, non manca di porre riferimento, nelle fonti giuridiche, al senso religioso⁶⁴. Per queste ragioni, la tradizione romana, più schiettamente giuridica, va altresì ricondotta alla tradizione teologica della Chiesa per poter fornire il senso non solo della presenza, ma anche di quella che fu una vera e propria tolleranza voluta e, per così dire, programmata, negli Stati cristiani. Nota Gilchrist che gli storici collocano all'epoca delle prime due Crociate un inasprimento della situazione degli ebrei in Europa. Aggiunge, però, che, già prima del 1096, le fondamentali teoriche erano già reperibili, in particolare, le autorità ecclesiastiche, avevano approntato un corpo normativo il cui scopo era porre gli ebrei in una luce negativa⁶⁵. Nel contempo, però, va registrato che è la Chiesa, a sostenere la presenza ebraica. A questo riguardo, se si riteneva, in passato, che ciò avvenisse sulla scorta della teoria agostiniana, la quale assegnerebbe agli ebrei la funzione di testimoniare la verità della fede cristiana, senza curarsi di una loro, eventuale, conversione, rinviata alla fine dei tempi, gli studi di Kenneth Stow hanno dimostrato come tale impostazione non sia più ade-

⁶³ M. A. Sabelli, *Summa cit.*, § Iudaeus, XL.

⁶⁴ K. Stow, *Equality under Law cit.*

⁶⁵ J. Gilchrist, *The Perception of Jews in the Canon Law in the Period of the First Two Crusades*, in «Jewish History», vol. 3, no. 1, Spring, 1988, pp. 9-24.

guata, poiché la frase a cui si ricorre è una *prooftext*, un passaggio biblico decontestualizzato.

Più precisamente, Stow annota che

The medieval solution had been an equilibrium based on limited and legislated segregation. This was far more complex than the simple re-alization – as is so often inadequately put – of the biblical verse first adduced by Augustine that Jews should not be killed, lest God's name be forgotten (Ps. 59:12). Augustine himself had explained this verse as: let not their "memory" be destroyed. The true origins of attitudes towards Jews were propounded by Paul, who inextricably linked Christian salvation at the End of Days with the Jews' integration into the faith; he also could not imagine society without a Jewish presence. (...) Some solution, some balance, had to be achieved – albeit one permanently tilted toward Christian advantage and against the Jews. And in the putative (institutional) unity of the medieval world, this balance worked, within limits, at least for the Church. Secular society lacked the tools to sustain such an equilibrium, and it alternately expelled or massacred its Jews ⁶⁶.

Di fatto, per Stow, sebbene in Paolo il concetto di pericolo venga espresso nei confronti del giudaismo in complesso, presto viene legato agli ebrei in sé e tanto profondamente ciò si radica, da ciò, nei giuristi, che le espulsioni e i massacri tra XIII e XIV secolo finiscono per venire giustificati proprio attraverso le parole di Paolo⁶⁷. Quella di Agostino resta, per Stow, di fatto, una *prooftext*, una mera citazione di un passo biblico, estrapolata dal contesto di provenienza e, come tale, fortemente ingannevole o, perlomeno, fuorviante. Mentre, infatti, Tommaso d'Aquino chiarisce che gli ebrei rendono testimonianza dell'esistenza del male contrapposto al bene, (S.T. II-II, 10-12), la citazione di Agostino appare in lettere pontificie, e fin dalla prima età moderna, senza, però, possedere, di per sé, alcun carattere teologicamente vincolante⁶⁸. Secondo Anna Foa, in quel contesto politico, ormai avviato a divenire confessionale e, quindi, maggiormente intransigente, il ruolo dell'ebreo è quello di "specchio rovesciato"⁶⁹, di doppio catartico rispetto alla retta fede, perché al diverso si associa l'idea del timore e del pericolo e viene allontanato, diviene un soggetto marginale, un estraneo. Con frequenza ritroveremo l'espressione «extra nos, ideo nihil ad nos». Ma proprio in quanto *extra, ergo nihil*, il niente dell'ebreo si contrappone alla pienezza della fede cristiana e, in questo senso, è funzionale all'ottica della retta religione, non solo di stato, ma universale. L'ebreo, *nihil*, testimonia la verità piena e, direi, azzardando, totalitaria, del cristianesimo medioevale. Nella *Lettera ai Romani* di Paolo si estrinseca, per la prima volta, l'instaurarsi di

⁶⁶ K. Stow, *Theater of Acculturation*, University of Washington Press, Seattle & London, 2001, p. 57.

⁶⁷ K. Stow, *Theater of Acculturation* cit., pp. 57 e sgg.

⁶⁸ K. Stow, *Theater of Acculturation* cit., p. 164 n.

⁶⁹ A. Foa, *Ebrei in Europa* cit., pp. 26, 268.

un legame, in chiave teologica, tra la presenza dell'ebreo e l'economia della salvezza cristiana. Si usa sostenere che essa, ripresa in una citazione di Agostino, costituisce la base della giustificazione della presenza ebraica nel mondo cristiano.

In realtà la questione non è così piana, ed estremamente interessanti si rivelano le osservazioni di K. Stow su Agostino e sulla provenienza di tali concetti, che finiscono per fondare il concetto di tolleranza⁷⁰. E, ancora, nelle Lettere *ai Galati* e *ai Corinzi*, Paolo formula il concetto di contaminazione, la quale si deve alla natura prava, diabolica, idolatra dell'ebreo⁷¹. A. Foa nota che il concetto di contaminazione ha subito, nel tempo, uno slittamento semantico, non più per religione ma per la natura fisica; l'anti-giudaismo teologico vira, cioè, verso, l'antisemitismo razzista. Prende così corpo la teoria della salvaguardia – dalla e, insieme, della – presenza ebraica nell'universo cristiano e proprio a testimonianza dell'errore di fondo di voler conservare la religione dei padri. In tale ottica, la presenza dell'ebreo è tollerata, in quanto utile alla fede cristiana: nel Salmo 40°, riportato da Oldrado⁷², Agostino arriva ad argomentare che gli ebrei sono nostri sottoposti, come schiavi. L'ebreo, mantenuto in condizione di inferiorità e subordinazione, rispetto alla società cristiana, è tollerato, appunto, in quanto reso funzionale, strumentalizzato, alla verità e rettitudine della fede cristiana; è tollerato allo scopo di tutelare, attraverso un "esempio deviante" costantemente presente e, quindi, costantemente di monito, il destino del popolo cristiano: non è in suo odio che egli è mantenuto tra i cristiani, ma nella prospettiva soterica.

La Chiesa, in questo modo, protegge la presenza dell'ebreo. Ed ufficializza la propria posizione nella bolla *Sicut Iudaeis*, che, al pari di una carta

⁷⁰ Su questo, riporto l'interessante l'opinione di K. Stow, *Jewish Dogs*, Stanford University Press, 2006, pp. 225-7. Egli sostiene che «Too often, the Augustinian influence is posited, not demonstrated. (...) When Bernard of Clairvaux berated the monk Rudolf for agitating against Jews on the eve of the Second Crusade, he cited Paul, Rom. II:25-26, linked to Ps. 146/7:2, "Aedificans Jerusalem Dominus, dispersiones Israelis congregabit?" From Ps 58:12, Bernard cited only the three words "ne occidat eos?" not Augustine, and certainly not the verse's continuation, "lest my people forget", which supposedly "explains" the Augustinian theory of whiteness. Bernard does speak of Jews as living words of Scripture, but immediately adds: because they recall for us Christ's passion. This does not mean they preserve Scripture or witnesses of pre-Christian truth. (...) Was Bernard specifically reviving Augustine, therefore, or an idea that had filtered its way through time but had exceeded its original context?» L'argomento viene approfonditamente trattato anche in K. Stow, *The church and the Jews: St. Paul to Pius IX*, in K. Stow, *Popes, Church and Jews in the Middle Ages: confrontation and response* (Variorum collected studies series), Ashgate, Aldershot, 2007, article I.

⁷¹ Un'immagine, che rimanda alla corruzione, alla carnalità, non usata esclusivamente in Paolo, né sua originale, ma di origine rabbinica. K. Stow, *Jewish Dogs* cit., pp. XVI-XVII, 7-8.

⁷² Oldrado de Ponte, *Consilia* cit., Consilium LXXXVII. Il salmo 40, su cui v. anche n. 91, afferma «Benedetto il Signore Dio di Israele. Egli è infatti il Dio di Israele, il nostro Dio, il Dio di Giacobbe, il Dio del figlio minore, il Dio del popolo più giovane. Nessuno dica: ha detto queste cose dei Giudei, non sono io Israele. I Giudei piuttosto non sono Israele. Perché il figlio maggiore, cioè il popolo più anziano, è stato condannato; il minore è il popolo diletto. *Il maggiore servirà al minore* (Gn 25,23): ora ciò si è realizzato. Ora, fratelli, i Giudei ci servono, sono come nostri schiavi, portano a noi i libri per studiare.»

di *tuitio*, garantisce la stabilità e la sicurezza degli ebrei, imponendo, però, loro uno stato di sottomissione. «*Iudaeos Sancta Mater Ecclesia ob iustas tolerat causas*», riporta il Sabelli⁷³: la giusta causa è lo stato di perpetua servitù, che si induce dalla prospettiva strumentale. L'ebreo può godere della protezione del Pontefice, offerta perché egli, in fondo, è partecipe della stessa natura del cristiano e offre, appunto, duratura testimonianza del suo errore e, a contrario, della verità del cristianesimo. D'altro canto, la protezione, accordata dal Papa, è sicuramente più stabile di quella fornita dai volubili sovrani. A. Foa riporta che, secondo D. Berger manca, almeno fino al XIII secolo, una teoria missionaria nei confronti degli ebrei; mentre, nel XIII secolo, si verifica una rottura, dettata dall'ondata conversionistica degli ordini mendicanti. K. Stow ravvisa la frattura nella politica del Papato nel periodo della Controriforma: è nel Cinquecento che la Chiesa elabora le teorie fondate sull'espulsione degli ebrei dall'intera società cristiana ed incentrate sulla ghettizzazione⁷⁴.

Costantemente, dalla prima Crociata la condizione degli ebrei, che era stata caratterizzata da una forte mobilità, divenne esposta a violenze diffuse, anche perché si instilla nella popolazione la coscienza della difesa intransigente della fede, unica e vera, rendendola consapevole della presenza del diverso; inoltre la maggior parte della popolazione, lontana dal campo di battaglia, in patria, nutrita di superstizioni, credenze, ideali, aveva a portata di rappresaglia spesso solo l'ebreo, che, così, si apprestava ad assumere il ruolo di nemico, provvidenziale capro espiatorio. Anche perché non c'erano diritti, a regolamentare la loro esistenza, se non in base a paradigmi in negativo, volti ad esaltare la diversità, paradigmi strumentali e strumentalizzati. Essi avevano, dunque, bisogno di un referente, che, dall'alto della sua posizione, definisse un loro ruolo, fondandolo su diritti. Fu presso il pontefice ed il sovrano, che gli ebrei cercarono protezione: essi avevano bisogno di un punto fermo e l'autorità era sufficientemente distante da essi, per poterli considerare oggettivamente, nella loro funzione sociale. Si instaurò, così, una dipendenza diretta dal potere, che tramite privilegi, definiva le loro libertà. La funzione fu quella di aiutanti di camera. Essa forniva agli ebrei uno *status* artificiale, diritti, formali ed impersonali, che consentivano loro una determinata posizione in una società, come quella medioevale, in cui ognuno occupava un posto, stabilito attraverso un particolare legame: il servo al signore, il contadino alla terra, l'artigiano alla corporazione. Essi erano legati al sovrano da una relazione formale,

⁷³ M. A. Sabelli, *Summa* cit., § *Judaeus*, XL.

⁷⁴ A. Foa, *Ebrei in Europa* cit., pp. 292 e sgg. D. Berger, (a cura di) *History and Hate. The Dimension of Anti-Semitism*, Philadelphia-New York-Jerusalem, 1986 *Mission to the Jews and Jewish-Christian contacts in the polemical literature of the high Middle Ages*, in «The American Historical Review», 91, pp. 576-91; K. R. Stow, *Catholic Thought and Papal Jewry Policy*, cit., pp. XI e sgg.; Id. *Papal and royal attitudes toward Jewish lending in the thirteenth century*, in «AJS Review», 6, pp. 161-84.

legalistica e astratta, del tutto impersonale, *servi camerae*⁷⁵, una *servitus*, diversamente interpretata, artificio giuridico o concreta perdita di libertà; o, ancora, espediente, volto a garantire la presenza ebraica o a sfruttarla più intensamente.

La stabilità ottenuta va diminuendo, parallelamente all'emersione delle monarchie nazionali, con sempre maggiore pressione finanziaria e diminuita libertà di movimento. Non si tratta solo di questo. Il concetto di *servitus* subisce, nelle mani dei giuristi, un ulteriore slittamento, verso l'autorità politica e religiosa, dalla quale l'ebreo dipende direttamente. Realisticamente, un po' di stabilità, grazie alla durata delle condotte ed a una situazione politica relativamente durevole, è assicurata dal potere, che protegge l'ebreo per utilità economica o, anche, quale *testimonium fidei*. *Servitus* è la definizione a cui i giuristi ricorrono per definire sia la relazione diretta con il sovrano, sia col Pontefice, a giustificare una presenza, costantemente e volutamente mantenuta in condizione deteriorata. Questo, a vari livelli, dall'autorità superiore a quella, via via, più bassa.

Innanzitutto, la giustificazione della loro condizione di inferiorità «Iudaei sunt servi effecti per mortem Christi»⁷⁶. Lo stato di soggezione («Iudaeus debet esse subiectus Christianis»⁷⁷) è, quindi, imputabile alla loro responsabilità, legata all'accusa di deicidio, che nei loro confronti, inizia a circolare dal IV-V secolo; essi «per effectum operis se illorum servos recognoscere, quos Christi mors liberos, & illos servos effecit. Unde dicunt (...) quod debent Christianis subijci, tamquam servi: & sic inducitur servitus de iure canonico»⁷⁸. Ciò comporta, tra l'altro, che la loro permanenza sia precaria, assoggettata al volere delle autorità. Si tratta, inoltre, di una *servitus* che la stessa Chiesa rivendica e ribadisce: nella Decretale *Etsi Iudaeos*, di Innocenzo III, si usa l'espressione *perpetua servitus*, a sancire la definitiva condanna degli ebrei, la cui nocività è rappresentata tramite una serie di immagini, che rinviano ad un pericolo, che cova, nascosto.

*Etsi Iudaeos, quos propria culpa submisit perpetuae servituti, pietas christiana receptet, & sustineat cohabitationem illorum: ingrati tamen nobis esse non debent, ut reddant Christianis pro gratia contumeliam, & de familiaritate contemptum: qui tamquam misericorditer in nostram familiaritatem admissi, nobis illam retributionem (ricompensa) impendunt (minacciano) quam (iuxta vulgare proverbium) mus in pera, serpens in gremio, & ignis in sinu (...). sed tamquam servi à Domino reprobati, in cuius mortem nequiter coniurarunt, se saltem per effectum operis recognoscant servos illorum, quos Christi mors liberos, & illos servos effecit*⁷⁹.

⁷⁵ A. Foa, *Ebrei in Europa* cit., pp. 292 e sgg. L'origine dell'istituto è tedesca: Enrico IV, nel 1090, concesse tali privilegi agli ebrei, intesi come gruppo; Federico Barbarossa, nel 1157, usava espressioni come *ad cameram nostram attineant* e Federico II, nel 1234, li definiva *servi nostrae camerae*. Esso divenne di uso generale durante il XIII secolo.

⁷⁶ D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei quales, et qualiter tractandi*, Conc. 373

⁷⁷ G. Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Iudaeus*.

⁷⁸ G. Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Iudaeus*.

⁷⁹ *Decretales D. Gregorii Papae IX* cit., Lib. V, Titulus VI, *De Iudaeis & Sarracenis, & eorum servis*, Cap. XIII.

Si fa spesso ricorso al concetto di pietà, per indicare l'atteggiamento, che gli ortodossi devono tenere: «servi (...) sed in libertate sustinentur ex pietate»⁸⁰.

6. *Capsari nostri*: tolleranza, presenza, modalità, negazioni.

Lo stato di inferiorità, di servitù, in cui gli ebrei vengono relegati dalla dottrina, civilistica e canonistica, nell'ambito di un processo di definizione del senso della loro presenza, nel quadro dell'universalismo medioevale, giustifica l'atteggiamento improntato ad una tolleranza, variamente giustificata, ma generalmente volta a ribadire con decisione il fatto che gli ebrei sono mantenuti tra i cristiani, poiché forniscono loro un *testimonium Christianae fidei* e, comunque, solo nello *status servitutis*. È molto interessante esplorare la progressione che si osserva nelle fonti a questo proposito. «Tolerantur ergo ab Ecclesia, & a Principibus. & licet dicantur servi Christianorum & Principis»⁸¹.

Una prima ragione è da ricondurre alla loro natura "umana", che, anche se non consente loro di fare parte della Chiesa, li rende, comunque, *creaturae Dei*. «Tolerandi sunt, & non expellendi sine causa; quia participant humanam naturam»⁸². Per il Bertachini «Sunt enim nostrae naturae participes, & proximi nostri». Ulteriore motivo risiede nel fatto che essi costituiscono, impersonando la *caecitas* del giudaismo, ciò che testimonia, *a contrario*, la rettitudine della fede cristiana: «Iudaeos ecclesia tolerat in testimonium fidei». Inoltre non va dimenticato il ruolo giocato dalla speranza conversionistica, se non in un primo periodo, quando più forte era l'influenza della teoria della salvaguardia di Agostino, almeno dall'epoca in cui emerge la spinta francescana: «Inter Christi oves habitare ab futurae conversionis spem (...) quia fides iudaeorum habet primordium veritatis»⁸³. Offre, a giustificare la tolleranza, una esaustiva serie di ragioni il giurista Scanaroli⁸⁴. Innanzitutto una motivazione, desunta da S. Agostino (Serm. 15), sostiene che è necessario non trattarli male, per ricondurli alla fede. Inoltre

peculiari misericordia digni, qui ex summa dignitate ad extremam miseriam & calamitatem reciderunt. (...) Habemus etiam ab illis testimonium fidei Christianae, & memoriam prae oculis Dominicae passionis: ob quod hos potius quam Saracenos, & alios Idolatras toleramus; ipsi enim colunt unum, & verum Deum quem colunt Christiani, eorumque ritus olim fuerunt liciti, & representativi, & habuerunt aliquid veritatis. Vide S. Bernardum (Epist. 322) ubi dicit Hebraeos esse testes nostrae Redemptionis. (...) Ex gente Iudaeorum, natus est IESUS; (...) ex illa Apostolos elegerit.

⁸⁰ G. Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Iudaeus*.

⁸¹ T. Deciani, *Tractatus Criminalis* cit., Lib. V. *De Iudaeis*, cap. XI.

⁸² D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei quorum sint capaces, vel non*, Conc. 371; *Jo. Baptistae Scanaroli, De Visitatione* cit., Cap. VIII, 5, 6, 7.

⁸³

⁸⁴ G. B. Scanaroli, *De Visitatione* cit., Caput IV, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31.

Un'ultima ragione è che «Iudaei, ubi plenitudo temporis advenerit, salvabuntur». Tenere, nei loro confronti, un atteggiamento ostile, osserva il giurista, li allontana dalla conversione. «Iudaeos Sancta Mater Ecclesia ob justas tolerat causa»⁸⁵. Iudaei ob Ecclesiae tolerantiam respectu fori temporalis non sunt personae odiosae», così che «non possunt per Christianos, vel alios iniuria, sive molestia affici, cum tolerantur ab Ecclesia in memoriam Sanctissimae Passionis Domini nostri JESU CHRISTI Salvatoris [l'argomento di Bernardo di Chiaravalle], & ut quandoque à suis erroribus exemplo Christianorum resipiscant» (si ravvedano). Interessante, nel Sabelli, l'idea che siano i cristiani a fornire un esempio agli ebrei. Baldo annota che

ecclesia tolerat ipsos Iudaeos non solum in domo propria, & privatim: sed in loco remoto eorum, non tamen publico, ut publicè per quemlibet accedi possit, sicut ad ecclesias nostras, imo tamen eas clausas. & sic ecclesia eos tolerat in testimonium fidei nostrae;

si tratta di una presenza che si vuole mantenere discreta, nascosta, di contro alla magnificenza e al fasto della Chiesa⁸⁶. La presenza degli ebrei va salvaguardata, secondo Oldrado, dalle espulsioni e dalle spoliazioni: «Papa (...) debet eos tolerare», intanto perché c'è sempre la speranza di avvicinarli alla fede («eos Deo lucrari»), ma, soprattutto, perché sono utili alla fede («quia utiles sunt fidei nostrae»). Oldrado riporta, a conferma, il Salmo 40 di Agostino, in cui si dice che gli ebrei, «tamquam capsari nostri (erano gli schiavi, che portavano la cassetta degli scolari, o, anche, i servi, addetti al guardaroba) nobis serviunt». Infatti, paragonando i cristiani agli studenti, i *capsari*-ebrei *purgant* i codici, grazie ai quali «fidem nostram probeamus» con i pagani e gli altri miscredenti. Se essi fossero espulsi, prosegue Oldrado – tema caldo in quel torno di tempo vista la situazione europea –, non rimarrebbe alcuna traccia; mentre devono essere tollerati, (così prova il Salmo 40), perché in loro si figura Caino, che uccide suo fratello e proprio come Caino, anche agli ebrei, «perversus populus», fu messo un segno, affinché non fossero uccisi, ma tollerati. Il privato non può molestarli; lo può, invece, l'autorità, perché gli ebrei sono diventati servi a causa della morte di Cristo; l'autorità può anche venderli, perché «est eorum dominus». Né possono lamentarsi del loro stato, perché ebbero anch'essi la grazia, come afferma Boezio nel *De Consolatione*, ma ne abusarono, quindi hanno meritato di perdere tale privilegio, perché ingrati. Essi sono come quell'ancella, dalla quale discendono, che si comportò con superbia ed ingratitudine e fu cacciata; allora si disse: «caccia l'ancella e suo figlio». Insomma, gli ebrei non vanno molestati, perché *extra nos*; perché partecipino della natura

⁸⁵ M. A. Sabelli, *Summa* cit., §. *Iudaeus*, XL. La stessa frase, in italiano, nella *Pratica Universale del dottor Marc' Antonio Savelli*, Tomo Settimo, §. *Ebrei*, Venezia, MDCCXLVIII, dove «resipiscant» della *Summa* è reso con «si ravvedino» (sic!).

⁸⁶ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum* cit., V, Consilium CCCCXXVIII.

umana, e non solo nell'anima, ma anche nel corpo. Non possono sentirsi attratti da una fede, che riserva loro soltanto terrore, asperità, violenze od espulsioni; nei loro riguardi saranno necessarie blandizie, «ut integra sit forma iustitiae, & libertas arbitrij». Se essi fossero espulsi, non offrirebbero più testimonianza della rettitudine della fede cristiana, «fidei nostrae testimonium non praeberent». D'altra parte, sembra che essi abbiano una certa familiarità con le espulsioni: originariamente, prosegue Oldrado, a causa della loro perfidia, essi furono espulsi dal loro regno e dispersi per il mondo; affinché divenissero ovunque testimoni della fede, di cui furono nemici, ed offrissero una testimonianza della verità; esattamente come Caino (ancora il paragone), avendo essi perduto la verità, ma potendo ancora offrire ai cristiani la testimonianza della verità. Di nuovo, quando Oldrado motiva il segno, torna a ricorrere ad una metafora. Infatti, il popolo ebraico simboleggia la figura del fratricida Caino, il quale, proprio per questa ragione, riceve un segno affinché non sia ucciso. Il marchio è il simbolo del tradimento; il popolo fratricida perenne metafora dell'errore, colpito col segno e con la perdita della primogenitura. E, dunque «ut sic iste perversus populus sit signatus, ne occidatur, immo toleretur»⁸⁷.

La giustificazione della presenza serve a motivare la tolleranza. La tolleranza motiva la presenza. Il problema delle espulsioni, in una società in cui, alla presenza dell'ebreo era legata tutta una concezione, che ne reinterpretava il senso in ottica religiosa, va inquadrato nell'ambito della presenza e della tolleranza: se esiste la necessità teologica di salvaguardare la presenza ebraica, allora i giuristi non possono, se non in casi ben specificati, avallare l'espulsione, anche perché esiste, nei confronti degli ebrei, una tutela *a iure*, cioè che origina dal diritto. «Iudaeis tutela data est a iure»⁸⁸, affinché, reciprocamente, i cristiani non insultino gli ebrei e questi non tramino contro la retta fede. Si tratta di un'accettazione, che lega la servitù alla protezione. Il giurista Scanaroli dà una particolare definizione della posizione degli ebrei.

Hi enim non Coelo, ut exteri, sed animo, & religione seiuncti sunt à nobis. Quid enim longinquius, quàm non regionibus, sed moribus, studijs, non terris discretum esse, & quasi circumfuso Hebraicae obstationis aestu divortia habere fidelium.

La separazione, quindi, è culturale. Più oltre, il giurista si pone un problema pratico: «Iudaeos, qui sunt convertendi, vel nunc, vel in fine, si expellamus à nobis, à quibus convertentur?» In questo caso la motivazione è pratica, ma, insieme, morale e fonda le proprie argomentazioni in Agostino: «eos autem nequaquam reducemus malè tractando, ut diximus supra ex

⁸⁷ Oldrado de Ponte, *Consilia* cit., Consilium LXXXVII. Il testo è riportato alla nota 75; ID., Consilium CCLXIII; ID., Consilium LXXXVII.

⁸⁸ *Consiliorum sive Responsorum Baldi Ubaldi*, Volumen Primum, Consilium CCCXV, Venetiis, M D LXXX.

OLDRADI
DE PONTE
LAVDENSIS

VTRIVSQUAE CENSURAE LVMINIS
IN ROMANAE CVRIAE CONSISTORIO

Aduocati Clarissimi.

Consilia, seu Responfa, & Quæstiones Aureæ,

*IN QVIBVS EA QVÆ AD QVOTIDIANVM VSVM IN FORENSIBVS
negotijs, & controuersijs spectant, subtilissimè & exactissimè perstringuntur.*

Cum expunctionibus, Castigationibus, & nouis Additionibus Acutissimi Iureconsulti Domini
Rainaldi Corfi, quas oportunis locis, & separatas ab antiquis, & illis insertas
hoc asterisco & ordinatas studiosus cognoscere poterit.

*Cum Summarijs, & Indice, in quo allegationes multas
corruptæ, suis locis restitute sunt.*

CVM PRIVILEGIIS.



VENETIIS.

Apud Franciscum Zilettum.

M. D. LXX.

Augustino Iudaeos, qui sunt convertendi, vel nunc, vel in fine, si expellamus à nobis, à quibus convertentur». Intervengono, poi, ragioni legali:

Tolerantiam Hebraeorum etiam de iure civili; (...) tolerantia antiqua. (...) Non solum alibi, sed etiam Romae, antiquissimam fuisse, habemus textum (...). De iure quoque canonico tolerandos esse Hebraeos, (...) & à Principibus Christianis permittendos esse, dommodo (purché) delicta non committant, propter quae debeant expelli.

Più oltre troviamo: «Iudaeos ob iustas causas Sancta Mater Ecclesia tolerat». Queste giuste ragioni sono indicate nel richiamo, che lo Scanaroli fa, di una Costituzione di Paolo IV: «tolerare in testimonium verae fidei; (...) ut ipsi (...) errores suos recognoscant, et ad verum Christianae lumen fidei pervenire satagent (si impegnino). (...) Quia verò eorum familiaritas potest nobis esse satis perniciosa»⁸⁹, evidentemente, l'espulsione funziona quale meccanismo di sicurezza, destinato a scattare nel momento in cui viene varcato una sorta di limite di sicurezza. Il Bertachini, che si richiama anche ad Oldrado, ritiene l'espulsione degli ebrei ammissibile, a meno che «scandalum non faciant, cum bene vivant». Però «sine causa à Regibus et Principibus expellendi (...) non sunt»⁹⁰.

Due interi Consilia. 1°87° e il 264°, Oldrado dedica alla problematica dell'espulsione. Nel primo⁹¹ la questione è «an princeps possit sine peccato expellere Iudaeos, & Sarracenos de regno suo, & eis bona auferre» (non dimentichiamo che molte delle espulsioni furono dettate anche dal desiderio di avocare al Fisco i beni degli ebrei). Oldrado risponde «quod non. Nam quietè Iudaeis sub imperio degentibus molestia inferri non debet, nec eis bona auferri. (...) Papa debet eos tolerare (...) ut (...) eos Deo lucrari possimus.» Questa rappresenta la prima motivazione: l'ebreo non è ancora incluso nell'ottica del testimone necessario, ma rientra in una futura speranza di salvezza. Ulteriore motivazione è che «utiles sunt fidei nostrae. Unde dicit Aug. super psalmo. 40. Iudaei tamquam capsarii (schiaivi, che portano la cassetta degli scolari, oppure addetti al guardaroba) nostri, nobis serviunt. Nam studentibus nobis codices nobis purgant.» Un privato non può molestarli, mentre lo può il principe, innanzitutto, perché essi sono servi, a causa della morte di Cristo; inoltre, perché il principe è il loro padrone, ha il diritto di venderli e, tanto più, di espellerli. Così, pure, si legittima la rapina dei loro beni, «cum non habeant ea (bona), nisi ut peculium. (...) Figuratum videtur in illa ancilla, à qua ipsi descendunt, quia eo quod superbe & ingrati se habuit, ad liberam per quam ecclesia designatur, fuit expulsa. Nam dictum fuit ejice ancilla, & filium eius».

⁸⁹ G. B. Scanaroli, *De Visitatione*, Caput III, *Hebraeos in Visita non admitti*; Id., Caput IV, *In Visitatione admittendos esse Hebraeos ob morales ratione*; Id., Caput VIII; Id., Caput VI, *Hebraeos esse admittendos in Visita in vim Constitutionum Pontificum: ubi de licentijis foenerandi*.

⁹⁰ G. Bertachini, *Repertorium* cit., alla voce *Iudaeus*.

⁹¹ Oldrado de Ponte, *Consilia* cit., Consilium LXXXVII.

Nel secondo Consilium⁹² l'argomento è

Iudaeos sarracenos, vel alios paganos pacificos de terris suis expellere, non potest princeps, nisi parere recusent, vel idolatrae sint. (...) Illa videtur probabilior sententia, quod princeps absque legitima causa pacificos Iudaeos (...) de terris suis non possit expellere (viene considerata più probabile l'opinione che non possono essere espulsi, se desiderano vivere in pace). Et primo quia iuris naturalis est, & divini, quod quaecunque vult princeps sibi iuste fieri, & faciat aliis, maxime suis servis aut tributariis. (...) Tenetur etiam diligere Iudaeos (...) in quantum suae naturae participes, nedum in anima, sed etiam in corpore (...). Expellere ergo tales absque ratione contra praecepta charitatis aperte est. (...) Secundo hosti capto debetur misericordia, (...) multo fortius talis misericordia facienda est servo tributario, ne expellatur. (...) Tertio eadem ratione, qua non debemus Iudaeos, & paganos, & sarracenos pacificos rebus suis spoliare, eadem ratione nec eorum habitaculis, & extra nativa privare. (...) Et quod possident, iure gentium possident, sive res, sive loca, sive iurisdictiones. (...) Item quarto pagani, & Iudaei inter oves Christi computantur creatione, gubernatione, & redemptione ex parte Christi (alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili). Unde & papa super eos potestatem habet, sicut super oves suas, quas ei inter alias commisit Christus. (...) Cum ergo papa eos pascere debeat & verbo, & exemplo, & humanitate (...). Quinto infideles non terroribus, non asperitatibus, non violentiis sunt trahendi ad fidem, neque expulsionibus, sed blanditiis, & muneribus, ut integra sit forma iustitiae & libertas arbitrij. Sexto (...) domini, quod iustum est, & aequum, servi praestare scientes, quod & vos dominum habetis in coelis. Unde sicut infideles sarraceni, vel alij inter nos habitantes à nobis sunt pro suis sceleribus puniendi (...) sic sine causa non sunt expellendi, vel puniendi. (...) Septimo (...) talibus quiete degentibus nullam debemus facere molestiam. (...) Dispar. (dispariliter?) ibi, qui Christianos persequuntur. Ergo à contrario sensu, si non persequuntur, non sit molestia, neque guerra. (...) Item causa expulsionis (...) ab eorum terris (...) maximè idolatria, quae est contra legem naturae, quae clamat unum Deum (...). Sed Iudaei, & Sarraceni non sunt idolatrae, sed aliàs infideles, neque tales publici hostes principum regentium Christianorum: ergo non debent expelli.

Anche il Toschi richiama Oldrado. Aggiunge, però, che «non expellendi sine causa; quia participant humanam naturam»⁹³. Per il Deciani, «verior est opinio, quod regulariter non possunt expelli a Principibus Christianis sine causa legitima, quia hoc esset eos toleratos ab Ecclesia exilio mulctare (condannare all'esilio), contra praecepta charitatis»⁹⁴. Ancora, nel processo di marginalizzazione del diverso, da un punto di vista temporale, l'espulsione è di poco successiva all'imposizione del segno e precede il ghetto. Nel definire l'estraneo, dapprima si ricorre a un simbolo, collegato alla corporeità dell'individuo – il segno si indossa –. In un secondo momento, l'ansia

⁹² Oldrado de Ponte, *Consilia* cit., Consilium CCLXIII.

⁹³ D. Toschi, *Practicarum* cit., *Iudaei quorum sint capaces, vel non*, Conc. 371; ma vedi anche *Iudaei quales, et qualiter tractandi*, Conc. 373.

⁹⁴ T. Deciani, *Tractatus Criminalis* cit., Lib. V *De Iudaeis*, Cap. XI.

verso l'altro si placa solo attraverso atti forti, volutamente significativi, simbolici, che sanciscano visibilmente la disparità. È, quello, il periodo in cui la violenza predomina, fisicamente attraverso i *pogrom*, legalmente tramite gli atti dei governanti, che decretano l'espulsione. Successivamente si arriverà alla razionalizzazione del timore con il ghetto, evoluzione delle misure cautelari. M. Foucault⁹⁵ nota come, spesso, i folli venissero affidati a battellieri, affinché li portassero lontano; oppure venivano obbligati a partire. Si trattava di misure generali di rinvio, che colpivano gli individui marginali. Nell'immaginario rinascimentale tale vagabondare sarà incarnato dalla Nave dei Folli, il *Narrenschiff*. Nella partenza, nel gesto che scaccia non si incarna solo una misura preventiva; "altri significati più vicini al rito erano certamente presenti; (...) la partenza dei pazzi si iscriveva nel numero di altri esili rituali. (...) La situazione *liminare* del folle all'orizzonte dell'inquietudine dell'uomo medievale; situazione insieme simbolizzata e realizzata dal privilegio che ha il folle di essere *rinchiuso* alle *porte* della città: la sua esclusione deve racchiuderlo; se egli non può e non deve avere altra prigionia che la soglia stessa, lo si trattiene sul luogo di passaggio. (...) È il passeggero per eccellenza, cioè il prigioniero del passaggio"⁹⁶. Si può, forse, allora avvicinare, nella comune marginalità, il folle all'ebreo; l'acqua, in cui naviga la Nave dei Folli, al cammino, intrapreso dopo le espulsioni. Anche perché la propria identità segue l'ebreo anche nell'esilio, i pregiudizi lo accompagnano e, finché non vengono eliminati, lo costringono ad una fuga da se stesso, dalla propria identità. In proposito, Stow osserva:

By subtly – sometimes consciously, but equally often unawares – reinforcing existing cultural bulwarks, the Jews of Rome managed to entrench both their Roman and Jewish identities. This is an achievement that would serve them well during the Ghetto period, and also after the Ghetto was abolished in 1870. (...) The Jews has their own concept of space. The holy space of the ghet was not the same as the holy precinct of Christian Rome⁹⁷.

Da considerare, inoltre, la portata dell'allontanamento. Il castigo discende dal delitto. La pena, di per sé, costituisce un modo, attraverso il quale chi si pone contro determinate convenzioni riconosciute, viene colpito, sia subendo personalmente l'ammenda, sia venendo additato agli occhi della società. Ma, appunto, nel caso degli ebrei, mancava il presupposto della pena.

Per concludere, come si è sostenuto nell'ultimo quindicennio⁹⁸, è eviden-

⁹⁵ M. Foucault, *Storia della Follia*., Rizzoli, Milano, 1963, 1976, 1992, pp. 16-9.

⁹⁶ Id., *Storia della Follia* cit., pp. 18-9.

⁹⁷ K. Stow, *Theater of Acculturation* cit., pp. 49-50. Id., *Sanctity and the Construction of Space: the Roman Ghetto*, in S. Boesch Gajano e L. Scaraffia (a cura di), *Luoghi sacri e spazi della santità*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990, p. 601.

⁹⁸ L. Luzi, *Status civitatis: diritti civili e politici degli ebrei tra Antico regime e prima emancipazione (secoli XVIII-XIX)* cit.; L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo* cit., pp. 529 e sgg.; K. Stow, *Equality under Law* cit.

te che, senza l'impulso inevitabile conferito dalla Rivoluzione francese al riconoscimento della cittadinanza degli ebrei, le naturalizzazioni e le patenti avrebbero impiegato più tempo ad ottenere un effetto analogo, non inscrivendosi in un teatro di forti spinte motivazionali – se non altro per chi governava – e, soprattutto, non avendo esse ancora scardinato, ciò che, invece, la Rivoluzione iniziò a fare (per arrivare al Code Napoléon), il sistema di diritto comune che, come qui si è visto, per secoli ha fatto cardine e impedito, anche formalmente, appigli per una modifica coerente della definizione dei dissidenti in fatto di religione riconosciuta. Non sarebbe bastato certo quanto l'Illuminismo aveva propugnato a lungo. Gli scrittori politici furono precursori, ma la forza del mutamento si deve al diverso sistema normativo, che prendeva campo⁹⁹. Come più volte ho notato, il giurista non è certo un innovatore. Avrebbe potuto, e potrebbe ancora, però, con qualche coraggio, trovare nella stessa tradizione nella quale si arroccava e proteggeva, armi e strumenti analoghi per riconoscere (e, volutamente, non ricorro al termine concedere, che trovo deprecabile in questo caso) uno *status* doveroso ad esseri umani che vivevano e producevano entro determinati contesti e territori, di fatto, contribuendo ad irrigidire un sistema di discriminazioni e aberrazioni arbitrarie e vergognose.

⁹⁹ J. Revel, *Juifs et citoyens: les incertitudes de la Révolution Française*, in J. Kirshner, F. Trivellato, et al. (ed.), *From Florence to the Mediterranean and Beyond*, Olschki, Firenze, 2009, pp. 531 e sgg.

Christos Desyllas

MICROCREDIT CULTURE AND MONEY TRADE IN CORFU ISLAND (17TH-19TH CENT.)*

The micro financial does not constitute a modern innovation; it rather has a history of centuries through which it emerged as an effective tool of social, economic and political stability. In the official economic sector operate banks and financial institutions as well as persons with direct or indirect involvement in the credit sector whereas on the invisible side of the official economy dominate the practices of usury¹. In the case of Corfu, the configuration of the micro financial network on its dual dimension was a result of mentalities, as well as of the urban, demographic, geographic and socio-economic reality of the island. The basic factors that are distinguished are: the agricultural production of the island, where the cultivation of the olive-tree was dominant and usually led to the development of usurious contracts, and the impact of economic circles². The local economy presented serious structural weaknesses while there was also a lack of essential balancing conditions that would ensure a self-reliant development. Occasional crises that were followed by recessions lasting for 2-3 years were observed throughout the 18th and 19th century. Of particular importance is the one that lasted between the years 1848-1851, which was one of the greatest recessions of the century with heavy winters and increase of the cereals' prices³ evolving into a crisis as for two consequent years (1851-1852) there was minimal olive crop, while in 1851 the vineyards of the island were affected by a disease and many cultivators were economically destroyed resulting in an increased credit demand.

1. The institutional frame of guaranteed credit

The arrangement of conventions on pledge in Eptanisa was regulated by the Political Code of the Ionian State⁴. It verified the pawn contract by which the debtor was able to secure and guarantee his debt, while the existence of pawn itself was giving him the right to be paid preferentially from

* List of abbreviations used: Aoc: Archives of Corfu; MdP: Monte di Pietà; Crs: Corfu Reading Society; Iigg: Ionian Islands Government Gazette; Lhp: Library of the Hellenic Parliament; Oj: Official Journal.

¹ C. Desyllas, *Η Τράπεζα των Φτωχών*. Το Monte di Pietà της Κέρκυρας (1630-1864), Piop, Athens, 2006.

² M. Flamant, *Les crises économiques*, Puf, Paris, 1968, G. Chytiris, *Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα*, Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, Corfu, 1988, p. 3-29.

³ T. Sakellaropoulos, *Οι κρίσεις στην Ελλάδα, 1830-1857*, Athens, 1994, v. 2, p. 82.

⁴ C(orfu) R(eading) S(ociety), Πολιτικός Κώδιξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, Εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, Corfu, 1851, titl. Κ', art. 1915, 1916, 1920, 1922, 1926, 1921, 1927, 1928.

the object being on pledge and before the other creditors. In the private conventions, the pawn could be pledged from a third person acting on behalf of the debtor -while the debtor maintained the property of the pawn until its auction, since the creditor had it under his possession only as a means of security for the loan. For this reason he was responsible for the loss or physical deterioration of the object, while the debtor could claim compensation in case where his pawn was not in the same good condition as it was when he provided it to the creditor. Under no circumstances could a pawn be returned but for the total refund of the debt. In case of weakness of the debtor to meet his contractual obligations, the creditor could not assign the pawn to a third party. He could however apply to justice where under judicial decision and after evaluation of the object by an expert, the creditor could be assigned with the ownership of the object or sell it. For this reason it brought responsibility with regard to the loss or the deterioration of object, while the debtor could ask compensation at the case where his pawn was not in the same good situation with the one that was when it had delivered him in the creditor. In no case did not become return of pawn, if previously did not exist total refunding of debt. The pawn was considered indivisible even in a case of a divisible debt between the heirs of debtor or creditor whereas the interest for the contracting of loans on pledge could not exceed the maximum limit of the 6% per annum. Of course, all the above provisions of the political code did not concern MdP, for which the political civil code recognized that due to the special legal regime, it was valid and respectable and its operational regulation was widely accepted.

2. Private financing and pecuniary operations

The providers of credit services were traditionally Christians and Jewish money lenders operating with the tolerance and/or the attendance of dignitaries, usually illegally. The market was not always the determinant of the interest rate level as the contractors, in their effort to cover their primary human needs, were usually forced to make contracts that led to the loss of their goods or even their freedom⁵, due to their inability to repay the debts. On the island there were basically two Jewish communities whose professional occupation was the trade of goods, the manufacturing, the brokerage and several other profit-making activities⁶. As a result their role in the economic life of the island was particularly important. The huge economic revenues yielded by their entanglement with private economic activities, usually fed the repulsion of the local residents, mainly because part of these profits were often the product of high interest rates with which they borrowed. Many of the Jews had frequent transactions with farmers, with

⁵ Aoc, Regime Veneziano, F(ile). 14, f(ilza) [fl]. 7, f(oglio). 23r.

⁶ Aoc, I(onian) I(slands) G(overnment) G(azette), n. 370, 27-9/9-10/1858, Regime Venezia-no, F. 105, fl. 314r, F. 106, f. 22r.

which they contracted loans, they applied the system of *Prosticchi*⁷ with interest rate levels that exceeded the 70%, created usurious opportunities and proceeded in confiscations. From the archival sources, it is concluded that the 53,7% of the cases of confiscation between private citizens were made by Jews and mainly concerned cases of commercial and shipping activities⁸.

Lending and undertaking of debt: The most beloved and profitable economic activity of the Jews of Corfu was the interest-bearing lending of money. The interest rate with which they officially lent money in private citizens was 10% while from a series of preserved documents it is now clear that for the period between 1837 and 1841, in a total of 668 recorded actions of lending in the county court, with duration between 2 and 4 months, 37.6% of the lenders of capital were Jews, while the things on pledge were jewels, buckrams, clothes, tools, utensils and goods of furnishing⁹. In parallel with these activities, the Jews participated substantially on the unfolding of MdP operation¹⁰. Their presence in the public auctions basically as jewelry but also as clothing pieces adjusters was systematic. Their interest was primarily focused on the adjudication of assets of various debtors of the institution that led to public auction and not only the securities¹¹. Many Jews and the Synagogues as well¹² maintained deposit accounts of several types¹³ in MdP due to the reliability of the institution in the security of capital, without overlooking the guaranteed interest rates (5%). Another form of lending was also the '*godis*' '*godo*', the lending of funds that was realized against a temporary concession of property that aimed at the fulfillment of mutual benefit for the lender and the creditor¹⁴.

3. An important microfinancial pole

The establishment of MdP of Corfu that was in tandem with the economic planning of Venice, was materialized in 1630 by Provveditore General, Antonio Pisani aiming at the structural control of the economic activity and the improvement of the standard of living of the lower social layers¹⁵.

⁷ S. Asdrachas, Φεουδαλική πρόσδοδος και γαιοπρόσδοδος στην Κέρκυρα κατά την εποχή της Βενετικής κυριαρχίας, «Τα Ιστορικά», 2.4 (1985), p. 371-386, M. Michelon, La peste dei prosticchi: travagli legislativi di un contratto agrario nelle Isole Ionie (sec. XVI-XIX), «Atti dell' Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», 50, (1991-1992), p. 377

⁸ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 248-249.

⁹ Aoc, *Tribunale di Pace*, F. 1437, reg(istro) 1-4, F. 5595.

¹⁰ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 45, S(ub folder) 7, f. 365r.

¹¹ Aoc, *Atti Notarili*, F. 598, fl. 2, f. 45r, 55r, 85r, 92r, 98r.

¹² Aoc, *Stato Ionico*, F. 419, f. 137r,v.

¹³ Aoc, *Reggente*, F. 43, mod. 4/10/1848, f. 1r.

¹⁴ K. Ntokos, M. Melenti, Το ξένο λεξιλόγιο στις ελληνικές πηγές της Βενετοκρατίας, «Εώα και Εσπερία», 3, (1996-1997), p. 83-184.

¹⁵ Aoc, *Regime Veneziano*, F. 64, fl. 23, fs. 8, φ. 11r, L. Ippaviz, *Corcira antica e moderna*, Tipografia Greca la Fenice, Venezia, 1901, p. 310, A. Mustoxidi, *Promemoria sulle condizioni attuali delle Isole Ionie*, London, 1840, p. 17.

However, it indirectly (and by means of the credit management) aimed at the destruction of the black economy, the usurious activities and the money traffic control, providing in conditions of scarcity of economic resources, the possibility of direct transformation of securities in money and vice versa. The basic operation of the institution was the approval of loans on pledge for consumption purposes. By means of this credit convention, the institution transmitted a certain pecuniary amount to the contractor while at the same time he was undertaking the obligation to return this amount in regular time intervals plus the agreed amount of interest. One of the key objectives of its financial management was the self-sufficiency and the self-financing of its activities so as to ensure its unhindered operation as structural element of the system of the local economy. The practice of capitalization of profits ensured on the one hand its continuous operation and on the other its solvency and fame that derived from its special character of an economic institution with social orientation.

The MdP of Corfu belonged to that type of financial institutions, for which applied no restriction to the renewal of pawns. In theory this would mean that someone could infinitely renew his pawn, provided that he pays the annual interest of the loan and a small estimated amount as inventory expense. The pawns were securities and were typologically distinguished in two categories: the valuables (jewels, golden jewelry, precious stones) and the not valuables (buckrams, clothes). Only one loan could be provided for each pawn being secured whereas the limits of lending were strictly determined. The maximum limits of financing were directly related to the general economic situation of the institution and were often reformed¹⁶.

The loans granted by MdP were interest-bearing with an average interest rate of 6% per annum whilst the exact amount of interest to be returned was calculated based on the day of issuance and return of the loan. The amount of financing varied from 2/3 of the assessed value of the pawn in case it was valuable, to half of its value for the rest types of pawns (buckrams, clothes, metal kinds). However, it is important to note that these percentages related to the evaluation of pawns in 1768 had remained almost the same since 1834¹⁷. In contradiction to MdP, the lists of the magistrate's court of Corfu that has recorded aspects of a credit network for the years 1837-1841, have officially listed only 668 actions of lending on pledge among individuals. At the realization of these conventions, the 16.1% of the creditors were Jews, while a percentage of 4,4% of the lenders were women. At the same time 70.018 actions of pawning were recorded in MdP, a percentage exceptionally higher than the one referring to the contracts between individuals which accounts, according to relevant records, for 0,95% of the MdP pawning¹⁸.

¹⁶ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 320, fs. 7, 10, f. 2r,v, F. 64, fl. 64, fs. 8, f. 53r.

¹⁷ Crs, *Notificazione* 1218, art. 29, *Francesi Imperiali*, F. 82, fl. 115, fs. 1, f. 53r, F. 319, fs. 2, f. 3r.

¹⁸ Aoc, *Tribunale di Pace*, F. 5595, reg. 1, 4 (80v, 149r).

From the preserved and officially recorded pawning of MdP, there is significant data evidencing the strong credit activity which took place on the island. In a period of 65 years, from 1769 until 1843, 608.293 lien transactions or renewal orders were recorded. For those transactions for which the pawn (item) was recorded, it results that 181.614 transactions concerned jewelry items and 90.029 items of clothing and buckrams¹⁹. In terms of percentage, these data show that the 29,8% of the total pledged items concerned jewellery and the 14,8% buckrams and clothing which actually results in a ratio between valuable and not valuable pledges of 2,1:1 (Tab. 1). These data evidence a serious credit activity, given the fact that for a total population of 66,000 people²⁰ on the first half of the 1850 the corresponding ratio was approximately 9.216 pledges per annum or 25 per day, with the ratio of 2:1 between valuables and not valuables being maintained (Tab. 1). This is clearly a ratio which implies that the pledges corresponded roughly to 13,9% of the total population of the island (urban, semi-urban and rural)²¹. The only way of control and cross-checking of these data are through the records of the auctions since most accounting records were not actually preserved. The number of pledges is verified by the minimum number of auctions per annum. The average number of auctions that the Foundation carried out annually was 65 while according to the rules of the Foundation, the minimum number of items that should be sold in order for an auction to be realized, was thirty²². By the calculation of these minimum amounts it can be concluded that roughly 2.000 items (more precisely 1.950), the 21,1% of the items on pledge, were going to auction, a fact showing the difficult economic situation a consequence of which was the weakness of recovering the collaterals.

Those pawners who were in great financial need and could not apply to MdP, due to a past debt, or because they were ashamed to approach it and contract a loan out of social or personal reasons²³, fell usually victims of usurers and speculators that bought their collateral coupons in humiliating prices²⁴. The pledges that were accomplished were in direct and close relationship with the general economic conditions and depended on several factors but basically on the performance of the primary sector of the local economy, that in turn signaled important economic and social correlations, as it happened in 1855 when 54.934 items were on pledge due to the economic recession resulting from the reduced production of the island and most significantly the increase in the prices of cereals. On the contrary, in

¹⁹ Aoc, *Stato Ionico*, F. 419, fs. 1, f. 173r - 228v, *Reggente*, F. 43, f. 2, f. 1r-8r.

²⁰ Crs, IIGG, n.292, p.2.

²¹ D. Anoyiatis - Pelè, E. Prontzas, *Η Κέρκυρα 1830-1832, μεταξύ φεουδαρχίας και αποικιοκρατίας*, University Studio Press, Thessaloniki, p. 420-426.

²² Aoc, *Magistrato di Religione*, F. 119, fl. 1, f. 154r-216v, *Amministrazione Veneziana*, F. 319, fs. 2, f. 7v.

²³ F. Bèchard, *Les déclassés*, Nouvelle édition, Paris, 1880, p. 251-281.

²⁴ Aoc, *Polizia Esecutiva*, F. 100, f. 21, mod. 12/9/1823, f. 1r,v- 2v.

1859 there was a profit of 2.929 talers and 423 obolus, since the production of olive crop was very satisfactory and resulted to the renewal or the take-over of collaterals that had been secured with a parallel smooth cash flow into the Foundation Fund²⁵.

4. Qualitative and quantitative aspects of credit

The process of auction is included in the 'speculative' activities of the Foundation. The main objective during the conduct of public auctions was to assemble a large number of adjudicates in order to maximize sales and offers. This was particularly important in the case of the debtors of the Foundation concerning real estate auctions, so that the profits or the damages were actually much higher compared to the results of securities auctions. On that grounds, in 1817, and in an effort to increase the security of the interests of MdP, it was decided that the publication of notices for auctions should be issued at least one month earlier and on a large number of copies that were to be distributed not only to the city and in the suburbs, but also in the villages of the district. From its side, MdP made efforts not to leave the pawns unsold for a long period of time after their expiry, since this practice would bear extra costs, while the prolonged maintenance of pawns in the Foundation usually led to a series of temporary auctions. In order for an auction to be conducted the advice and consent of the government ranting relevant permission was necessary²⁶.

The available data concerning the auctions in MdP of Corfu, despite their relative extent - they are limited in the years 1815-1825, 1833-1839 and 1859-1864 enlighten only certain aspects of these, they do not cover the total number of auctions that had been conducted²⁷. The maximum number of auction filing sheets that is preserved for a period of one calendar year is 60 (1833) and include 3.300 items, out of which 2.250 are jewellery – a percentage of 68,1% - and 1.050 buckrams – a percentage of 31,8%. In the total entity of the items under auction, there was stability in the ratio of 2/3 concerning valuable items and 1/3 concerning not valuable items.

As far as the adjudicates are concerned, in those cases where their names were recorded, it was found that the majority were men, whereas the percentage that concerned women that proceeded in adjudication or public renewal of objects never exceeded 4%. Particularly for the years 1859, 1860 and 1861, a significant number of the successful bidders in auctions of valuable items were members of the Jewish community²⁸. The Foundation, along with its basic activities undertook in its maturity period (18th-19th

²⁵ Aoc, *Reggente*, F. 43, mod. 20/1/1859, f. 1r,v & 23/1/1855, f. 1r,v.

²⁶ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 45, S. 7, c. 28/5/1817r, F. 44, S. 4, f. 166r.

²⁷ Aoc, *Magistrato di Religione*, F. 119, fl. 1, f. 1r-226r, *Reggente*, F. 146, f. 2r-242r & F. 147, fl. 1- 6.

²⁸ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 146-147.

century) the management of various trusts or funds, while the government had several loans and entrusted to the Foundation the payments to the beneficiaries as well as their collection²⁹.

5. The bank of the poor

The traditional role of MdP was that of the mediator acting between savers and borrowers. Through its banking operation, which was particularly relevant to defraud, it also developed its activity in the field of financing and deposits either by the public or by several legal entities. Thus, it improved the effectiveness of the financial system while at the same time offered protection to the depositors. It managed its liabilities by granting loans and in that way it was building its assets. It also converted the receivables with a low degree of liquidity (loans) into obligations with a high degree of liquidity (cash deposits). Despite any adversities, it was meeting effectively the needs of a large number of borrowers and savers, so that both sides were satisfied, since the MdP was managing its liquidity very well.

The depositors had absolutely no burden for the deposit of their money. The forms of deposits that were accomplished in MdP of Corfu, personal or in favor of third parties were interest-bearing and interest-free³⁰. The *interest-bearing deposits* are distinguished: a) in those that yielded revenues or interest against the capital and b) in those that the depositor or the proprietors had the right to withdraw both the capital and the interest, a form not different at all from today's interest-bearing deposits³¹. There were also deposits for charitable purposes or charitable institutions that were characterized as "*Sacro Deposito*". Certain public services, such as the Finance Committee used to maintain deposits in MdP which, when used by the Foundation for various purposes, received the relevant interest that was agreed for the interest-bearing deposits (5%).³² Since its establishment the institution of compulsory deposits is also met, one that was mainly related to bodies or organizations of the Administration. The compulsory deposits were not only aimed at the economic reinforcement of the Foundation, but they were also part of a wider effort for the total control of the economic activity of the island³³. Another category of interest-free deposits concerns the accomplishment of deposits that arouse from arrangements related to the management of public money and concerned 'legal purposes'. In this case, it is proven that MdP had also the character of *Fund Deposits*. The various deposits made by the state towards the heirs of disposers who received funds owed to them by the state or some of its services, also maintained the form of a custody.

²⁹ Aoc, *Senato*, F. 96, f. 1. f. 8r, *Stato Ionico*, F. 7, mod. 12/2/1821, f. 1r, v.

³⁰ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 38, S. Santo Monte di Pietà, f. 192r.

³¹ Aoc, *Stato Ionico*, F. 419, F. 269r,v-27r, F. 53, f. 63v.

³² Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 38, 44, S. 4, f. 225r.

³³ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 319, fs. 9, f. 15v, f. 18r.

Apart from the money of wills, certain public services deposited money in MdP in simple deposit funds in the form of consignment entitled to individuals³⁴. Another form of deposit was also the '*a libero lievo*', which were in their majority interest-free deposits, whose beneficiaries were recognized after a special verification and they had the right of withdrawing certain amounts. For their verification as beneficiaries, a special certification was required usually issued by decision of the Senate that the First Mate notified in the Advocate for the Poor, in order to inform MdP accordingly³⁵.

From 1809 MdP had to face one more problem, the reduction of interest-bearing deposits. The reduction resulted from the weakness of the Foundation to increase the deposit rates, so as to be competitive in relation to the existing rates of the market. During that period, MdP offered deposit rates of 5% when the interest rate in the market was 7% whereas at the same time some companies - unions, as well as *dite* could guarantee for the security of deposits offering interest rates higher than 7% per annum. This prompted the depositors who sought better returns to relocate their deposited funds into these companies. The deposit funds collected were used for the granting of loans on pledge. The Foundation committed itself to return these deposits to their owners the soonest possible, whenever they needed, while it also had the right to interrupt the process of granting loans in order to ensure its ability to meet withdrawal needs³⁶. The money that was deposited in MdP was not subject to any type of seizure and the depositor maintained the right to transfer them or to dispose them at its discretion. The '*binge*' constituted the most powerful incentive for the depositors as they could secure their money and at the same time avoid returning their debts and their obligations. However, this advantage also undermined the overall structure of the local economy of Corfu, as many considered this as an opportunity to avoid their obligations.

In order to improve the Foundation's operational efficiency, the depositors were obliged to give relevant notice for their intention to withdraw part of or all their deposits. The time of notice of a withdrawal varied according over the years: initially it was two months independently of the amount³⁷, in 1812 it was four months, while in 1827 the time of notice depended on the amounts being pulled. The higher the amount of withdrawal was the longer the period of notice that was available to the depositor³⁸. With the relevant regulation of 1834 it was decided that the maximum allowance for the return of interest-bearing deposits, irrespectively of the amount in deposit, should under no circumstances be higher than two months whereas in cases where the liquidity of the Foundation was sufficient deposits could

³⁴ Aoc, *Stato Ionico*, F. 131, fl. 1, f. 70r, F. 419, f. 74r, 135r.

³⁵ Aoc, *Avvocato dei poveri*, F. 4, fl. 1, f. 122r, 167r.

³⁶ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 38, S. Monte di Pietà, f. 278v, F. 82, fl. 115, fs. 1, f. 18r.

³⁷ Aoc, *Regime Veneziano*, F. 64, f. 23, fs. 8, f. 16r.

³⁸ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 319, fs. 2, 12, f. 2r, f. 5v.

be returned within one day³⁹. In order to ensure its ability to meet the credit demand of the poor as well as the demand of cash from its depositors the Foundation was eligible in contracting loans with the Government of the Ionian Bank at an interest rate of 4%⁴⁰.

6. Interest - rate: an effective regulating tool

One of the distinctive features of the banking operations of the Foundation was the interest rates, by means of which it implemented its financing policy. With the increase or decrease of the interest rates, the institution intervened in the local economy by shrinking or advancing the economic activity and making the cost of capital lower or higher. The deposit and lending rates influenced the profitability of the Foundation since the difference of these two rates defined its profitability. Moreover, during the 17th, 18th and 19th century, the control of lending rates developed a spirit of saving, the motive and reward of which was the income from the interest-bearing deposited funds. There are three types of interest rates:

- *Deposit interest rates* that concerned the interest-bearing deposits (they aimed at the attraction of depositors and the increase of saving),
- *Lending rates* for each granted loan to individuals (the objective was the attraction of borrowers) and
- *Borrowing interest rates*, with which the Foundation was charged when receiving a loan from other banking institutions, the state or individuals. The latter is also the oldest method of money supply control, since the cash and deposits of the Foundation as well as its lending increased when the interest rate was low. On the contrary, when the borrowing interest rate is increased, the Foundation tends to borrow less money which results in the reduction of loans and money supply.

The level of deposit interest rates as well as the other types of interest rates was determined by the official supervising political and administrative Authority of the Foundation, which was taking into consideration the economic conditions that prevailed in Corfu as well as the overall financial position of the Foundation. This is why the interest rate fluctuated over different time periods. Therefore, throughout the entire period of operation of the Foundation, it is observed that all three types of interest rates were subject to some maximum and minimum limits of fluctuation. Thus, for the deposit rates, the limits fluctuated between 3%-6%, for the lending rates between 6%-8% and for the borrowing rates of the loans received by the Foundation from 4%-6%⁴¹ (Tab. 2). The fluctuation of deposit rates is the outcome of the overall economic situation as well as the particular needs of the Foundation for funds. Thus, when the Foundation is in need of funds,

³⁹ Crs, *Notificazione* 1218, art. 26 -27.

⁴⁰ Aoc, *Reggente*, F. 43, mod. 17/6/1852, f. 1r,v.

⁴¹ Aoc, *Stato Ionico*, F. 419, f. 288r.

it increases the deposit rates in order to attract depositors. The configuration of the lending rates tends to be more stable over long periods of time compared to the deposit rates. They were never set to levels lower than 6%, while in comparison to the deposit rates they fluctuate at a minimal difference of at least 2% (Tab. 2). In the cases that there are archival testimonies for the borrowing rates of the Foundation, these tend to be lower than the lending rates and at the same higher to the deposit rates. Furthermore, for the period between 1834 and 1855 a proportional increase of 2% of the borrowing rates has been observed.

7. The spirit and conditions of economic management

At the beginning of the 19th century the perception that the low cost of capital allows the development of the island is widely spread⁴². Each administration was well aware of the importance of the operation of MdP and its institutional integration in the economic development of the local economy and society. To these administrations is also attributed the recognition of the negative consequences of misconduct and the bad management of the institution, particularly from its personnel and its debtors, whose dedication to the quick and easy increase of their private wealth caused damage to the institution and the society as well⁴³. This assumption was essential in the decision making and the adoption of administrative directives that aimed at the re-organization of the institution and the most rational support of its operation according to the moral spirit of that period⁴⁴.

Initially, the funds of the institution could by no means be used for any other activity than the one related to its core mission the lending against securities⁴⁵. In 1818, in the frame of an effort to support its financial operation and increase its available funds, it was decided, by proposal of the First Mate in the Parliament that became acceptable on 23rd of March in 1819, to prohibit individuals contracting loans with collaterals. Furthermore, the control of the financial management was made through the regular briefing of the government from the *Conservatori* on a monthly or bi-monthly basis as regarded the level of available funds as well as the general issues related to the controlling, the financial and administrative activity of the institution. The governmental Authorities often requested detailed reports or transmissible letters that were accompanied by receipts of financial records, in order to evaluate the real administrative and financial position of the institution⁴⁶. An important problem, in the moral management of the

⁴² Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 319, fs. 2, f. 5v, fs. 11, f. 10v, F. 320, fs. 8, mod. 30/4/1816, f. 1r.

⁴³ Aoc, *Regime Veneziano*, F. 64, f. 23, f. 4r.

⁴⁴ Aoc, *Polizia Esecutiva*, F. 810, S. 122, Risoluzione 3/10/1829, f. 1r.

⁴⁵ Crs, *Notificazione* 1218, art. 21.

⁴⁶ Aoc, *Stato Ionico*, F. 23, (Atto del Parlamento XI titolo), F. 53, f. 68r.

institution, is its accounting monitoring. Due to the lack of an organized accounting policy, the way by which the accounting records were made in each financial period as well as the book-keeping, was regulated by the commands of each political administration supervising the institution and its operation⁴⁷.

Furthermore, the role of the high-ranked personnel in securing the economic interests of the institution was essential whereas the importance and specialty of their vocation is highlighted in several sources. This was also a key reason for which delays during the bureaucratic processes related to the replacement or the termination of the service of this high-ranked personnel should be avoided. Of course it was not only the delays in processing the replacement or termination of service of high ranked personnel that was economically detrimental for the institution, but of the rest, ordinary staff as well that was assigned with the responsibility of managing the resources wisely and programming the institution's operational processes⁴⁸.

The political problem connected with the public financial hindrances constituted one more factor of influence of the institution's operation. Its financial position had been repeatedly affected by political decisions and it was involved in the settlement of costs and expenses that were totally irrelevant to its mission. Almost thirty years after its foundation, in 1662, the institution had been forced to interrupt temporarily its operation, because the state fund had deprived it from its funds, whereas a large part of the damages is sustained due to the economic support of martial needs sought to be restored by Provveditore General da Mar, Andrea Corner (1677-1679), without any success however⁴⁹. A case of intervention is that of the last Provveditor General da Mar, Carlo Widman, who was forced to proceed to the withdrawal of the amount of 6.000 talers that were transferred from the Garner to the MdP for the payment of the army. Later, the Imperial French (1807-1814) continued to withdraw funds from MdP which resulted in the Institution trying to secure its interests by pressing its debtors, and especially those of the Garner, to meet their contractual loan obligations, since the transfer of credit from the Garner to the MdP was the only source of capital raising. It is characteristic that in 1833 the debts of Garner were still 13.522 talers and 23 fardines, when the total annual accounting turnover of the institution was balanced in the 114.972 talers and 63 fardines⁵⁰.

With the fall of Venice in 1797 and the arrival of the French Republicans in Corfu (1797-1799) an exceptionally difficult economic period had begun for the institution, because it was substantially forced to stop being managed by the *Tesoreria Locale* whereas a significant part of its funds were

⁴⁷ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 45, S. 7, f. 365r, F. 38, S. Santo Monte di Pietà, f. 187v.

⁴⁸ Aoc, *Stato Ionico*, F. 419, f. 338r, *Francesi Imperiali*, F. 44, S. 4, f. 357r, 358r.

⁴⁹ Aoc, *Regime Veneziano*, F. 100, f. 15v, mod. 45, f. 5r.

⁵⁰ Aoc, *Senato*, F. 61, c. 1r.

directed to *Cassa Generalizia*, in order to cover the military and political expenses of the French⁵¹.

The decision of the Eptanisian Senate dated 20th of April 1807, by virtue of which the earl Moncenigo, attorney of Russia, decided to provide the deposits of the bequest Canal that constituted from 3.000 tzeckia and 3.780 talers to the financial services of the government, in order for the army to be paid, was one of significant importance for the financial position of the institution. These funds were returned from Russia at an interest of 12% per annum in 1808, nevertheless, they had been deposited in Venice and they were at the disposal of the enterprise of Angiolo Papadopoli so that the MdP could not bring them back to Corfu until 1809 because it would suffer important losses at a rate of 8% up to 10%, for the exchange of bank cheques. A loss of significant financial resources is reported in the annual statement of the Conservers in 1812. In this, they claim that the institution faces serious problems because the government had deprived its from its financial resources and had therefore considerably affected its financial position by overcharging it. Moreover, except for the government, various state Authorities, such as the Public Treasury, extracted and retained its monetary funds with the causative of preservation, in an effort to collect funds to face serious political and economic issues. From the 29th of May until the 12th of December 1815, a total amount of 8.191 talers and 5 pounds had been delivered to the Public Treasury, which by serving governmental needs were not efficiently managed and did not provide any profit to MdP⁵². It is characteristic that in the effort of the Conservers of the institution for return of these funds, they mainly invoked its social and charitable orientation. The liquidity constitutes one more issue within the spirit of its management. For the institution a maximum limit of liquidity of at least 9 talers and 60 obols had been determined whereas the cash flow exceeding this amount should be directly dispatched to the governmental financial services⁵³. In this frame, in 1832 the institution had deposits in the Public Treasury amounting to nearly 14.000 talers. These compulsory deposits do not seem however to have any relationship with the effort of its prudent management, so as to operate as a security of a minimum liquidity, but they were more related with the satisfaction of governmental financial needs or their exploitation in other activities, the profits of which were undoubtedly not credited to the institution. The financial records (even if they are not totally preserves for its financial year) that show the average cash flow on a monthly basis amount for the years 1818-1822 to 1.800 talers. For the period 1823-1833 the monthly average is approximately 3.600 talers and for the years 1833-1834 they come up to 4.000 talers⁵⁴.

⁵¹ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 1223, fl. Amministrazione Municipale documenti dei debiti, mod. 27/3/1820, f. 5v.

⁵² Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 38, f. 208r, F. 41, S. 11, f. 844r- 901r, F. 44, S. 4, f. 196r.

⁵³ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 320, fs. 8, mod. 23/3/1824, f. 1r.

⁵⁴ Aoc, *Stato Ionico*, F. 281, 7, c. 1-50, F. 53, fl. 1, c. 1-105, F. 281, c. 1-10, F. 131, fl. 1, f. 1r-80r, F. 191, fl. 3, f. 1r-18r

8. Relations of income and expenses for the financial position of the institution

The basic element of a very essential form of financial planning of MdP was the configuration of records for the income and the expenses of the institution. This is because it is assumed that the income substantially determined the ability of lending. Thus, when its income was increased and the cash flow covered the minimum fixed amount of liquidity, then the lending limits were proportionally increased⁵⁵.

In order for the lending capability of the institution to be reinforced, funds deriving from the payment of fines to the state were deposited to it, as from the end of the 17th century by decree of the 2nd January of 1682. Deposits of this type reinforced the role and its operation as a *fund of deposits*⁵⁶. Apart from the collection of fines of the state, various financial fines that were imposed on dealers, such as the ones related to the loss of collateral receipts, but also financial fines that were imposed on its personnel for a number of reasons, as well as to third parties that tried to undermine by certain means the normal MdP operation, were deposited to the institution⁵⁷.

Apart from the fines and the various financial penalties, MdP was financially supported by the deposit of certain amounts related to the occupation of ranks in the public sector, but also ranks within the MdP itself. In the frame of an effort of additional financial aid and increase of its income, the wages of the state employees as well as several rents, were deposited as from 1768, to the institution at an annual interest rate of 5%. At the same time, the total funds and credits related to the Public Garner, were transferred to it⁵⁸. Of course, periods of serious weakness will also exist. One of them is presented between 1814 and 1816, a period of significant economic distress of the island. At that time, the cash flow of the institution was exceptionally decreased, reaching to only 500 talers per month, in 1816. This size constitutes a measure of comparison of the reported financial figures, such as the income and expenses, as well as debts and wages of the personnel of the institution. By generally observing the time period of the three last months of 1812, the available funds of the institution are 10.326, 39 talers, in the middle of 1817 are limited to 3.384 talers and the working capital of the fund in 178 talers, representing a percentage of only 5,2% of the total available cash⁵⁹.

The institution was always concerned to be aware of the funds available

⁵⁵ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 319, fs. 11, f. 4v.

⁵⁶ Aoc, *Regime Veneziano*, F. 28, fl. 2, f. 37r.

⁵⁷ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 319, fs. 11, fs. 8.

⁵⁸ Aoc, *Regime Veneziano*, F. 28, fl. 2, f. 190r, F. 95, f. 190r,v.

⁵⁹ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 41, S. 11, f. 783r, F. 45, S. 7, F. 44, S. 4, F. 87, F. 41, S. 11, f. 339r.

in other services and their collection to its treasury according to the regulations of operation. A basic source of income was also the profits yielded from the sale of collaterals and rents or the sale of assets of debtors that had come under its ownership.

Another important parameter that was directly related to the income was the pawnings that were apparently closely related to the inflows as well as the overall economic situation. For the years that records are available at a constant rate, it is assumed that from the end of September till the middle of December, the number of pawnings is increased as well as the sums allocated in lendings, while at the same time the income and the cash flow is decreased⁶⁰. By the end of February up to the middle of April this shaped picture is totally reversed. During that season the pawnbrokers withdraw or renew their pawns so that the profits of the institution from the provision of loans increase. The most likely and realistic hypothesis for this phenomenon is its connection with the circle of agricultural production and specifically the olive production.⁶¹

The imbalance of operational income and expenses created the deficit of institution and the only possibility of recovery was the practice of seeking funds through the lending mechanism. Among the causes of the deficit creation one could also see the realization of a large number of pawning acts and lending as well as the increased demand for payment of deposit interests.

In these cases the institution could take a loan from the government or, if the government could not respond positively on its demand, then the managers asked and received relevant authorization to borrow money from the Ionian Bank. In both cases, the interest-rate level was 4% per annum until 1855 when it increased to 6%⁶². Ionian Bank Ltd was established on the 23rd of October 1839 with the enactment of *Senate of the United States and the Ionian Islands* during the period of English sovereignty. Its registered address was in Corfu and the headquarters were based in London, where the general assemblies were also taking place. Furthermore, it was also registered to undertake banking services in England and publish banknotes to the Ionian Islands. After their annexation in Greece in 1864 an extension of its editorial privilege across the Greek territory was also allowed. After 1800s the amount of loans is never lower than 1.000 sterlings. For the satisfaction of the financial needs of the institution the management resorted to the borrowing of such amounts with an annual frequency, while the money of loans were collected in installments that were usually two and were collected within a quarter in an effort to avoid being charged with significant interest⁶³.

⁶⁰ Aoc, *Stato Ionico*, F. 61, c. 1r, F. 281, c. 132-357, *Reggente*, F. 43, mod. of years 1846-1862, F. 146, f. 2r-242r, F. 147, fl. 1-6, *Magistrato di Religione*, F. 119, fl. 1, f. 1r-226r.

⁶¹ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 319, c. 10r.

⁶² Aoc, *Reggente*, F. 43, mod. 17/6/1852, f. 1r,v.

⁶³ Aoc, *Reggente*, F. 43, mod. 4/9/1855, f. 1r & 27/11/1852, f. 1r.

9. The issue of abuses

Beyond its theoretically perfect institutional and lawful frame of operation, the problems of dysfunction were never absent from the long and turbulent life of the institution that often resulted in the interruption of its activity. The interests of the institution were affected by the cheatings and faults of its personnel internally, and by the interventions of the administrative dignitaries in its funds, externally. The cases of abuse in the institution took place almost simultaneously with its establishment, thus worsening its financial position⁶⁴.

Recommendations were often made to the Estimators / Stimatori and their Store-keepers, because they evaluated the collaterals in extremely low prices that did not correspond to their real value.

Among the objections of the debtors there are claims against the personnel of the institution, who in order to cover their financial abuse, did not precisely record the payment of debts and installments, thus charging them with additional installments, rates and taxes, a fact that caused serious problems to those who had huge and long-lasting debts⁶⁵.

Consequently, the thefts, the counterfeitings and the embezzlements of the employees were made on the purpose of their easy and fast enrichment. When these cases were identified, they were taking the regular way of justice, the employees were becoming debtors of the institution and most of them, depending on the level of the abuse, were led after their trial from the justice as well as the publication of condemnatory decision, to prisons. It was not however only the employees that caused damage to the institution. Its customers functioned exactly in the same way and did not lose a chance to appropriate profits thus causing loss of the institution. A common way of deceit on behalf of its customers was the use of forged banknotes in their transactions and the pawning of valuable kinds, the precious metals of which by had sustained falsification⁶⁶.

10. The profile of dealers

The customers seem to be aware of the services, the quality and the prices offered by MdP. Through the processes of repeating transactions, they became more experienced consumers and continuously increased the expectations of their service. In many cases, it was realized that they were disposed to address to competitors (Jews and Christians), so as to ensure the mixture of services that satisfied them in terms of quality and quantity. For that particular reason the 'customer loyalty' could not be exclusively

⁶⁴ Aoc, *Regime Veneziano*, F. 106, S. no. 264, c. 1r.

⁶⁵ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 319, fs. 9, f. 18r, F. 1223, *Amministrazione Municipale documenti dei debiti*, 27/3/1820, f. 10r.

⁶⁶ Aoc, *Stato Ionico*, F. 281, f. 85-101r and Crs, IIGG, n. 175, p. 4.

attained through the operation and the development of the pawning.

Among its customers were those that were running the danger or had fallen victims of usury out of need⁶⁷. The motives that prompted the customers to apply for a loan were many (purchase of foods or medicines, expenses of wedding ceremony, death of family member, lack of work, illness, bad production or some other situation of emergency). In most cases these loans simply covered the purpose of survival, however the common element of all was the need of lending of small amounts of money, with which they would avoid to apply to charities, or, if they wanted to rescue their dignity, to the usurers⁶⁸. Between them Orthodox and Roman Catholics, holy temples and abbeys were met, the administrators of which deposited the funds that were available in their treasury, as well as governmental services and authorities, as the Sub-prefect, the Advocate of the Poor, the Public Treasurer and the Local Conductor⁶⁹.

After the examination of the records, customers with rare or frequent participation in the turnover are revealed, customers from the city, but also foreigners, ecclesiastical delegates, orthodox and catholic clergymen, as well as a big number of Jews. Taking as a base the criterion of frequency of participation in the institution's turnover, it was revealed that a large percentage, that approximately approached the 2/3 of the dealers, constituted a constant clientele of the institution, in contrary to the roughly 1/3, which was made up by persons who sporadically and without certain systematic rhythms dealt with this⁷⁰. From the existing records it is not possible to estimate the percentage of customers from the city of Corfu, whilst at the same time it is impossible to make any assumptions as to whether their number constitutes a relative majority compared to those of the outskirts. As regards the opposition of customers with racial - religious criteria, which is particularly the case of the Jewish community, it is assumed that men in their majority were regular and systematic customers of various services of the institution and had the criterion of their registration in that particular case was not racial - religious, then they would be classified as regular customers⁷¹. As regards the sex of the dealers, it is stated that women constituted a minority⁷².

⁶⁷ Aoc, *Regime Veneziano*, F. 64, fl. 23, fs. 8, f. 10r, 69r.

⁶⁸ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 44, S. 4, f. 196r.

⁶⁹ Aoc, *Magistrato di Religione* 2, F. 6, mod. 19/7/1852, f. 1r.

⁷⁰ Aoc, *Stato Ionico*, F. 131, fl.1, f. 70r, F. 7, mod. 28/6/1820, f. 1r, F. 419, f. 128r, *Reggente*, F. 43, mod. 25/7/1859, f. 1r, mod. 5/3/1847, f. 1r, mod. 25/5/1852, f. 1r, *Repubblica Settinsulare*, F. 187, IV. 9, f. 67r, *Francesi Imperiali*, F. 45, S. 7, f. 364r, *Stato Ionico*, F. 281, f. 5r, S. 4, f. 129r, *Francesi Imperiali*, F. 42, S. 7, φ. 338r, *Reggente*, F. 43, mod. 31/1/1815, f. 1r, mod. 1/4/1846, f. 1r.

⁷¹ Aoc, *Reggente*, F. 43, f. 27/5/1847, f. 1r, F. 43, mod. 22/5/1857, f. 1r, *Stato Ionico*, F. 43, S. 4, f. 129r, *Francesi Imperiali*, F. 41, S. 11, f. 892r.

⁷² Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 2656, n. 3r, *Stato Ionico*, F. 281, f. 202r -377r, F. 43, mod. 10/12/1860, f. 1r, 27/12/1860, f. 1r, 7/7/1854, f. 1r, 4/3/1853, f. 1r, 4/5/1852, f. 1r, 27/5/1847, f. 1r, 19/5/1845, f. 1r, S. 4, f. 129r,v, F. 419, f. 104r, *Amministrazione Venezia-*

MdP was for consumers a permanent source of liquidity while at the same time it composed a channel of transmission of monetary effects, a mechanism through which the messages, the influences and the results of each applied monetary policy were diffused to the economy. In a local and at the same time regional market of funds characterized by intense competition, it offered the savers as well as the security holders safety of liquidity and services of observation of debtors. That is to say, it could cure with low cost the asymmetries of information and provide the money lenders greater and cheaper safety of liquidity.

11. The debt and its management

In the transaction activities there were always individuals who either from objective weakness, negligence, or expediency failed to consistently meet their financial obligations.

The inconsistency of debtors towards their obligations against the institution was the main cause of disappearance of huge funds of the MdP whose purpose was to be distributed to the lower social classes. The characteristics of debtors testify that they were persons from the local urban, suburban and agricultural society, men and women, foreigners or permanent residents of foreign countries without any absolute religious discrimination. In the printed vouchers of transactions of the institution is presented a number of Jewish debtors, which, however, due to the lack of further elements cannot be compared with other social groups⁷³. Among the debtors there were also politicians and members of the government who tried to regulate by all means their debts at their own interest, even at the expense of the institution and the customers that it served⁷⁴.

The overall economic recession that prevailed and the increased governmental needs often contributed to the pressure of the management of the MdP to advance in liquidations of the debts of debtors and to save from these funds that were used for the operation of the institution⁷⁵. In 1808, a bad year for the local economy and the finances of government was marked by intense pressures to take special measures for the debtors⁷⁶.

From a legal point of view, MdP faced the debtors with the spirit of justice of that period. It assigned to its legal representative the formation of briefs that were submitted to the Domestic Conductor and he, on his turn, forwarded same to the Public Prosecutor⁷⁷.

na, F. 380, Sentenze dal 15 Nov. 1631 al 5 Marzo 1632, *Polizia Esecutiva*, F. 100, fl. 40, mod. 13/4/1825, f. 1r.

⁷³ Crs, IIGG, n. 153, p. 1-2. & Aoc, *Repubblica Settinsulare*, F. 43, S. 4, f. 263r.

⁷⁴ Aoc, *Reggente*, F. 43, mod. 9/2/1852, f. 1r.

⁷⁵ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 41, S. 11, f. 885r.

⁷⁶ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 320, f. 2r, F. 319, fs. 9, f. 3r.

⁷⁷ Aoc, *Reggente*, F. 43, mod. 25/10/1858, f. 1r.

In the financial policy of the institution related to the settlement of huge and long-term debts was also common the practice of facilitation of debtors for the settlement of their debts, mainly through the adjustment of their debts in interest-bearing installments⁷⁸, the levels of which was high considering that some of them were charged with fines of 10%. The debts towards the institution for funds, rents, implanting rights etc. were charged with interest rates of 6%, which in 1819 were increased to 8%⁷⁹.

Apart from the holders of public ranks, among the debtors were also the tenants of the assets belonging in various debtors whose right to collect their rents had been assigned to MdP⁸⁰. The assets of debtors that had been attached or confiscated were incorporated into the fixed assets of the institution that maintained their management, disposal and exploitation. It also had the right of collecting implanting rights or rights of recognition from the cultivators of the agricultural property of its debtors that had passed under its management.

The debts of the personnel were secured at a significant degree by the guarantees that they provided at the undertaking of their duties, while the debts of the personnel were adjusted by the institution providing to the debtors a possibility of settlement with some favorable terms or installments. The rate and the duration of installments varied according to the financial ability, the reliability and the guarantees of the debtor⁸¹. Each debt write-off that was related to the personnel and was realized after a special decision of the government, which was ratified by the Parliament, created serious economic burden to the institution⁸².

12. The institutional alteration

Nevertheless, the need for credit also continued after the unification of Eptanisa with Greece. The institution did not stop its activity but rather adapted its institutional and functional character and was smoothly altered in the Greek state. In the years that followed the unification, it was considerably influenced by the publication of a series of laws and decrees that determined the character, the operation and its institutional frame. By virtue of the law of the 20th January of 1866 its particular legal foundation was recognized whereas the previous undergoing regulations of its operation remained into effect. The field of additional operations of the pawnshop of Corfu was extended by the law of the 1st November of 1867 that concerned the redemption of ground laws and forecasted the deposit of relevant

⁷⁸ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 40, f. 224r.

⁷⁹ Aoc, *Amministrazione Veneziana*, F. 320, fs. 8, Risoluzione 1/3/1819, f. 1r.


⁸⁰ Aoc, *Stato Ionico*, F. 7, mod. 27/1/1819, f. 1r, & 16/3/1819, f. 1r.

⁸¹ Aoc, *Francesi Imperiali*, F. 40, S. 50, f. 359r, F. 44, S. 4, f. 172r, F. 1223, fs. (without no), f. 33r

⁸² Aoc, *Reggente*, F. 43, mod. 13/2/1860, f. 1r,v.

amounts to the pawnshop⁸³. The pawnshop was declared by the decree of the 28th of May 1887, a municipal self-preserved charitable entity that was managed on the basis of the regulation of operation of 1834 and its only amendments concerned the replacement of the role and the responsibilities of the First Mate from the Prefect and the officer or the advisor of Political Police, that was replaced by a member elected by the municipal council of the Municipality of Corfu.

Finally, by virtue of the law 3905/1929 the pawnshop was incorporated in the Autonomous Organization of Agricultural Credit of Corfu and as a department of this new organization of its era, had limited and controlled activity⁸⁴. Under article 6 of the compulsory law of the 17th April 1935, the pawnshop of Corfu was released from the autonomous organization of agricultural credit and devolved to the Postal Pawnshop of Popular Credit⁸⁵, functioned as its branch and was administered by the sum of provisions of the law 5834/1933⁸⁶.



⁸³ Crs, *NOMOS SMD*, Athens – Corfu, p. 9-16.

⁸⁴ L(ibrary) (of the) H(ellenic) P(arlliament), *O(fficial) J(ournal)*, 142/1887, p. 509.

⁸⁵ Lhp, *OJ*, 153/1935, p. 2.

⁸⁶ Lhp, *OJ*, 142/1887, p. 509.

Tab. 2 – Interest rates of monte di pieta

Year	Deposit interest rate	Lending interest rate	Borrowing interest rate
1691-1767	6%		
1768-1772	3%	6%	
1773-1774	4%, 5%	6%	
1775-1779	5%	6%	
1794-1796	5%	6%	
1807-1808	5%	8%	
1809-1810	6%	8%	
1812-1816	6%	8%	
1817		6%	
1824-1826	5%	8%	
1827-1833	6%	8%	
1834-1836	4%	6%	4%
1837			4%
1838	5%	8%	
1839-1842	6%	8%	
1843-1854	6%	8%	
1855		8%	6%

Orazio Cancila

VINCENZO ERRANTE: UNO SCONOSCIUTO COMMEDIOGRAFO D'INIZIO SEICENTO*

Alla commedia di Vincenzo Errante *Inganni d'amore*, ambientata a Castelbuono (oggi in provincia di Palermo) e pubblicata a Palermo "cum licenza de' Superiori" da Gio. Antonio Franceschi nel 1603, accennano nei loro repertori il canonico Antonino Mongitore¹ all'inizio del Settecento, Alessio Narbone² e Giuseppe Maria Mira³ nella seconda metà dell'Ottocento. L'autore rimaneva però pressoché sconosciuto e la sua biografia si limitava ai pochissimi cenni autobiografici presenti nella commedia e nelle rime d'encornio dei suoi amici che nella stampa precedono il testo: le certezze (e non per tutti) riguardavano perciò soltanto la sua patria (Castelbuono, «città bella e deliziosa – si dice nella commedia – e da un ottimo principe mantenuta e governata, che non ha invidia a qualsivoglia città di questo regno»), l'età (appena venticinque anni) e la sua appartenenza, con lo pseudonimo di Attonito, alla locale Accademia dei Curiosi, dove gli accademici leggevano Petrarca, recitavano versi, componevano musica.

All'inizio del secolo scorso si giunse addirittura a negarne l'esistenza: il critico letterario Emilio Teza ritenne infatti che Vincenzo Errante fosse lo pseudonimo accademico di Vincenzo Belando, autore di una commedia dal titolo quasi analogo, *Gli amorosi inganni* pubblicata a Parigi nel 1609, che presenta riferimenti a Naso (oggi in provincia di Messina, non molto distante da Castelbuono). Il Teza non era riuscito a reperire nelle biblioteche l'opera dell'Errante e perciò finiva col ritenere l'autore una invenzione del Mongitore, che «sdoppia[va] il Belando»: «insomma il Belando è siciliano di Castelbuono: e l'Errante per i colleghi dell'Accademia si chiama *incognito* e *balordo*, per mostrarsi faceto: stampa la commedia a Palermo [nel 1603] e se la ristampa a Parigi [nel 1609]»⁴.

*Abbreviazioni utilizzate: Asp (Archivio di Stato di Palermo), Asti (Archivio di Stato di Palermo, sezione di Termini Imerese), Trp (Tribunale del Real Patrimonio).

¹ A. Mongitore, *Bibliotheca sicula*, Panormi 1708, II, p. 281.

² A. Narbone, *Bibliografia sicula sistematica*, Palermo 1855, IV, p. 99.

³ G.M. Mira, *Bibliografia siciliana*, Palermo 1875, I, pp. 92, 330.

⁴ E. Teza, *Vincenzo Belando. Versi veneziani nel Cinquecento di un siciliano*, «Atti e memorie della R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova», anno CCCLIX (1899-1900), N.S. vol.

Dovettero passare alcuni decenni perché all'Errante fosse restituita l'identità, per merito della catanese Carmelina Naselli, che all'inizio degli anni Trenta del Novecento, attraverso un'attenta lettura della commedia *Inganni d'amore* reperita presso la Biblioteca Nazionale di Firenze (dove si conserva ai segni Palat. 12.7.2.39, unica copia esistente a mia conoscenza, della quale parecchi anni or sono ho avuto il microfilm), ha potuto dimostrare come l'opera dell'Errante differisse linguisticamente e stilisticamente da quella del Belando⁵. E in effetti – come rileva A. Migliori – «il confronto delle opere dei due autori ci rivela personalità artistiche distinte e nell'Errante maggiore senso drammatico, un dialogo più sapiente, mentre più stretta è l'adesione alle regole»⁶. Ma sulla commedia preferisco cedere la parola a Rosario Contarino, che ha curato la voce Errante per il *Dizionario Biografico degli Italiani*:

Zeppa di omaggi in triplice lingua (toscano, siciliano, latino), cerimoniosamente offerti all'autore da altri [accademici] Curiosi e da letterati locali, la commedia non può prescindere da un'immediata ricezione paesana e presuppone la complicità di spettatori pronti a cogliere i riferimenti a realtà e situazioni vicine. Ma non per questo la commedia ha andamento municipalistico ed è sprovvista di misura e accorgimenti letterari. Regolare è intanto la divisione in cinque atti; e canonico il rispetto delle tre unità, che fa addensare in un giorno e una notte tutta una ridda di avvenimenti concatenati. L'E. ha creato una vasta e complicata macchina d'azione, di cui sono motore gli "inganni", ora orditi con astuzia sapiente, ora di rimbalzo generati dalla mischia degli avvenimenti.

Sullo sfondo del borgo di Castelbuono – ma nella piccola élite dei cittadini di riguardo – Ambrogio ama Marzia; Marzia e Leonora amano Ippolito; Aurelio ama Leonora; Lucilla ama Aurelio; c'è insomma come una catena di amanti non corrisposti, che dà vita ad una girandola di trovate ingegnose, di trame incrociate e sovrapposte... Commedia con scene e atmosfere pronunciatamente licenziose, ma sempre imbrigliate da un forte senso della decenza e dell'onorabilità, *Inganni d'amore* è infatti affidata, per l'assolvimento delle sue pretese ricreative, più alla macchinosità dell' "imbroglio" che all'esasperazione e, quindi, alla

XVI, p. 97. Il riferimento a *incognito* e *balordo* è dovuto al fatto che, nelle sue lettere, il Belando si nominava talvolta *el dottor incognito*, talvolta *accademic balord* (Ibid.). Nello stesso anno, il Teza ritornò ancora su Belando, per ribadire di «vedere tutti i segni di unicità nelle parole che accompagnano quell'operuccia: ed ecco infatti che cosa ci afferma il Belando: "Ho composto questa commedia, o più tosto spasso, in questi miei miseri ultimi anni e torbidi tempi. Io non voleva porla in luce..."». Se una edizione era uscita nel 1603, non coglierebbe l'autore occasione per ricordarlo? Vero è che i commedianti usano la maschera e le mascherate, e che il giurare nelle loro parole è imprudente: potendo anche darsi che il libro vecchio fosse tanto rinnovato da permettere all'autore di trascurarlo» (Id., *Intorno alla commedia "Gli amorosi inganni" di Vincenzo Belando*, Ivi, pp. 295-296). Eppure, l'espressione «Io non voleva porla in luce» avrebbe dovuto farlo riflettere!

⁵ C. Naselli, *Commedie del Seicento. Noterella bibliografica*, «La Bibliofilia», XXXIV (1932), 6-7, pp. 237-242; Ead., *Commediografi e accademici siciliani del Seicento*, «Convivium», V (1933), pp. 232-248.

⁶ A. Migliori, *Belando, Vincenzo*, «Dizionario biografico degli Italiani», *ad vocem*.

satira o alla parodia di tipi e situazioni irregolari. Tipici sono parecchi personaggi, quasi ritratti nelle pose irrigidite dei caratteri (il vecchio babbeo esposto al ludibrio nel suo abito di "galante giovanetto innamorato", la cortigiana sentimentale, i servi farabutti)... Ma il vero tono della commedia si trova, fuori da questi clichés, in un'andatura sostanzialmente moralistica, che finisce con il castigare i desideri illeciti a beneficio dell'ordine matrimoniale... Rispetto a questo prevalere del serio e del lecito, il triviale rimane episodio di poca importanza; ed esso affiora per lo più, oltre che nella sfera del rozzo interesse economico rivendicato dai servi, nell'ambito del desiderio sessuale, che in poche e circoscritte situazioni acquista una sua qualche greve risonanza.

L'E., con la sua vena urbana e i suoi giudiziosi scioglimenti rispettosi del buon costume, è scrittore egualmente corretto, lontano dall'e-suberanza linguistica, come lo è dai garbugli scenici incontrollabili o dagli eccessi furbeschi e parodistici. Egli porta nella sua scrittura un entusiasmo di giovane letterato, che descrive la passione d'amore dei suoi personaggi citando quella degli ovidiani Salmace ed Ermafrodito (atto terzo, scena seconda), e che soprattutto mostra le sue letture di Boccaccio, ora attraverso un'allusione a Calandrino, ora attraverso l'analoga di situazione col Decamerone II, III (la scoperta sotto un abito maschile di "popelline tonde e bianche come la neve"). Autore colto ed emendato, l'E. riduce al minimo la presenza dei forestierismi e non attinge nemmeno dal dialetto, limitandosi a ricorrere talvolta a vocaboli rari e gergali e una volta anche al latino (l'aforisma «*omnis repletio mala*»), sia pure in contesto parodistico. Chiusa nel piccolo spazio cittadino di Castelbuono e tutta correlata con l'attività dell'Accademia dei Curiosi, chiamati in causa con evidente scopo laudativo anche per le loro tirate antifemministe (atto quarto, scena seconda), la commedia dell'E. non manca di rivelarci, dietro le censure e l'elogio dell'ordine, le miserie e i disagi del suo secolo. Miserie e disagi che si avvertono nel richiamo insistito al problema della sopravvivenza alimentare («Forse in quel tempo il pane era scarso come adesso»), che si colora talvolta di effetti orrifici e raccapriccianti, come nel racconto del rapimento di Beatrice (atto quinto, scena ottava) da parte del cingaro Farfallone. L'agnizione va infatti in questo caso al di là dello scontato effetto teatrale e diventa testimonianza realistica degli efferati costumi del tempo. Un tempo, in cui i bambini rapiti appagavano, debitamente storpiati, la curiosità di un pubblico amante delle mostruosità e consentivano ai loro carnefici di «andarsi guadagnando il pane per questa o quell'altra città»⁷.

Contarino conclude: «si ignorano il luogo e la data della sua morte». Anch'io li ignoravo, pur se mi era nota la sua famiglia e la sua presenza a Castelbuono. Vincenzo Errante era figlio del giurisperito Celidonio Errante, originario di Polizzi, che all'inizio del 1562 aveva sposato a Castelbuono Vittoria Flodiola con una ricca dote (400 onze)⁸ e vi si era trasferito. Capita-

⁷ R. Contarino, *Errante, Vincenzo*, Ivi, *ad vocem*.

⁸ Il matrimonio fu concordato nella seconda metà di dicembre 1561 (Archivio di Stato di Palermo, sezione di Termini Imerese (d'ora in poi Asti), notaio Francesco Guarneri, b. 2232, 17 dicembre 1561, cc. 59r-v: procura di Scipione Flodiola al cognato sac. Tommaso Conoscenti per concordare il matrimonio della figlia Vittoria con l'*utriusque iuris doctor* Celidonio Errante di Polizzi). A fine gennaio, il matrimonio era già avvenuto e i suoceri consegnavano a Celidonio

le del marchesato di Geraci, Castelbuono era un grosso borgo alle falde delle Madonie, nel retroterra di Cefalù, che si avviava a trasformarsi in città. Apparteneva alla potente famiglia Ventimiglia, che per quasi tutto il Cinquecento ne fece la sua residenza. Vittoria era figlia del magnifico Scipione Flodiola, la cui famiglia era giunta a Castelbuono dal regno di Napoli nella seconda metà del Quattrocento, al seguito del marchese di Geraci Giovanni Ventimiglia⁹, ai cui discendenti i Flodiola continuarono a essere legatissimi, collocandosi ai vertici dell'élite locale. Una sorella di Vittoria, Tiberia, sposava don Giacomo Ventimiglia, appartenente a un ramo collaterale del feudatario.

A Castelbuono, l'*utriusque iuris doctor* Celidonio Errante tenne inizialmente l'incarico di giudice della corte marchionale, ma successivamente si dedicò alla professione di avvocato, impegnandosi anche in un vasto giro d'affari come appaltatore delle gabelle civiche e imprenditore agricolo con aziende fuori Castelbuono, come rileviamo soprattutto dal suo inventario *post mortem*¹⁰. I suoi affari si estendevano anche al lucroso commercio della legna da ardere, che però nell'ottobre 1583 gli provocò un contenzioso con l'abate di Sant'Anastasia dal quale uscì sconfitto¹¹. La vita dell'avvocato Errante non fu esente da incidenti di percorso: nel 1572 fu infatti in carcere a Palermo, accusato dai coniugi Paolo e Angela Trentacoste dell'assassinio del loro figlio sacerdote Giustino. Per consentirgli di ottenere gli arresti domiciliari a Castelbuono, presentò una fideiussione sottoscritta da amici castelbuonesi e anche della vicina Geraci¹². Non tutti gli affari andavano poi bene, se al momento della morte (1585) egli era pesantemente indebitato, tanto che la moglie Vittoria pretese, prima che dettasse il testamento al notaio, la restituzione della sua dote e quindi la cessione dell'abitazione portata in dote, di un uliveto, della biancheria, degli utensili di casa e dei libri¹³. Era il sistema migliore per sfuggire all'assalto dei creditori elencati nel testamento, a disposizione dei quali rimanevano soltanto una porzione di casa a piano terra, un vigneto e dei beni mobili (una masseria, attrezzature, animali), che egli ordinava fossero venduti all'asta nella pubblica piazza al migliore offerente¹⁴.

Dal matrimonio con Vittoria nacquero parecchi figli: Gian Francesco (1562-1612), il chierico Valerio (n. 1568), Fulvia (n. 1569), Federico (n. 1572), Annuccia (n. 1578), Lucrezia (n. 1579) e Vincenzo (1575-1643), ricordati dal padre nel suo testamento con l'indicazione dell'età. Per Vincenzo, indica-

la biancheria (Ivi, il 24 gennaio 1562 cc. 74r-v).

⁹ O. Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, Associazione Mediterranea, Palermo 2010, p. 175.

¹⁰ Asti, notaio Francesco Guarneri, b. 2236, 12 ottobre 1585, cc. 73r-75v.

¹¹ Ivi, 14 ottobre 1583, cc. 55 sgg.

¹² Ivi, b. 2233, 15 febbraio 1571 (s. c. 1572), c. 126r.

¹³ Ivi, b. 2236, 11 settembre 1585, cc. 11r-14r. Purtroppo manca l'elenco dei libri, mentre la biancheria e gli utensili di casa sono minuziosamente elencati.

¹⁴ Ivi, 11 settembre 1585, cc. 15r-18r.

va l'età di circa dieci anni e poiché il testamento fu redatto nel settembre 1585, dobbiamo collocare la sua nascita nel 1575. Di Federico si perdono subito le tracce: probabilmente si sposò a Petralia, dove viveva nel 1616. Valerio non prese più gli ordini sacerdotali: nel 1614, ancora chierico, teneva una vera e propria scuola di musica come risulta dal contratto stipulato con due chierici, con il quale egli si impegnava a «docere eis artem musice de cantofermo tantum» per un anno, unitamente agli altri suoi allievi¹⁵; due anni dopo viveva a Castelbuono in casa della madre Vittoria, con la sorella Lucrezia, terziaria francescana, e più tardi sposò Caterina Di Miceli di Tusa, dove forse si trasferì. Annuncia nel 1605 sposò Eutichio Giaconia. Gian Francesco sposò a Petralia Sottana Celidonia Cicala con una dote di onze 270, ma visse a Castelbuono, allevando animali da macello e assumendo spesso l'appalto per la riscossione delle gabelle civiche. La dote di Celidonia era quindi molto più bassa di quella assegnata nel 1562 alla suocera Vittoria e dimostra come gli Errante si fossero alquanto impoveriti negli ultimi decenni del Cinquecento, anche se continuavano a rimanere tra le famiglie più prestigiose del luogo: non a caso infatti sia Gian Francesco sia Vincenzo facevano parte della ristretta cerchia dei soci della elitaria Società dei Bianchi («Societas Montis Pietatis sub titulo Alborum»), che aveva sede nella chiesa di Santa Maria della Misericordia.

Molto probabilmente l'Accademia dei Curiosi, che aveva come motto *congregantur sonitu*, era sorta proprio in seno alla Società dei Bianchi, perché i due enti avevano dei componenti in comune, tra cui appunto Vincenzo Errante, che nel 1597 ricopriva il ruolo di consigliere dell'Accademia, il notaio Vittorio Mazza, che ne era rettore, il notaio Gian Francesco Prestigiovanni e Alemanno Gherardi. I rapporti tra le due associazioni erano peraltro di collaborazione se, nel febbraio 1597, i rettori della chiesa del Monte consentivano agli accademici di esporre un loro quadro nella cappella della Concezione in cambio dell'impegno a svolgere ogni anno dei servizi musicali nella festa dell'Immacolata¹⁶, dato che essi coltivavano anche la musica: proprio qualche anno prima, nel 1593, uno degli accademici, lo Sfortunato, pseudonimo del futuro arciprete don Nicolò Bandò, allora ancora chierico, si era obbligato per sei mesi con un collega a «inpararlo a cantari in concerto tutti sorti di mottetti... et madrigali»¹⁷; e anche Vincenzo, come il fratello Valerio, doveva essere un esperto di musica, perché più tardi lo ritroviamo in possesso di parecchi strumenti musicali («omnia instrumenta sua musice»), che donerà alla moglie, a parziale restituzione della dote, assieme ai suoi libri, tanto scritti a mano quanto a stampa¹⁸. Ciò che mi fa pensare

¹⁵ R. Termotto, *Documenti per una storia della musica sacra nelle Madonie*, «Valdinoto. Rivista della Società calatina di Storia patria e Cultura», n. 1, 2006, p. 195.

¹⁶ R. Termotto, *Due musicisti nella Castelbuono del '600*, «Le Madonie», LXXXVIII, n. 5, 1-15 maggio 2008, p. 3.

¹⁷ Cit. in Id., *Documenti per una storia della musica sacra nelle Madonie* cit., p. 195.

¹⁸ Archivio di Stato di Messina, *Fondo notarile di Mistretta*, notaio Paolo Gulioso, b. 366, II, 14 gennaio 1635, c. 29v. Debbo l'indicazione alla cortesia del sig. Salvatore Casabianca,

che egli, oltre alla commedia *Inganni d'amore* abbia potuto scrivere altre opere, lasciate manoscritte per l'impossibilità di trovare un mecenate che si accollasse le spese della pubblicazione. E forse non ricorda male il vecchio arciprete di Pettineo, sac. Orazio Sapensa, per il quale l'archivio parrocchiale conservava un manoscritto, oggi irreperibile, su Santa Oliva, patrona di Pettineo, di cui era autore 'tale' Vincenzo Errante¹⁹.

Dell'Accademia dei Curiosi così parlava Ippolito, uno dei personaggi principali della commedia *Inganni d'amore*, originario di Messina che aveva ormai rinunciato a raggiungere Palermo, dove inizialmente intendeva trasferirsi, per stabilirsi definitivamente a Castelbuono:

Veramente non si può negare che questa Accademia de' Curiosi di questa città non sia così honorata e piena di gentil'huomini virtuosi e spiriti dotti e intelligenti come si sia stata qualsivoglia altra in questo regno, dove parecchie ve ne sono state, quali, benché perdute siano, nientedimeno tal fama si acquistarono che la memoria loro sarà perpetua. In questa nobile Accademia, hoggi, in una loro congregazione, ho inteso una lezione dell'Impedito sopra il sonetto del Petrarca La gola, il sonno e l'oziose piume, che posso dire con ragione ancora non esser stato chi meglio habbia esposti e dichiarati i più difficili passi di quell'artificioso sonetto, e con ragione si fa quel conto di lui che meritano le sue virtù et onorate qualità. Che dirò della diversità delle altre composizioni di quegli altri signori Accademici? Se non che tutte le virtù e scienze insieme si hanno unite in questa bella Congregazione? Mentre ammiro la industria del maraviglioso sonetto del Fido, ecco mi dà nuova materia da considerare lo Sfortunato [il sac. Bandò] con un leggiadro epigramma in lode del glorioso S. Giacomo, avvocato e protettor loro. E tanto è stato il contento che ho provato in così gentil conversazione che per tutto hoggi non mi sarei partito da loro...²⁰

Non si conoscono i nomi dell'Impedito e di Fido, citati da Ippolito, mentre le rime d'encomio che precedono la commedia, oltre al nome del sacerdote Bandò, ci tramandano quelli del notaio Vittorio Mazza detto il Pensoso (n. 1569), attivo a Castelbuono tra Cinque e Seicento; di Giacomo Dino (originario di Termini Imerese o di Petralia Sottana, dove aveva dei beni), padre dell'*utriusque iuris doctor* Mercurio Dino; di uno sconosciuto don Simone Lo Stimulo (il cognome era presente a Castelbuono); e infine del medico Gian Lorenzo Agnello di Mistretta. Altri membri dell'Accademia erano nel 1597 mastro Scipione Di Garbo (consigliere), il chierico Valerio Errante (fratello di Vincenzo), Claudio Granozzo, il chierico Enrico Giaconia, il notaio Filippo Guarneri e Lucio Alteri²¹.

Di Valerio Errante, fratello di Vincenzo, si è già detto. Il sacerdote Bandò (n. 1570) non apparteneva a famiglia ricca, se il padre Pietro nel 1584

ricercatore dell'Archivio di Stato di Messina, che ringrazio.

¹⁹ Lo avrebbe comunicato all'architetto Angelo Pettineo che lo aveva interpellato per mio conto.

²⁰ V. Errante, *Inganni d'amore*, Palermo 1603, pp. 62-63.

²¹ Asti, notaio Gian Giacomo Russo, busta 2304, 12 febbraio 1596 (s. c. 1597), c. 192r. Debbo l'indicazione a Rosario Termotto, che ringrazio.

rivelava un patrimonio netto di appena 30 onze²². Claudio Granozzo (n. 1566) era figlio del defunto medico Scipione, originario della Calabria: i suoi familiari vivevano ormai a Ciminna, paese della madre, ma lui si era fermato ancora a Castelbuono. Il chierico Enrico Giaconia (m. 1607) era fratello di Eutichio che nel 1605 avrebbe sposato Annuccia Errante, sorella di Vincenzo e di Valerio. Il notaio Filippo Guarneri (n. 1559), figlio del notaio Francesco, era il personaggio più noto. Anche il notaio Gian Francesco Prestigiovanni (n. 1571) era figlio di un notaio, Paolo, nonché fratello di due futuri arcipreti: nel 1596-97 era in carica come giurato (amministratore comunale), carica che ricoprirà ancora nel 1599-1600 e nel 1602-03.

Lucio Alteri (n. 1543), forse il più anziano del gruppo, era stato più volte mastro notaio dell'Università (segretario comunale), ma non viveva nell'agiatezza, perché nel 1593 il suo patrimonio (una casa di quattro vani e due vigneti) risultava quasi interamente assorbito dai debiti, con un saldo positivo di appena 11 onze²³. Dopo il 1593 la sua situazione finanziaria dovette però cominciare a mutare favorevolmente: nel 1607 la vedova rivelava infatti un patrimonio netto di 309 onze, costituito per quasi il 60 per cento da crediti, senza più alcun debito²⁴.

Alemanno Gherardi (1566-1611), cittadino di Firenze, era figlio del fiorentino Andrea, già «contatore e servitore» dei marchesi di Geraci e successivamente affittuario della baronia di Pettineo e nel 1570-71 anche affittuario dei *trappeti* dell'olio di Castelbuono. Nel 1593, viveva ancora in casa della madre vedova, ma l'anno successivo prese in affitto per tre anni una «domus magna», da dove nel 1597 si trasferì in altra abitazione, sempre in affitto per altri tre anni. E tuttavia, sebbene non fosse neppure proprietario della sua abitazione, nel 1595 non esitò, assieme ad altri castelbuonesi, a garantire per 200 onze (il fratello Giulio garantiva per onze 400) il pagamento in rate decennali di una grossa somma a carico del marchese Giovanni III Ventimiglia²⁵. Nel 1604, sposò Eleonora Benfatto di Chiusa e nel 1607 continuava a vivere in casa d'affitto, ma possedeva alcuni cespiti rurali in gran parte però ancora da pagare, cosicché il suo patrimonio netto si riduceva a onze 107. E poiché del suo patrimonio faceva parte una rendita di onze 110 a carico degli eredi del dr. Granozzo residenti a Ciminna, che era da lui ritenuta «persa», il saldo attivo si riduceva a un saldo negativo di 3 onze²⁶. La morte lo colse nel 1611: come membro della Società dei Bianchi chiedeva di essere sepolto nella chiesa di Santa Maria della Misericordia sotto titolo del Monte di Pietà, lasciava eredi universali i due figli e assegnava onze 100 a una figlia naturale²⁷.

²² Asp, Trp, *Riveli di Castelbuono*, 1584, busta 939, cc. 552-553.

²³ Asp, Trp, *Riveli di Castelbuono*, 1593, busta 940, cc. 125r-v.

²⁴ Asp, Trp, *Riveli di Castelbuono*, 1607, busta 941, cc. illeggibili: rivelo di Potenziana Alteri.

²⁵ O. Cancila, *Alchimie finanziarie di una grande famiglia feudale nel primo secolo dell'età moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», Anno III, n. 6, aprile 2006, pp. 104, 119n,

²⁶ Asp, Trp, *Riveli di Castelbuono*, 1607, busta 942, cc. 425-426.

²⁷ Asti, notaio Filippo Guarneri, b. 2242, 24 giugno 1611, cc. 181 sgg.

Mastro Scipione Di Garbo (1560-1608) non era affatto ricco: nel 1584 possedeva un uliveto, un modesto agrumeto e una piccola rendita, per un patrimonio complessivo di onze 35, con un debito di onze 2 per l'acquisto di panni²⁸. Grazie al matrimonio, nel 1593 possedeva anche una modesta casa *solerata* nel quartiere Vallone, ma il suo patrimonio rimaneva sempre modesto: onze 46²⁹. Sapeva certamente leggere e scrivere, perché nel 1596 era uno dei due rettori ed economisti dell'antica confraternita di Santa Maria del Soccorso e faceva spessissimo da teste negli atti del notaio Filippo Guarneri, del quale forse era collaboratore e che potrebbe averlo coinvolto nell'attività dell'Accademia, magari come esperto di musica. Ed è altrettanto certo che la sua estrazione sociale non dovesse essere elevata, perché anche le sue tre mogli erano figlie di mastri, peraltro non molto noti: Lucrezia (1586) di mastro Filippo Gurreri, piccolo bottegaio, Paola (1596) di uno sconosciuto Luca Prisinzano, Margherita (1600) di mastro Pietro Prisinzano. Questo terzo matrimonio – è molto significativo – fu celebrato dal collega d'Accademia sacerdote Nicolò Bandò. Nei primi anni del Seicento, mastro Scipione risulta impegnato nella riscossione in appalto di alcune imposte civiche, nella compravendita di grano con anticipazioni di denaro ai produttori e nella produzione e commercializzazione di seta grezza, allora in forte espansione e con buoni margini di guadagno. Al ravello del 1607 la sua situazione patrimoniale si presenta perciò notevolmente migliorata rispetto al 1584. Già la presenza di una domestica e di un garzone al suo servizio mostra un salto economico notevole. Viveva con la moglie in una casa di due vani – quasi certamente portata in dote da Margherita perché confinava con altra casa di Francesca Prisinzano, che potrebbe essere la suocera – e possedeva anche un bel gelseto alle porte della città (che significava produzione di seta e che da solo valeva 150 onze, cinque volte più della casa), un vigneto ormai vecchio e un piccolo uliveto. Completavano il suo patrimonio tre vitelloni, una giumenta con puledro, crediti per 48 onze, gioielli e argenteria per onze 3 e ancora 10 libbre di seta cruda che da sole valevano 9 onze. In tutto un patrimonio lordo di onze 251, gravato da oneri e debiti per onze 63, che lo riducevano a un netto di onze 188³⁰.

Anche se aveva come destinatari delle sue iniziative i ceti più elevati, non tutti i soci dell'Accademia dei Curiosi erano quindi benestanti. La presenza poi tra i suoi membri di mastro Scipione Di Garbo è la dimostrazione che – diversamente dalla Società dei Bianchi riservata esclusivamente all'élite locale – essa era invece aperta «all'integrazione sociale», per dirla con Amedeo Quondam³¹, cosicché la discriminante non era costituita dal

²⁸ Asp, Trp, *Riveli di Castelbuono, 1584*, busta 939, cc. 718r-v.

²⁹ Asp, Trp, *Riveli di Castelbuono, 1593*, busta 941, cc. 613r-v.

³⁰ Asp, Trp, *Riveli di Castelbuono, 1607*, busta 942, cc. 645-646.

³¹ A. Quondam, *L'Accademia*, in A. Asor Rosa (dir.), *Letteratura italiana*, vol. I, *Il letterato e le istituzioni*, Einaudi, Torino, 1982, p. 831. Quondam in appendice indica in due le accademie fiorite a Castelbuono, entrambe nel Seicento (Ivi, p. 891). In realtà, l'Accademia dei Curiosi era attiva già a fine Cinquecento.

ceto di appartenenza bensì dalle competenze culturali. Era insomma un cenacolo di intellettuali, giovani e meno giovani di buona famiglia, in particolare notai e chierici, non chiuso nella sola Castelbuono ma aperto anche ad abitanti dei centri vicini. Del resto, alcuni soci erano degli immigrati (Mazza, Alteri) e altri erano figli di immigrati (Valerio e Vincenzo Errante, Claudio Granozzo, Alemanno Gherardi).

L'Accademia non ebbe una lunga vita e forse allora era già in fase di disgregazione, perché l'abbandono pressoché definitivo di Castelbuono da parte del marchese Giovanni III Ventimiglia (dal 1595 anche principe di Castelbuono), protettore di poeti (tra cui Tasso) e letterati, ormai impegnato al servizio del sovrano come stratigoto di Messina e successivamente come presidente del Regno di Sicilia, li privava certamente di una valida protezione.

La presenza di Vincenzo Errante a Castelbuono è documentata fino al 1597, quando fece anche da testimone in un atto del notaio Guarneri. Poi si può dire che il suo nome scompaia quasi del tutto, ricordato appena nel testamento del fratello Gian Francesco, deceduto nel 1612, e nel rivelo del 1607 di Eutichio Giaconia (marito della sorella Annuccia), al quale egli doveva onze 16 come «Vincenzo Errante di Pitineo»³². La citazione di Gian Francesco dimostra che nel 1612 Vincenzo era ancora in vita, ma non più a Castelbuono, mentre il riferimento di Eutichio ha aperto una nuova strada, rimandando proprio alla vicina Pettineo, il luogo dove l'1 aprile 1603 Vincenzo aveva redatto la dedica della commedia al suo protettore Marco Antonio Ferrero, barone di Pettineo. Una indagine sui registri parrocchiali di Pettineo si è rivelata felicissima:

Die 8 agosto XII Indizione 1599. Lo magnifico Vincentio Erranti, spusu di l'una parti, et la magnifica Francesca Cannata, spusa di l'altra parti, facti li tri admonitioni in questa mayuri ecclesia di Pittineo conforme a lo Conciglio tridentino, non chi essendo nullo impedimento foro spusati per mi don Ascanio Roffino, archipresbiteri di detta terra³³.

Il contratto matrimoniale era stato stipulato appena quattro giorni prima, in data 4 agosto 1599, dal notaio Innocenzo (?) Lo Conti di Pettineo. Dal 1599 quindi Vincenzo Errante non abitava più a Castelbuono, dove però molto probabilmente in precedenza aveva già composto la commedia e, in attesa che si trovasse il mecenate disposto ad accollarsi le spese della pubblicazione, l'aveva diffusa manoscritta e forse anche recitata. Contarino infatti correttamente osserva che «la commedia non può prescindere da un'immediata ricezione paesana e presuppone la complicità di spettatori pronti a cogliere i riferimenti a realtà e situazioni vicine», ossia la com-

³² Asp, Trp, *Riveli di Castelbuono, 1607*, b. 941, c. illeggibile.

³³ Archivio parrocchiale di Pettineo, *Registro di Matrimoni 1561-1670*, busta 23, *ad diem*. Debbo alla cortesia di Angelo Pettineo, che ringrazio, l'indagine sui registri parrocchiali di matrimoni e defunti.

plicità degli spettatori castelbuonesi, in particolare dei suoi amici dell'Accademia dei Curiosi, prodighi di elogi ed encomi. Il notaio Mazza nel suo sonetto esprimeva stupore per la corretta descrizione degli inganni d'amore da parte del giovane Vincenzo, «in sì acerba età che à pena al quinto lustro arrivi». Quando il notaio scrisse i suoi versi, Vincenzo aveva quindi circa 25 anni, ciò che ha fatto ritenere – erroneamente, a mio parere – il 1578 come anno della sua nascita, retrodatando di 25 anni il 1603, anno della dedica al barone di Pettineo e della pubblicazione della commedia. Ma non è detto che i versi del Mazza fossero proprio dello stesso anno 1603. Penso invece che, come la commedia, fossero già pronti da qualche anno e in tal caso i versi del notaio ci riportano al 1575 come anno della nascita di Vincenzo Errante, come del resto si deduce dal testamento del padre Celidonio, che non era un analfabeta. La data del 1575 è confermata inoltre dal rivelò di anime e beni che egli presentò a Pettineo il 9 dicembre 1615, in cui dichiarò di avere quarant'anni.

Anche se personalmente era uno squattrinato (la madre Vittoria Flodiolà, ancora in vita, disponeva di un patrimonio ormai modesto, che conservava come dote per le figlie), Vincenzo a Pettineo entrò a far parte dell'élite locale, se gli si attribuiva il titolo di magnifico, che ormai a Castelnuovo i notai non attribuivano più a nessuno. Magnifica era anche la moglie, la quindicenne Francesca Cannata di Nicolò, e non a caso il loro matrimonio fu celebrato personalmente dall'arciprete del luogo. I beni che egli rivelava nel 1615 erano localizzati tutti a Pettineo e molto probabilmente costituivano l'intera dote di Francesca, che intanto gli aveva dato almeno cinque figli: tre femmine (Flaminia, Costanza e Agata) e due maschi, Nicolò di anni 6 e Celidonio di anni 1, che ricordavano nei nomi i nonni materno e paterno. Possedeva due case, una nel quartiere della Badia e l'altra nel quartiere Porta di Palermo, due uliveti nelle contrade Casale e Conto, un vigneto in contrada San Todaro, un orto in contrada Santa Caterina, delle rendite al 10 per cento, una tazza, tre cucchiaini e tre forchette d'argento. In tutto un patrimonio lordo di onze 254, che a causa di oneri e debiti si riduceva a un patrimonio netto di onze 149, che non era un grosso patrimonio. Tra i debiti c'era anche quello nei confronti del cognato Eutichio Giaconia, non ancora interamente saldato³⁴. Non si comprende quale fosse esattamente l'attività di Vincenzo: forse commerciava olio, prodotto tipico di Pettineo; sicuramente non poteva vivere di rendita.

Il dubbio che il Vincenzo Errante di Pettineo potesse essere un omonimo del Vincenzo Errante autore della commedia *Inganni d'amore* è fugato dal rivelò del 1625, in cui Vincenzo dichiarava di essere figlio «de li quondam Celidonio et Vittoria» e di avere cinquant'anni, confermando il 1575 come data di nascita. La sua famiglia si era intanto ridotta di numero, per il de-

³⁴ Asp, Trp, *Riveli di Pettineo, 1615*, b. 1490, *Rivelo di Vincenzo Errante*, Pettineo, 9 dicembre 1615, cc. 671r-672r. Il rivelò, di cui si riproducono le tre pagine, è redatto dallo stesso Errante, come può rilevarsi confrontando l'espressione iniziale "Vincenzo Errante capo di casa" con quella finale della terza pagina "Io Vincenzo Errante confirmo ut supra manu propria", mentre il "Vincenzo Erranti" successivo è di mano del funzionario che ha accolto il rivelò e calcolato l'entità dei beni rivelati.

cesso di Celidonio e forse anche per il matrimonio di qualcuna delle figlie. A suo carico rimanevano soltanto Nicolò di anni 15 e Costanza. Rispetto al 1615, il patrimonio rimaneva inalterato e qualche vecchio debito era stato anche saldato, ma le valutazioni attribuite ai diversi cespiti erano molto più basse che in precedenza: il valore dell'abitazione principale crollava da 50 onze a 28, della seconda casa, ridotta ormai a *casalino*, da 30 a 8, dell'uliveto di contrada Casale da 100 a 40 e dell'uliveto di contrada Conto da 40 a 30, dell'orto da 3 a 2, mentre il vigneto in contrada San Teodoro era stato trasformato in uliveto e la sua valutazione passava da onze 10 a 8. Il valore delle rendite rimaneva inalterato (onze 12), mentre l'argenteria non era più rivelata (occultamento?) e di contro si denunciavano due cantari di olio (kg. 160), con un dimezzamento del valore dei beni mobili da 8 a 4 onze. Gli oneri (rendite passive) erano leggermente più pesanti, ma i debiti erano notevolmente diminuiti (il credito al cognato Giaconia era stato pagato): da onze 42,5 a 7,5. E tuttavia, per effetto della notevole contrazione del valore degli immobili, il patrimonio netto si riduceva ad appena 19,5 onze³⁵. La sottovalutazione degli immobili non è da attribuire al solo Errante, ma era ormai generalizzata, forse anche con la compiacenza delle amministrazioni locali, interessate a presentare all'autorità centrale – che si occupava della ripartizione delle imposte alle varie comunità sulla base delle “facoltà” complessive rivelate e del numero degli abitanti – valori sottodimensionati, allo scopo di rendere più leggero il carico fiscale assegnato alla propria comunità, al quale ormai si faceva fronte soprattutto attraverso l'imposizione di dazi indiretti, in particolare la gabella della macina.

Dieci anni dopo, nel gennaio 1635, «Vincentius Erranti, oriundus Castri boni et civis huius terre Pittinei per ductionem uxoris», spontaneamente volle restituire alla moglie Francesca, assistita dal comune figlio sacerdote Nicolò, parte della sua dote, facendo seguito a una precedente restituzione in notaio Sebastiano Genito (?) di Pettineo in data 9 febbraio 1608. Le cedeva così il vigneto in contrada San Todaro con tutti i miglioramenti da lui effettuati, che la moglie aveva ereditato dalla defunta madre; una stanza solerata, ossia *dammuso*, chiamata la cucina, che egli stesso aveva fatto costruire nel vicolo concessogli dal defunto barone Marco Antonio Ferrero, collaterale alla casa solerata che la moglie aveva ereditato extradote dalla madre; tutti i suoi libri, anche manoscritti, gli strumenti musicali, suppellettili e utensili presenti all'interno della sua abitazione, e ancora qualsiasi cosa senza indicazione di nome e di genere e gli oggetti d'oro, d'argento, di rame, di stagno, di ferro, di legno, di terracotta, di lana, di lino e di seta: «omnes eius libros quos habet, tam scriptos a mano quam a stampa, et omnia instrumenta sua musice, stivilis et arnesis dictae domus ac alia universa qua ipse Vincencius habet et existentia a limine intus dictarum domorum sue solite habitationis et etiam huiuscumque sine nominibus,

³⁵ Ivi, *Riveli di Pettineo*, 1625, b. 1492, vol. II, *Rivelo di Vincenzo Errante*, 31 gennaio 1625, cc. 167r-169v.

generibus et species auri, argenti, rami, stagni, ferri, ligni, terrecotte, lane, lini et sericarum»³⁶. Insomma, l'arredamento dell'abitazione di Vincenzo dimostra come il suo tenore di vita fosse in fondo quello di un intellettuale benestante di paese del suo tempo.

L'ultimo suo ravello è quello del 1637. La famiglia si era ridotta ai due coniugi, i figli non c'erano più e al figlio Nicolò, sacerdote e "franco di gabella", probabilmente era stata trasferita la parte più consistente del patrimonio come patrimonio sacro per consentirgli l'ordinazione sacerdotale: «Io Vincenzo Errante, revelante, dice haver fatto donazione di beni non revelati a persone assenti di militia e franchi di gabella». Non riesco a individuare le "persone assenti di milizia" a cui egli aveva fatto dono di una parte del patrimonio, dato che non risulta l'esistenza di altri figli maschi oltre il sacerdote Nicolò e il defunto Celidonio: probabilmente si trattava di un genero. A giudicare dai nomi dei confinanti, egli continuava ad abitare nella vecchia casa, anche se nel frattempo il quartiere aveva cambiato nome in Piazza vecchia e il suo valore si era ridotto a 20 onze. La seconda casa era sempre un casolino *dirrupato*, mentre l'orto di contrada Santa Caterina si era trasformato in gelseto che aveva come effetto un incredibile incremento del suo valore (onze 17 e tari 4), perché i dodici sacchi di fronda di gelso che esso annualmente produceva rendevano onze 1 e tari 6, che al 7 per cento equivalevano appunto a un capitale di onze 17 e tari 4. Siamo nella fase della massima espansione della gelsicoltura e quindi degli allevamenti dei bachi da seta e della produzione di seta grezza che interessava soprattutto l'area dell'attuale provincia di Messina. Di contro, Vincenzo non aveva più debiti e i suoi oneri si limitavano a una rendita passiva di onze 2 l'anno per un capitale di onze 20, che valeva però a ridurre il suo patrimonio netto a 21 onze³⁷.

Pochi anni ancora e nel marzo 1642 Vincenzo rimase vedovo, per la morte della moglie Francesca, di circa cinquantotto anni³⁸, alla quale egli non sopravvisse a lungo: dopo avere infatti ricevuto il 19 maggio 1643 l'estrema unzione, il giorno successivo 20 maggio «Vincentius Erranti, filius quondam Celidonii, etatis annorum septuaginta circiter [in realtà, gli anni erano 68], in domo propria, in comunione Sancte Matris Ecclesiae animam Deo reddidit» e lo stesso giorno fu sepolto nella chiesa madre di Pettineo³⁹. Una ricerca nei notai di Pettineo, conservati presso l'Archivio di Stato di Messina, potrebbe fornirci interessanti lumi sulla sua attività economica e forse anche sull'attività intellettuale. Spero che a Pettineo qualcuno voglia occuparsene.

³⁶ Archivio di Stato di Messina, *Fondo notarile di Mistretta*, notaio Paolo Gulioso, b. 366, II, 14 gennaio 1635, cc. 29v-30r.

³⁷ Asp, Trp, *Riveli di Pettineo*, 1637, b. 1492, vol. III, *Rivello di Vincenzo Errante*, 21 agosto 1637, cc. 91r-v.

³⁸ Archivio parrocchiale di Pettineo, *Registro di defunti 1631-1655*, b. 33, c. 180.

³⁹ Ivi, c. 217.

Rita Chiacchella

Feudalesimo, modernità e recente storiografia

Il trascorrere degli anni non ha smi-
nuito la rilevanza del tema “feudalità”
nella storia della modernità europea.
Un ormai lontano studio di Renata Ago
si proponeva di analizzare il sistema
feudale attraverso gli elementi che lo
compongono (assetti agrari, economici,
istituzionali, politici, culturali) più che
attraverso le caratteristiche derivan-
ti dal contesto¹: il tentativo di sintesi si
attuò per l'intero ambito europeo e con
una caratterizzazione specifica, appun-
to quella del riferimento all'età moder-
na, periodo con tipicità profondamente
diverse da quelle presentate da analogo
fenomeno nel Medioevo. Gli studi re-
alizzati da Orazio Cancila nell'ambito
del Prin 2007 su Castelbuono (Palermo)
hanno tuttavia messo in evidenza una
continuità di fondo tra le due epoche,
nel senso che i feudatari – nel caso la
famiglia ligure dei Ventimiglia conti di
Geraci – hanno trovato un proprio ruolo
ora al servizio della Corona ora in oppo-
sizione anche violenta², ricevendo un'ul-
teriore caratterizzazione nel legame con
il territorio (l'area delle Madonie), attua-
to tra Duecento e Trecento e durato per
secoli³.

Per quanto concerne specificamente
l'Italia spagnola, la Ago sottolineava l'e-
sistenza di una pluralità di rapporti tra

nobiltà e Corona dipendente dalle circo-
stanze e dalle persone coinvolte⁴, sulle
quali la ricerca fin allora attuata ave-
va sostenuto l'esistenza di “un gioco di
scambi e compromessi” nei collegamenti
tra potere centrale e poteri locali, per
cui le differenze tra le varie esperienze
nazionali, perciò anche del Regno, si sa-
rebbero in definitiva attenuate o, alme-
no, avrebbero teso ad attenuarsi. L'au-
trice concludeva auspicando ulteriori
ricerche che avrebbero potuto chiarire
se ciò si fosse effettivamente realizzato⁵.

Ancora sul tema generale si è in-
centrato il saggio successivo di Aurelio
Musi, che spostava l'attenzione dai de-
tentori del titolo al fenomeno, per chiu-
dere con un'analisi delle trasformazioni
da quello subite nel Settecento e con
una panoramica dei tempi e dei modi
della sua abolizione nelle diverse aree
europee⁶. La ricerca presentava il feno-
meno feudale come una “complessità
ambigua”, rappresentata da una pari
molteplicità di modelli e realizzazioni
in campo giurisdizionale, economico e
sociale. Ne risultava una mappa estre-
mamente differenziata eppure unitaria,
dove la periodizzazione e la scansio-
ni geografiche (fra zona mediterranea,
centro-orientale e settentrionale) di-
pendono da fasi diverse di sviluppo, ma

¹ R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. X-XI.

² O. Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, Quaderno n. 12 di *Mediterranea*, Associazione *Mediterranea*, Palermo, 2010.

³ Id., *Da Sichro a Castrum bonum. Alle origini di*

un borgo feudale, «*Mediterranea – ricerche storiche*», 5, n.12, 2008, pp. 29-62

⁴ R. Ago, *La feudalità in età moderna* cit., p. 213.

⁵ Ivi, p. 214.

⁶ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007.

dove è sempre riconoscibile una forma di potere fondata sul possesso unitario delle terre, sulla delega di funzioni fondamentali da parte del sovrano, sulla rendita patrimoniale dei diritti signorili. Oltre all'acuta sensibilità per le sfumature e le variabili del grande movimento storico, lo studio si segnalava anche per la lucida analisi della dialettica feudale durante la formazione dello Stato moderno: non un semplice contrasto fra due irriducibili alternative (l'affermazione della sovranità unica e la persistenza del vassallaggio), bensì un processo di "osmosi e un complesso intreccio fra collusione e collisione". Furono insomma – secondo l'autore – le strategie di compromesso ad accompagnare il feudalesimo in una lunga serie di trasformazioni e adattamenti fino alle soglie della crisi definitiva, nel Settecento della Rivoluzione.

Passiamo ora in particolare agli studi realizzati proprio per il Regno, partendo dal progetto coordinato nel 2007 dallo stesso Musi e sceso nel concreto dell'analisi territoriale tramite l'elaborazione di una scheda di rilevazione applicata alla feudalità laica e religiosa. L'ampio saggio derivato, che riassume l'incontro conclusivo dei vari gruppi facenti parte del progetto (Università della Calabria, Chieti, Molise, Salerno e Palermo)⁷, ha messo dunque a punto concetto e realtà degli "stati feudali territoriali", vale a dire l'insieme delle funzioni giudiziarie, amministrative, fiscali esercitate nel feudo, fondamento strutturale

del potere economico e politico del baronaggio. Il volume curato da A. Musi e M.A. Noto riassume e conclude istanze assai precedenti sulla costruzione di un Atlante storico, che Marino Berengo cercò di avviare nel 1971⁸ e che, almeno per il Regno e per questa tematica, Giuseppe Cirillo conduce ora in porto nel suo intervento⁹. La forte propensione dello studioso alla schematizzazione già era apparsa nei saggi sulla protoindustria in Campania¹⁰ ed è indubbiamente alla base anche della riproposizione, con aggiornamento, dello studio sull'economia del feudo¹¹.

Le ricerche hanno mostrato l'esistenza evidente e molteplice della feudalità ecclesiastica accanto a quella laica, uno degli aspetti più interessanti emersi dal lavoro di questi anni, laddove la tipologia "ecclesiastica" riassume una realtà composita in cui la giurisdizione spetta volta a volta ad abbazie, ordini religiosi, ordini militari, mense vescovili ma anche esponenti del Parlamento siciliano, titolari di benefici di patronato reale, per cui il controllo del territorio appare veramente complesso e, oltre tutto, frastagliato. Gli studi di Fabrizio D'Avenia ed Elisa Novi Chavarria affrontano nel dettaglio la questione, l'uno per la Sicilia e l'altra per il resto del Regno¹², mentre Vittoria Fiorelli, trattando dei feudi dipendenti dall'ospedale della Santa Casa dell'Annunziata di Napoli, presenta una tipologia diciamo intermedia tra il laico e l'ecclesiastico¹³. Così appare anche in un ulteriore recente intervento nel quale

⁷ A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Quaderno 19 di Mediterranea, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011.

⁸ A. Massafra, *Le carte feudali del Regno di Napoli alla fine del XVIII secolo*, in M. Berengo (a cura di), *Problemi e ricerche per l'Atlante Storico Italiano*, Sansoni, Firenze, 1971, pp. 26-44.

⁹ *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna: dai grandi stati feudali al piccolo baronaggio*, in A. Musi, M. A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica cit.*, pp. 17-54. Spiace che la resa tecnica delle carte non sia sempre ottimale.

¹⁰ G. Cirillo, A. Musi (a cura di), *Alle origini di Minerva trionfante. Cartografia della protoindustria in*

Campania (secc. XVI-XIX), vol. 1, tomo I, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Roma, 2008.

¹¹ G. Cirillo, *Verso la trama sottile. Feudo e proto industria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Roma, 2012.

¹² F. D'Avenia, *La feudalità ecclesiastica nella Sicilia degli Asburgo: il governo del Regio patronato (secoli XVI-XVII)*, in A. Musi, M. A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica cit.*, pp. 275-292; E. Novi Chavarria, *I feudi ecclesiastici nel Regno di Napoli: spazi confini e dimensioni (secoli XV-XVIII)*, Ivi, pp. 353-386. Nel caso di questo contributo i grafici appaiono decisamente più chiari.

¹³ V. Fiorelli, *Un grande feudatario del Regno di Napoli: la Santa Casa dell'Annunziata*, Ivi, pp. 337-352.

l'autrice, indagando ancora sullo stesso soggetto, entra nel concreto della collaborazione tra Stato e poteri feudali¹⁴.

Rimane al fondo della varietà degli interventi, direi per fortuna, un fattore comune dato dall'aspetto economico – uno di quegli elementi costitutivi del fenomeno di cui parlava la Ago – ora individuato nel concreto della gestione dell'«azienda feudale» attraverso i consueti aspetti relativi al bilancio e all'amministrazione, alla fiscalità, ma finalmente anche all'inserimento nelle reti del credito, aspetto messo in evidenza da Antonino Giuffrida¹⁵. È proprio attraverso questo sistema che si realizza nella finanza pubblica un cambio strutturale che vede «un radicale cambiamento negli equilibri fra i gruppi di potere che controllavano non solo il governo delle città siciliane ma anche gli uffici chiave dell'amministrazione centrale del Regno»¹⁶.

Più in generale, la forte caratterizzazione feudale diventa uno dei fattori, forse il predominante, nella territorializzazione del Mezzogiorno moderno¹⁷, come appare nel recente corposo saggio dedicato da Giuseppe Cirillo proprio allo studio dell'interazione tra più soggetti negli assetti territoriali e amministrativi. Sebbene il feudo derivi dal territorio e sue caratteristiche la propria importanza, mi sembra che tutti gli studi esaminati concordemente sottolineino una gestione urbana dello stesso attraverso le sue classi dirigenti, consolidate o in

via di consolidamento, come nei casi indicati da Giuffrida.

Anche le ricerche compiute dal gruppo guidato da Giovanni Brancaccio e dedicate alle due aree degli Abruzzi e del Molise partono dal presupposto che il feudalesimo sia stato l'asse portante, costitutivo e caratterizzante, del Regno pur con alcune specificità provinciali che giustificano la definizione di una vera geografia feudale che risente fortemente della dominante economica¹⁸. La feudalità – come scrive l'autore – «rimase un autorevole ceto privilegiato di signori, detentori di grandi proprietà fondiari, percettori di cospicui redditi, derivanti dal potenziamento delle loro attività economiche agrario-pastorali, e fruitori di imposte, censi, diritti giurisdizionali e diritti proibitivi legati al possesso giuridico del feudo»¹⁹.

La lunga durata del fenomeno ne fa – come scrive Musi nell'introduzione al saggio conclusivo del Prin²⁰ – uno snodo straordinario della modernità europea, sul quale si realizza «il gioco di collusione e collisione» tra Stato e feudalità che arriva sino a fine Settecento, quando – come hanno mostrato gli studi di Rossella Cancila²¹ – l'aristocrazia feudale cerca ancora una volta legittimazione nel sostegno alla monarchia. Al 1786 data per la studiosa «il momento più alto della *collisione* tra baronaggio e Corona» con un ridimensionamento della giurisdizione intesa sempre più come usurpazione dei diritti sovrani²², che

¹⁴ Ead., *Dalla città al contado. La Casa Santa dell'Annunziata tra potere urbano e governo del territorio nel Mezzogiorno moderno*, in E. Novi Chavarría, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 37-56.

¹⁵ A. Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, Quaderno 18 di Mediterranea, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011.

¹⁶ Id., *Feudalità, nobiltà cittadina e reti di credito (sec. XVI)*, in A. Musi, M. A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica cit.*, pp. 219-226: p. 226.

¹⁷ A. Musi, *Prefazione*, in G. Cirillo, *Spazi contesti. Camera della Sommara, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, A. Guerini e Associati, Milano, 2011, p. 12.

¹⁸ G. Brancaccio (a cura di), *Il feudalesimo nel*

Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII), Biblion, Milano, 2011; si veda pure Id., *Economia e rendita feudale negli Abruzzi e nel Molise (secoli XVI-XVIII)*, in A. Musi, M. A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica cit.*, pp. 85-102.

¹⁹ G. Brancaccio, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII) cit.*, p. 8.

²⁰ A. Musi, *Introduzione*, Ivi, pp. 5-7.

²¹ R. Cancila, «Per la retta amministrazione della giustizia». *La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», 6, n. 16, 2009, pp. 315-352.

²² Ead., *Lo scudo infranto. Uso e abuso della giurisdizione feudale siciliana a fine Settecento*, in A. Musi, A.M. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica cit.*, p. 184

mirano al recupero del controllo del territorio sul quale, attraverso l'esercizio di una serie di prerogative, si era strutturato nel corso dei secoli l'effettivo potere del feudatario. C'è allora – oltre agli aspetti finora ricordati – un ambito assai rilevante che riguarda la prassi del governo del feudo come istituto di diritto pubblico: il barone doveva avvalersi di un apparato che lo assistesse, attraverso cui concretamente operare e al quale delegare a sua volta funzioni²³.

In conclusione mi sembra proprio che le ricerche auspiccate dalla Ago si siano ora reelaborate portando in alcuni casi allo scioglimento dei nodi interpretativi ma aprendone – come giusto – molti altri; del resto già Giuseppe Galasso, in una nota critica successiva alla pubblicazione del Musi, dopo aver

rilevato come il feudalesimo moderno fosse una «categoria storica e storiografica che la cultura storica europea [...] ha via via quasi soppresso come dato di riferimento delle sue visioni e delle sue procedure», auspicava che il saggio del 2007 potesse a ragione costituire un buon passo verso «una trattazione equivalente, se non paragonabile, a quella sul feudalesimo medievale»²⁴. Di passi ora, grazie a quanti ho sopra ricordato – ma se ne potrebbero aggiungere altri – ne sono stati compiuti moltissimi e importanti in una svolta dinamica della dimensione interpretativa del fenomeno studiato in una prospettiva di lungo periodo, sebbene proprio Galasso – che l'aveva auspicata – sembri oggi mettere in dubbio l'effettiva ripresa²⁵.

²³ Cfr. Ead., *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, «Mediterranea - ricerche storiche», 5, n. 14, 2008, pp. 469-470.

²⁴ G. Galasso, *La parabola del feudalesimo*, «Rivista Storica Italiana», 120, 2008, pp. 1130-1141: p. 1130.

²⁵ Id., *Presentazione*, in E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne* cit, p. 9.



RECENSIONI & SCHEDE

Leïla Maziane, *Salé et ses corsaires (1666-1727) Un port de course marocain au XVII^e siècle*, Publications des Universités de Rouen et du Havre, Presses Universitaires de Caen, Caen, 2007, pp. 366

Fra le città corsare maghrebine, quelle del Marocco – Salé e Tetuan le due più importanti – sono state più a lungo trascurate dalla storiografia; quanto a Salé l'opera fondamentale era sinora quella di Roger Coindreau, *Les corsaires de Salé*, Paris, 1930. Non a caso l'autore non era uno storico accademico, ma un ufficiale di Marina. Sino a Braudel, possiamo dire, il tema della guerra corsara non sembrava degno di molta attenzione da parte degli storici. Il capitolo marocchino è stato per di più esplicitamente escluso da parte di molti studiosi della guerra corsara nel Mediterraneo – come da chi scrive nel suo *I corsari barbareschi*, Torino, 1964 – poiché il Marocco, rimasto estraneo ad ogni soggezione all'Impero ottomano, non rientrava nel quadro delle reggenze barbaresche (Algeri, Tunisi, Tripoli).

La monografia di Leïla Maziane compensa ora ampiamente quella lunga trascuratezza, grazie a un'opera degna di molto apprezzamento per l'abbondanza delle fonti, in gran parte inedite o comunque non utilizzate, e della bibliografia e per l'ampiezza dell'articolazione complessiva del testo. Questo, nel suo quadro specifico, risulta ristretto agli anni di regno del sultano di Mulay Ismail, periodo di rilevante novità nella storia dell'impero e nella storia stessa di Salé e della sua attività corsara – che aveva vissuto il suo apogeo fra gli anni Venti e Quaranta del secolo XVII – ricondotte all'autorità e alle decisioni

dirette del sultano. Proprio per evidenziare le specificità e le novità della lunga fase storica considerata, la studiosa marocchina ha consapevolmente collocato la sua ricerca e i risultati di essa in una prospettiva di continuità, di considerazione cioè e talvolta di esplicito richiamo a precedenti anche lontani e anche a sviluppi ulteriori.

L'analisi dell'ambiente geografico e dei precedenti storici, gli uni e gli altri considerati in una visuale molto larga, occupa la prima delle tre parti del volume, il cui titolo esplicita la prospettiva: *Les conditions de la réussite de Salé*. Si spazia così dalla precisazione di termini – da pirata a corsaro, da *kursan* a *mujahid* – al quadro della disgregazione politica del territorio marocchino nella prima metà del Seicento, non senza un richiamo alle guerre europee, causa di 'divisione' e di 'distrazione' dell'Europa senza le quali «les Etats barbaresques auraient été techniquement dans l'incapacité de causer des dommages à l'Europe» (p. 61).

Dai diversi fattori del quadro ambientale e storico si passa *Aux origines de la fortune de Salé* (cap. 2), con attenzione alla città *avant le Salé corsaire*, poi all'arrivo dei Moriscos Hornacheros dalla lontana Estremadura, alla morfologia urbana e al popolamento. Prima di arrivare alle vicende della attività corsara – agli *événements* – se ne esaminano *Les moyens matériels et humains*, le navi cioè e la loro costruzione, i porti di stanza e di rifugio in emergenza, gli uomini infine ripartiti nei loro diversi ruoli: i rais e gli altri ufficiali, le maestranze nelle diverse specializzazioni, i marinai, gli equipaggi, infine, nel loro rapporto numerico con il tonnellaggio della rispettiva nave. Più o meno tutti

gli autori che hanno scritto sui corsari, del Mediterraneo o di altre parti, hanno trattato quei diversi punti ma la nostra autrice lo fa con molta attenzione, con dettagli e con osservazioni originali, con l'introduzione di tabelle esplicative; evidenza, fra l'altro, modalità e problemi dell'arruolamento, ben più facile quando nella Salé corsara ogni partecipante beneficiava direttamente del profitto della corsa (così avveniva generalmente in tutto il mondo mediterraneo) e quando invece con la 'statalizzazione', diciamo così, della guerra corsara imposta dal sultano Ismail, tutti gli operatori della corsa diventano 'dipendenti' compensati in misura fissa.

Les opérations corsaires e i risultati economici della corsa sono affrontati nella terza parte del volume, articolata in quattro capitoli (7-10); il discorso continua a seguire il filo tematico della attività corsara di cui si espongono modalità e scenari, bilanci e conseguenze, come la schiavitù e il riscatto. Anche su questi aspetti l'autrice conduce spesso approfondimenti al di là delle usuali trattazioni, con precisione cita fonti svariate dimostrando di averne fatto un uso efficace. A proposito, per esempio, del calendario dell'attività corsara, Maziane conferma l'esistenza di una stagione di attività, da marzo a settembre, e di una stagione morta, secondo l'espressione abituale, ma anche attraverso la citazione di alcuni casi l'autrice evidenzia che l'attività dei corsari non conosceva soste complete; si spostava piuttosto da una zona ad un'altra, secondo la stagione: fra l'autunno e l'inverno si operava piuttosto verso sud, sino alle Canarie; una tabella riassuntiva consente di quantificare in un quarto le prese invernali rispetto ai tre quarti della buona stagione. Le proporzioni si attenuano però se si considerano i sette mesi di attività piena, rispetto ai cinque della cosiddetta 'stagione morta'; anche nelle nostre ricerche avevamo invero notato buon numero di episodi, anche di colpi clamorosi, nei mesi di presunto 'riposo' (varrà la pena di indagare meglio in proposito anche sulla corsa pro-

priamente mediterranea che beneficiava mediamente di una stagione invernale più mite). Quanto alla vita a bordo ci ha colpito l'attenzione verso le pratiche religiose.

Un paragrafo si intitola *La contre-course européenne*; nei riguardi dei Saletini si può invero usare questa dicitura per intendere l'insieme di misure – blocchi navali e bombardamenti, nonché progetti di occupazione di basi costiere come punti d'appoggio per quelle operazioni militari – volte ad arrestare l'attività corsara di Salé; vere e proprie azioni corsare come quelle effettuate da squadre statali e da privati corsari europei sulle coste maghrebine ci provarono appena e senza successo. Maziane cita documenti dove si tratta di progetti di sbarchi sulle coste atlantiche marocchine per catturare schiavi da utilizzare sulle galere. Anche il bilancio economico della corsa è ben tracciato, evidenziando la specificità di Salé, che era al tempo stesso la prima piazza commerciale dell'impero sceriffiano. Al di là del profitto diretto dell'attività corsara, essa costituiva il «potente fattore di animazione» dell'economia saletina.

L'ultimo capitolo del volume sui *captifs* (cattivi) o schiavi (il primo termine prevale, nel titolo e nel testo, ma si alterna con il secondo) è ricco – pur nella sua ventina di pagine – di informazioni, di dati, di tabelle, spesso concernenti l'intero Marocco, al di là della città corsara. Ci sembra opportuno segnalare tabelle e statistiche scaturite dall'attenzione per gli aspetti quantitativi del fenomeno, ma è doveroso aggiungere che la nostra collega marocchina mostra sensibilità e gusto anche nell'evidenziare aspetti e caratteristiche di singole personalità e delle loro individuali vicende. In questo capitolo come negli altri la trattazione di Leïla Maziane è un buon esempio di come ulteriori ricerche archivistiche e intelligenti elaborazioni dei dati possano arricchire le nostre conoscenze e allargare le nostre prospettive di interpretazione e di valutazione, mentre molte pubblicazioni degli ultimi anni sono soltanto sintesi generali,

tratte dalla ormai ampia storiografia, con appena qualche dato originale. La studiosa marocchina spesso suggerisce anche interessanti spunti per ulteriori

ricerche a proposito delle città corsare mediterranee, più note e più studiate.

Salvatore Bono

José Miguel Delgado Barrado, María Amparo López Arandia, *Poderosos y privilegiados. Los caballeros de Santiago de Jaén (siglos XVI-XVIII)*, CSIC, Biblioteca de Historia, Madrid, 2009, pp. 350

En su línea de publicaciones dedicadas a las Ordenes Militares, que ha dado tan buenos frutos, el CSIC nos ofrece otra obra que sus autores, ambos profesores en la Universidad de Jaén, presentan como “una historia local de hondo calado”. Este objetivo en sí mismo ya la hace valiosa, toda vez que una de las responsabilidades que corresponden a los investigadores radicados en universidades jóvenes y periféricas es hacer una historia rigurosa y moderna de las ciudades y territorios donde se ubican; es este un modo excelente de vincular a las instituciones universitarias con su medio social y de colocar a este medio en la trayectoria histórica global. Por otra parte, la perspectiva local está totalmente legitimada en la investigación moderna desde hace tiempo, tanto por ser una dimensión ajustada para la observación, como por permitir desarrollar esa observación en la larga duración, y ambas cosas por servir para la comparación.

La obra que comentamos cumple con esos tres parámetros: es local y se centra en una cuestión importante, el estudio de los caballeros jienenses de la Orden de Santiago a través de sus expedientes de limpieza de sangre, durante un amplio período que va de 1532 a 1775.

De entrada se podrían hacer dos objeciones a este libro: se trata 55 casos y no se estudian las demás órdenes militares. Sin embargo, esto último se explica porque forma parte de un proyecto más ambicioso y lo primero se justifica a su vez porque el estudio se hace de modo exhaustivo y se centra en los procesos –consideradas como verdaderas

historias familiares- y en la personalidad de los 2.136 testigos que colaboraron a la elaboración de esas historias. Esto da una idea clara del volumen de trabajo desarrollado. La obra por lo tanto aporta una valiosa información sobre las familias jienenses en su camino de ascenso social a través de un conjunto de historias en las que se mezclan ansias de poder, de privilegio y de influencia, con las luchas entre quienes pretendían los mismos objetivos sociales. En este aspecto destaca la importancia que se le otorga los “efectos colaterales” –violencia y enfrentamientos entre facciones de las oligarquías viejas y nuevas- y a las manifestaciones materiales y visibles de las estrategias de ascenso –escudos y blasones, capillas, palacios-.

Por otra parte, la obra aporta otra visión interesante y nueva en tanto que fija su atención en una faceta relevante pero hasta ahora no tan ampliamente estudiada como en este caso: los testigos de los procesos, que eran el soporte para los proyectos de ascensión social de las familias ambiciosas y que por eso mismo constituyen una red necesaria pero no siempre tupida ni del todo trabada. El resultado del trabajo es muy revelador: cada proceso tiene su clave en las informaciones aportadas por los testigos, pero estas responden al diseño de las diligencias realizado por los informantes delegados por el Consejo de Órdenes para la compleja misión de rastrear los orígenes de cada candidato y la ascendencia de sus familias; por eso no es de extrañar que los testigos –al menos, gran parte de los que se conoce su condición- perteneciesen a las elites de los lugares donde se hacían las informaciones. Si esto permitiría pensar en respuestas monocordes, el trabajo que comentamos pone a la luz que los testimonios verbales solían contener afirmaciones de las que los informantes

no pedían demostración, y que, por lo tanto, abrieron la puerta de la Orden de Santiago a candidatos con expedientes oscuros o poco limpios; pero también se subraya que los testigos decían cosas que luego no firmaban, que el rumor adquiriría una fuerza inusitada y servía como un arma eficaz en contra de algunos candidatos, y que existían verdaderos especialistas en la difamación que podían dificultar o frustrar un ascenso a priori poco problemático.

El libro de José Miguel Delgado y de M^a Amparo López Arandia ofrece, por lo

tanto, un excelente diseño de las estrategias de ascensión social de un grupo de jienenses ansiosos de dorar ese ascenso con el brillo –cada vez más apagado– de la Orden de Santiago. La obra aporta a los lectores un amplio apéndice formado por textos significativos de la abundante documentación manejada y, lo que es más importante y original, un CD con el material más relevante, lo que permite disponer de un útil instrumento de consulta.

Ofelia Rey Castelao

Isidoro da Chiari, *Adhortatio ad concordiam*, a cura di Marco Cavarzere, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2008, pp. LII-120

Questo libro propone l'edizione, con traduzione e commento, di un singolare testo del Cinquecento religioso italiano, l'*Adhortatio ad concordiam* di Taddeo Cucchi, detto Isidoro da Chiari o Clario, monaco benedettino e vescovo di Foligno, concepita e redatta nel 1536 mentre a Roma fervevano i lavori della commissione incaricata di redigere il *Consilium de emendanda ecclesia*. Presente a Roma al momento della stesura del *Consilium* al seguito del confratello Gregorio Cortese, neoeletto cardinale e componente della commissione, il Clario ebbe occasione di legarsi al circolo dei prelati "spirituali": Gasparo Contarini, Reginald Pole etc. Gli ideali di questi ultimi si riflettono ampiamente nell'*Adhortatio*, che si rivolge ai protestanti tedeschi per esortarli a riappacificarsi con Roma.

Di fatto Clario (nella ricostruzione di Cavarzere) non faceva altro che basarsi sulla dottrina dell'adiaforismo erasmiano (fatto proprio dagli "spirituali"): la fede doveva fondarsi su pochi principi fondamentali (*fundamentalia fidei*), tutte le più astruse sottigliezze teologiche erano da dichiararsi indifferenti (*adiaphora*). Il Clario polemizza infatti contro la rigidità e il "dogmatismo" di

Lutero, mostrandosi più vicino al "moderato" Melantone, che, non a caso, tentò anni dopo (nel 1546) di far invitare al concilio di Trento. Significativa è anche nel pensiero del Clario la distinzione tra esoterico e essoterico, come sottolinea soprattutto Prosperi nella Prefazione, cioè tra ciò che è riservato ai sapienti e ciò che va trasmesso al popolo, che deve essere escluso dalle dispute teologiche, che potrebbero dargli pretesti per rivolte sanguinose contro l'autorità costituita (il fantasma di Thomas Müntzer aleggia nel testo). In questo senso la posizione di Clario è (secondo Prosperi e Cavarzere) assai elitaria e riflette la cultura dei privilegiati dotti benedettini del tempo.

L'*Adhortatio* vide la luce solo nel 1539, tre anni dopo la sua ideazione e prima stesura, e non fu stampata in Germania, com'era nelle prime intenzioni del circolo degli "spirituali", ma a Milano. L'occasione era fornita comunque dai colloqui religiosi di Worms, che, com'è noto, inaugurarono una serie di incontri tra cattolici e protestanti per risolvere le dispute dottrinali, patrocinati da Carlo V e nei quali gli "spirituali" furono fortemente implicati. L'opera di Clario ebbe, come Cavarzere sottolinea nell'Introduzione, una certa fortuna, come testimonia d'altronde la sua presenza in numerose biblioteche private dell'epoca (come quelle di Marcello Cervini e Diego Hurtado de Mendoza). Le sue sorti si intrecciano tuttavia si-

gnificativamente con quelle della setta di Giorgio Rioli, detto Giorgio Siculo, altro confratello del Clario, alla quale l'autore della prefazione ha dedicato un importante studio (A. Prosperi, *L'eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Feltrinelli, Milano 2000). Il Siculo fu processato e condannato a morte a Ferrara nel 1551; mentre negli anni quaranta, in cui ancora si dibatteva della possibilità di una riconciliazione tra cattolici e protestanti, l'opera continuò ad avere una certa fortuna, il sempre maggior peso dell'Inquisizione e del partito intransigente negli anni cinquanta, particolarmente con il papato di Paolo IV (1555-59), cambiò radicalmente le cose. L'effimera decadenza dell'Inquisizione dopo la morte del Carafa permise una altrettanto effimera rivalutazione dell'opera del Clario e in generale della cultura benedettina cinquecentesca. Ma con il successivo definitivo trionfo dell'Inquisizione grazie al papato di Pio V (1566-72) e con la nuova ondata di persecuzioni contro i seguaci del Siculo (1568) le opere del Clario furono definitivamente messe al bando insieme a tutto ciò che rimandava agli

anni dei dibattiti e dei colloqui religiosi.

Nella breve ma solida introduzione Cavarzere si muove con destrezza tra i dibattiti teologici del tempo evocati nell'*Adhortatio* (e lo fa anche, in modo efficace e puntuale, nelle preziose note che corredano la sua edizione), anche se forse sarebbe stata necessaria una più dettagliata analisi di come l'opera del Clario si inseriva nello scontro tra i due potenti partiti curiali degli "spirituali" e degli "intransigenti" e di come i diversi equilibri tra questi due partiti ne condizionarono fortune e sfortune; inoltre si insiste molto sull'influenza di Erasmo senza citare neppure una volta il nome di Juan de Valdés (grande assente in questo libro), il cui magistero fu alla base dell'esperienza degli "spirituali".

Ma Cavarzere riesce comunque pienamente nello scopo dichiaratamente prefissatosi, offrendoci una pregevole edizione, con traduzione italiana e apparati critici ricchi ed esaustivi, di un'opera che riflette intensamente le speranze e le inquietudini del Cinquecento religioso italiano.

Daniele Santarelli

Antonino G. Marchese, *Giovanni Filippo Ingrassia*, Flaccovio Editore, Palermo, 2010, pp. 182

Giovanni Filippo Ingrassia, nato a Regalbuto nel 1512, morto a Palermo nel 1580, considerato il fondatore della medicina legale, è uno dei "Siciliani" della nuova collana dell'editore palermitano Flaccovio. Figura di grande carisma, con una formazione scientifica e umanistica, lettore di medicina teorica e anatomia nell'Ateneo di Napoli, autore di un'importante opera pubblicata postuma (il *Commentario al De ossibus* di Galeno), Ingrassia vanta un curriculum ricco e una vasta erudizione che si accompagna a un gusto autentico per l'approccio sperimentale: come dimostra, ad esempio, il suo

Trattato assai bello et utile di doi mostri nati in Palermo (1560) in cui, oltre a rivelare interesse per tematiche di medicina sociale, indaga con modernità di pensiero il fenomeno biologico in questione rivelandosi, sottolinea Marchese, un «antesignano» della teratologia.

Inserito nell'organigramma del S. Uffizio, Ingrassia diventa nel 1563 protomedico del Regno di Sicilia e l'anno seguente, con l'intento di eliminare gli abusi e regolare l'attività di medici e farmacisti, si fa promotore della pubblicazione di una raccolta di disposizioni sanitarie: le *Constitutiones protomedicales* – che commentano la normativa precedente e al contempo precorrono il concetto di polizia medica – dettano norme precise per quanti esercitano la professione medica.

Nel denso capitolo finale che raccoglie notizie inedite di carattere privato – dalla parentela alla gestione del patrimonio, dal luogo di abitazione a quello scelto per la sepoltura – Marchese getta nuova luce sulla vita di Ingrassia con la precisazione, grazie ad un'accurata ricerca documentaria, dell'anno di nascita, il 1512 (e non il 1510) e l'identificazione di un figlio naturale, Ercole, scambiato sino ad adesso per un cugino. Una biografia intensa dalla quale viene fuori anche l'attenzione per l'igiene pubblica, come dimostra la proposta di bonificare le paludi per combattere la malaria o, in occasione dell'epidemia di peste che colpisce l'isola nel 1575, l'at-

tuazione di un programma profilattico rivelatosi efficace.

Corredato da numerose appendici (la trascrizione del primo testamento, del 1561), una cronologia della vita, un album di tavole e ritratti, incisioni e frontespizi (e della registrazione, conservata presso l'Archivio di Stato di Bologna, della laurea in medicina di Ingrassia), il puntuale lavoro di Antonino Giuseppe Marchese, medico di professione con la passione per le ricerche etnografiche e la storia della medicina siciliana, si rivela utile per gli studiosi del settore e piacevolmente fruibile per tutti i lettori.

Daniela Santoro

Elena Papagna, *La corte di Carlo di Borbone, il re «proprio e nazionale»*, Guida, Napoli, 2011, pp. 168

La corte come oggetto storiografico si è affermata a partire dagli ultimi decenni del Novecento, grazie a un processo di profonda revisione della storiografia tradizionale, che tuttavia non è riuscito a impedire che alcuni settori d'indagine restassero scarsamente investigati. In particolare, allo stato attuale della ricerca, il numero degli studi incentrati sul tema delle corti del XVIII secolo appare piuttosto esiguo, soprattutto in relazione al caso della corte napoletana messa a punto da Carlo di Borbone. Essa costituisce l'oggetto specifico della ricerca di Elena Papagna, i cui risultati offrono un utile contributo alla più generale analisi dell'evolversi delle tradizioni cortigiane e dell'identità nobiliare nell'ultima fase dell'antico regime.

L'autrice, prendendo le mosse dall'affermazione dell'assoluta gravidanza dell'impresa italiana del Borbone, cui fu legato l'avvento nel Mezzogiorno di una monarchia in grado di concretizzare, dopo oltre due secoli, l'auspicio di un re «proprio e nazionale» (secondo la celebre espressione di Pietro Giannone ripresa nel titolo), individua nella corte partenopea un aspetto sostanziale di quella monarchia, «utile per affermare

e consolidare, attraverso manifestazioni diverse di grandiosità e di fasto, il prestigio dinastico e il ruolo istituzionale recentemente acquisito, nonché per dissimulare i gravi elementi di debolezza».

L'analisi si organizza in un due parti fondamentali, rispetto alle quali il problema relativo al rapporto tra la Casa reale e il sistema di governo del paese – dei quali comunque viene messo in evidenza il saldo intreccio – viene lasciato deliberatamente sullo sfondo.

Nella prima parte, dedicata alle strutture, l'autrice indaga e descrive la morfologia della corte napoletana, di cui nel primo capitolo rintraccia un primo nucleo disposto dalla madre di Carlo, Elisabetta Farnese, alla vigilia della sua impresa in Italia. La seconda moglie di Filippo V impresse alla corte dell'infante – esemplata sul modello spagnolo e ispirata allo stesso archetipo borgognone – una marcata fisionomia multinazionale, che fu dettata da un ambizioso progetto di integrazione delle élites nella politica dinastica borbonica, tale da comportare che le cariche principali venissero attribuite a esponenti della nobiltà spagnola e italiana. In seguito, il Borbone decise di correggere la linea dell'equilibrio tracciata dalla madre, senza tuttavia modificare in modo sostanziale il profilo strutturale della sua corte.

Un contributo determinante all'esa-

me di tale profilo, quale si venne consolidando in particolare nel contesto partenopeo, si deve alle indicazioni ricavate dalla *Planta de sueldos*. Questa, discussa e poi varata all'inizio degli anni Quaranta del Settecento da una speciale Giunta, della quale vengono esaminati gli atti, registrò tutto il personale retribuito per il servizio reso a Palazzo, suddiviso in base ai dipartimenti nei quali si esplicavano le diverse mansioni. Nel testo della Papagna, l'ordine di trattazione dei dipartimenti (Casa reale, Camera reale, Casa della regina, Casa dei principi reali, Cavallerizza e sub-dipartimento connesso all'attività venatoria del sovrano) corrisponde a un preciso ordine gerarchico, tipico della società cortigiana, che trova puntuale esplicitazione, soprattutto in rapporto ai cosiddetti Capi di casa, ossia al personale dotato di compiti direzionali all'interno di ciascun dipartimento, nel secondo capitolo.

In esso vengono illustrati innanzitutto i requisiti necessari per accedere al servizio del re, relativi all'origine sociale, alla competenza professionale e persino alla bella presenza, richiesta soprattutto per gli incarichi di accompagnamento e di rappresentanza. L'indagine si sposta dunque sui temi relativi alle competenze e alle funzioni dei diversi ufficiali, all'andamento delle loro carriere (possibilità di avanzamento e durata degli incarichi) e agli eventuali legami allacciati da alcuni di loro con le realtà esterne al Palazzo. Infine, viene preso in esame il sistema di retribuzione, fondato sulla corresponsione di un compenso annuo, che poteva variare anche a parità di ruoli rivestiti, di cui godeva ogni iscritto alla già citata *Planta de sueldos*. A tale documento, del resto, viene imputato un sostanziale valore economico, nella misura in cui la sua redazione corrispose a un'esigenza riformativa volta a limitare i costi del Palazzo, ridimensionando il numero dei dipendenti e il loro livello retributivo, senza pregiudicare la qualità del servizio reso alla famiglia reale.

La seconda parte del lavoro accoglie

una ricostruzione prosopografica incentrata sugli uomini e sulle donne che attorniavano la coppia regale, di cui sono indagati la diversa provenienza geopolitica e sociale, le reti di relazioni in cui erano inseriti, i criteri di reclutamento e di selezione, nonché le eventuali variazioni verificatesi nel tempo (terzo capitolo).

Proprio nell'evoluzione della composizione del personale viene individuato un punto nodale nella vicenda della corte borbonica napoletana. Se, infatti, all'epoca della fondazione del Regno le più complesse mansioni direttive e organizzative risultavano appannaggio degli uomini arrivati nel Mezzogiorno al seguito del sovrano, protagonisti dell'impresa italiana che lo aveva condotto infine sul trono meridionale, nel volgere di qualche anno, decadute le ambizioni di conquista sulle regioni centro-setentrionali della penisola, si impose una linea politica volta a favorire, mediante il canale strategico dell'impiego a Palazzo, l'integrazione delle élites meridionali (le «gents du peis») nell'ambito della monarchia borbonica. «L'obiettivo del sovrano era quello di [...] avviare un progetto di ridefinizione dei gruppi dirigenti, costituendo una nobiltà nuova, inquadrata nelle strutture dello Stato e dedita al servizio della corona»: ciò vale a dimostrare come, già prima del 1756, anno in cui fu promulgato l'editto inteso a fissare i diversi gradi di nobiltà, nel quale si riconosce un evento periodizzante nella storia delle élites regnicole, il Borbone avesse dato inizio alla sua opera di manipolazione delle gerarchie sociali, mirante a colpire l'autoreferenzialità nobiliare.

Malgrado gli intenti, la realizzazione del progetto avvenne gradualmente, non senza ostacoli e resistenze: così, all'inizio degli anni Quaranta, fatta eccezione per i vertici della corte, a tutti gli altri livelli della gerarchia di Palazzo si era ben lontani dal realizzare l'auspicata «nazionalizzazione» del personale che vi era impiegato. L'elemento principale che inficiava il pieno compimento del processo riguardava il clima di recipro-

ca diffidenza che aleggiava tra le parti: da un lato, infatti, il sovrano continuava a mantenersi guardingo; dall'altro, le nobiltà napoletana e siciliana, pur riconoscendo nell'immissione a corte un elemento di distinzione rispetto sia al resto della nobiltà sia agli altri segmenti sociali, in primo luogo ai togati, ai quali non era quasi mai concessa l'onorificenza cortigiana, si mostravano «ben lungi dall'aver maturato uno spirito di servizio alla dinastia e al paese entro cui incanalare le proprie strategie individuali, familiari, cetuali», ossia, in definitiva, i propri interessi corporativi.

Il tentativo di costituire un gruppo nobiliare dalla identità nuova, gerarchicamente organizzato in base al grado di prossimità al re, ormai stabilmente presente a Napoli, determinò il rapido aumento del numero degli investiti. Su questo tema è incentrato il quarto e ultimo capitolo, nel quale l'autrice propone una disamina del gruppo sociale che si andava coagulando intorno al re – con attenzione particolare agli ufficiali soprannumerari – e ricostruisce le logiche di inclusione e di esclusione che orientavano l'attribuzione delle onorificenze cortigiane.

In proposito, viene rilevato come il

sovrano adoperasse le cariche cortigiane non solo per ricompensare quanti avevano dato prova di fedeltà nella difficile congiuntura di inizio secolo, ma anche per consolidare il legame con signori fortemente compromessi con il precedente regime austriaco o, più in generale, con altri di cui andava indagato l'effettivo attaccamento alla causa borbonica. In particolare, le cariche di gentiluomo e di dama, in quanto soprannumerarie, ossia svincolate dalle rigidità strutturali e dalle concrete esigenze di servizio, costituivano utili «banchi di prova» per testare il grado di affidabilità dei soggetti che le ricoprivano, che, eventualmente, potevano essere impegnati in altri e più importanti ambiti della vita pubblica.

Si comprende, in definitiva, come «una corte nazionale così concepita era ben lontana dal costituire soltanto una cornice dorata, utile a contenere vacui riti e obsoleti cerimoniali o, al più, ad agire come cassa di risonanza per una azione di propaganda a favore della giovane monarchia borbonica, ma acquisiva un significato politico di gran lunga più rilevante».

Fabio D'Angelo

Luciano Canfora, *Liberté et Inquisition. Une aventure éditoriale au temps de la Contre-Réforme*, Desjonquères, Paris, 2009, pp. 172

«La minerale solitudine dei ciechi fermi al sole sulle soglie, la furia incandescente delle voci dentro un mondo di tenebre: così oggi, solo nella città grande, io mi abbandono al mura di una chiesa» (Leonardo Sciascia, *Fables de la dictature*, Jean-Noël Schifano (ed.), Paris, 1980, pp. 100-101). Don Diego Hurtado de Mendoza, rappresentando in 1546 de la Cour de Charles-Quint au concile de Trente à la lisère en quelque sorte des mondes allemands et italiens, rapportait que dans une atmosphère de prélats subtiles et tout à la fois conscients du

poids qui leurs incombaient, allant et venant entre les sessions. L'espagnol ne manquait d'ailleurs pas de se déplacer à Venise en charge qu'il était de la diplomatie impériale afin de fréquenter la bibliothèque de la République où se trouvaient deux copies du manuscrit de la «Bibliothèque» de Photius, le patriarche de Constantinople qui avait provoqué un schisme retentissant entre l'Orient et l'Occident chrétien en 863 conduisant de proche en proche à la rupture de 1054 (Vincent Deroche, *Entre Rome et l'Islam. Les Chrétientés d'Orient 610-1054*, Paris, 1996, pp. 227-328.).

A l'occasion de cette visite il rencontra Conrad Gessner qui venait de publier en 1545 à Zürich sa *Bibliotheca universalis* et fit copier le manuscrit

par un copiste grec afin notamment de le faire circuler auprès du légat du Pape Paul III Marcello Cervini, avec une discrétion renforcée par l'usage des membres du Vatican de coder leurs correspondances. Après les réunions des Cortès à Tolède par Charles-Quint en 1525 puis 1538, Don Diego Hurtado de Mendoza publia à Burgos en 1554 sans en mentionner la paternité *Lazarillo de Tormes* qui, soupçonné d'influences érasmienne, fut mis à l'Index en 1559 et n'en connut pas moins une édition à Anvers en 1555 puis à Milan en 1587 (*Lazarillo de Tormes*, Joseph V. Ricapito (ed.), Madrid, 1983, pp. 11-24.). La liberté en l'abbaye de Thelème dans *Gargantua* de François Rabelais édité à Lyon en 1534 avait consisté il est vrai à «se levoient du lict quand bon leur sembloit, beuvoient, mangeoient, travailloient, dormoient quand le désir leur venoit; nul ne les esveilleoit, nul ne les parforceoit ny a boyre, ny a manger, ny a faire aultre chose quelconques. Ainsi l'avoit estably Gargantua. En leur reigle n'estoit que ceste clause: fay ce que voudras» (François Rabelais, *Gargantua*, Pierre Grimal (ed.), Paris, 1957, pp. 202-204.).

A l'initiative de Philippe II fut publié par Benito Arias Montano à Anvers à partir de 1569 une bible polyglotte intitulée *Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine* qui bien qu'approuvée successivement par Pie V et Grégoire XIII fut saisie par le Saint-Office pour rabbinisme mais sans suite. A la chaire de grec de Tolède succéda à Alvaro Gomez décédé en 1581 André Schott fraîchement arrivé d'Anvers qui peu après, en 1586, fit son entrée dans la Compagnie de Jésus. Finalement c'est l'éditeur David Hoeschel de la tolérante Augsbourg qui se mit en quête du manuscrit afin de le publier et pour ce faire se mit en relation d'abord avec Henri Estienne avant de toucher André Schott séduit par les caractères d'impression de son atelier. A peine revenu à Anvers ce dernier parti ainsi à Rome pour copier l'unique exemplaire de la «Bibliothèque» de Photius dont dispo-

sait la bibliothèque du Vatican. André Schott s'attela alors à la traduction du manuscrit en latin avec l'aide du plus fidèle correspondant de ses diverses pérégrinations érudites le néerlandais Juste Lipse, auteur lui-même de l'un des premiers traités de droit public de l'aire Habsbourg, le *Politicon seu civilis doctrina*, publié à Leyde en 1589 (Michael Stolleis, *Histoire du droit public en Allemagne. Droit impérial et science de la police 1600-1800*, Paris, 1998, pp. 137-140), porteur de la notion de *polizei* à laquelle Giovanni Botero donna un écho avec l'emploi du mot *polizia* dans les *Relazioni universali* rédigée à partir de 1591. Du reste Hadrien donnait ce sens à la *politia*: «L'ordine col quale si governo una città e sono amministrate le comune sue bisogne».

L'apparition de *Polizei* en langue allemande dans les textes juridiques dataient du second XV^e siècle et il faut remarquer que le mot reçu par la suite une acception fort large, puisque «*Della Ration di Stato*» de Botero fut traduite par Amordmunguter sous le titre de «*Policeyen und Regiments*» et le «Prince» de Machiavel par «*Policei*». La liste des régions du globe pour lesquelles il collecta des informations est la suivante: Pays-Bas, Frise, Artois, Cambrai, Liège, Luxembourg, Flandres, Gand, Bruges Malines, Hollande, Amsterdam, Gheldria, Overissel, Frise, Frise orientale, Moscovie, Asie, Japon, Afrique, Monomotapa, Angola, Congo, Loango, Anzichi, Sénégal, Gambie, Amérique. Il est remarquable que les choix de Giovanni Botero portèrent sur les possessions de l'Empire Habsbourg dans l'Europe continentale bordant la mer du Nord, et quant aux autres continents l'Empire était d'autant moins désunis que le Portugal et ses immenses possessions avaient rejoint la Castille de Philippe II par le biais de sa mère Isabelle. Ainsi se trouvèrent réunies les colonies lusitaniennes de Madère, le Cap Vert, aux Açores, dans l'île de Sao Tomé, au Brésil et les Indes, tandis que les castillans en avaient fondés d'autres dans les îles du Nouveau Monde, la Nouvelle Espagne, le

Pérou et finalement aux Philippines.

Sa méthode fut non pas de recopier mais de compiler certains de ses prédécesseurs de la Renaissance comme Guichardin et, quant aux autres continents, d'adapter les notes manuscrites ou publiées par les navigateurs de commerce et à leur suite les diplomates en 1554, 1588, 1589 et 1591, Joao de Barros, Odoardo Barbosa, Andrea Corsali, Ludovico Varthemas, Niccolo Corti, Fernando Lopez de Castaneda, Acosta, Pigafetta, et Maffei (Federico Chabod, «Appendici a "Giovanni Botero"», dans Id. *Scritti sul Rinascimento*,

Torino, 1981, pp. 396-430). L'ouvrage vit enfin le jour en 1601, non sans que le 1^{er} mai 1600 l'éditeur scrupuleux n'en fasse parvenir les premiers feuillets à Henri IV alors à Fontainebleau à l'occasion d'une controverse publique sur l'eucharistie, délicate manière de vider les conflits de leur substance, sorte d'art de la négociation durement brisé par l'assassinat du roi de France par Ravaillac en 1610. «Qui nescit dissimulare, nescit regnare» (Giovanni Botero, *Della Ragion di Stato e Delle Cause della grandezza delle Città*, Venezia, 1598, p. 144).

Thierry Couzin

Pierre-Yves Beaurepaire, *Le mythe de l'Europe française au XVIII^e siècle. Diplomatie, culture et sociabilités au temps des Lumières*, Autrement, Paris, 2007, pp. 301

Si il appartient à la lignée des jeunes historiens de s'employer à revoir les thèmes inépuisables que chaque génération reprend à son compte par un regard neuf, en l'occurrence en temps que spécialiste du siècle des Lumières le présent livre s'attache aux obscurs qu'il appelle joliment les pèlerins de la liberté qui s'escrimèrent à faire vivre un esprit français autre que celui qui met en exergue les grands noms de la pensée de l'époque et qui pêche sans doute par l'excès qui consiste à placer Montesquieu, Voltaire et Rousseau sur le terrain de la défense de valeurs intangibles (Marc Fumaroli, *Qu'est-ce que l'esprit français?*, dans «Le Point», 2008, 20, pp. 6-11). Et pourtant Montesquieu a-t-il bien écrit dans l'*Esprit des Lois* que: «Les peuples sont admirables en choisissant ceux auxquels ils doivent déléguer une partie de leur autorité». Tandis que Voltaire lui aussi avait conscience que sa correspondance aussi bien avec les publicistes britanniques qu'avec Frédéric II était d'importance: «Je voudrais bien que les gens qui sont si fiers et si rogués sur leurs paliers voyageassent dans l'Europe, qu'ils entendissent ce

que l'on dit d'eux». Enfin Rousseau nous a dit dans la préface de la *Nouvelle Héloïse*: «Vous voulez qu'on soit toujours conséquent; je doute que cela soit possible à l'homme; mais ce qui lui est possible est d'être toujours vrai: voilà ce que je veux tâcher d'être».

Il y a chez ces trois personnalités dont on connaît l'influence des textes comme l'ampleur de leurs relations un même besoin de faire advenir des principes dont personne ne savait encore si ils pourraient s'affirmer: une Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (Alphonse Dupront, *Qu'est-ce que les Lumières?*, Paris, 1996, pp. 20-30). C'est sur le fond diplomatique compliqué par l'apparition d'un cosmopolitisme du droit des gens qui se fit jour au-delà de la jurisprudence positive de la guerre et des ambassades pour devenir chez l'abbé de Saint-Pierre du *Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe* lien entre les peuples (Marc Belissa, *Fraternité universelle et intérêt national (1713-1795). Les cosmopolitiques du droit des gens*, Paris, 1998, p. 7.) qui suivit le traité d'Utrecht de 1713 à la fois entre les Etats et à l'intérieur de chacun d'eux par des divisions en tendances, voire, pour ce qui est l'Angleterre, entre les véritables partis qu'étaient les Whigs et les Tories par leur institutionnalisation dans le cadre de la Constitution imposée par Cromwell en 1688, que poussa

une forme de sociabilité entre les lettrés tout à fait particulière. L'auteur cible ainsi son analyse sur l'Europe du Nord-Ouest et étaye sa démonstration de nombreuses citations de correspondances, d'abord entre les officiers ou chargés de mission de France, d'Angleterre et des Pays-Bas, puis, à la faveur de la paix revenue, la création du club de l'Entresol en 1723 à Paris par l'abbé Pierre-Joseph Alary et, la même année, la publication à Londres des statuts de la première loge maçonnique par le pasteur presbytérien James Anderson.

Essentiellement le trait commun des membres de ces premières associations se trouve dans le goût des voyages et de la lecture. A cet égard le parcours du journaliste huguenot, académique, maçonnique et savant, Jean Rousset de Missy est exemplaire. Membre des académies de Saint-Petersbourg et de Berlin il devint en 1747 conseiller historiographe du stadhouder Guillaume IV mais le réseaux de ses relations informelles ne s'étendit pas moins aux activités d'un monde de l'édition à la fois réduit et suffisamment passionné pour être itinérant afin de publier périodiques et ouvrages en bravant ici la censure et là les contraintes des coûts de fabrication. Sur le chemin du Grand Tour tel homme distingué comme le polonais Michel Georges Mnisech pu faire une halte à Nîmes chez le collectionneur Jean-François Séguier dont le répertoire de ses visiteurs pendant dix ans ne compta pas moins de mille cinq cents noms. Le tzar Pierre 1^{er} en quête d'une légitimité européenne se laissera séduire par le bouillonnement scientifique de Paris afin de tisser des liens d'amitiés entre les deux pays. Lors de sa première visite en 1717 dans la capitale il se rendit, accompagné de son ambassadeur Kourakine, à L'Académie royale des sciences par son président l'abbé Bignon et son secrétaire Fontenelle et fut le premier étranger à devenir membre. Il continua à son retour de Russie à échanger manuscrits et ballots de livres.

Cette culture de l'exil s'accorde cependant avec le témoignage institu-

tionnel du rayonnement des Lumières françaises puisque ce n'est qu'à partir de 1713 que l'Académie des sciences fondé par Colbert en 1666 produisit soigneusement des justificatifs sous la forme de procès-verbaux des séances (Christiane Demeulenaere-Douyère, *Un exemple de complémentarité des fonds, les sources de l'histoire de l'Académie des sciences*, dans «Cahiers de l'Ecole nationale du patrimoine», 1999, 3, pp. 24-28). De même la diffusion de l'*Encyclopédie* de Diderot et d'Alembert depuis la publication du premier tome en 1751 jusqu'à la faillite de l'entreprise en 1759 (Robert Darnton, *L'aventure de l'Encyclopédie 1775-1800. Un best-seller au siècle des Lumières*, Paris, 1982, pp. 32-38) qui succomba en pleine de guerre de Sept Ans sous la pression de Louis XV comme du reste d'une belligérance généralisée dont le vainqueur incontestable fut la Grande-Bretagne qui renforça sa présence tant en Méditerranéen qu'outre Atlantique par le traité de Paris de 1763.

Cette victoire fut cependant à l'origine de la révolte des treize colonies nord-américaines sous la conduite de Georges Washington qui reçut le soutien de nombreux libelles des intellectuels français et provoqua en retour des frémissements libertaires dans les pays d'émigrations, en Irlande, dans les Provinces-Unies, et en France (Jacques Godechot, *La révolution de l'Occident. Révolution «française» ou Révolution occidentale*, dans Id. *La grande nation. L'expansion révolutionnaire dans le monde de 1789 à 1799*, Paris, 1983, pp. 23-26.). La diffusion de l'*Encyclopédie* pu également bénéficier d'une influence en Russie par des intermédiaires tels Joseph Nicolas de Deslisle alors membre de l'Académie des sciences de Saint-Petersbourg qui en favorisèrent la distribution. Un autre aspect de la diffusion des Lumières françaises fut le rayonnement européen de la franc-maçonnerie française et l'auteur évoque plus particulièrement la Suède, le Danemark, et la Pologne pays dans lesquels la plasticité de ce mode de sociabilité a pénétré aus-

si bien le milieu diplomatique qu'artistique.

La réception des Lumières françaises vue d'Europe fut cependant contrastée dans le temps et différenciée selon les pays dont certains réussirent à préserver malgré d'incontestables emprunts la spécificité de leur propre évolution culturelle. Finalement comme tout livre important celui-ci soulève une série de problèmes qui en appellent à d'autres études. Il y eut d'abord les querelles entre les centres d'irradiation du phénomène et notamment l'introduction de la notion de polycentrisme pour l'espace italien (Giuseppe Ricuperati, *Définir les Lumières: centre et périphéries du point de vue européen, cosmopolite italien*, dans *The Eighteenth century now: boundaries and perspectives*, 2005, 10, pp. 303-321). Puis il fallut compter avec le refus de l'athéisme intégral en Espagne où la notion d'*ilustracion cristiana* fut bien présentée par l'*Ilustrados* Mayas: «Es cosa muy indigna de la gravedad de nuestra Nacion que al pasos que en las demas naciones ha llegado la critique a tal abuso que ahora mas que nunca està el escepticismo, y aun incredulidad en su maor vigo, en Espana se dé por lo comun en el extremo opuesto de una facilidad tan crédula que muchos escritores parecen ninos» (Joël Sau-

gnieux, *Foi et Lumières au XVIIIème siècle*, dans Joël Saugnieux (dir.), *Foi et Lumières dans l'Espagne du XVIIIème siècle*, Lyon, 1985, p.17.). Si la Révolution française fut d'abord un langage qui mit sur le devant de la scène ceux qui savaient le parler, après un bon demi siècle d'apprentissage se construisit par l'intermédiaire des sociétés, des loges et des clubs, une opinion publique (François Furet, *Penser la Révolution française*, Paris, 1978, pp. 280-316) éclairée que l'agitation sociale va pousser à se constituer en nation lors de la réunion des Etats généraux le 5 mai 1789. Quant l'avenir qui se profilait c'est sur un opuscule de Robespierre du 10 mai 1793 que nous laisserons tomber le mot fin: «J'ai beaucoup entendu parler d'anarchie depuis la révolution du 14 juillet 1789, et surtout depuis la révolution du 10 août 1792; mais j'affirme que ce n'est point l'anarchie qui est maladie du corps politique, mais le despotisme et l'aristocratie. Je trouve, quoiqu'ils en aient dit que ce n'est qu'à compter de cette époque tant calomniée que nous avons eu un commencement de lois et de gouvernement» (Maximilien Robespierre, *Discours sur la religion, la République, l'esclavage* (1794), Paris, 2006, pp. 78-79).

Thierry Couzin

Pasquale Hamel, *Breve storia della società siciliana 1780-1990*, Sellerio editore, Palermo, 2011, pp. 250

Une âme forgée par une histoire en quelque sorte irrémédiable tendue entre de grandes familles propriétaires d'immenses domaines et une large masse de paysans dépendants à l'ombre desquels un menu peuple à l'alimentation très pauvre installé dans des logements exigus et malsains et souffrant de pellagres et soumis à l'endettement et à l'emploi précaire rêve mortifiée d'assomption, légitimée au loin par des Bourbons installés dans la grouillante ville de Naples, telle apparaît la Sicile au

seuil de la dite modernité. Celle-ci apparue d'abord à Palerme en la personne de Domenico Caracciolo qui supprima le tribunal de l'Inquisition et s'appliqua à réduire les jours de fêtes consacrés à Santa Rosalia afin de dégager les fonds nécessaires à l'assise de l'Etat avant d'être rappelé défait à la cour napolitaine en 1786. Plus franchement bourgeois l'avocat Francesco Paolo Di Blasi se distingua par un travail de compilation législatif qui reçut l'éloge du roi Ferdinand 1^{er} avant d'exhorter le peuple à la révolution contre la domination des barons qui le firent tomber en disgrâce et le 20 mai 1795 il fut décapité à Palerme.

La première manifestation de l'auto-

nomisme sicilien éclata en 1812, lorsque le 3 décembre 1813 Lord Bentinck proposa au Vicaire Général Francesco de Bourbon de confier le soin de la Sicile à l'Angleterre en échange soit d'un arrondissement dans le *Regno* soit de l'engagement de Londres d'une compensation égale à toute la liste civile et de la mise à la disposition du roi de Naples d'une armée de 10 000 hommes et fut ainsi promulguée avec l'aide des britanniques une Constitution qui institutionnalisa dans un parlement de Palerme séparé la domination des barons (Carlo R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*, Milano, 2005, p. 174), renouant par là même avec une tradition œcuménique qui remontait à la conquête sur les Grecs byzantins à l'appel de l'émir Aghlabide de Kairouan en 878 la Sicile a bénéficié malgré l'exil de Grecs en Calabre d'une tolérance religieuse, qui permit le maintien d'évêchés de monastères à Palerme et Catane, et à une expérience, avec le transfert de la souveraineté en 917 aux Fatimides dont portent témoignage les documents de la Geniza du Caire, d'une sorte d'islamisation du tissu urbain d'abord à Palerme, et l'instauration d'une pratique populationniste favorable au maintien de lignée chrétienne, à l'afflux d'andalous et de coptes nonobstant la colonie berbère d'Agrigente, et d'une économie rurale favorable à l'introduction de nouvelles espèces, canne à sucre, henné, indigo, coton, agrumes et mûrier à vers à soie.

Malgré l'offensive des Ottoniens qui finit par la faire éclater en 1040 malgré l'intervention de la branche des Zirides, la Sicile entretint d'actives relations commerciales avec le delà du détroit de Messine, avec Bari, Brindisi, Otrante et Tarente, et le littoral tyrrhénien entre les mains des marchands d'Amalfi (Henri Bresc, *Les pays européens riverains du bassin occidental de la Méditerranée (1030-1212)*, T.I., CNED, Vanves, 1991, pp. 3-8) et avec le traité de 1156 le grand problème des Génois devint de protéger l'épargne et de réduire les prix de revient en attendant l'amélioration technique de la production (José Gentil

Da Silva, *Banque et crédit en Italie au XVII^e siècle. T.1. Les foires de change et la dépréciation monétaire*, Paris, 1969, pp. 723 et 731) jusqu'à ce que la création du parlement de Messine en 1296 marque la création du royaume des Deux-Siciles.

La situation ne résista pas aux conséquences du Congrès de Vienne puisque dès 1816 Ferdinand 1^{er} en s'installant à Naples dissous la Constitution et proclama une réunification non sans distinguer *al di qua del faro* et *al di là del faro*, qui rappelait l'expérience administrative française de Joachim Murat avec la division de l'île en sept provinces dirigées par un intendant. Aussitôt Nicolo Palmeri rédigea un libelle: *Il catechismo politico dei siciliani*. Révolution dans la révolution, le 14 juillet 1820 jours de la fête de Santa Rosalia un mouvement populaire s'empara de Palerme mais de nouveau encore les barons réussirent à plier les revendications en termes voisins de celles de 1812. Les événements de 1848 atteignirent une ampleur encore jamais atteinte dans toute la Sicile dont la composante politique qui avait réclamé une solution fédérale en conclut que la quarantaine d'années de lutte contre le pouvoir napolitain n'avait pas d'autre alternative que d'adhérer au mouvement unitaire.

L'expédition des Mille de Giuseppe Garibaldi en 1860 accéléra la prise de conscience de la question sociale des plus nombreux jusqu'à la solution du 21 octobre 1860 qui conduisit la population à entériner par les urnes l'annexion à l'Italie avec 432 053 voix pour et seulement 667 voix contre ouvrant à la mafia une plus grande opportunité de s'infiltrer dans le tissu même de l'unification en se posant comme médiatrice entre les intérêts dominants de la société sicilienne de l'Etat libéral lequel prit de surcroît en 1861 la décision de mettre aux enchères publiques les biens des congrégations religieuses à la plus grande déception de l'Eglise qui forte de son poids moral se rangea dans le camps de l'opposition.

Le 16 septembre 1866 une rébellion

éclata à Palerme au terme de laquelle fut instituée une Commission parlementaire d'enquête sur les conditions économiques et morales du pays qui n'apporta aucunes propositions concrètes jusqu'à sa dissolution en 1876. La disparition des Bureaux de Palerme et Messine permit la concentration des capitaux dans la Banque de Sicile créée en 1867 et l'absorption des monts de piété par la création de la Caisse d'Épargne en 1870 dite Victor-Emmanuel (Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, Associazione Meditteranea, Palermo, 2011, pp. 229-230) et peu après en 1873 le travail des enfants dans l'industrie fut interdit: l'État sans les initiatives locales?

Spontané le mouvement des *Fasci* des travailleurs dont on ne peut nier la réussite en terme de conscience sociale fut réprimé en 1893 par Francesco Crispi à la demande de l'aristocratie foncière en raison de quelques excès prétendument anarchistes. Par la suite en 1899 Ignazio Florio lança avec le soutien de Vittorio Emanuele Orlando le *Progetto Sicilia* de développement agricole et industriel rompu l'année suivante après l'assassinat de Umberto 1^{er} puis des coopérations sociales se formèrent animées notamment par des prêtres. Enfin à la veille du déclenchement du premier conflit mondial en l'espace d'une quinzaine d'années environ un million et demi de siciliens émigrèrent en Tunisie, aux États-Unis, en Argentine, au Brésil et au Venezuela. Tandis que durant la première mondiale la farine

fut rationnée et le marché noir prospéra le gouvernement promit aux démobilisés des lopins de terre et de retour dans l'île ils s'opposèrent si fermement avec les grands propriétaires que la réforme agraire envisagée attendra le fascisme pour être adoptée en 1922 et les travaux dirigistes d'irrigation, de bonification puis la colonisation latifundiaire qui l'accompagna en 1937 et 1941.

Le lendemain du débarquement des troupes anglo-américaines vit un retour des aspirations autonomistes et le 28 juillet 1943 fut constitué un *Comitato per l'Indipendenza Siciliana* qui réclama aux alliés de consentir à un gouvernement provisoire sicilien afin d'organiser un plébiscite pour remplacer le roi Victor-Emmanuel III déchu si bien qu'en mars 1944 fut convoquée une assemblée consultative et un *Alto Commissariato* chargé d'élaborer un projet de Statut de la région sicilienne promulgué le 15 mai 1946 et entériné le 26 février 1948. L'assemblée régionale sicilienne pu intervenir ainsi directement par l'intermédiaire de ses présidents successifs Giuseppe La Loggia et Silvio Milazzo dans l'urbanisation de Palerme dont la population passa de 425 000 habitant en 1945 à 490 000 en 1951, 588 000 en 1961 et 643 000 en 1971 suivant un modèle de développement industriel adopté en 1957 relancé en 1977 et dont le bilan en 2010 consiste à se demander pourquoi considérer le travail comme intérimaire lorsque celui-ci manque cruellement?

Thierry Couzin



LIBRI RICEVUTI

L'Acropoli, rivista bimestrale diretta da Giuseppe Galasso, anno XII, 5/ settembre 2011; 6/novembre 2011.

L. Alonzi, *Economia e finanza nell'Italia moderna. Rendite e forme di censo (secoli XV-XX)*, Carocci, Roma, 2011.

Archivio Storico Siciliano, Società Siciliana per la Storia Patria, serie IV, vol. XXXIV-XXXV, 2008-2009.

L. Barletta, G. Galasso (a cura di), *Lo Stato moderno e le sue rappresentazioni*, atti del convegno di studi San Marino 17-18 ottobre 2008, Aiep editore, San Marino, 2011.

G. Barone (a cura di), *Catania e l'unità d'Italia*, Bonanno editore, Catania, 2011; Id. (a cura di), *La contea di Modica (secoli XIV-XVII)*, voll. 2, Bonanno editore, Catania, 2008; Id. (a cura di), *Pozzallo città di mare. Storia di uomini, velieri e potere*, voll. 2, Bonanno editore, Catania, 2011.

F. Barra, *Capri 'inglese' e napoleonica da Hudson Lowe a Murat (1806-1815)*, Il Terebinto Edizioni, Avellino, 2011.

E. Beri, *Genova e il suo regno. Ordinamenti militari, poteri locali e controllo del territorio in Corsica fra insurrezioni e guerre civili (1729-1758)*, Citta del silenzio, Novi Ligure, 2011.

G. Brancaccio (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)*, Biblion, s.i.l. 2011.

bio-ethos, rivista di bioetica, morale della persona e medical humanities, 11-12 (gen.-ag. 2011).

A. Capaccioni, *Archivi, biblioteche e musei nei 150 anni dell'Unità d'Italia*, Editoriale Umbra, Foligno, 2011.

A.E. Cardinale, *Medici in Sicilia*, Idelson-Gnocchi, Napoli, 2011.

A. Cassi, *"Spiegare alle giovani intelligenze". Giuseppe Zanardelli e l'insegnamento giuridico*, Promodis Italia Editrice, 2008.

A. Cassi (a cura di), *Guerra e diritto. Il problema della guerra nell'esperienza giuridica occidentale tra medioevo ed età contemporanea*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009.

A.A. Cassi. A. Sciumè (a cura di), *Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo e ordo iuris globale tra età moderna e contemporanea*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007.

M. Cau (a cura di), *L'Eurpa di De Gasperi e Adenauer. La sfida della ricostruzione (1945-1951)*, il Mulino, Bologna, 2011.

G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommara, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, voll. 2, Guerini e Associati, Milano, 2011; Id., *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale degli Archivi, Roma, 2012.

P. Colletta, *Storia, cultura e propaganda nel Regno di Sicilia nella prima metà del secolo XIV: la Cronica Siciliae*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 2011.

F. Colussi, L. Boscolo Folegana (a cura di), *Candotti, Tomadini, De Santi e la riforma della musica sacra*, Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini, Udine - Fondazione onlus Ugo e Olga Levi, Venezia, Quaderni del Conservatorio n. 4, 2011.

T. Couzin, *Originalité en politique: le cas du Piémont dans la naissance de l'Italie (1831-1848)*. *Gouverner le royaume de Sardaigne à l'époque de Charles-Albert*, prefazione di J.-G. Da Silva, Thesis Zürich, 2001.

A. Crisantino, *Breve storia della Sicilia. Le radici antiche dei problemi di oggi*, Di Girolamo, Trapani, 2012.

Frontiera d'Europa: società - economia - istituzioni - diritto del Mezzogiorno d'Italia, Rivista storica semestrale diretta da R. Ajello, anno XV, 2009, n. 1-2; anno XVI, 2010, n. 1.

A. Gardi, *Osservando il nemico*. Luigi

Ferdinando Marsigli e il mondo turco, in M. Donattini, G. Marcocci, S. Pastore (a cura di), *L'Europa divisa e i nuovi mondi. Per Adriano Prosperi*. Edizioni della Normale, Pisa, 2011, vol. II, pp. 93-103; Id., *Riflessioni sui primi gelati (1588-1598)*, in *Un tremore di foglie. Scritti e studi in ricordo di Anna Panicali*, Forum, Udine, 2011.

The journal of european economic history, vol. 39, 2010/2; vol. 40, 2010/3.

F. Martino, *Il volo notturno delle streghe. Il Sabba della modernità*, La città del sole, Napoli, 2011.

F. Muscolino, *Giovan Battista Lusieri "Regio Pittore delle Antichità". Un legame tra la Sicilia e la missione di Lord Elgin in Grecia*, Edizioni ET, Milano, 2011.

F. Muscolino, *I monumenti di Olympis e di C. Claudio Marcello a Taormina*, «Rendiconti» della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, vol. LXXII 2009-2010, pp. 407-457.

A. Musi, *La disciplina del corpo. Le arti mediche e paramediche nel Mezzogiorno moderno*, Guida, Napoli, 2011.

A. Musi, *Napoli spagnola: la costruzione storiografica*, Provincia di Salerno, Salerno, 2011.

D. Nordman, *Tempête sur Alger. L'expédition de Charles Quind en 1541*, Editions Bouchene, Saint-Denis, 2011.

M.A. Noto, *Viva la Chiesa, mora il Tiranno. Il sovrano, la legge, la comunità, i ribelli (Benevento 1566)*, Guida, Napoli, 2010.

E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne*, FrancoAngeli, Milano, 2011.

E. Novi Chavarria, M. Mancini, *Giulio Parisio. Isernia attraverso l'obiettivo di un Maestro del primo Novecento*, Terzo millennio, Isernia, 2011.

G. Oddo, *Il miraggio della terra. Risorgimento e masse contadine in Sicilia (1767-1860)*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2010.

E. Papagna, *La corte di Carlo di Borbone il re "proprio e nazionale"*, Guida, Napoli, 2011.

G. Patrignani (a cura di), *Inventari di quadre pesaresi nei rogiti notarili dell'Archivio di*

stato di Pesaro (secoli XVI-XIX), 1, Ottocento, «Città e contà», rivista della Società Pesarese di Studi Storici, n. 29, 2011.

B. Pellegrino, *Leali o ribelli. La Chiesa del Sud e l'Unità d'Italia*, Congedo, Galatina (LE), 2011.

G. Pescosolido (a cura di), *Cento anni di attività dell'Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia e la questione meridionale oggi*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.

M. Provasi, *Il popolo ama il duca? Rivolta e consenso nella Ferrara estense*, Viella, Roma, 2011.

Quaderni storici, n. 137, *Debiti e crediti*, a cura di A. Arru, M.R. De Rosa, C. Muldrew, 2, agosto 2011.

G. Ricci, *Appello al Turco. I confini infranti del Rinascimento*, Viella, Roma, 2011.

Rivista di Storia Finanziaria, diretta da Francesco Balletta, n. 26, gen.-giu., 2011; n. 27, lug.-dic. 2011.

F. Ronca, A. Sorbini, A. Volpini (a cura di), *Carte d'Italia. 1482-1861*, Editoriale Umbra, Foligno, 2011.

R. Sabbatini, P. Volpini (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia religione*, «Annali di storia militare europea», n. 3, FrancoAngeli, 2011.

P. Sardina, *Il labirinto della memoria. Clan familiari, potere regio e amministrazione cittadina ad Agrigento tra Duecento e Quattrocento*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2011.

G.E.M. Scichilone (a cura di), *Machiavellismo e Antimachiavellismo nel pensiero cristiano europeo dell'Ottocento e del Novecento*, «Storia e Politica», anno III, n. 1, 2011.

Studi Garibaldini, n. 9, novembre 2011.

M. Tosti, *Storie e storie del Risorgimento in Umbria*, in V. Angeletti (a cura di), *L'Umbria e il Risorgimento. Rassegna bibliografica*, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 2011, pp. XI-XL

M. Vaquero Piñeiro, *Da fattori a periti agrari. Formazione professionale e modernizzazione dell'agricoltura in Umbria (1884-1929)*, Editoriale Umbra, Foligno, 2011.



SOMMARI/ ABSTRACT

■ Aurelio Musi

Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere

Il concetto di “feudalesimo mediterraneo” nasce nell’ambito della storia medievale per definire alcuni caratteri comuni di un sistema economico entro una visione strutturalista. In questo saggio la categoria è usata con significati diversi e tende soprattutto a identificare, in una prospettiva comparativa, alcuni caratteri comuni che assume il feudalesimo nei paesi mediterranei durante l’età moderna. Molto sinteticamente essi sono: la giurisdizione come regime su uomini e su terre; il sistema feudale come un potere e una particolare organizzazione amministrativa; la relazione tra il sistema feudale e le strategie familiari; la relazione tra l’organizzazione feudale e lo Stato moderno; la cultura giuridica del “feudalesimo mediterraneo”.

Parole chiave: feudalesimo, Mediterraneo, storia sociale del potere, giurisdizione.

Mediterranean feudalism and modern Europe: a problem of the social history of power

The concept of “Mediterranean feudalism” originates in the context of medieval history and defines common features of an economic system in a structuralist perspective. In this essay the category is used with different meanings and tends above all to identify in a comparative perspective the characteristics of feudalism shared by Mediterranean countries during the modern age. Very briefly, these include jurisdiction as a regime regulating men and land, the feudal system as a power structure and specific administrative organisation, the relationship between the feudal system and strategies of individual families, the relationship between feudal organisational structure and the modern state, and the legal culture of “Mediterranean feudalism”.

Keywords: feudalism, Mediterranean, social history of power, jurisdiction.

■ Antonino Marrone

Sovvenzioni regie, riveli, demografia in Sicilia dal 1277 al 1398

Gli studiosi che si sono occupati della fiscalità e della demografia in Sicilia tra la fine del Duecento e la fine del Trecento sono arrivati a conclusioni divergenti. L’autore muove da alcune loro interessanti puntualizzazioni e sviluppa la ricerca valorizzando elementi lasciati finora in ombra: il ruolo fiscale del 1286, l’individuazione del focatico di tari 3.15 a partire dagli anni quaranta del Trecento, la raccolta dei frammentari dati fiscali di taluni centri urbani del Trecento al fine di risalire al numero dei fuochi, e l’utilizzazione di alcuni parametri (variazione del numero dei notai cittadini, riduzione dell’ammontare dell’appalto delle gabelle) per valutare nei maggiori centri urbani l’incidenza della peste del 1348. Lo studio, oltre a segnalare due riveli fino ad ora ignorati (uno indetto da Federico III e l’altro da Federico IV), si sofferma anche sulle modalità di ripartizione della colletta nell’ambito cittadino e sulle esenzioni di cui godettero alcune città, alcune categorie sociali e privati cittadini.

Parole chiavi: Sicilia, collette, peste del 1348, demografia, riveli.

Royal grants, *riveli*, demographics in Sicily from 1277 to 1398

Scholars who have dealt with tax regimes and demographics in Sicily between the late 1200s and the late 1300s have arrived at contrasting conclusions. The author begins by making some interesting clarifications and develops his research by evidencing aspects overlooked until now: tax records for 1286, the family tax of tari 3.15 established in the 1340s, the collection of fragmentary tax data from certain urban centres of the 1300s in order to calculate the number of families, and the use of some parameters (the change in the number of public notaries in cities, the decrease in the amount paid to the city by tax collectors) to assess the impact of the 1348 plague epidemic in major urban centres. The essay, besides calling attention to two riveli (income tax declarations) hitherto ignored (one called for by Frederick III and the other by Frederick IV), also focuses on how tax quotas due were determined and allocated among city inhabitants and on the exemptions enjoyed by some cities, some social groups and private citizens.

Keywords: Sicily, tax collection, plague of 1348, demographics, *riveli*.

■ Lucia Craxi

Dalla periferia al centro: i Notarbartolo duchi di Villarosa (secoli XVII-XVIII)

Nella seconda metà del Seicento, i Notarbartolo, grazie alle attività economiche e alle alleanze matrimoniali portate avanti da Francesco senior (1630-1704) e dai suoi due figli, Gaetano (1655-1705) e Placido senior (1657-1701), costruiscono il nucleo del proprio patrimonio fondiario e passano dalla condizione di possidenti e benestanti di Caltanissetta, alla condizione di feudatari di provincia insigniti di un titolo baronale. Prima ancora di avere effettivamente consolidato il proprio potere a livello locale, alcuni membri della famiglia – prima Placido senior e poi il figlio Francesco junior (1686-1750) – si trasferiscono nella capitale, mentre il resto della famiglia continua a risiedere nei luoghi della recente affermazione, cooperando nella gestione del patrimonio fondiario. È Francesco junior che, approfittando con abilità e lungimiranza della complessa congiuntura politica segnata da repentini cambi di dinastia, riesce a compiere una straordinaria ascesa politica e sociale, costruendo con abilità la propria carriera politica e ottenendo, grazie ad un'intelligente scelta matrimoniale, il titolo di duca di Villarosa. Nei decenni centrali del Settecento, al termine di un percorso di costruzione del potere durato quattro generazioni, con il solido coinvolgimento di tutti i membri della famiglia in un vero e proprio "gioco di squadra", i Notarbartolo duchi di Villarosa raggiungono l'acme delle loro fortune, collocandosi a pieno titolo nel novero della grande aristocrazia siciliana.

Parole chiave: Notarbartolo, duchi di Villarosa, Sicilia, età moderna, feudalità, politica matrimoniale, strategie successorie, cariche pubbliche.

From the periphery to the centre: the Notarbartolo family, Dukes of Villarosa (17th and 18th centuries)

In the second half of the seventeenth century the Notarbartolo family, thanks to their economic activities and the matrimonial alliances promoted by Francesco senior (1630-1704) and by his two sons, Gaetano (1655-1705) and Placido senior (1657-1701), constructs the nucleus of its landed property and passes from the condition of wealthy landowners from Caltanissetta to the condition of feudal lords of the province, honoured with a baronetcy. Even before completing the consolidation of their power on a local level, some members of the family – first Placido senior and then the son Francesco junior (1686-1759) – move to the capital, while the rest of the family continues to reside on the site of their recent affirmation, cooperating in the management of the estate. Francesco junior, with skill and foresight, takes advantage of the complex political situation characterised by sudden changes of the dominant dynasty and makes an extraordinary political and social ascent, constructing his own political career and obtaining, thanks to an opportune marriage, the title of Duke of Villarosa. In the mid-1700s, after a process of power construction that lasted four generations – and with the integral involvement and “teamwork” of all members of the family – the Notarbartolo Dukes di Villarosa reach the acme of their fortune, entering the ranks of the great Sicilian aristocracy.

Keywords: Notarbartolo, Dukes of Villarosa, Sicily, modern age, feudal lords, matrimonial policy, inheritance strategies, public offices.

■ Paolo Calcagno

Occupare una città in antico regime: Savona nelle carte dei funzionari sabaudi durante la guerra di successione austriaca

Obiettivo strategico dei duchi di Savoia fin dal XVI secolo, lo sbocco al mare lungo la Riviera ligure si concretizza momentaneamente nel corso della guerra di successione austriaca, quando tutto il territorio della Repubblica di Genova ad ovest del suburbio viene invaso dalle truppe di Carlo Emanuele III. In questo quadro, soprattutto per via delle sue attrezzature portuali, la città di Savona – posta a capo di uno dei quattro nuovi dipartimenti in cui è diviso il Ponente ligure – riceve un'attenzione particolare, che si manifesta nelle dettagliate relazioni dei funzionari sabaudi operanti *in loco*, volte ad accertare le modalità dell'amministrazione della città, le inclinazioni politiche dell'élite, i mezzi più idonei a difendere e controllare il territorio, l'andamento dell'economia e chiaramente la capacità contributiva della popolazione. Con questo saggio, l'autore intende riflettere non solo sulle ricadute istituzionali e socio-economiche causate dall'occupazione, e sulla risposta amministrativa da parte delle autorità locali catapultate in una situazione di assoluta emergenza; ma anche sui processi di reperimento delle informazioni attivati dai nuovi governanti, per capire quale sia la percezione di un territorio di nuovo acquisto in età di antico regime.

Parole chiave: Savona, re di Sardegna, funzionari, occupazione, percezione del territorio, produzione della documentazione.

The occupation of a city during the *ancien régime*: Savona in the documents of Sabaudian officials during the War of Austrian Succession

*An outlet to the sea along the Riviera was a strategic objective of the Dukes of Savoy ever since the sixteenth century, and was realized for a brief period during the War of Austrian Succession when the whole territory of the Republic of Genoa west of the suburban area was invaded by the troops of Charles Emmanuel III. In this context and due above all to its port facilities, the city of Savona – capital of one of the four new departments into which the western Riviera was divided – received special attention, as is evident in the detailed reports of Sabaudian officials operating in loco. These reports were aimed at determining the way the city was governed, the political inclinations of the elite classes, the most appropriate ways to defend and control the territory, the performance of the economy and, of course, the potential for revenue deriving from taxation of the population. With this essay the author intends to examine not only the institutional and socio-economic impact of the occupation and the administrative response of local authorities who were thrown into a situation of absolute emergency, but also the processes of information gathering put in place by the new governors, in order to understand how a newly-acquired territory was perceived in the *ancien régime* period.*

Keywords: Savona, King of Sardinia, officials, occupation, perception of the territory, production of documents.

■ Laura Luzi

«Tamquam capsari nostri». Il ruolo del giurista di diritto comune nei confronti degli ebrei

Il diritto comune come diritto giurisprudenziale e, dunque, flessibile e malleabile nelle mani dei giuristi. Può l'opera dei *doctores legum*, invece, in alcuni casi, renderlo strumento per imprigionare un soggetto di diritto diverso e ridurne le capacità per ragioni che non sono civili ma religiose? È ciò che accade, lungo tutta l'esperienza del diritto comune, nel caso degli ebrei, la cui libertà individuale viene coartata attraverso un sistema che, in teoria, avrebbe dovuto consentire flessibilità. La flessibilità c'è, infatti, ma solo applicata per ottenere l'immobilismo del sistema contro i soggetti che si vogliono limitare e le ragioni religiose concorrono a creare la limitazione. Solo scardinandolo, il Code Napoléon crea il soggetto unico di diritto.

Parole chiave: ius commune, doctores legum, ebrei, iudaei, libertà individuale, cittadinanza, giurisdizione.

«Tamquam capsari nostri». The role of the common law legal scholars in relation to the Jews.

The ius commune was based on jurisprudence and was, therefore, flexible and pliable in jurists' hands. Was it possible for doctores legum to use it, in certain cases, to imprison a person subject to other forms of law for religious and not civil reasons? This is indeed what happened, throughout the period of the ius commune, to the Jews, whose individual liberties were constrained by means of a system that, in theory, should have guaranteed flexibility. There was flexibility, but it was used only to ensure the rigidity of the legal system towards subjects whose freedom the government wished to limit; indeed, religious principles themselves help establish these limits. Only by dismantling this state of fact and law did the Code Napoléon succeed in creating the unitary subject of law.

Keywords: *ius commune, doctores legum, Jews, iudaei, individual freedom, citizenship, jurisdiction.*

■ Cristos Desyllas

Microcredit culture and money trade in Corfu island (17th-19th cent.)

Il Monte di Pietà fu una delle più efficaci e longeve (dal 1630 al 1980) forme di organizzazione finanziaria ed economica di Corfù, per il suo ruolo decisivo come canale di circolazione di denaro contante tra la gente meno abbiente dell'isola e per la sua formidabile capacità di trasformare immediatamente e in maniera solvente le cose in denaro e viceversa. Con la sua attività copriva i bisogni creditizi della popolazione urbana, suburbana e rurale dell'isola e ha accelerato notevolmente il processo di adattamento dell'economia locale al moderno modello occidentale. Presupposto sostanziale e indispensabile per la contrazione di ogni accordo era il diritto di proprietà su valori mobili. Lo studio del percorso storico seguito dal Monte di Pietà dimostra però che per affrontare le conseguenze dell'indigenza strutturale da sempre presente nell'isola e porre fine alla povertà non bastava la sola sua presenza con la possibilità di credito di cui poteva disporre. Non cessò comunque di costituire una via d'uscita capace di dare sollievo temporaneo alla povera gente.

Parole chiave: Monte di Pietà, istituto di microcredito, cassa dei poveri, gestione del credito, credito popolare, prestiti su pegno, servizi di credito, rete di credito, commercio del denaro, usura, banco dei pegni.

Micro-credit culture and money exchange on the island of Corfu (17th to 19th centuries)

The Mount of Piety was one of the most effective and long-lasting (from 1630 to 1980) financial and economic organisations in Corfù, both for its decisive role as a channel for the circulation of cash among the less affluent people of the island and its powerful ability to transform and "dissolve" things into money and vice versa. With its activities, it met the credit needs of the urban, suburban and rural population of the island and greatly accelerated the process of adapting the local economy to the modern Western model. The principal and indispensable precondition for any agreement was proof of ownership of the asset in question. The study of the historical evolution of the Mount of Piety, however, shows that its presence and the credit facilities at its disposal were not sufficient to remedy the consequences of the structural indigence that has always been present on the island. It however never ceased to be a sort of emergency exit, capable of giving at least temporary relief to the poor.

Keywords: Mount of Piety, micro-financial institute, bank of the poor, credit management, popular credit, loans on pledge, credit services, credit network, credit culture, money trade, usury, pawnshop.

■ Orazio Cancila

Vincenzo Errante: uno sconosciuto commediografo d'inizio Seicento

Il siciliano Vincenzo Errante – autore della commedia *Inganni d'amore*, pubblicata a Palermo nel 1603 e apprezzata dalla critica letteraria – era conosciuto soltanto di nome. E nel 1900 se ne era messa in dubbio addirittura l'esistenza. Alla luce di documenti inediti, lo studio ricostruisce il quadro familiare e l'ambiente culturale in cui l'Errante si formò, soffermandosi in particolare sugli elementi essenziali della sua vita tra Castelbuono (oggi in provincia di Palermo), dove nacque nel 1575 e operò inizialmente come socio della locale Accademia dei Curiosi, e Pettineo (oggi in provincia di Messina), dove si trasferì in seguito al matrimonio del 1599 e visse sino alla morte nel 1643.

Parole chiave: Vincenzo Errante, Castelbuono, Accademia dei Curiosi, Pettineo, commedia "Inganni d'amore".

Vincenzo Errante: an unknown playwright of the early seventeenth century

Vincenzo Errante, a Sicilian playwright and author of Inganni d'amore (Delusions of love), published in Palermo in 1603 and appreciated by literary critics, was known only in name. And in 1900 his very existence was put into doubt. On the basis of previously unpublished documents, the essay reconstructs the family context and the cultural environment in which Errante developed, emphasising specifically the essential aspects of his life, beginning in Castelbuono (today part of the province of Palermo), where he was born in 1575 and was active as a member of the local society Accademia dei Curiosi, and then in Pettineo (today part of the province of Messina), where he went to live after marrying in 1599 and lived until his death in 1643.

Keywords: Vincenzo Errante, Castelbuono, Accademia dei Curiosi, Pettineo, the play Inganni d'amore.



GLI AUTORI

Aurelio Musi

Ordinario di Storia Moderna presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Salerno, è coordinatore del dottorato di ricerca in "Storia dell'Europa Mediterranea dall'Antichità all'Età Contemporanea" presso l'Università della Basilicata, vicepresidente della Società Napoletana di Storia Patria, membro dell'Accademia Pontaniana e dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche. Ha pubblicato numerosi volumi e saggi sulla storia del Mezzogiorno moderno, sulla metodologia della ricerca storica, sulle istituzioni dell'Europa moderna.

Antonino Marrone

Studioso della Sicilia medievale e moderna, ha svolto ampie ricerche d'archivio e pubblicato parecchi lavori, tra cui i volumi *Bivona città feudale* (Sciascia, 1987) e *Bivona dal 1812 al 1881* (Bivona, 2001), *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, n. 1 della collana «Quaderni di Mediterranea» (Palermo, 2006). Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha pubblicato diversi saggi su argomenti del Trecento Siciliano (n. 1, giugno 2004; n. 4, agosto 2005; n. 12, aprile 2008; n. 15, aprile 2009; n. 21, aprile 2011). È inoltre autore del *Repertorio degli atti della Cancelleria del Regno di Sicilia dal 1282 al 1377*, comprensivo di circa 9.500 regesti e periodicamente aggiornato, reperibile online nella sezione «Archivio» del sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

Lucia Craxi

Dottore di ricerca in Storia dell'Europa mediterranea, è in atto docente a contratto di Storia della Medicina presso l'Università degli Studi di Palermo. Continua presso il Dipartimento di Studi culturali Arti Storia Comunicazione dell'Università di Palermo l'attività di ricerca sulla storia della famiglia in età moderna ed è contemporaneamente impegnata nello studio del sistema di gestione della salute pubblica nel Regno di Sicilia.

Paolo Calcagno

Dottore di ricerca in Scienze storiche e antropologiche, è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell'Università di Genova. I suoi studi sono legati al territorio ligure fra XVI e XVIII secolo: ha pubblicato due monografie dedicate al rapporto fra il governo genovese e le comunità locali (*Il Borgo, le Ville, la Dominante. Varazze e la sua amministrazione nel XVIII secolo*, Selene Edizioni, Milano, 2005; «*Nel bel mezzo del Dominio*». *La comunità di Celle Ligure nel Sei-Settecento*, Philobiblon Edizioni, Ventimiglia, 2007); ha approfondito negli anni del dottorato di ricerca il ruolo strategico dell'enclave del Finale nell'ambito del complesso territoriale dei re Cattolici (ne è scaturito il recente volume «*La puerta a la mar*». *Il Marchesato del Finale nel sistema imperiale spagnolo (1571-1713)*, Viella, Roma, 2011); e conduce da tempo ricerche sul controllo del Dominio di Terraferma della Repubblica di Genova sotto diversi aspetti (su «Mediterranea - ricerche storiche» è apparso il saggio *La lotta al contrabbando nel mare «Ligustico» in età moderna. Problemi e strategie dello Stato*, n. 20, dicembre 2010). È attualmente impegnato in uno studio monografico sulla storia economica della città di Savona nel lungo periodo (XV-XX secc.).

Laura Luzi

Dottore di ricerca in Storia del diritto italiano, dal 2000 al 2002 è stata docente a contratto di Egesi storico-giuridica del documento presso la facoltà di Lettere di Macerata. Le sue ricerche riguardano principalmente la condizione degli ebrei nell'ambito del diritto comune e nel periodo successivo all'emancipazione e, in atto, continua a studiare il periodo rivoluzionario, la storia militare, la condizione delle donne, occupandosi di delitto d'onore, aborto, divorzio, censura alla stampa. Su «Mediterranea - ricerche storiche» ha pubblicato diversi saggi.

Christos Desyllas

Docente di Storia moderna della Grecia nell'Università Ionia (Corfu) e di Storia economica nel Hellenic Open University. Svolge ricerche sui Monti di Pietà in Grecia e sulle idee economiche del Cristianesimo. Tra le sue pubblicazioni più recenti: *La Banca dei Poveri, Il Monte di Pietà di Corfu (1630-1864)*, PIOP, Athens, 2006 e *L'Avvocato dei Poveri di Corfu*, Corfu, 2011. Nel 2008 è stato insignito dall'Accademia di Atene del premio al merito della storia bancaria.

Orazio Cancila

Professore emerito dell'Università di Palermo, già ordinario di Storia Moderna è direttore scientifico di «Mediterranea – ricerche storiche» da lui fondata nel 2004. È autore di numerose pubblicazioni sulla storia economico-sociale della Sicilia dal Medio Evo all'Età contemporanea. I suoi lavori più noti sono *Storia delle città italiane*. Palermo, Laterza, Roma-Bari, 1988, 1999, 2009 (Premio «Nuovo Mezzogiorno» 1988); *Storia dell'industria in Sicilia*, Laterza, Roma-Bari, 1995; *Storia dell'Università di Palermo dalle origini al 1860*, Laterza, Roma-Bari, 2006; *I Florio. Storia di una dinastia imprenditoriale*, Bompiani, Milano, 2008 (Premio Acqui Storia 2009; Premio «Rhegium Julii – Gaetano Cingari» 2009). È da qualche anno impegnato nella ricostruzione storica delle vicende di un centro rurale siciliano, di cui è già apparso un primo volume (*Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, Quaderni di Mediterranea, n. 12, Associazione «Mediterranea», Palermo, 2010) ed è in fase di completamento il successivo (*Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI*).



Biblioteca on line

Nella *Biblioteca* del sito www.mediterranearicerchestoriche.it
sono consultabili testi dei seguenti autori:

Carlo Afan de Rivera, Michele Amari, Vito Amico, Annuari dell'Università degli Studi di Palermo (1820-1968), Archivio Storico per la Sicilia Orientale (1906-1922-23), Maurice Aymard, Adelaide Baviera Albanese, Francesco Benigno, Paolo Bernardini, Lodovico Bianchini, Bollettino delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli (1816, primo semestre e supplemento), Bollettino delle leggi reali del Regno di Napoli (1813), Antonino Busacca, Giovanni Busino, Orazio Cancila, Rossella Cancila, Gaetano Cingari, CODOIN (1842-1867), Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie (1817-1860), Antonino Crescimanno, Fabrizio D'Avenia, Giuseppe De Luca, De rebus Regni Siciliae, Giovanni Evangelista Di Blasi, Gioacchino Di Marzo, Girolamo Di Marzo Ferro, Salvo Di Matteo, Giacinto Dragonetti, Charles du Fresne Du Cange, Enrico Falconcini, Giuseppe Maria Galanti, Giuseppe Galasso, George Robert Gayre, Pietro Giannone, Giuseppe Giarrizzo, Giornale di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia (1823-1842), Antonino Giuffrida, S. D. Goitein, John Goodwin, Rosario Gregorio, Vito La Mantia, Isidoro La Lumia, Pietro Lanza principe di Scordia, Gregorio Leti, Antonino Mango di Casalgerardo, Giuseppe Marchesano, Antonio Micallef, E. Igor Mineo, Alessio Narbone, Gaetano Nicastro, Pierluigi Nocella, Francesca [Notarbartolo] de Villarosa comtesse d'Orsay, Leopoldo Notarbartolo, Giuseppe Emanuele Ortolani, Vincenzo Palizzolo Gravina, Niccolò Palmieri [recte: Palmeri], Carlo Pecchia, Ernesto Pontieri, Carlo Possenti, Giuliano Procacci, Christelle Ravier Mailly, Risposta alla petizione de' negozianti inglesi pei zolfi di Sicilia, Rosario Romeo, Francesco Savasta, Luigi Settembrini, Siculae sanctiones, Angelantonio Spagnoletti, Giuseppe Talamo, Salvatore Tramontana, Lionardo Vigo, Jerónimo Zurita.

Stampa
FOTOGRAF S.N.C. - PALERMO
per conto dell'Associazione no profit "Mediterranea"
Aprile 2012